STATVTI DELLA CONGREGATIONE DEL SOCCORSO DE' POVERI DELLA PAROCHIA DI S. LORENZO E DAMASO.

IN ROMA.
Appresso gli Stampatori Camerali. M.DCIII.
E di nouo ristampati
Nella Stamparia della Reu. Camera Apostolica. 1658.

ALL'EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNOR CARDINALE FRANCESCO BARBERINO.

Emin.mo, & Reu.mo Signore

QVanto sia lodeuole, e degna la liberalità verso i poueri; ben si conosce à pieno, tanto da quel, che, viene ordinato da Dio nelle sacre carte, quanto dall'honore, che, pure anco dal Mondo, e molto più da i premij Celesti, che riceuono coloro, che son seguaci di questa virtù, la quale è stata sempre nella Santa Chiesa, e ne tempi antichi, e moderni, e da Principi Ecclesiastici, e Secolari, & in particolare da Romani Pontefici, comendata, abbracciata, e seguita.

Per questo, con giusta ragione, la Santità del Romano Pontefice Clemente VIII. di felice memoria, tra l'altre opere di carità, che fece, communicando il suo paterno aiuto alla pietà del Cardinale Montalto Titolare in quel tempo di questa Chiesa di S. Lorenzo, e Damaso; instituì in essa sul principio del presente Secolo, la deuota Congregatione del Soccorso de poueri. Et hoggi dilatandosi mai sempre per tutto il Paterno affetto del Santissimo Papa Alessandro VII. Nostro Signore in tutte l'opere pie, & ag-

Dell'origine della Congregatione del soccorso de' poueri della Parochia di S. Lorenzo, & Damaso. Cap. I.

PEr rimediare à molti disordini, & inconuenienti, che nasceuano nel darsi alla Santità di N. Sig. Papa Clemente VIII. i memoriali, per informatione de' quali si distribuiscono l'elemosine a' poueri di Roma, fù da Sua Beatitudine comandato, che d'ogni Parochia s'eleggessero due Gentil'huomini, i quali bene informati de' bisogni di lei, sottoscriuessero quelli, che nel vero meritauano esser dati; accioche alle necessità fosse compitamente souuenuto, e coloro, a' quali non bisognaua, non togliessero quello, che a' bisognosi si deue. Di quì li Signori Canonici, & Curato di San Lorenzo, e Damaso il dì 4. di Gennaro 1602. fecero inuitare tutti i Gentil'huomini della Parochia, & congregati per la detta elettione, & fatto scelta di coloro, che à tutti paruero atti per ciò fare, nel discorrersi del modo di cauare vera relatione della pouertà; Dio, dal quale ogni bene hà principio, accrescimento, perfettione, & stabilità, mise nel pensiero al Curato che proponesse (essendo la Parochia grande, & numerosamente habitata, per lo concorso delle pouere famiglie, che fanno à gara di trouarui vn poco di ricetto, per participare delle continue, & larghe limosine, & aiuti, che dall'Illustrissimo Sig. Cardinale Montalto sono assegnati à gl'infermi, & bisognosi) che saria stato gran seruigio di Dio, & guadagno de' congregati, che coloro, che quiui erano conuenuti senza questo particolar fine particolarmente s'obbligassero all'opere della misericordia in aiuto de' detti poueri, co'l dirizzare vna Congregatione ben ordinata; che à questo risguardasse;

fù

fù per diuina inſpiratione vna voce di tutti, che ſaria ſtata ottima coſa ciò fare. Parendo maſſimamente, che aſſai ageuolaſſe l'opera, l'hauere alcune ſettimane prima incominciato, eſſortati dal Parochiano i mercanti del Pellegrino, & altri dapoi, à mandare tra di loro alcune caſſette, nelle quali, per ſouuenire à poueri di que' luoghi, ſi raccoglieuano elemoſine in sì fatta quantità, che ſuperaua l'aſpettatione di ciaſcuno. Vedendoſi adunque così feruente principio, & à tutti creſcendo l'animo, che perciò s'haueſſe à ſtabilire vna ben fornita Congregatione, furono deputati due Canonici, & tre Gentil'huomini, che ſpeſſo conuenendo inſieme haueſſero penſiero di ridurre à buona forma quelle materie, che s'erano fin'all'hora confuſamente trattate. Et conſiderando il fine della Congregatione, le deſſero nome à lui conueneuole, con andare inueſtigando, & eleggendo que' mezzi, che per conſeguire il detto fine fuſſero proportionati. Coſtoro dapoi eſſaminando tali coſe, videro il fine della loro Congregatione non eſſer altro, che quello, che s'è toccato di ſopra, che è l'eſſercitio dell'opere della miſericordia in aiuto de' biſognoſi loro Comparochiani. Et però eleſſero, che la loro adunanza s'haueſſe à chiamare LA CONGREGATIONE DEL SOCCORSO DE' POVERI DELLA PAROCHIA DI S.LORENZO E DAMASO. Et perche il bene, quanto più è commune, & maggiormente tocca à coſe più principali, tanto è maggiore, & più degno volſero, che il loro ſoccorſo non ſolamente foſſe applicato alle corporali neceſſità: ma alle ſpirituali ancora: & che non pure prouedeſſe à quello, che per viuere, e ſoſtentarſi hanno biſogno coloro, che volgarmente ſi chiamano poueri: ma à quello maggiormente, che per ben viuere, & gouernarſi hanno biſogno molt'anime, che patiſcono tanto maggior pouertà di quella, quanto meno conoſciuta, & ſtimata. Hora, perche queſto corpo miſtico così detto, dal buon volere moſſo da DIO ſeminato, & nel ſeno

della

ella charità concetto, & nuouamente nato, haueſſe, come
anno i corpi viui naturali i ſuoi membri, e potenze, con
quali operando incominciaſſe à dar ſegni di vita; conſti-
irono l'vfficio d'alcuni, i quali conforme alla natura di
i, haueſſero, ciaſcuno ſecondo il ſuo inſtituto, à muouerſi
detto ſoccorſo. E prima l'Illuſtriſſimo Titolare per Pro-
ttore, nel ſecondo luogo per Viceprotettore vn Prelato,
el terzo tre Reggenti, nel quarto il Curato, nel quinto due
reſidenti alla Dottrina Chriſtiana, nel ſeſto due Pacieri, nel
ttimo due Reuiſori, nell'ottauo otto Viſitatori, nel nono
tto Cercanti, nel decimo vn Depoſitario, & nell'vndecimo
n Segretario. E volſero, che queſti i quali ſenza l'Illuſtriſſi-
o Protettore ſono ventinoue (dell'elettione, & duratione
e' quali ſi dirà, quando del particolare vfficio di ciaſcuno
ueremo à trattare) eletti dalla generale, conſtituiſſero la
ongregatione ſegreta; del cui vfficio, e modo, e tempo di
gunarſi s'haurà immediatamente notitia, dopò che della
enerale ſi ſarà ragionato. Et accioche con ordinate, &
ebite attioni come buoni mezi al detto fine s'haueſſe da
ſercitare queſta ſant'opera, formarono per capi alcune
onſtitutioni, come quì auanti ſi vedranno, le quali da' con-
egati haueſſero da oſſeruarſi. Ma perche i principij delle
ſe; ſe bene virtualmente contengono l'iſteſſa coſa della
ale ſono principij, nondimeno quanto all'intero effetto di
apparíſcono imperfetti: eſſendo l'intentione de' congre-
ti, che queſt'opera à perfettione ſi conduca, deliberaro-
, che i detti vffici, & loro ordini, & conſtitutioni così pri-
eramente accettati; ſe la prattica, e'l miglior giudicio
ueſſero di tempo in tempo dimoſtrato hauere per conſe-
ire il propoſto fine alcun mancamento; poteſſero eſſer al-
rati, accreſciuti, & rimoſſi. Però con iſquiſita auuertenza
non correre à ciò di leggiero: ma con maturata oſſerua-
ne, e prudenza; accioche in cambio di dare all'opera
ltima mano, & perfettionarla, non veniſſe con le ſpeſſe

muta-

mutationi à poco à poco à disordinarsi, e distruggersi. Tale adunque è stata l'origine, e tale il fine intentionale della Congregatione del Soccorso de' Poueri della Parochia di S. Lorenzo, e Damaso, il quale perche riguarda in questa vita il bene dell'anima, & del corpo, che è tutto l'huomo, & questo indrizzare ne gli atti delle virtù, & nel seruigio di DIO per acquisto dell'eterna, non hà dubbio, che e prestantissimo. E se come è vero, il fine è quello, che specifica l'attione, parimente è chiaro, che l'opera di questa Congregatione, e essa conseguentemente, da chi sarà essercitata, sarà nobilissima. E però degna d'esser con tutto l'animo abbracciata, da chi haurà desiderio d'acquistarne merito conforme all'eccellenza di lei, & aspettarne il premio da DIO, & da gli huomini quella lode, che le buone opere, & queste in particolare hanno con loro indiuisamente congiunta. Ma passiamo alle Constitutioni della Congregatione generale.

Della Congregatione generale, e prima di quello, che i congregati hanno da procurare in loro stessi. Cap. II.

ESsendo il fine della Congregatione del Soccorso de' poueri della parochia di San Lorenzo, e Damaso l'essercitio dell'opere della misericordia, e questo non potendosi meritoriamente adempire senza charità, e la charità non compatendosi co'l peccato mortale, è necessario, se l'opera hà da esser viua, e nella frequēza de' suoi atti bene essercitati à crescere, e perfettionarsi, che i fratelli di lei facciano ogni studio di tenersi purgati dal detto peccato, e particolarmente quelli, che di tempo in

tempo

empo esserciteranno i loro vffici. Al che attendendosi, non
à dubbio; che la vedremo di giorno in giorno ne' suoi ho-
orati progressi auanzarsi. Perche nè gli vfficiali si stracche-
anno d'essercitarsi corporalmente, nè gli altri d'aiutarli con
oratione, e con le limosine: senza i quali aiuti è impossi-
ile, che ella possa; non dico io caminare auanti; ma nè
nco incominciare à muouersi.

Però s'essorta primieramente, che niuno si faccia scriuere
n questa congregatione, il quale non sia auanti confessato,
communicato.

Che i Fratelli di lei ogni prima Domenica del mese, le
asque della Resurrettione, dello Spirito Santo, e del Nata-
, l'Assuntione, e la Natiuità di Nostra Donna, e la festa
i San Lorenzo nostro auuocato, auanti confessati, conuen-
ano alla Communione generale.

Che faccino ogni giorno l'essamina della conscienza,
rocurando di guardarsi dal peccato, inanimirsi all'opere
ella misericordia, & affettionarsi al pigliato instituto.

Che quando sarà loro da' Cercanti domandata la limosi-
a, riguardino in quelli la persona di Giesù Christo, pensan-
o che egli la domanda loro per soccorso de' pouerelli suoi
nembri, e ciascuno per la sua possibilità dia con piaceuo-
ezza largamente, tenendo per fermo, che quello che darà,
on sia mai per isminuire il suo hauere, ne scommodare i
uoi interessi; anzi e quello grandemente accrescere, e questi
rosperamente aiutare. Perche colui, che col ministerio di
ue' tali la domanda, con promessa di restituire cento per
no, è liberalissimo ricompensatore, e non può mentire.
er lo che prouare, se questo luogo lo ricercasse, si potriano
ddure innumerabili essempi.

Che ciascuno si guardi di ributtare i cercanti con parole
npertinenti, ò scortesi, nè meno con atti di dispreggio, ò di
legno: ma ciascuno con piaceuole charità si sforzi di dare
uello, che può. E chi non può, ò non vuol dare cosa alcuna,
scusi quietamente.

Che chi ſarà eletto à qualche vfficio,ſe non haurà impedimento neceſſario, ò notabiliſſimo, non recuſi: douendoſi di tempo in tempo compartire à tutti il peſo, e l'occaſione del merito. E per lo contrario, che niuno ambiſca, ò procuri quello, che non gli ſarà offerto.

Che chi haurà accettato l'vfficio,almeno vna volta il giorno ſi ricordi eſſer miniſtro di GIESV CHRISTO: e faccia alla Maeſtà ſua intrinſecamente vn'atto d'offerta del ſuo ſeruigio, proponendo d'adoperarſi con amore, diligenza, e fedeltà.

Che chi hauerà a dire nelle conſulte il ſuo parere l'eſpóga modeſtamēte, nè ſi muoua per qual ſi voglia intereſſe, ò à impugnare quello de gli altri, ò à ſoſtenere il ſuo oſtinatamēte; Ma detto che haurà quello, che ſente, ſi rimetta, à quāto per lo cōſenſo de' più ſarà reſoluto, & confermato: e quello tenga per lo meglio, che ſarà dalla maggior parte approuato. E in caſo di proliſſità di parole, che poteſſero cagionare diſordine, ò tumulto a vn tocco di campanello, che dia il Viceprotettore, ò chi ſarà in ſuo luogo, ſia ciaſcuno tenuto à tacere.

Che ſi sforzino i fratelli a vicenda ciaſcuno portare i peſi dell'altro, e hauere de gli altrui difetti quella compaſſione, che deſidera, che ſia hauta a' ſuoi; per fuggire egli l'occaſione di ſdegnarſi, e adirarſi con gli altri, e per non porgerla a gli altri d'hauere mala ſodisfattione di lui.

Che ſe per inſtigatione del Demonio naſcerà trà alcuno de' fratelli qualche differenza, ò diſcordia, il primo che la ſaprà, ſia auuertito auuiſarne i Pacieri, ò'l Curato; acciò che non ſi traſcuri quel male, che ſi può con leggiero medicamento nel principio ſanare.

Che ſe alcuno de' fratelli haurà notitia di qualche particular biſogno temporale, ò ſpirituale d'alcuno della Parochia, deua con quella charità, che conuiene nella prima Congregatione darne auuiſo, per conſultare del rimedio.

Di

Di quello, che la Congregatione hà d'hauer penſiero in commune. Cap. III.

I Fratelli di queſta Congregatione coſi ben diſpoſti hanno in cõmune d'hauer penſiero, che ſia primieramente eſſercitate nella Parochia l'opere della miſericordia ſpirituali, e che ella ſia tenuta netta, e purgata da'publici, e graui peccati; deputando perſone, che nell'occorrenze faccino con chì biſognerà quegli vfficij, che la prudenza, e la charità moſtreranno eſſer neceſſarij: con modeſta diligenza adoperando ogni ſtudio, che del tutto ſiano leuati da lei i publici ſcandali, e mali eſſempi.

Che s'habbia intera informatione di tutte le corporali neceſſità, e biſogni più, e meno graui della Parochia, e ſe ne tenga particolar memoria in vn libro a ciò deſtinato, del quale vna copia ſtia appreſſo del Curato, e l'altra del Segretario, e ſia loro proueduto più à pieno, e con maggior diligenza, che ſarà poſſibile.

Che ſiano con particolare ſtudio ſoccorſi coloro, che patiſcono della fame, e non hanno di che coprirſi, ne doue dormire.

Che ſiano viſitati gl'infermi, e con acconcie parole conſolati, e eſſortati alla patientia: à ſtar raſſegnati al voler di Dio, e à confeſſarſi. E che i poueri ſiano ſoccorſi con quelli aiuti de'quali haueranno biſogno.

Che quando accaderà, che alcuno di queſti ſi ritroui all'eſtremo del ſuo viuere, ſi faccia prouiſione, che fin'à tanto, che renderà l'anima à Dio, habbia ſempre appreſſo di ſè qualche religioſo, che lo conforti, e auuertiſca, inſegnandoli a ben morire.

E ſe l'infermo ſarà pouero, e n'habbia di meſtiere, porti

per darli qualche ristoratiuo, come manuscristi, stillato, e lattouarij.

Che quando alcuno de fratelli verrà a morte, si faccia per la sua anima cantare vna Messa, ò dire tre bassamente all'Altare priuilegiato.

Che se saranno lasciati alla Cõgregatione da essequire legati pij a questo con essatta, e straordinaria cura s'attenda.

Che s'vsi diligenza, che i fanciulli d'ogni stato vadano ne'tempi ordinati a imparare la Dottrina Christiana.

Che i poueri fanciulli, i quali per necessità non hanno da potersi appigliare a qualche essercitio, siano con fauori, e danari aiutati a metter all'arte.

Che alle pouere, honeste, e virtuose zitelle non solamente si soccorra di competenti limosine, ma si procuri di far loro hauere le doti da que'luoghi pij, che sogliono darle. E s'vsi così esquisita diligenza nel cauarne vera, e prouata relatione, che siano per bastare d'intorno à questo, à chi bisognerà darle l'informatione della Congregatione.

Che se alcuno della parrocchia per qualsiuoglia occorrenza criminale, ò ciuile si trouerà carcerato, si procuri hauer notitia della sua causa: e si visiti, si consoli, e s'aiuti.

Che si faccia prouuedimento d'Auuocato, e Procuratore, che per l'amor di Dio agitino, e difendano le cause de' poueri.

Che vna volta l'anno nel giouedì grasso, e i due giorni seguenti si metta l'oratione delle Quarant'ore.

Che vna volta l'anno, quãdo sarà determinato dalla Cõgregatione vadano i fratelli vnitamente alle sette Chiese.

Che la Congregatione generale si raguni ogni due mesi vna volta, poiche da'Mandatarij saranno stati auuisati tutti i fratelli, ciascuno de'quali si sforzi di non mancare, e di non farsi aspettare dopò l'ora alla quale sarà inuitato.

Che alla medema Congregatione tocchi eleggere, e confermare gli vfficiali.

Della

Della Congregatione Segreta. Cap. IV.

Ome la Congregatione generale compone tutto questo corpo mistico, e stà come ragione vniuersale, secondo la quale si regolano tutte le sue attioni; così la Segreta constituisce i suoi membri operatiui, ed è come ragione particolare, la quale secondo le regole vniuersali, nel modo, che a lei nelle sue potenze s'aspetta, alle sue operationi particolarmente si muoue. Con questa differenza però da quella che fanno i membri de' corpi naturali, che quelli non si muouono, se dalla ragione vniuersale in particolare non sono spinti, la quale nell'attione indiuiduamente gli accompagna. Doue questi, se bene deuriano seguitare l'intentione della loro ragione vniuersale, non di meno perche da lei nell'attione sono separati, potriano diuersamente muouersi da quello, che ella pretende. Di qui è, che nell'elettione de gli Vfficiali ne' quali hà da ristringersi la Congregatione Segreta, la Generale ha da stare con gli occhi della prudenza, e del consiglio molto aperti, e vigilanti, e di tutte le passioni, che offuscano la vista a spogliarsi: e non ammettere a gli vffici se non quelle persone, che maturata consulta di commun giuditio habbia elette. Acciò che le loro attioni vadano di maniera incamminate, ché arriuino al proposto fine. E si fugga l'inconuenienza, e la mostruosità, che saria, se la superiore volontà comandasse vna cosa, e l'inferiori potenze essequissero vn'altra. Se ha dunque da fare scelta per gli vffici d'huomini virtuosi, e che più rimirino il publico bene, che il particolare interesse, e che oltre alla diligenza, al cõsiglio, al giudicio, e alla prudenza, che in loro si ricercano, siano particolarmente dotati di charità, senza la quale non possano l'opere della misericordia nel modo che si conuiene

ne feruentemente essercitarsi: E che nella nostra Congregatione di maniera è necessaria, che si come non hà potuto senza lei hauer principio, così non può senza lei essercitare i suoi mezzi, e conseguire il suo fine. E però siano gli Vfficiali accesi di questa virtù, che della nostra Congregatione senza dubbio si vedranno tali opere, che non solamente moueranno ne gli altri effetto di marauiglia; ma di desiderio d'imitarli.

Gli Vfficiali adunque, i quali saranno il Viceprotettore, i tre Reggenti, il Curato, i due Presidenti alla Dottrina Christiana, i due Pacieri, i due Reuisori, gli otto Visitatori, gli otto Cercanti, il Depositario, e'l Segretario constituiranno la Congregatione Segreta. Questi hauranno da ragunarsi nel luogo deputato vna volta la settimana: e dopò l'inuocatione dello Spirito santo a illuminare, e scaldare i lor animi, si metteranno a sedere con quell'ordine, che sono quì nominati, alterato solamente nella persona del Curato, il quale per esser Sacerdote haurà luogo immediatamente dopò il Reggente Canonico.

Comincieranno poi i Visitatori a dar conto di tutti i bisogni, e necessità, che hauranno in quella settimana ritrouato nella Parochia: e i Cercanti hauranno quiui le loro cassette, delle quali si caueranno i denari, che nella medesima settimana hauranno raccolti, i quali si metteranno insieme con quelli della cerca della predica, e con altre limosine publiche, ò segrete, se d'altroue saranno date. E veduta la quantità del danaro, e bene essaminate le persone, alle quali secondo la relatione de' Visitatori s'haurà a soccorrere, a ciascuna si proueda più conforme al bisogno, che sarà possibile.

E se accaderà visitare Parochiani incarcerati, si darà ordine a' Visitatori della settimana a venire, che faccino la charità: e se vedranno, che i bisogni loro non patischino indugio fino a darne ragguaglio all'altra Congregatione; hauendo

endo a foccorrerli di danari, fieno infieme col'Curato, e
o'l Dipofitario, e trà loro deliberino quello, che intorno a
ò hauranno da fare. E quefto modo fi potrà tenere in
utte l'altre neceffità alle quali trà fettimana s'habbia a ri-
mediare. E fe i Carcerati hauranno folamente bifogno di
accomandatione, fiano i Vifitatori co'l Viceprotettore, e
otendo faccia S.Sig.Reuerendiffima queft'vfficio, ò lo com-
metta a chi de' Fratelli giudicherà a propofito, e di tutto fi
ia conto al la prima Congregatione.

Se occorrerà hauere a procurare doti a pouere Zitelle, ò
iutare a metter all'arte qualche fanciullo, ò ricercare a
uefti tali altro aiuto dà altri luoghi pij, fe ne dia carico a
hi parrà al Viceprotettore, e a' Reggenti.

I Pacieri ragguaglino parimente, fe nella paffata fetti-
mana faranno nate liti, ò difcordie, e quello che per rime-
diarle hauran fatto: e doue fi troui durezza, ò difficultà,
s'adopri l'autorità, e'l configlio di chi farà giudicato a pro-
pofito per ageuolare il negotio, e foccorrere al bifogno. E
tutti gli altri Vfficiali con pari modo ciafcuno proponga per
confultarle le cofe al fuo carico appartenenti.

Si sforzino gli Vfficiali venire alla Congregatione, e chi
farà da legittimo impedimento ritenuto, mandi a fare fcufa,
e chi non veniffe, ò non mandaffe a fcufarfi, alla terza volta
poffino gli altri della Congregatione Segreta chiamare vn'
altro in fuo fcambio: effendo maffimamente neceffario a
queft'opera, che le Congregationi d'ogni fettimana non fi
tralafcino, e che fe ha da effere d'effetto, e non di nome, fia-
no frequentate con diligenza, e charità.

Procurino all'hora determinata rittrouarfi al luogo depu-
tato per non effere a gli altri di tedio nel farfi afpettare: e
perche quanto prima fi poffa dar principio, e arriuare alla
fpeditione del negotio. Per lo che ageuolare vno de'
Mandatarij darà venti tocchi alla Campana, e quefti forniti,
volterà vn quarto d'ora, in capo del quale i ragunati inco-
minceranno la Congregatione. Quan-

Quando interuenga, che i ragunati ſiano in numero manco di dodici, non s'intenda Congregatione, nè poſſano cõſtituire nuoui ordini, ò decreti, nè riſoluere coſa d'importanza; ma come per prouedimento ſoccorrere all'vrgenti neceſſità, dando conto del ſeguito alla prima Congregatione: Il che ſe interueniſſe più ſpeſſo, che il biſogno non comporta, e ſi vedeſſe manifeſta traſcuratezza, poſſino quelli, che ſaranno più zelanti di queſta Sant'opera, conuocare la Congregatione generale, e procurare di prouedere al diſordine.

Poſſa la Congregatione Segreta, per la pratica che ha d'hauere del negotio, doue conoſca biſognare, conſtituire oſſeruanze, ordini, e leggi, Le quali però non habbino a eſſere di continuata autorità, ſe non ſono eſſaminate, & approuate dalla Congregatione Generale.

Doue ſiano d'intorno a vna coſa diuerſità di pareri, ſi metta il partito, ſe ſi deue accettare la propoſta: e raccolti i voti ſegreti, doue gl'incluſiui ſiano più della metà, s'intenda approuata, e riceuuta.

Dell'Illuſtriſsimo Protettore. Cap. V.

DEll'elettione del Protettore non haurà altramenti da ragionarſi; preſupponendo, che la protettione della noſtra Congregatione habbia ſempre da eſſere volentieri abbracciata dall'Illuſtriſſimo Titolare di San Lorenzo e Damaſo, e che ella all'incontro habbia da eſſerne del continuo fauorita, e ſodisfatta. Poiche queſto titolo ſuol eſſer ſempre di perſona di grande autorità, e potere, e che conoſcento de' diuini fauori deſideri con atti di charità verſo il proſſimo corriſpondere all'obligo, che conoſce hauere a DIO. Come fà hora

l'Illu-

l'Illustrissimo Signor Cardinal Montalto, la cui abbondante, e benigna liberalità verso i poueri è stata il fondamento, e somministra continuamente principale, e particular materia per tirare innanzi l'edificio della nostra Congregatione. Ne meno pare, che si conuenga, ò bisogni a persona di tal qualità assegnare particolarmente regola, ò instituto, essendo a bastanza, che Sua Signoria Illustrissima sappia in vniuersale, che è Protettore della Congregatione del soccorso de' poueri della Parochia del suo Titolo. Per che la prudenza, e la charità gli mostreranno poi quello, che di tempo in tempo nelle particolari occorrenze haurà da fare per fauorirla con l'aiuto, e co'l consiglio. De' quali douerà la Congregatione valersi con modestia, e confidenza, vsando l'vna per non essere importuna nelle cose di minore importanza, e l'altra per assicurarsi d'hauere a esser fauorita da Sua Sig. Illustrissima nelle materie, che le accaderanno più graui.

Dell'elettione, e vfficio del Viceprotettore. Cap. VI.

IL Viceprotettore, il quale hà sempre da esser vn Prelato, durerà vn'anno, e piacendo alla Congregatione, e a S. Sig. Reuerendiss. potrà essere confermato per l'altro, alla fine del quale hauendo da eleggersoli il successore, nella penultima Congregatione Segreta del suo vfficio, con quelle parole d'humanità, di scusa, e di complimento, che à tali persone non mancano, domanderà licenza da ritirarsi da quel peso. E hauendolo prima bene auuertito; proporrà vn'altro in suo scambio, pregando ciascuno de' tre Reggenti, che voglia proporne

 vno il-

vno à sua scelta, i quali hauendoui pensato prima, proporranno ciascuno il suo. E di questi quattro proposti domanderà il Viceprotettore parere à gli altri vfficiali: e in caso che alcuno di loro paresse non esser atto, chi l'haurà proposto, potrà nominare vn'altro, e se di commune consenso saranno giudicati à proposito, si notino dal Segretario e all'altra Congregatione, che sarà l'vltima de gli vffici di quell'anno, saranno di nuouo proposti, e se di nuouo saranno confermati, si stabiliranno per nominarli alla prima Congregatione Generale, che douerà ragunarsi otto giorni da poi, alla quale parendo, che niuno de' proposti sia da eccettuare, separatamente di ciascuno di loro si metterà il partito: e raccolti i voti segreti, chi de' quattro n'haurà più inclusiui, s'intenda eletto. Ma doue si trouassero i voti pari, si scriuano tali nomi in bullettini, e il primo, che sarà fuori tirato per sorte, sarà l'eletto.

Si darà poi conto di tutto questo all'Illustrissimo Protettore, e se à Sua Sig. Illustriss. parrà l'elettione à proposito, si darà carico à due de' fratelli, che vadano à significare à quel Prelato la confidente amoreuolezza, e speranza, con le quali la Congregatione l'haurà eletto à tale vfficio; pregandolo à farle fauore d'accettarlo, il che seguendo, questa elettione sarà fornita. Ma doue il Prelato non accetti, s'intenderà eletto dalla Congregatione, chi dopo lui hebbe più voti inclusiui: e in quello che rimane à farsi, si proceda nel modo assegnato. Vfficio suo sarà d'interuenire a ogni Congregatione segreta, tenendo quiui luogo, e autorità superiore à tutti, e nelle consulte delle cose dirà prima il suo parere, e domanderà poi per ordine il suo à ciascuno. Hauendosi à fuggire per tor via la confusione, e'l tumulto, che più d'vno nel medesimo tempo ragioni. Vdita la necessità, ò'l bisogno sarà primo a dire con che soccorso, e in che modo habbia da prouederseli: e se li parrà non esserne a pieno informato, ò resoluto, domanderà il parere de gli altri.

Doue

Doue s'habbia a ricorrere all'Illustrissimo Protettore, in qual si voglia caso, toccherà a lui principalmente il parlo.

Haurà pensiero, che gli ordini deliberati, e resoluti dalla Congregatione s'essequiscano, prouedendo in caso di mancamento di quel rimedio, che giudicherà conuenirsi.

Potrà alle volte con suo comodo far la carità d'interuenire co' Visitatori a vedere i bisogni della parrocchia.

Secondo che conuerrà, anderà a trouare, ò manderà a chiamare quelle persone, con le quali gli accaderà ritrouarsi per trattare quelle cose, che se gli aspetteranno.

Saprà in somma, che il carico di questa sant'opera, è posto principalmente sopra di lui, e che con quanta maggior sollecitudine, vigilanza, e amore sarà zelante di lei, tanto più sodisfarà al suo vfficio, haurà l'amoreuolezza, e obbedienza de gli altri, e piacerà a Dio.

Dell'elettione, e vfficio de' Regenti. Cap. VII.

I Reggenti nell'vfficio dureranno quanto il Viceprotettore, e sempre vno di loro sarà confermato il second'anno, di maniera che la nuoua elettione non haurà da farsi se non di due, de' quali nuonamente eletti sempre rimarrà vno l'anno a venire nell'vfficio, con quell'ordine, e modo, che piacerà alla Congregatione, pur che di loro vno sia sempre Canonico di San Lorenzo, e Damaso, vno Gentilhuomo della Parrochia, e l'altro Mercante, ò Artigiano.

Quando hauràda farsi la nuoua elettione de' due, sarahno per ciascuno nominati quattro dell'ordine, che hauran-

no da essere gli eletti ò Canonico, ò Gentilhuomo, ò Artigiano, e questa nominatione s'aspetterà al Viceprotettore, e a'Regenti, ogn'vno de'quali nominerà due, vno dell'vno, e l'altro dell'altr'ordine, del quale haurà da essere eletto il nuouo Reggente.

Et questo si farà nella medesima Congregatione, che si nominerà il nuouo Viceprotettore, e nel medesimo modo, che di quello s'è detto, fino al proporli, e stabilirli per eletti nella Congregatione Generale. Stabiliti che saranno, se non si troueranno presenti, si farà loro sapere; e se non hauno necessario impedimento, accetteranno l'vfficio: e doue alcuno non potesse, si proceda in eleggere altri in suo scambio, come s'è detto del Viceprotettore.

Hauranno da forzarsi d'esser presenti alle Congregationi d'ogni settimana, douendo essere coaiutori del Viceprotettore, e secondi a lui nel luogo, e nell'autorità; di maniera che quando egli non interuerrà alla Congregatione, eglino tutti, ò se di loro altri che vno non vi fusse, potrà fare quello che il Viceprotettore, ò tutti insieme potrebbono.

Saranno deputati a sottoscriuere i memoriali, che de'poueri della Parrocchia s'hauranno a presentare a Nostro Signore, poi che n'hauranno hauuta diligente, e vera informatione da'Visitatori.

Nelle proposte diranno dopo il Viceprotettore quello, che sentono, in compagnia del quale, doue il caso lo richieda, anderanno dall'Illustrissimo Protettore. E se piglieranno carico di qualche negotio, douranno con diligenza essequirlo, incitando gli altri col buono essempio a operare efficacemente.

Dell'vf-

Dell'vfficio del Curato. Cap. VIII.

IL Curato nella noſtra Congregatione haurà luogo dopo il primo Reggente, e come la Congregatione è a lui nel ſuo carico di molto aiuto, coſi deue egli per charità eſſer particolarmente ſollecito, che ella ſia con diligenza frequentata, e he per quanto egli potrà, ſia nelle ſue attioni feruente.

E però li piacerà di pigliarſi penſiero di fare, che il mandatario vada il giorno auanti a intimare le Congregationi, alle quali, ſe altra coſa più graue della Parrochia non l'impedirà, dourà fare ogni sforzo di ſempre trouarſi.

Nel medeſimo modo li piacerà far ſapere a poueri Parrocchiani, che chi haurà biſogno del ſoccorſo della Congregatione, ſenza entrare in iſpeſa di memoriale, ſcriua, ò faccia ſcriuere in vn polizino il ſuo nome, e'l luogo doue habita, e gliele porti: ò ſe altri ſe gli raccomanderà a bocca, ne piglierà egli nota, e (doue il biſogno non ſia vrgente, nel qual caſo ſi farà, come nel terzo capo s'è detto) del tutto darà notitia alla prima Congregatione, nella quale ſi darà ordine a' Viſitatori, che vadano il di ſeguente a vedere, di che hanno biſogno quelle perſone, che per tali polizzini domanderanno eſſer viſitate.

Dourà fare ogni diligenza d'eſſer bene informato dello ſtato della Parrocchia, per potere anch'egli nelle Congregationi confrontare la ſua con l'informatione de Viſitatori.

E come quello, che più intimamente hà da ſapere i biſogni di lei, doue egli rapporti alcuna neceſſità di qualche pouera perſona vergognoſa, e ſenza nominarla racconti li miſerie di lei, ſe gli dia per ſoccorrerla tutto quello, che a lui parrà in conſcienza, che di volta in volta le biſogni.

Haurà

Haurà egli particolar pensiero, quando alcuno entrerà nuouamente nella Congregatione d'ammaestrarlo a pieno di quello, che haurà da fare, e procurare, che habbia appresso di se queste nostre Constitutioni, essortandolo a pigliarle spesso trà mano; accioche se ne faccia diligentemente informato.

Ne ciò sia detto perche la Congregatione pretenda dar legge al Curato, ma come per modo di pregarlo, che quando non sarà da più graue occupatione impedito, si compiaccia attendere a questa.

Dell'elettione, e vfficio de' Presidenti alla Dottrina Christiana. Cap. IX.

LA nominatione de' nuoui presidenti alla dottrina Christiana, nel modo che s'è detto del Viceprotettore, s'aspetterà al Curato, e a' due, che hauranno da lasciare tal vfficio, come a quelli, che per maggior pratica di lui maggiormente conosceranno, chi con più sufficienza potrà esercitarlo. Ciascuno di costoro nominerà due: e de' sei nominati (secondo il modo già detto) si sceglieranno i nuoui Presidenti. Durerà il loro vfficio sei mesi, e se alcuno di loro vorrà più oltre seguitare la charità, per quanto piacerà alla Congregatione potrà essere di volta in volta confermato.

S'eleggeranno per tale affare due Gentilhuomini d'auttorità, hauendo l'esperienza dimostrato che per buon progresso di quest'opera, c'è tale auttorità necessaria.

Non hauranno da far altro, che i giorni deputati ritrouarsi nel solito luogo, e tutto il tempo che durerà l'essercitio, ambidue, ò almeno vno di loro, quando l'altro sia necessa-

cessariamente impedito, in parte superiore v'assisteranno; procurando, che con ordine, con decenza, & quietamente vada la santissima opera essercitata.

Potranno, quando sarà lor piacere, ritrouarsi alla Congregatione segreta, per lo che saranno sempre auuisati; ma quando paia loro d'hauer hauuto bastante occupatione nel predetto essercitio, s'intenderanno sempre scusati.

Se dal Curato, ò da altri ministri della dottrina saranno auuertiti, che alcuni notabilmente manchino di venire, hauranno da far ogn'opera con Padri di famiglia; e capi di botteghe, che si proueda al mancamento, e rimedij allo scandolo.

Dell'elettione, e vfficio de Pacieri. Cap. X.

IL Viceprotettore, i Reggenti, e i due antecessori nomineranno ciascheduno per la nuoua elettione vn Paciere. E di questi sei nominati nel modo altre volte detto si stabiliranno due per l'anno auuenire; che tanto hauranno da durare nel detto vfficio. Questi se saranno Caualieri di spada, e huomini di giudicio, e di rispetto, saranno grandemente a proposito.

Quando peruerrà loro per qual si voglia strada all'orecchie, che siano trà Parrocchiani, ò trà vno de' Parrocchiani, e altri di fuori alcuna lite, cōtrouersia, ò mala sodisfattione, faranno ogn'opera possibile per comporre tali differenze. E doue per loro stessi veggano non potere, per durezza, e difficultà che ritrouino nelle parti, adopreranno ogni via, e mezzo, che ò da per loro, ò per auuertimento d'altri conosceranno esser atto per conseguire la pretesa pace, e quiete.

Dell'

Dell'elettione, e vfficio de' Vifitatori, e de' Cercanti. Cap. XI.

LA nominatione de' Vifitatori, come de' Cercanti s'afpetterà alla Congregatione fegretà, confultando trà tutti in commune chi potria per tal' vfficio effer buono. E fecondo che altri in confcienza haurà notitia d'alcuno, lo potrà proporre, in niuno reftringendofi numero determinato della nominatione.

Di maniera che vno ne potrà proporre tanti quanti conofcera, che faccino al cafo. E di mano in mano che faranno nominati, e a viua voce confermati, fi noteranno dal Segretario fino al numero di 12. per ciafcuno vfficio, de' quali nella Congregatione Generale, doue tutti fiano da lei approuati, fi caueranno a forte gli otto vfficiali. Auuertendo che de' 12. fiano fempre fei Gentilhuomini, e fei Mercanti ò Artigiani de' quali feparatamente imbuffolati fi cauino quattro per bande. E in cafo, che alcuno non poffa, ò non voglia accettare l'vfficio, de' quattro, che refteranno, fi caui il fupplimento.

Durerà l'vfficio loro due mefi, non volendofi per più tempo grauare i fratelli di quefto pefo. Ma doue altri, che paia a propofito alla Congregatione voglia più oltre feguitare la carità, per qual fi fia duratione di tempo poffa perfeuerare nell'vfficio.

Quefti doi vffici fono nella noftra Congregatione veramente importantiffimi, nella buona amminiftratione de' quali confifte grandiffima parte del fuo effere. Però s'vferà ogni diligenza d'eleggere per effercitarli perfone di giudicio, e di carità, e che prontamente vogliono effequire quello, che farà carico loro, e che conofchino, che, fe bene il

lor

lor negotio ſarà alle volte d'anguſtia occupatione, corriſponde a lui nondimeno largo merito. E chi volentieri eſſerciterà queſti vffici, con ragione hà da eſſere honorato, e accarezzato da tutti, e tenuto per fratello vtile, e affettionato alla Congregatione.

Otto dunque, come è detto, ſaranno i Viſitatori, i quali a vicenda s'impiegheranno nel ſeguente modo quattro per ſettimana. Perche la parocchia è ſpatioſa, accioche con manco ſcomodo, e più diligenza poſſa eſſer viſitata, s'è diuiſa in due parti. E però due vn Gentilhuomo, e vno Mercante, ò Artiſta nella ſettimana, che toccherà loro, la viſiteranno da vna banda, e due dall'altra.

A coſtoro nella Congregatione antecedente ſarà aſſegnata vna liſta de' luoghi, e delle perſone, che hauranno da viſitare, & eſſi quanto prima doueranno sforzarſi d'eſſequire la charità. Con facultà di poter donare alle perſone che troueranno biſognoſe più ò meno, ſecondo che parrà loro conuenirſi, ſino alla ſomma di ſei giuli.

Nella ſeguente Congregatione da poi daranno conto delle fatte viſite, e de' biſogni che hauranno ritrouato, e di quanto per ſoccorrerli hauranno eſſequito. Ma doue s'imbatteranno in neceſſità, che maggior ſoccorſo ricerchi, ne daranno pieno ragguaglio, e la Congregatione haurà da riſoluere il prouuedimento che conuerrà fare per rimediarui.

Saranno parimente otto i Cercanti, e ſecondo il modo de' Viſitatori a quattro a quattro per ſettimana, due per banda cercheranno la parrochia: con modeſta, e diſcreta inſtanza, e diligenza facendo ogn'opera coſi per le botteghe come per le caſe di raccogliere maggiori limoſine, che potranno. E ſe alle volte in coloro, a' quali domanderanno, non troueranno quella prontezza, e guſto nel dare, che in charitatiuo, e timorato Chriſtiano ſi conuerrebbe, non perciò ſi ſdegnino, ò ſi ritirino dall'impreſa: anzi con

ſanta confidenza, e ardire procedano innanzi, aſſicurandoſi, che molte volte guadagneranno più, quando loro non ſarà data coſa veruna, che quando riceueranno aſſai.

Porteranno nella ſeguente Congregatione quello, che hauranno raccolto, e in preſenza di tutti lo conſegneranno al Depoſitario.

Ma perche il fine della noſtra Congregatione è il ſoccorſo de' poueri, e queſto non ſi può conſeguire, ſe non ſi sà chi biſogni ſoccorrere, e ſe non s'hà di che ſoccorrerlo, per ſaper l'vno, e hauer l'altro, è neceſſaria ne' Viſitatori, e ne' Cercanti eſquiſita diligenza, e charità. E però trà tutti gli altri vfficiali, s'eſſortano particolarmente queſti a ritrouarſi ſempre alle Congregationi, e con ogni debito modo, ſecondo che il biſogno ricerca a eſſercitarſi nel loro vfficio.

Dell'elettione, e vfficio del Depoſitario. Cap. XII.

IL Depoſitario per hauer a riceuere, conſeruare, e pagare i danari della Congregatione; così di queſte entrate incerte, e ſtraordinarie, che hà di preſente, come di quelle, che certe, e ordinarie poteſſe hauere per l'auuenire, è neceſſario che ſia perſona facultoſa, e intendente di tener conti, e ſcritture. Però quando di lui s'hauerà da fare nuoua elettione, la Congregatione Segreta, alla quale ſtarà il nominarne tre alla Generale, per eleggerne vno nel modo

do detto altre volte, douerà con molta consideratione, e riguardo fare la sua nominatione, e di molti, che tra' nostri Mercanti possono essere sufficienti, nominerà quelli, che di tempo in tempo giudicherà più atti per tal'vfficio, il quale durerà vn'anno, con potere essere confermato il secondo, e'l terzo, e quanto più oltre piacerà alla Congregatione.

Vserà egli diligenza nel tenere con ordine, e chiarezza i suoi conti, conseruando nota di tutto quello, che pagherà, e riceuerà con tutte le relationi, a ciò conueneuoli, e doue sarà bisogno farà, e si farà fare la riceuuta.

Pagherà senza altro mandato a' Visitatori tutta quella somma di danari, che essi diranno hauer distribuito, secondo la faculta, che hanno a' poueri parrocchiani, e ne terrà riscontro col libro del Segretario.

In altro caso non paghi danari di qual si voglia somma, senza mandato almeno sottoscritto da due de' Reggenti, ò per decreto della Congregatione.

Sarà presente a tutte le Congregationi per trattare di quello, che sarà appartenente al suo carico, e si trouerà in ogni occorrenza di riceuere, ò pagar danari, e fare contratti, ò scritture.

Consegnerà ogn'anno in mano de' Reuisori i suoi conti, i quali vedendoli bene amministrati hauranno da farli il suo saldo. E cessando la sua amministratione in termine di venti giorni consegnerà al nuouo vfficiale i suoi libri saldati, e tutta quella somma di danari, che si ritrouerà nelle mani.

Dell'elettione, e vfficio de' Reuifori. Cap. XIII.

IN ogni adunanza doue fiano miniftri, che tenghino conti di dare, e d'hauere, di pagare, e riceuere, è conueneuole, che fiano huomini, che riuegghino i detti conti; accioche i buoni fiano per tali conofciuti a gloria di DIO, e i cattiui a loro confufione, e ammenda. Però haurà la noftra Congregatione due Reuifori, alli quali ftarà per hora il riuedere i conti al Depofitario, ò poi ad altri miniftri, come Efattori, e Computifti, fe col tempo per entrate, e maneggi, che veniffero alla Congregatione bifognaffe coftituirli.

Quefti fi farà diligenza, che fiano perfone pratiche, e vfate a maneggiarfi in tali affari.

La loro nominatione ftarà alla viua voce della Congregatione fegreta la quale come de gli altri vfficiali proporrà fei, per cauarne due a forte nella Generale. E doue nafceffe differenzn di pareri d'intorno alla perfona d'alcuni, corrano fecondo l'vfo i voti fegreti.

Hauranno a ritrouarfi alle Congregationi fegrete, e durerà il loro vfficio vn'anno, con potere effer confermate il fecondo.

Domanderanno a fuo tempo i conti al Depofitario, e con auuertita diligenza, fenza alcuna paffione riuedutigli diftintamente, ne ragguaglieranno dapoi la Congregatione fegreta; acciò che del bene amminiftrato gouerno fi renda gratie, e doue errore fi ritrouaffe, fi procuri la correttione.

Faran-

Faranno consegnare al nuouo vfficiale ogni somma di danari, che il vecchio hauesse nelle mani, e doue egli hauesse speso del suo, glie ne procurino dalla Congregatione quanto prima intero rimborso.

Dell'elettione, e vfficio del Segretario. Cap. XIV.

IL Segretario per esser vfficio, che per molte occorrenze così ricerca, sarà Notaio matricolato: e quando di lui haurà a farsi nouo prouuedimento la Congregatione segreta proporrà alla Generale quattro tali persone, che siano pratiche, intelligenti, e discrete, vna delle quali, che nel partito haurà più voti inclusui, sia eletta. Da durare tutto quel tempo che la Congregatione se ne trouerà compiaciuta, e seruita. Nè douerà importare, che sia, ò non sia della parrocchia. E s'intenderà come comincia a essercitare l'vfficio, che sia de nostri fratelli.

Si trouerà in tutte le Congregationi, in principio delle quali scriuerà i nomi, e cognomi de' fratelli, che vi si trouer anno.

Noterà con verità, e chiarezza i decreti, & ordini, che vi si faranno, leggendoli, quando ne sarà ricercato, con voce, che sia vdita da tutti. E se occorrerà, che vi si proponghino, ò risoluino partiti gli scriuerà distintamente. E però haurà vn libro de' decreti; doue noterà di quando in quando tutte le Congregationi, e gli atti, e constitutioni, che vi si faranno.

Terrà vn libro da parte, doue noterà le commissioni, che

che si daranno a particolari fratelli per trattare quello, che accaderà per seruigio della Congregatione, e de' poueri; perche nelle prossime adunanze per la speditione de' negotij possa domandarsi relationè di quello, che hauranno adoperato.

Stipulerà tutti gli stromenti, contratti, e scritture, che di tempo in tempo dì qual si voglia sorte occorreranuo alla Congregatione, authenticandole in forma probante tra'l termine di venti giorni dopo la stipulatione.

Haurà vn'indice, doue si scriueranno per alfabeto come in vu breue sommario, e ristretto tutti gli stromenti, contratti, testamenti, legati, lasciate, alienationi, compre, censi; monti, vendite, donationi, e tutte le scritture, breui, gratie, & indulgenze, che per li tempi auuenire potranno appartenere al beneficio, & interesse della Congregatione: con gli oblighi, che saranno loro congiunti, e con tutte le relationi necessarie; acciò che quiui con breuità, & ageuolezza si possino vedere tutti gli interessi della Congregatione.

De Mandatari, & altre genti di seruigio non occorre ragionare.

IL FINE.

NOS ALEXANDER miseratione Diuina Sancti Laurentij in Damaso Diaconus Cardinalis Montaltus nuncupatus S.R.E. Vicecancell. ad quorum notitiam nuper deuenit, quod nonnulli Christi fideles pia deuotione ducti, ac ad subueniendum pauperibus, & egenis Parochia *eiusdem Sancti Laurentij quandam Confraternitatem del Soccorso de poueri nuncupatā in nostra Ecclesia eiusdem Sancti Laurentij instituerunt, & pro illius directione, & felici gubernio, ac illius bonorū, & rerū admini-*

administratione quadam statuta ab Illustriss. & Reuerendiss. Domino meo Vicario Vrbis, seu illius Vicesgerente visa, & approbata ediderunt, habita super præmissis ex relatione nobis facta à Deputatis à dicta Confraternitate plena informatione, & de singulorum statutorum continentia certiorati hoc pium, & charitatiuum institutum quantum in nobis est promouere volentes, auctoritate nostra ordinaria, ac omni alio meliori modo, quo possumus in primis institutionem Confraternitatis huiusmodi, ac omnia, & singula præinserta statuta approbamus, & confirmamus, illisque perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, eaque omnia ab omnibus ad quos spectat, & spectabit in futurum inuiolabiliter perpetuò obseruari volumus atque mandamus. In quorum fidem præsentes manu nostra propria subscriptas fieri, nostrique sigilli iussimus, & fecimus impressione muniri. Datum Romæ in Cancellaria Apostolica, Anno à Natiuitate Domini Millesimo sexcentesimo tertio, die vero xx. Mensis Ianuarij, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & D.N.D.Clementis Diuina prouidentia Papæ VIII. Anno XI.

A.Card.Montaltus Vicecancell.

NOMI DE' DEPVTATI DALLA Congregatione à vedere, e confermare gli Statuti.

Luca Ducci Viceprotettore &c.

Cosimo Gaci Deputato.
Giulio Gualterio Deputato.
Iacomo Braccioleni Deputato.
Camillo Pamphilij Deputato
Ottauio Barzi deputato.
Giulio Hemi deputato.
Girolamo Ghiuizani deputato.
Damiano Palea deputato.
Carlo Ghetti deputato.
Oratio Nauari deputato.
Bartolomeo Querini deputato.
Iubentio de Angelis deputato.
Federico de Pirro deputato.
Francesco Isabello deputato.
Siluestro Neri deputato.
Iacomo Gritti deputato.
Andrea Albertini deputato.

IN ROMA, Appresso gli Stampatori Camerali. 1603.
Et di nuouo ristampati
Nella Stamparia della Reuerenda Camera Apostolica.
M. DC. LVIII.

GLI STATVTI DELLA SACRA RELIGIONE DI S. GIO: GIEROSOLIMITANO.

TRADOTTI DI LATINO IN VOLGARE

Da IACOMO BOSIO Agente della medesima Religione nella Corte di Roma.

Aggiuntiui i Priuilegij dell'Istessa Religione, con due Tauole copiosissime di tutte le materie, che ne gli Statuti, e ne' Priuilegi, si contengono.

Il modo, e le Cerimonie, che s'vsano nel dar l'habito a' Caualieri di detta Religione.

Di nuouo ristampati, con alcune vtili Postille, e con la Cronologia de gl'Illustrissimi Gran Maestri, aggiunta dal medesimo IACOMO BOSIO.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

IN ROMA, Appresso gli Stampatori Camerali.
CIϽ.IϽ.XCVII.

ALL'ILL.MO E R.MO SIG.RE E PADRON MIO COL.MO
IL SIG. FRA MARTINO GARZES

Gran Maeſtro della Sacra Religione, & Illuſtriſs. Militia di San Giouanni Gieroſolimitano.

PRINCIPE DI MALTA, E DEL GOZO, ETC.

FV anticamente fra' Saggi, e Dotti gran controuerſia, Illuſtriſs. e Reuerendiſs. Sig. e Padron mio colendiſs. ſe'l mutar le Leggi foſſe vtile, o dannoſo alla Republica: parendo ad alcuni, ch'eſſendo l'humana Legge imagine della Legge naturale, & eterna, che mutatione non patiſce, e variatione non ammette; foſſe quaſi ſacrilegio, od almeno perniciosiſſimo il mutar Legge alcuna già riceuuta, & oſſeruata; ancor che tal Legge in tutto buona non foſſe; Dicendo douerſi più toſto tolerare gli errori de' Legislatori, e de' Magiſtrati, ch'auuezzare i Popoli alla facile mutatione, e variatione delle Leggi; Poſciache da

tal mutatione nasce in loro l'assuefattione, e l'abuso di non obedire a' Superiori. Il qual danno non solamente auanza di gran lunga l'vtile, che da simile mutatióne può deriuare, ma genera intolerabile confusione; e cagiona anco alle volte l'vltima rouina alle Republiche. Altri diceuano, che le Leggi non solamente accommodar si debbono a' Popoli, & alla natura loro, e non i Popoli alle Leggi; non altrimenti, che le vesti s'adattano a' Corpi, e non i Corpi alle vestimenta; ma ch'anco a' luoghi, & à' tempi debbono accommodarsi; e ch'essendo le Leggi fatte per forma, e buon indirizzo de' costumi, e dell'attioni humane, le quali per la varietà de' tempi spesso cambiar si sogliono, è necessario ancora, che di tempo in tempo le Leggi si mutino; Poscia, ch'à nuoui emergenti, & à nuoui bisogni conuiene trouare nuouo rimedio. E frà questi principalmente Platone fù di parere, che le patrie Leggi mutare si douessero ogni volta, che da tal mutatione la Republica miglior forma, e stato fosse per riceuerne. Perciòche per la varietà de gli accidenti, e de' successi, molte volte auiene, che se le Leggi non si mutassero, à graui danni, & incommodi soggiacerebbe la Republica; non altrimenti, ch'à manifesto pericolo di morte si condurrebbe l'Infermo, se'l perito Medico, al suo insolito, e non più sentito male, nuoua medicina non applicasse. Però Aristotile mouēdo questa questione, più tosto per mostrare l'Eccellenza del suo acutissimo, e marauiglioso ingegno, che

Politicorum libro 2. cap. 6.

per

per altro, dopo hauere riprouata l'opinione di Platone, dicendo non essere simile il mutar le Leggi come l'Arti; posciache nõ hauendo la Legge altra forza, e vigore, onde à lei s'obedisca, che la consuetudine, la quale non s' introduce se non per lungo spatio di tempo; mutandosi spesso le vecchie in altre nuoue Leggi, altro non è, che rompere la forza dell' istessa Legge; e dopo hauere addotte molte ragioni, & argomenti in fauore dell'vna, & dell'altra opinione, lasciò poi la questione, & il dubbio irrisoluto. Onde Cleone Ateniese appò Tucidide orando contra Mitilenij disse; Non saper ben discernere s'ad vna Città già auuezza à gouernarsi con cattiue Leggi fosse più vtile il non facilmente mutar quelle cattiue, ch'incostantemente vsar delle buone. Ma i più moderni Filosofi, e particolarmente i Christiani, accostandosi in ciò al parere di Platone, questa questione quasi in tal modo risoluono: Che l'humana Legge considerata in quãto al fondamento, al quale s'appoggia, cioè alla Legge eterna, e naturale; senza dubbio alcuno è immutabile; ma se si considera rispetto all'attioni, & accidenti humani, riceue variatione. Perciò che la Legge naturale, come dice l'Angelico Dottore San Tomasso è immutabile, perche contiene precetti generali, che sempre permangono, ma l'humana Legge contiene precetti particolari secondo i diuersi casi, & accidenti, ch'occorrono; e però è variabile. Come per chiara dimostratione si potrà dire delle Leggi particolari d'alcuna Città, o Republica, le quali

Libro Tertio.

Prima.2.quęst. 92.Art.1.in res ad p.

quali in quanto al fermo Scopo, alquale risguardano, ch'è l'indirizzar al bene i costumi, e l'attioni del Popolo di essa, sono immutabili, come ch'in questo s'appoggiano alla Legge Diuina, e naturale; Ma per che la conditione de' Popoli è grandemēte sottoposta à variatione; se i Gouernatori di tal Città, o Republica conosceranno essere necessario, e conueniente al publico beneficio, alcune volte mutaranno le Leggi; E così si dice, l'humana Legge essere variabile. Come con vn ben accommodato essempio chiaramente ci dimostrò il Dottissimo Padre Sant'Agostino così dicendo: S'alcun Popolo si trouarà (dice egli) il quale sia ben moderato, graue, e diligentissimo conseruatore della commune vtilità, sarà molto ben fatto il promulgar vna Legge, ch'à tal Popolo sia lecito il crearsi da sè stesso i Magistrati, ch'amministrino la Republica; Mà se poi verrà quel tal Popolo à poco à poco ad essere talmente di costumi deprauati, c'habbia i voti suoi venali, e che per prezzo commetta il reggimento, e gouerno della Republica in mano d'Huomini scelerati, e vitiosissimi, giustamente sarà leuata al Popolo la potestà di creare i Magistrati, e sarà data in mano de gli Ottimati, e Nobili. Dalla qual dottrina, e dal qual essempio mossi i Predecessori di V. S. Illma, che sono stati sempre vigilantissimi al buon indirizzo, & al gouerno di cotesta Sacra Republica; vedendo, che l'incostanza delle cose humane non comporta, che si possa far Legge alcuna, la quale sia sempre à proposito, e ben accommodata à tutti i tempi; e che

De Libero Arb. libro primo.

com-

commodamente adattar ſi poſſa ſempre a' coſtumi d'vn Corpo compoſto di sì varij humori, e di così diuerſe Nationi, com'è l'iſteſſa Sacra Religione loro, hanno vſato ne' loro Capitoli Generali di mutar alle volte l'antiche Leggi; dichiararle, in miglio re, e più chiara forma ridurle; ouero dal tutto cancellarle, e farne delle nuoue; ſecondo, che per il vario ingegno, e natura de gli Huomini, e de' tempi paruto gli è conuenire al publico beneficio, & alla ſalute de' Religioſi loro, e della loro Republica. Nõ altrimenti, che gli aueduti, e prouidi Marinari, diuerſamente ſogliono mutare, e temperar le vele, ſecondo il vario ſpirar de' venti; per ſicuramente condurre l'amata Naue in Porto. Poſcia che la Legge, ſecondo gl' inſegnamenti di Platone, altro non è, ch'vna ragione, e vera forma di gouernare, la quale per commodi mezi, ad ottimo fine ci conduce; ſtatuendo pena a' Traſgreſſori, e premio à gli Obedienti. Per il che eſſendoſi già ſotto gli auſpicij della buona memoria dell' Ill^{mo} Cardinale Gran Maeſtro Frat'Vgo de Loubenx Verdala Predeceſſore di V. S. Ill^{ma}, nel ſuo primo Capitolo Generale celebrato nell'anno 1583. riformati gli Statuti, e le Leggi di coteſta ſua Sacra Religione, e ſtampati quì in Roma nella lingua Latina; Io come deſideroſiſſimo del proſpero, e felice ſtato di lei, e della quiete de' Caualieri, e Religioſi ſuoi; ſapendo, che l'ignoranza delle Leggi non ſolamente è vergognoſa a' Cittadini, ma dannoſa alla Republica; Dicendo Cicerone, che l' ignoranza, e non la ſcienza delle

De Legibus libro primo.

Leggi

Leggi è litigiosa, già noue anni sono le tradussi nel l'idioma nostro Italiano, e le feci stampare insieme co' Priuilegij, e con due Indici copiosissimi, perche à gl'istessi generosissimi Caualieri, la cui professione è più tosto dell'Armi, che delle Lettere, niuna cõmodità mancasse, per facilmente sapere quel, che di fare giustamente gli conuenga. Hora hauendo il molto Ill[re] Sig. Commendatore Fra Fuluio Pasi degnissimo Ambasciator Ordinario di detta Sacra, & Ill[ma] Religione in questa Corte, per commissione di V. S. Ill[ma], e del suo Sacro Consiglio dato ordine, che gl'istessi Statuti così da me tradotti, di nuouo qui in Roma si ristampassero; hò procurato, che non solamente eschino in luce più corretti, che sia possibile; ma v'hò aggiunte alcune commode, & vtili Postille, con vna verissima Cronologia di tutti i Principi, e Gran Maestri, ch'innanzi à Lei han gouernata, e retta cotesta sua Sacra, e Religiosa Republica; co'l vero spatio del tempo della Vita, e della Morte loro; ch'al parer mio sarà non men vtile, che curiosa, e diletteuole. E tutto al Gran Nome di V. S. Ill[ma] dedico, e consacro. Posciache quanto d'ornamento, e di splendore in tempo suo alla sua Religione s'aggiunge, tutto nella Persona Sua debitamente, e necessariamente ridonda: Essendo il Principe (come disse Celio Rodigino) l'Anima della sua Republica, & essa il Corpo: Et era ben giusto, e ragioneuole, che le Leggi della Sua Religione in tempo suo accuratamente si ristampassero, & à Lei si dedicassero; poi che così zelante, Osser-

Antiquarum lect. libro 13. cap. 30.

ser-

ſeruatore di quelle ſi moſtra. Onde ſon ſicuro, che non ſolamente riceuerà con grato, e benigno animo queſte mie deboli, e ben'affettuoſe fatiche; ma che cō la Digēza, e Generoſità ſua darà anco ordine, ch'in tempo ſuo ſi ſtampi, e ſi mandi in luce il Secondo Volume dell'Iſtorie dell'iſteſſa Sacra Religione, già da me compoſto, e meſſo in ordine sì, che gl'Illri, e valoroſi Caualieri ſuoi ſian compiutamente proueduti di quanto è neceſſario per ben indirizzarſi, e ſicuramente caminare nella via delle Virtù, della Salute, e della Gloria. Perciò che ſi come al ben viuere è neceſſaria la Legge emendatrice del vitio, e commendatrice delle Virtù; così, e non altrimenti è vtile, e neceſſaria l'Iſtoria, laquale facilita, e conſerua l'oſſeruanza delle Leggi; infiammando gli Huomini con gli eſſempij ſuoi al virtuoſamente operare, e ritrahendogli dal vitio. Viua V. S. Illuſtriſs. lunghi, e feliciſſimi anni, e mi conſerui nella ſua buona gratia, alla quale humilmente mi raccommando; baſciandole con ogni riuerenza le mani. Da Roma al primo di Giugno del M. D. XCVII.

Di V. S. Illma, e Rma

Humiliſſimo, e deuotiſſimo Seruitore

Iacomo Boſio.

CRONOLOGIA DE GL'ILL.MI GRAN MAESTRI

Del Sacro Spedale di S. Giouanni Gierosolimitano

Cioè breue Trattato del tempo loro, nel quale si contiene l'Anno dell'Elettione, e della Morte di ciascuno di essi, & il tempo, che vissero nel Magisterio.

GHERARDO Rettore dello Spedale di San Giouanni Gierosolimitano, trouato in Gierusalemme quando la Santa Città fù presa da' Christiani, sotto la condotta di Goffredo Buglioni, nell'Anno di nostra Salute 1099. Morì nell'Anno 1118.

I. Fra Ramondo de Podio fù il primo, c'hauesse titolo di Maestro del Sacro Spedale di San Giouanni Gierosolimitano. Diede la forma dell'Habito, Instituì la Regola, e ridusse l'Ordine suo à forma di vera Religione, con approuatione della Santa Sede Apostolica. Morì nell'anno 1160.

II. Frat'Augerio de Balben Secondo Maestro, Eletto nell'Anno 1160. Morì nel 1163. Resse il Magisterio tre anni.

III. Frat'Arnaldo de Comps Terzo Maestro, Eletto nell'Anno 1163. Morì nel 1167. Fù Maestro Quattro anni.

IV. Fra Gilberto d'Assalì Quarto Maestro, Eletto nell'Anno 1167. Rinunciò poi il Magisterio nel 1169. Fù Maestro intorno à due anni.

V. Fra Casto Quinto Maestro, Eletto nell'Anno 1169. Morì nel medesimo anno.

VI. Fra Ioberto Sesto Maestro, Eletto nell'Anno 1169. Morì nel 1179. Resse il Magisterio poco meno di dieci anni.

VII. Fra Ruggiero de Molins Settimo Maestro, Eletto nell'Anno 1179. Morì nel 1187. Visse nel Magisterio circa otto anni.

VIII. Fra Guarniero di Napoli di Soria Ottauo Maestro, Eletto nel

1187.

1187. Morì nel medesimo Anno. Visse nel Magisterio solamente due Mesi, e sei giorni.

IX. Frat'Ermengardo d'Aps Nono Maestro, Eletto à venti di Luglio del 1187. Morì nel 1192. Visse nel Magisterio circa cinque anni.

X. Fra Goffredo de Duisson Decimo Maestro, Eletto nel 1192. Morì nel 1194. Visse nel Magisterio poco meno di due anni.

XI. Frat'Alfonso di Portogallo Vndecimo Maestro, Eletto nel 1194. Rinunciò poi il Magisterio, pretendendo, & aspirando alla successione del Regno di Portogallo; ouero (com'altri vogliono) indotto, e spinto à ciò da alcuni disgusti riceuuti dal Conuento. Morì in Portogallo nell' Anno 1207. al primo di Marzo.

XII. Fra Goffredo le Rat Duodecimo Maestro, Eletto per la rinuncia fatta dal Maestro Frat'Alfonso di Portogallo. Morì nell'anno 1206.

XIII. Fra Guerrino di Monteacuto Decimoterzo Maestro, Eletto nel 1206. Morì nel 1230. Visse nel Magisterio intorno à ventitre anni.

XIV. Fra Bertrando de Texì Decimoquarto Maestro, Eletto nel 1230. Morì nel 1240. Visse nel Magisterio circa dieci anni.

XV. Fra Gerino Decimoquinto Maestro, Eletto nell'Anno 1240. Morì nel 1244. Visse nel Magisterio poco meno di quattro anni.

XVI. Fra Bertrando de Comps Decimosesto Maestro, Eletto nel 1244. Morì nel 1248. Visse nel Magisterio circa quattro ãni.

XVII. Fra Pietro de Villebride Decimosettimo Maestro, Eletto nel 1248. à 24. d'Agosto. Morì nel 1251. Visse nel Magisterio poco più di tre anni.

XVIII. Fra Guglielmo di Castelnuouo Decimo ottauo Maestro, Eletto nel 1251. Morì nel 1260. Visse nel Magisterio poco meno di noue anni.

XIX. Frat'Vgo Reuellò Decimo nono Maestro, Eletto nel 1260. Morì nel 1278. Visse nel Magisterio poco meno di 18. anni.

XX. Fra Nicolò Lorgue Ventesimo Maestro, Eletto nel 1278. Morì nel 1288. Visse nel Magisterio circa dieci anni.

XXI. Fra Giouanni de Villers della Lingua di Francia Ventesimo

primo Maestro, Eletto nel 1289. morì in Limissone di Cipro, nel 1294. Visse nel Magisterio intorno à sei anni.

XXII. Frat'Oddone de Pins della Lingua di Prouenza Ventesimo secondo Maestro, Eletto in Cipro nell'Anno 1294. Morì nel 1296. essendo in viaggio per Roma. Visse nel Magisterio poco meno di due anni.

XXIII. Fra Guglielmo di Villareto della Lingua di Prouenza, già Priore di San Gilio, Ventesimo terzo Maestro, Eletto in Limissone di Cipro a' 24. di Marzo, dell'Anno 1296. Morì nel 1308. Visse nel Magisterio poco più di dodici anni.

XXIV. Fra Folco di Villareto della Lingua di Prouenza Ventesimo quarto Maestro, Espugnatore di Rodi, Eletto nel 1308. Fù dal Conuento deposto dal Magisterio, & essendo stato in quello restituito da Papa Gioanni XXII. spontaneamẽte lo rinunciò poi, e finalmente morì priuato Caualiero; e fù sepolto in Mompilieri nell'anno 1327. Il Conuento di Rodi dopo hauerlo deposto dal Magisterio, elesse in suo luogo Fra Mauritio de Pagnac, il quale morì poi in Mompilieri. Però non è connumerato fra' Maestri, percioche l'Elettione sua fù dal Sommo Pontefice riprouata.

XXV. Frat'Elione di Villanuoua della Lingua di Prouenza, già Priore di San Gilio, Ventesimo quinto Maestro, Eletto da Papa Giouanni XXII. in Auignone à nominatione, e per voto de' Caualieri, ch'iui si trouauano nell'Anno 1323. per la rinuncia fatta da Fra Folco di Villareto. Morì in Rodi a' 27. di Maggio del 1346. Visse nel Magisterio poco meno di ventitre anni.

XXVI. Fra Deodato de Gozon già Gran Commendatore, e Capo della Lingua di Prouenza, Ventesimosesto Maestro, Eletto in Rodi nell'Anno 1346. Morì a' sette di Decembre del 1353. Visse nel Magisterio sett'anni, sei mesi, e dieci giorni.

XXVII. Fra Pietro de Corniglian della Lingua di Prouenza, già Priore di San Gilio, Vẽtesimosettimo Maestro, Eletto nel 1353. Morì nel 1355. Visse nel Magisterio circa ventidue mesi.

XXVIII. Fra Ruggiero de Pins della Lingua di Prouenza, Ventesimo ottauo Maestro, Eletto nel 1355. Morì à 28. di Maggio del 1365. Visse nel Magisterio intorno à noue anni, e mezo.

XXIX. Fra

XXIX. Fra Ramondo Berengario della Lingua di Prouenza, già Commendatore di Castel Saracino, Ventesimo nono Maestro, Eletto nel 1365. Morì nel 1373. Visse nel Magisterio circa ott'anni, e mezo.

XXX. Fra Roberto di Iulliaco, o sia de Iuliart, già Priore di Francia, Trentesimo Maestro, Eletto nel 1373. Morì a' ventinoue di Giugno, del 1376. Visse nel Magisterio circa tre anni.

XXXI. Fra Giouanni Fernandez d'Eredia della Lingua d'Aragona, già Castellano d'Emposta, Trentesimo primo Maestro, Eletto nel 1376. Morì in Auignone circa il principio di Marzo dell'Anno 1396. Fù sepolto in Caspe. Visse nel Magisterio poco più di dieci noue anni, & otto mesi.

XXXII. Fra Riccardo Caracciolo Napolitano già Priore di Capoa, Trētesimo secondo Maestro Eletto in Valmontone nel Mese d'Agosto del 1383. da Papa Vrbano Sesto, il quale essendo adirato contra il Maestro Fra Giouāni Fernandez d'Eredia, perche seguiua l'obedienza dell' Antipapa Clemente Settimo, lo priuò del Magisterio, & in luogo suo elesse il detto Caracciolo. Però il Conuento di Rodi non lo riconobbe mai per suo legitimo Maestro, ma perseuerò sempre sotto l'obedienza dell'Eredia. Morì l'istesso Caracciolo in Roma a' 18. di Maggio del 1395. hauendo tenuto il titolo del Magisterio vndici anni, e circa noue mesi.

XXXIII. Fra Filiberto di Nailacco della Lingua di Francia, già Priore d'Aquitania, Trentesimo terzo Maestro, Eletto dal Conuento di Rodi dopo la morte del Maestro Fra Giouanni Fernandez d'Eredia nell'Anno 1396. Morì nel mese di Giugno del 1421. Visse nel Magisterio venticinque anni.

XXXIV. Frat'Antonio Fluuiano del Priorato di Catalogna, già Drappiero, e Gran Commendatore di Cipro, Trentesimo quarto Maestro, Eletto nel mese di Luglio dell'Anno 1421. Morì a' 29. d'Ottobre del 1437. Visse nel Magisterio intorno à sedici anni, e mezo.

XXXV. Fra Giouāni de Lastic già Priore d'Aluergna, Trentesimo quinto Gran Maestro Eletto a' sei di Nouēbre dell'Anno 1437. Morì à diecinoue di Maggio del 1454. Visse nel Magisterio sedici Anni, sei mesi, e tredici giorni. Questo fù il primo

Maestro

Maestro, al quale si cominciò à dare titolo di Grande, il qual titolo è poi rimaso a' Successori suoi.

XXXVI. Fra Giacomo de Millì già Priore d'Aluergna, Trentesimo sesto Gran Maestro Eletto al primo di Giugno dell'Anno 1454. Morì a' diecisette d'Agosto del 1461. Visse nel Magisterio sett'anni, due mesi, e sedici giorni.

XXXVII. Fra Pietro Ramondo Zacosta della Lingua d'Aragona, già Castellano d'Emposta, Trentesimo settimo Gran Maestro, Eletto a' 24. d'Agosto dell'Anno 1461. Morì in Roma a' 21. di Febraio del 1467. Visse nel Magisterio cinque anni, cinque mesi, e 28. giorni.

XXXVIII. Fra Battista Orsino Romano, già Priore di Roma, Trentesimo ottauo Gran Maestro, Eletto da Papa Paolo II. à nominatione, e per voto de' Caualieri, che si trouarono in Roma dopo la celebratione del Capitolo Generale a' quattro di Marzo del 1467. Morì in Rodi à gli otto di Giugno dell'Anno 1476. Visse nel Magisterio noue Anni, tre mesi, e tre giorni.

XXXIX. Fra Pietro d'Aubussone già Prior d'Aluergna, Trentesimo nono Gran Maestro, Eletto a' dieci sette di Giugno dell'Anno 1476. Fù per il suo gran valore assonto all'honore del Cardinalato, da Papa Innocenzo Ottauo, a' noue dì di Marzo del 1488. Morì a' tre di Luglio dell'anno 1503. Visse nel Magisterio venti sette anni, e sedici giorni.

XL. Frat'Ammerigo d'Amboise già Priore di Francia, Quarantesimo Gran Maestro Eletto a' dieci di Luglio dell'Anno 1503 Morì a' tredici di Nouembre, dell'anno 1512. Visse nel Magisterio noue anni, quattro mesi, e tre giorni.

XLI. Fra Guido de Blanchefort, già Prior d'Aluergna, Nepote del Cardinale Gran Maestro d'Aubussone, Quarantesimo primo Gran Maestro, Eletto a' 22. di Nouembre, dell'Anno 1512. essendo assente dal Conuento. Morì a' 24. di Nouembre del 1513. nella gran Carracca di Rodi, sopra l'Isola del Prodano, ne' Mari del Zante, e della Cefalonia, mẽtre nauigaua à Rodi per pigliar il possesso del Magisterio, nel qual visse vn'anno, e due giorni appunto.

XLII. Fra Fabritio del Carretto già Ammiraglio, e Capo della Lingua

gua d'Italia, Quarantesimo secondo Gran Maestro, Eletto a' quindici di Decembre, dell'Anno 1513. Morì a' dieci di Gennaro, dell'anno 1521. Visse nel Magisterio sett'anni, e 26. giorni.

XLIII. Fra Filippo de Villers Lisleadamo già Hospitaliero, e Capo della Lingua di Francia, Quarantesimo terzo Gran Maestro, Eletto in Rodi a' 22. di Genaro, dell'Anno 1521. Morì a' 21. d'Agosto del 1534. in Malta, doue dopo lunga pellegrinatione, da che si perdette Rodi, fisse finalmente la Sede della sua Religione. Visse nel Magisterio tredici anni, e sette mesi.

XLIV. Fra Pierino del Ponte della Lingua d'Italia, già Bagliuo di Santa Eufemia, Quarantesimo quarto Gran Maestro, fù il primo Eletto in Malta, a' 26. di Agosto dell'Anno 1534. Morì a' 17. di Nouembre, del 1535. Visse nel Magisterio quattordici mesi, e ventidue giorni.

XLV. Fra Desiderio di Santa Ialla detto Tolone della Lingua di Prouēza, già Priore di Tolosa, Quarantesimo quinto Gran Maestro, Eletto assente a' 22. di Nouembre, del 1535. Morì a' 26. di Settembre dell'Anno 1536. in Mompilieri, mentre era in viaggio per andar à Malta. Visse nel Magisterio dieci mesi, e quattro giorni.

XLVI. Fra Giouanni d'Omedes della Lingua d'Aragona, già Bagliuo di Caspe, Quarantesimo sesto Gran Maestro, Eletto a' 20. d'Ottobre, dell'Anno 1536. Morì a' sei di Settembre, del 1553. Visse nel Magisterio 16. anni, dieci mesi, e 17. giorni.

XLVII. Fra Claudio della Sengle, già Hospitaliero, e Capo della Lingua di Francia, Quarantesimo settimo Gran Maestro, Eletto mentre era Ambasciatore della Religione in Roma, à gli vndici di Settembre dell'anno 1553. Morì a' dieciotto d'Agosto del 1557. Visse nel Magisterio tre anni, vndici mesi, e sette giorni.

XLVIII. Fra Giouanni di Valletta della Lingua di Prouenza, già Priore di San Gilio, Quarantesimo ottauo Gran Maestro, Eletto a' 21. d'Agosto dell'Anno 1557. Morì a' vent'vno d'Agosto, dell'anno 1568. Visse nel Magisterio vndici anni compiutamente riuoluti, & interi. Percioche morì nell'istesso giorno, che già fù eletto.

XLIX. Fra

XLIX. Frà Pietro di Môte della Lingua d'Italia, già Priore di Capoa, Quarantesimo nono Gran Maestro, Eletto a' 23. d'Agosto dell'Anno 1568. Morì a' 27. di Gennaro del 1572. Visse nel Magisterio tre anni, cinque mesi, e quattro giorni.

L. Fra Giouanni le Vesque della Cassiere, già Marescialle, e Capo della Lingua d'Aluergna, Cinquâtesimo Gran Maestro, Eletto a' 30. di Gennaro dell'Anno 1572. Fù poi dopo alcuni anni, dal Consiglio Compito sospeso dal Magisterio, eleggendo Luogotenente del Magisterio il Prior di Tolosa Frà Maturino de Lescout, sopranominato Romegas. Morì in Roma a' 21. di Decembre, dell'Anno 1581. E dopo morte fù restituito per sentenza del Sommo Pontefice Gregorio XIII. Visse nel Magisterio otto anni, dieci mesi, e vent'vn giorno.

LI. Frat' Vgo de Loubenx Verdala, già Gran Commendatore, e Capo della Lingua di Prouenza, Cinquantesimo primo Gran Maestro, fù Eletto a' 12. di Gennaro dell' Anno 1582. Percioch'essendo morto in Roma il suo Predecessore Fra Giouanni le Vesque della Cassiere, furon da Papa Gregorio XIII. nominati tre Signori della Gran Croce, della Nation Francese, per essere eletti al Magisterio; cioè l' istesso Gran Commendatore Frat'Vgo de Loubenx Verdala; Il Priore di San Gilio Fra Francesco de Panisses, & il Bagliuo di Manoasca Fra Francesco de Moreton, detto Chabrillan, e mandata da Sua Santità la nominatione à Malta, fù dal Conuento con le solite circostanze, e forma osseruata nell'Elettione de gli altri Gran Maestri, eletto, come detto habbiamo, il sopradetto Frat'Vgo de Loubéx Verdala, il quale fù poi per il suo gran valore, promosso all' honore del Cardinalato da Papa Sisto V. a' 18. di Decēbre dell'anno 1587. Morì a' quattro di Maggio del 1595. Visse nel Magisterio tredici anni, tre mesi, e xxij. giorni.

LII. Frà Martino Garzès della Lingua d'Aragona, già Castellano d'Emposta, Cinquantesimo secondo Gran Maestro, Eletto à gli otto di Maggio dell'Anno 1595.

NOI

NOI Fr. Ugo de Loubenx Sig. di Verdala, per gratia di Dio, della Santa Romana Chiesa, del Titolo di Santa Maria in Portico Diacono Cardinale, & humil Maestro della Santa Casa dello Spedale di San Giouanni Gierosolimitano, e Custode de' Poueri di Giesu Christo: Principe di Malta, e del Gozo &c. A voi Mag. Amico, & Agente nostro carissimo Iacomo Bosio, & à chiunque vederà le presenti nostre Lettere patenti, salute nel Signore. Sia palese, e manifesto à tutti, che hauendo voi Iacomo Bosio tradotti di Latino, nella lingua Italiana gli Stabilimenti dell' Ordine nostro, ch' vltimamente per parte, & à nome nostro, sotto la confermatione della Santità di Nostro Sig. Sisto Quinto si sono stampati in Roma, & hauendo voi mandato à noi il Volume così tradotto, dopo hauerlo riceuuto, veduto volontieri, e riputata à necessario, & vtile seruigio questa tradottione, habbiamo commesso al molto Reuerendo Fr. Tomaso Gargallo nostro Vescouo di Malta, & a' Caualieri Fr. Diego de Ouando nostro Vicecancelliero, & à Fr. Gio: Otho Bosio nostro domestico Creato, accioche detto volume così tradotto, con il latino stampato, e con l'originale di nostra Cancellaria ascoltassero, confrontassero, e comprobassero: e quello secondo il commune vso del nostro Conuento bisognando correggessero. Il che diligentemente hauendo

††† essi

essi esseguito, ci hanno riferito, hauer trouata la tradottione fedelissima, & hauerla in alcuni pochi luoghi emendata, & accommodata in modo, che sarà di grande ornamento à nostra Religione, e di gran giouamento à nostri Religiosi, che si stampino, e mandino in luce. Per questo aggradendo, e lodando il buono, & vtile seruigio vostro: In virtù delle presenti, in ogni miglior modo, e forma, à voi solo diamo, e commettiamo questa cura di fare stampare i sudetti Stabilimenti nostri da voi tradotti in Italiano, e quì da nostri Commessi, emendati, e corretti, come è detto; In tal modo, che nessun'altro da voi impoi, o quelli, che da voi saranno à ciò commessi, e deputati, se ne possino ingerire. Dichiarando, e statuendo ancora, che ne' Tribunali nostri, o douunque sarà bisogno, questi Stabilimenti così da voi tradotti, e quì emendati, si possino allegare, & osseruare, e liberamente tenere, & vsare da tutti i Religiosi, e Sudditi nostri, così in Conuento, come fuori, ne più, ne meno, come i latini vltimamente stampati in Roma, come è detto sotto il nome nostro. Il che però non sia lecito, ne conceduto à qual si voglia altra tradottione, & editione. Anzi sia ogni altra dalla sudetta impoi, tenuta come cosa aliena dall'Ordine, e dalla volontà nostra. Commandando espreßamente in virtù di santa obedienza, con partecipatione del nostro Venerando Consiglio à tutti i sudetti Religiosi nostri di qualunque dignità, grado, e conditione si siano, e specialmente al Commendator, e Religioso nostro dilettissimo Fr. Gio. Battista Rondinelli nostro Ambasciatore nella Corte di Roma, che per quest'Opera vi debba, e debbano assistere d'ogni suo, e loro aiuto, e fauore, & à nome nostro ottenere dalla Santità di Nostro Signore tutti i Priuilegij opportuni, e necessarij in fauore di questa impressione. E chi contrafarà, sappia d'essere incorso nelle pe-

ne,

ne, tanto ſpirituali, quanto temporali, ordinate, e ſtatuite ne' noſtri Priuilegij, e ſtatuti contra' Ribelli, e diſubidienti a' noſtri commandamenti. Et a' noſtri Sudditi, e Vaſſali, commandiamo il medeſimo, ſotto pena di violata fedeltà, & omaggio, & altre pene à noi arbitrarie. Et in fede delle coſe predette, habbiamo fatte ſpedire le preſenti dall' infraſcritto noſtro Secretario, e ſegnate di noſtra propria mano; e ſigillate del gran ſigillo, della noſtra Secretaria Italiana. Dat. in Malta nel noſtro Palagio Magiſtrale, a' xx. di Nouembre MDLXXXVIII.

HVGVES. CARD: GRAN. MRE.

✠ Luogo del gran ſigillo.

Di commiſſione di Sua Sig. Illuſtriſs. Il Commendator Fr. Lorenzo Raymondo Secretario.

LA CONFERMATIONE DE GLI STATVTI.

SISTO PAPA QVINTO.

A FVTVRA MEMORIA. Attendendo noi con sollecito studio al buono indirizzo di tutte le Persone Regolari, volentieri aggiunghiamo la fermezza, e stabilità del nostro consentimento à quelle cose, ch'à tal fine andar si conoscono: Aggiungẽdoui di più s'altra vi conosciamo essere nel Signore vtile, e necessaria. Hora essendoci stata poco fà presentata per parte de' diletti Figliuoli Vgo de Loubenx Verdala Gran Maestro, e del Capitolo generale dello Spedale di S. Giouãni Gierosolimitano vna supplica, la quale cõteneua, ch'ancor ch'altre volte Papa Paolo III. di felice memoria habbia per sua Bolla approuati, e confermati gli Stabilimẽti, Accordi, Statuti, Cõsuetudini, Vsi, e Nature di detto Spedale, in vn Volume raccolti, e da alcuni Cardinali della Santa Chiesa Romana considerati, e con lo scudo, e fauore di dette sue Bolle, gli habbia fortificati, sopplendo à tutti i difetti, s'alcuni in dette lettere interuenuti fossero; e c' habbia commandato, che le predette cose per l'auuenire inuiolabilmente siano osseruate: Ordinando, che'l Gran Maestro di quei tempi, e che di mano in mano fosse, & i Fratelli di detto Spedale, ouero Religione, de gli Instituti regolari, Stabilimenti, Statuti, Consuetudini, Vsi, e Nature, che fin'all' hora s'erano osseruate in detto Spedale, solamente fossero tenuti, & obligati all'osseruanza di quelli, ch' in quella nuoua moderatione, e riforma d'essi si conteneuano, e non de gli altri, che come inutili, & inosseruabili erano stati tenuti; Ancorche nell'atto d'essere eglino stati riceuuti nel numero de' Fratelli, con promessa, giuramento, e voto d'osseruargli obligati si fossero; come in dette Bolle, nelle quali il tenore de gli Statuti, Stabilimenti, Concordie, Vsi, e Consuetudini di nuouo ordinate, di parola in parola era stato inserto, più ampiamente si contiene. Nondimeno il detto Vgo Gran Maestro, e Conuento, considerando, che in detti Statuti, Stabilimenti, e Consuetudini, erano più cose, le quali con i costumi di quel tempo, nõ molto conueniuano, e ch' essere poste confuse, & oscure si trouauano, e però dauano occasione di liti: altre, che si contrariauano, e discordauano, e che contrario senso trà di loro pareua, ch' apportassero: e molte, ch' in modo alcunò non faceuano à proposito. Operarono con alcuni de' Fratelli di

detto

detto Spedale pratici de' negotij di quello, a ciò specialmente deputati, che leuate quanto si potè le difficultà, & ogni dubbioso intendimento dichiarate le cose oscure; in vn medesimo sentimento ridotte quelle, che pareua discordassero, e stagliatene certe non necessarie, aggiuntiui molti Stabilimenti gioueuoli all'accrescimento del culto Diuino, all'vtilità di detto Spedale, & al buono indirizzo delle Persone di quello, le quale poi da Giouanni Valletta all'hora viuente, e Gran Maestro di detto Spedale, e dall'istesso Vgo, e da altri Gran Maestri successiuamente erano stati fatti, e che da tutti erano chiesti, e desiderati; gli Statuti, Stabilimenti, e Consuetudini sopradette, sotto nome dell'istesso Vgo Gran Maestro, in vn volume si riducessero; e componessero. Perilche Gio. Battista Rondinelli Caualiero di detto Spedale, & Ambasciatore appò noi del predetto Gran Maestro, e Conuento, humilmente ci hà da parte loro supplicati, ch'à gli Statuti, Stabilimenti, e Consuetudini in vn nuouo volume, come di sopra è detto, ridotte, e composte, per più stabile, e salda fermezza loro, ci degnassimo aggiungere la forza della nostra approuatione, e confermatione; prouedendo di più per benignità Apostolica, s'altro intorno le sopradette cose conueniente fosse. Noi adunque, hauendo quel riguardo, che debitamente hauer si debbe a' chiari meriti di detta Religione; e considerando, che i Fratelli di essa sono valorosi, e fermi Difenditori, e Cultori della Fede Cattolica, à tal preghiere inchinati, gli Stabilimenti, Statuti, e Consuetudini, in vn nuouo volume (come è detto) sotto nome dell'istesso Vgo Gran Maestro ridotte, e composte, le quali habbiamo fatte vedere, e considerare dal diletto Figliuolo nostro Antonio Carrafa Cardinale del titolo de' Santi Giouanni, e Paolo; e del contenuto de' quali dall'istesso Antonio Cardinale Carrafa habbiamo hauuta fedele relatione, con Apostolica autorità le approuiamo, & confermiamo, & à quelle aggiunghiamo forza di perpetua, & inuiolabile fermezza; sopplendo à qual si voglia difetto tanto di ragione, quanto di fatto, ch'in esse potesse essere interuenuto: E tutte queste cose vogliamo, e commandiamo, che ne' futuri tempi siano in perpetuo valide, & efficaci, e che conseguischino interamente i loro pieni effetti; E che questi Stabilimenti soli, e non gli altri antichi, da tutti debbano essere inuiolabilmente osseruati. Non ostante le cose sopredette, e le Costitutioni, & Ordinationi Apostoliche, e qual si voglia altra cosa contraria. Date in Roma appò San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, a' 20. di Marzo, l'Anno M. D. LXXXVI. nell'Anno primo del nostro Pontificato.

Frat'

FRat' Vgo de Loubenx Verdala, per gratia di Dio humile Maestro della Santa Casa dello Spedale di San Giouanni Gierosolimitano, e Custode de' Poueri di Giesu Christo; e noi Bagliui, Priori, Commendatori, e Fratelli celebranti nel Signore il Consiglio compito di ritentione del Capitolo generale. A tutti i Fratelli vniuersalmente, & à ciascuno in particolare della detta Casa presenti, e futuri salute, e carità fraterna. La varia, & incostante conditione delle cose humane, hà per sua proprietà, che non possano mai comprendersi sotto legge alcuna quelle cose, che siano sempre à proposito, e bene accommodate à tutti i tempi. Il che prudentemente conoscendo i nostri Maggiori, furono di parere, che molte Leggi da gli Antecessori loro fatte, o cancellare dal tutto, ouero in meglio mutar si douessero. Dall'autorità, & essempio de' quali mosi noi, o piu tosto sforzati dalla publica necessità, che così richiede, vedendo, che molte Leggi già da loro fatte, ancorche secondo la qualità di quei tempi, fossero vtili alla Republica, nondimeno all'età nostra, per il vario ingegno, e natura de gli Huomini, o erano dannose à fatto, ouero pareua, che niun commodo, & vtilità apportassero; Hauendo dal numero nostro nel Capitolo generale eletti, e scelti alcuni Huomini pratichissimi, & espertissimi delle cose di quest'Ordine, grandemente gli habbiamo pregati, & essortati, che pigliati così i vecchi, come i nuoui Statuti,

tuti, che frà di noi fin'hora erano ſtati oſſeruati, con quanta maggior diligenza vſare ſi poteſſe, gli conſideraſſero, e quelle coſe, che giudicaſſero degne d'eſſere cancellate, corrette, o dichiarate, ad arbitrio, e volontà loro, o dal tutto cancellaſſero, od in migliore, e più chiara forma le riduceſſero. Il che hauendo eglino con non minor diligenza, che fedeltà eſſeguito, in modo, che con le fatiche loro pareua, che non poco giouato haueſſero alla Republica: aggiungendoui molte coſe, che mancauano, ci hanno riferito, queſti Statuti ſolamente, eſſere vtili, & efficaci, che nel preſente Volume ſi contengono.

TAVO-

TAVOLA DE' TITOLI, CHE SI CONTENGONO NEL PRESENTE VOLVME.

DELLA REGOLA
TITOLO PRIMO.

La Regola de gli Hoſpitalieri, e della Militia di San Giouanni Battiſta Gieroſolimitano.

1 FR. RAMONDO DI PODIO MAESTRO.

1 NEL nome del SIGNORE amen. Io Ramondo ſeruo de' Poueri di Chriſto, e guardiano dello Spedale di Gieruſalemme co'l conſiglio del Capitolo de' Fratelli ordino queſte coſe nella caſa dello Spedale di San Giouan Battiſta di Gieruſalemme, cõmando dunque, che tutti i Fratelli, che vengono à ſeruire a' Poueri, & alla difeſa della Fede cattolica, mantenghino, e co'l Diuino aiuto oſſeruino tre coſe, promeſſe à Dio, che ſono Caſtità, Obedienza, cioè ch' eſſeguiranno appieno tutto ciò, che ſarà loro commandato dal Maeſtro; e di viuere ſenza proprio. Percioche Iddio gli chiederà queſte tre coſe nel giorno del giudicio.

Dell'obediẽza, che ſi debbe al Maeſtro vedi lo Stat. 1. e 2. del Maeſtro, & il 59. delle prohibit. e delle pene.

L'ESSERCITIO DELLA MILITIA PER CHRISTO.

Conſuetudine.

2 L'Ordine noſtro dalla ſua prima fondatione per liberalità, aiuto, e fauore dalla ſacroſanta Sede Apoſtolica, de' Regi, e Principi cattolici, e de' deuoti Chriſtiani è ſtato dotato, accreſciuto, ampliato, & arricchito di poderi, poſſeſſioni, giuriſdittioni, gratie, priuilegij, & eſſentioni, accioche i Caualieri, c'hanno fatta profeſsione nell'Ordine, intenti alla vera carità, madre, e ſaldo fondamento delle virtù, alla ſanta hoſpitalità, & alla fede, aggiungeſſero, accumulaſſero, e congiungeſſero la militia; & eſſercitandoſi in doppio officio, & eſſercitio, alle virtuoſe

TAVOLA DE' TITOLI, CHE SI CONTENGONO NEL PRESENTE VOLVME.

DELLA REGOLA
TITOLO PRIMO.

La Regola de gli Hoſpitalieri, e della Militia di San Giouanni Battiſta Gieroſolimitano.

1

FR. RAMONDO DI PODIO MAESTRO.

1 NEL nome del SIGNORE amen. Io Ramondo ſeruo de' Poueri di Chriſto, e guardiano dello Spedale di Gieruſalemme co'l conſiglio del Capitolo de' Fratelli ordinò queſte coſe nella caſa dello Spedale di San Giouan Battiſta di Gieruſalemme, cõmando dunque, che tutti i Fratelli, che vengono à ſeruire a' Poueri, & alla difeſa della Fede cattolica, mantenghino, e co'l Diuino aiuto oſſeruino tre coſe, promeſſe à Dio, che ſono Caſtità, Obedienza, cioè ch' eſſeguiranno appieno tutto ciò, che ſarà loro commandato dal Maeſtro; e di viuere ſenza proprio. Percioche Iddio gli chiederà queſte tre coſe nel giorno del giudicio.

Dell'obediẽza, che ſi debbe al Maeſtro vedi lo Stat. 1. e 2. del Maeſtro, & il 59. delle prohibit. e delle pene.

L'ESSERCITIO DELLA MILITIA PER CHRISTO.

Conſuetudine.

2 L'Ordine noſtro dalla ſua prima fondatione per liberalità, aiuto, e fauore dalla ſacroſanta Sede Apoſtolica, de' Regi, e Principi cattolici, e de' deuoti Chriſtiani è ſtato dotato, accreſciuto, ampliato, & arricchito di poderi, poſſeſſioni, giuriſdittioni, gratie, priuilegij, & eſſentioni, accioche i Caualieri, c'hanno fatta profeſsione nell'Ordine, intenti alla vera carità, madre, e ſaldo fondamento delle virtù, alla ſanta hoſpitalità, & alla fede, aggiungeſſero, accumulaſſero, e congiungeſſero la militia; & eſſercitandoſi in doppio officio, & eſſercitio, alle virtuoſe

tuose operationi interamente si dessero. Particolar certamente, e proprio officio de' Soldati di Christo è (non pospo nendo l'opere sante della sacra hospitalità) combattere per il nome di Christo, per il culto Diuino, e per la Fede cattolica; amare, riuerire, e conseruare la giustitia; fauorire, sollevare, e difendere gli oppressi. Per questo dūque i Caualieri dello Spedale, essercitando l'hospitalità, e la militia di Christo, con deuota cōsideratione sopra le vesti portano di fuora il segno della croce da otto angoli ornato delle virtù, accioche nell'interna veste ancora portino spiritualmente il segno della viuace croce, e vibrando con la destra mano l'acuta spada, & hauendo fatte molte, e grandi limosine, assaltino, calchino, e calpestino la gente Maomettana, e coloro, che deuiano dalla fede. Allequali sāte operationi essendosi eglino dati, s'inuogliano, s'inuitano, e s'accendono à seguitare il salutifero essempio de' Santi Martiri, e Soldati Macabei soliti à combattere per il culto Diuino, i quali pochi in numero, aiutati dal fauore di Dio, siano auuezzi à calcare, vincere, e soggiogare tal'hora innumerabili esserciti di gēti profane. Si ricordino, e continouamente tenghino à memoria i Religiosi Caualieri nostri, ne' quali è impresso il zelo del culto Diuino d'osseruare, e perfettamente adempire i voti sostantiali della santissima Regola, Obedienza, Castità, e Pouertà, e studino d'attendere alle virtù morali, e theologiche, con le quali infiammati di carità non temino (isfoderata la spada) di mettersi animosamente con prudenza, temperanza, e fortezza à qual si voglia pericolo per il santo nome di Christo Saluator nostro, per il viuace segno della croce, per la giustitia, per i Pupilli, e per le Vedoue. Veramente niuno può hauer' maggior carità, che di porre l'Anima, cioè la vita per gli Amici, cioè i Cattolici. Questo è il proprio officio, questa è la vocatione, questa è l'elettione, questa è la giustificatione, e questa finalmente è la santificatione loro: accioche finito il peregrinaggio di questa vita, eleuati à ferma sperāza, godino l'eterno premio, per il quale Iddio hà creata l'humana generatione. Però à colui, che sa-

Cioè gl'Heretici.

rà conuinto d'hauer contra il debito dell'ufficio suo tralasciate, biasimate, abbandonate, e fuggite le sante operationi, e la guerra, che si farà per il nome Christiano, à terrore de' maluaggi, e tristi, & a laude de' Buoni, meritamente è proposto, e statuito il castigo, e la seuera pena conforme à gli Statuti, e Consuetudini dell'Ordine nostro.

La pena della trasgressione della Regola, e de gli Statuti.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

3 ACciochе i Fratelli dell'Ordine nostro non diuentino trasgressori della Regola, e de gli Statuti, ordinando dichiariamo, che la trasgressione delle cose, che nella Regola si contengono, obliga l'Anima, & il corpo. Ma la rottura, e violatione de gli Statuti, rende il corpo solamente obligato alla pena; se però il tralasciare, od il trasgredire alcuni d'essi, secondo la legge Diuina, e Statuti canonici, l'Anima ancora nō obligasse.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

4 COmmandiamo, che nell'Assemblee, che si fanno ne' digiuni delle quattro tempora, si legga publicamente la Regola in presenza di tutti i Fratelli.

In dette Assemblee i Prodomi della Chiesa, finito il loro officio, sono tenuti di far la relatione vedi lo stat. 28. della Chiesa.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

5 ORdiniamo, che dopo la Regola si legghino gli Statuti infrascritti.

DELLA REGOLA.

2 L'essercitio della militia per Christo.
3 La pena de' trasgressori della Regola, e de gli Statuti.

DEL RICEVIMENTO DE' FRATELLI.

3 Dell'habito de' Fratelli dello spedale Gierosolimitano.

DELLA CHIESA.

1 Del modo d'honorare, e riuerire le cose Diuine, e sacre.
2 Delle orationi, ch'ogni giorno debbono esser dette da' Fratelli.
3 Li giorni, ne' quali i Fratelli sono tenuti à digiunare.
33 Li giorni, ne' quali i Fratelli sono obligati à portare il Manto.

DELL'HOSPITALITÀ.

DEL COMMVN TESORO.

DEL CAPITOLO.

DEL MAESTRO.

DELL'VFFICIO DE' FRATELLI.

DELLE COMMENDE.

DE' CONTRATTI, ET ALIENATIONI.

DELLE PROIBITIONI, E DELLE PENE.

DEL RICEVIMENTO DE' FRATELLI

TITOLO SECONDO.

Come debbono essere riceuuti i Fratelli della Religione Gierosolimitana alla professione.

CONSVETVDINE.

1 COloro, c'han desiderio di dedicare le persone loro al seruigio de gli Infermi, & alla difesa della Fede cattolica sotto l'habito regolare dell'Ordine nostro, con questo modo, e forma deuotamente s'ammettono alla professione. Sappia adunque colui, c'hà da far professione, ch'egli si veste vn nouello Huomo, e però spogliandosi d'ogni macchia di peccato, humilmente si confessi, secondo l'vso della Chiesa, e così mondo, e purgato de' vitij, con veste lunga secolare scinta (acciò si mostri libero colui, che di soaue legame debbe essere legato) riuerentemente inginocchiato si presenti innanzi l'Altare, tenendo vn torchio acceso in mano, perche significhi la carità, la quale è vn' ardente, e focoso amore; e così oda la Messa, e si communichi; e con tal riuerenza presentato dinanzi al Fratello, che lo riceue, humilmente gli dimandi d'essere riceuuto nel consortio, e compagnia de' Fratelli, e della Sacra Religione dello Spedale di Gierusalemme. All'hora il Fratello, che lo riceue, con parole discrete, e deuote lo cõfermi nel suo buon proposito, mostrandogli quanto sia salutifero, & honorato il seruire a' Poueri di Christo, & essercitare l'opere della misericordia, e dedicarsi al seruigio, e difesa della Fede. Molti certamente ciò hanno bramato, però nõ l'hanno potuto ottenere. Finalmente lo faccia capace dell'obedienza, e seuerità della Religione, mediante la quale non gli è lecito seguire i suoi priuati appetiti, anzi rinegando la propria volontà, bisogna viuere à modo del Superiore, talmente, che s'hauerà tal'hora desiderio

di

di far vna cosa, sarà sforzato per il legame dell'obedienza à farne vn'altra. Il che fatto, sia interrogato colui, c'hà da fare la professione, s'egli è apparecchiato d'adempire queste cose, e s'egli risponderà d'esser apparecchiato, se gli dimandi più oltra, s'habbia fatto voto d'altra Religione, s'habbia tolta Moglie, e consumato matrimonio per carnale congiuntione, s'egli è obligato ad alcuno per alcun graue, e notabil debito, s'egli è schiauo d'alcuno; Percioche se si trouasse dopo c'hauerà fatti i voti, ch'egli hauesse commessa alcuna di queste cose, o che fosse tale, all'hora, come mãcatore della già promessa fede, essendogli leuato l'habito, con ignominia sua, si restituirebbe a colui, al quale in alcuno de' predetti modi fosse obligato. S'egli negarà le predette cose, e dirà d'essere libero, all'hora il Fratello, che lo riceue, apra il Messale presentatogli, & essendo aperto, quel, che vuol professare ponga ambe due le mani giunte sopra le sacre lettere, e così interrogandolo il Fratello, che lo riceue, & egli rispondendo, faccia la professione con queste parole. Io N. faccio voto, e prometto à Dio onnipotente, & alla beata Maria sempre Vergine Madre di Dio, & à S. Gio: Battista d'osseruare perpetuamente con l'aiuto di Dio vera Obediẽza à qualunque Superiore, che mi sarà dato da Dio, e dalla nostra Religione; e di più viuere senza proprio, e d'osseruare Castità. E subito dopo questo leui le mani di sopra le sacre scritture, & il Fratello, che lo riceue, dica: Noi ti riconosciamo essere seruo de' Signori Poueri infermi, e dedicato alla difesa della Fede cattolica, & egli risponda, così mi riconosco d'essere. Di poi basci il Messale, e pigliandolo, lo porti all'Altare, e sopra di esso lo ponga, & indi dopo hauer basciato l'Altare, lo riporti al Fratello, che lo riceue, in segno di vera obedienza. Fatto questo, il Fratello, che lo riceue pigli il Manto, e mostrandogli la Croce bianca, dica. Credi tu Fratello, che questo sia il segno della viuace Croce, sopra la quale morì Christo, e stette sospeso per ricomprar noi Peccatori? & egli risponderà. Credo. Seguiti il Fratello, che lo riceue, e dica. Questo è il nostro segno, il quale com-

Vedilo Stat. 11. di questo medesimo Tit.

commandiamo,che tu debbi portare sempre sopra il tuo habito,e vestimẽto. Dopo questo colui,c'hà fatta professione, basci il segno della Croce. Fatte queste cose,il Fratello,che lo riceue,gli ponga il Manto,e la Croce dināzi al petto dalla banda sinistra,e basciandolo dica. Piglia questo segno in nome della Santiss. Trinità,della beata Maria sempre Vergine, e di S.Gio:Battista,per accrescimento della fede, per difesa del nome Christiano, e per seruigio de' Poueri: Imperoche Fratello à tal fine noi ti ponghiamo la Croce da questa banda, perche tu ami questa con tutto il cuore, e con la destra combatta,e la difenda,e difesa la conserui;percioche se combattendo per Christo contra' nemici della Fede,ritirandoti indietro, abbandonarai lo stẽdardo della santa Croce, e da così giusta guerra fuggirai, secondo la forma degli Statuti, e consuetudini dell'Ordine, meritamente tu violatore del voto,sarai priuato del sacratissimo segno della Croce,e come puzzolente membro, dal consortio nostro ti vedrai scacciato. Di poi gli leghi i legami del Manto al collo, dicendo: Piglia il giogo del Signore:percioche egli è soaue, e leggiero; sotto questo trouarai riposo all'Anima tua,e soggiongendo dica: Non ti promettiamo delicatezze,ma solamente pane,& acqua,& humile vestimento,e facciamo partecipe l'Anima tua,de' tuoi Padri, e Parenti dell'opere buone dell'Ordine nostro, e de' nostri Fratelli, che si fanno per tutto il mondo, e che si faranno in futuro: & il Professo dica: Amen. cioè così prego che sia. All'hora il Fratello, che lo riceue,prima, e poi gli altri, che stanno intorno l'abbraccino,e bascino,il che sia segno d'amore, di pace,e di fraterna dilettione,& i Sacerdoti,che si trouaranno presenti,e particolarmente quello, c'hauerà celebrata la Messa orino in questo modo.

SVscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui.Psal.Magnus Dominus, & laudabilis nimis in ciuitate Dei nostri,in monte sancto eius.&c.

ECce quam bonum, & quam iucundum habitare fratres in vnum,&c. Gloria Patri,& filio,& spiritui sancto, sicut erat.&c.

erat.&c. Suſcepimus Deus &c.vt ſupra.Pſalm.

ECce quam bonũ,& quam iucundũ,&c. Gloria Patri.&c. Suſcepimus Deus.&c.Kyrie eleiſon,Chriſte eleiſon, Kyrie eleiſon. Pater noſter &c. Et ne nos inducas in tentationem,&c. ℣. Saluum fac Seruum tuum. ℟. Deus meus ſperantem in te. ℣.Mitte ei Domine auxilium de ſancto. ℟.Et de Syon tuere eum. ℣. Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣. Eſto ei Domine turris fortitudinis. ℟.A facie inimici,& perſequẽtibus eum. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

ORATIO.

DEVS qui iuſtificas Impium,& non vis mortem peccatorum, Maieſtatem tuam ſuppliciter deprecamur, vt hunc Famulum tuum de tua miſericordia confidentem,cœleſti protegas benignus auxilio, & aſſidua protectione conſerues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus ſeparetur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

ORATIO.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui facis mirabilia magna ſolus, prætende ſuper Famulum tuum N. ſpiritum gratiæ ſalutaris,& vt veritate tibi placeat, perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

ORATIO.

SVſcipiat te Dominus in numero Fidelium,& licet nos indigni te ſuſcipimus in orationibus noſtris; Concedat tibi Dominus locum bene agendi, voluntatem perſeuerandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemq; fœliciter perueniendi:Vt ſicut nos charitas fraternitatis coniunxit in terris,ita diuina pietas,quæ dilectionis auxiliatrix eſt, cum ſuis Fidelibus te coniungere dignetur in cœlis, præſtante Domino noſtro Ieſu Chriſto, qui cum Patre, & Spiritu ſancto viuit, & regnat Deus, per omnia ſecula ſeculorum. Amen.

Della

Della diuisione de' gradi de' Fratelli dell'Ordine nostro.

CONSVETVDINE.

2 TRiplice è la differenza de' nostri Fratelli; percioche alcuni sono Caualieri, altri Sacerdoti, & altri Seruenti. Di più l'Ordine de' Sacerdoti, e de' Seruenti è diuiso in due gradi; cioè quello de' Sacerdoti, in Sacerdoti conuentuali, e Sacerdoti d'obedienza, e quello de' Seruenti, in Seruenti d'arme; cioè riceuuti in Conuento, e Seruenti di staggio, o sia vfficio. Hora chi trouandosi atto, & idoneo, secondo la forma de gli Statuti, e consuetudini dimandarà d'essere riceuuto alla professione dell'Ordine nostro in grado di Caualiero, prima che pigli l'habito, e faccia la professione, è necessario, che sia ornato del cingolo della Militia. E però se da alcun Principe cattolico, ouero da altro, c'habbia autorità di concedere il grado di Caualleria, non hauerà ottenuti gli ornamenti della Militia, dal Fratello Caualiero dell'Ordine nostro, che riceuerà la sua professione, ouero da alcun'altro Fratello Caualiero dell'istessa Militia, riceua gli ornamenti secondo la consuetudine, che s'osserua nel concedersi la Militia; e finalmente con l'ordine sudetto faccia la professione. Però i Cappellani, i Seruenti d'arme, e d'officio, non è necessario ornargli di tal'insegne militari, e ciò non è in vso, ne è stato ordinato: ma senz'altro s'ammettono alla professione nel grado loro.

Delle qualità, che debbono hauere i Cappellani, e Seruenti vedi lo stat. 18. di questo medesimo Titolo.

Dell'habito de' Fratelli dello Spedale Gierosolimitano.

FR. RAMONDO DI PODIO.

3 GLi è conueniente alla professione nostra, che tutti i Fratelli dello Spedale siano tenuti di portare vna veste, o sia Manto di color nero con la Croce bianca.

FR. NICOLO DI LORGVE.

4 NEll'essercitio però dell'armi ordiniamo, che portino le sopraueste rosse con la Croce bianca diritta.

Vedi lo stat. 23. di questo medesimo Titolo.

Delle qualità, che debbono hauer coloro, che s'accettaranno alla professione dell'Ordine nostro.

FR. VGO REVEL.

5 STatuimo, che niuno da quì innanzi sia riceuuto alla professione, il quale sia nato fuori di legitimo matrimonio, e da * Padri non legitimi, eccetto i figliuoli di Conti, o di Signori di maggior grado, e titolo.

* Padri, Parentibus dice il testo latino, e chi sotto di questo nome si cõprendino, si dichiara nello stat. 37. della sign. delle parole.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

6 I Quali figliuoli di Conti, o di Signori di maggior grado, e titolo siano nati di Padre, Auo, e Proauo paterno secolari, e quelli siano Cõti, o Signori di maggior grado, e titolo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 E Che siano nati di madre * Ingenua. Oltra di ciò, non si dia l'habito dell'Ordine nostro ad alcuno, ilquale discẽda da Giudei, Marrani, Saracini, o da altri Mahomettani, ancorche fossero figliuoli di Conti, o d'altri Principi.

* Ingenua cioè nata libera.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

8 PRohibendo alle Lingue, & a' Priorati, che di questo difetto non faccino gratia ad alcuno, laquale se faranno, dichiaramo essere di niun valore.

FR. VGO REVEL.

9 CHiunque hauerà fatta professione in altro Ordine, à modo alcuno non sia mai accettato nel nostro, e se sarà riceuuto, hauuta notitia della prima professione, sia priuato dell'habito.

Parimente chi egli, od i padri suoi ha essercitata mercãtia, non può essere riceuuto p Caualiero. Vegganſi gli statuti nuoui dell'Illustriss. Cardin. gran Maestro in fine del volume.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

10 E Sia scacciato dal nostro Conuento, leuatagli ogni speranza di poter conseguire l'habito nostro, o gli alimenti, ouero alcun'altra cosa nell'Ordine nostro, o sia commenda, o membro, o pensione, etiandio di gratia speciale.

CONSVETVDINE.

11 S'Alcuno sarà obligato ad altri per qualche debito d'importanza, ouero hauerà contratto matrimonio, e quello per carnale congiuntione hauerà consumato, non sia accettato nell'Ordine nostro.

Colui ancora ch'occupa egli, od i padri suoi, beni della Religione, non può essere riceuuto, se prima nõ farà la restitutione.

FR.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

12 CHi hauerà commesso homicidio, ouero essendo al secolo hauerà viuuto sceleratamente, e maluagiamente.

Vegganfi gli statuti nuoui in fine del volume.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

13 NOn si dia l'habito dell'Ordine nostro ad alcuno, che non sia giunto all'anno decimo ottauo della sua età. Al Maestro però si concede, che s' elegga otto Fanciulli di qual natione egli vorrà, & in qual si voglia grado per suo seruigio domestico, a' quali non si possa opporre cosa alcuna circa l'età, ouero antianità; con questo però, che siano di dodici anni d'età.

Nel capit. gen. del 1588. fù ordinato che'l grā Maestro potesse senza limitatione di numero eleggersi i Paggi suoi.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

14 S'Alcuno sarà eletto, e riceuuto altrimenti, non goda d'alcuna prerogatiua d'antianità, o residenza; ne riceua tauola, e soldea dal commun Tesoro; ancorche sia eletto, e riceuuto per gratia del gran Maestro, e delle Lingue.

IL MEDESIMO MAESTRO.

15 ACcostādoci al decreto del sacrosanto Concilio di Trēto, statuimo, & ordiniamo, che niuno sia riceuuto alla professione del nostro Ordine, cioè à fare i voti prima, che non habbia finiti sedici anni della sua età.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

16 NIuno si riceua in modo alcuno, che non sia gagliardo, e ben composto di corpo, & atto alle fatiche; di prospera sanità, di sano intelletto, e di buoni costumi ornato.

Delle proue, che s'hanno à fare prima, ch'alcuno sia riceuuto.

FR. VGO REVEL.

17 CHi hauerà desiderio d'essere riceuuto in grado di Caualiero, è necessario, ch'ei proui autenticamente esser nato di * Padri tali, che di nome, e di armi siano nobili.

* Padri, Parentibus dice il testo latino, e chi s'intēdino sotto q̄sto nome, vedilo stat. 37. della sign. delle parole.

D'alcune qualità, che si richiedono in fare le proue de' Fratelli Cappellani, e Seruenti d'arme.

FR. GIO. VALLETTA.

18 ANcorche secondo i nostri Stabilimenti non si ricerchi nobiltà di sangue in coloro, che s'hanno à riceuere

nell'Ordine noſtro in grado di Frati Cappellani, e Seruenti d'arme;con tutto ciò non debbono però eſſer preſi così dall'infima plebe, e ſenza qualche ſcelta, c'habbino ad eſſer communemente ſprezzati, e tenuti in poco conto: E però ordiniamo, che per lo innanzi niuno ſia accettato in grado de' Frati Cappellani, o Seruenti d'arme così in Conuento, come fuori di quello, etiandio di gratia ſpeciale delle Lingue, o de' Priorati, ſe prima inſieme con l'altre qualità richieſte,e neceſſarie,ſecondo i noſtri Statuti, non hauerà legitimamente prouato eſſer nato di Padri da bene, & honorati, & eſſer pratico,& eſſercitato in officij liberali; non hauer mai ſeruito in vile eſſercitio ad alcuno, e non hauer mai ne egli, ne ſuoi * Padri, cioè Padre,e Madre, con le proprie mani lauorato in ſordide arti, e meccaniche; eccettuando però coloro, che nell'armi, o vero in ſeruigi honorati dell'Ordine noſtro ſi ſaranno ſegnalati.

* Nota ch'in q̃ſto luogo la dittione Parentes ſi riſtringe al Padre, & alla Madre ſolamẽte, e non ad altri Aſcendenti. Percioche nelle proue di queſti nõ ſi richieggono tante circouſtanze come in quelle de' Caualieri.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 CHi è per entrar nell'Ordine noſtro, douerà prouare eſſer nato dentro i limiti di quella Lingua,o Priorato,nel quale dimandarà d' eſſere riceuuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

20 FInalmente ſiano tenuti quelli, che vorranno pigliare il noſtro habito, fare le proue conuenienti alla loro ricettione da gli Stabilimẽti noſtri ordinate;dinanzi a' Commiſſarij,e Deputati dal Priore, e Capitolo Prouinciale, o vero Aſſemblea,e quelle così fatte preſentare nel detto Capitolo, od Aſſemblea,per eſſere lette,approuate;o riprouate.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

21 QVeſte vltimamente poi, ſiano mandate à noi in Conuento,con ſolenni,& autentici inſtromenti di tutte le ſudette coſe. Percioche vietamo, che niuno, che voglia eſſere Fra Caualiero, poſſa eſſere veſtito dell'habito noſtro fuori di Conuento.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

22 PRohibendo, che non ſi poſſa più concedere il tempo à fare,e preſentare le proue ſudette ſolito à darſi di gratia

dalle Lingue, da' Priori, ouero dal Maestro, e Consiglio, e quello, che sarà fatto in contrario, s'intenda di niuna forza, e valore.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

23 VOgliamo parimente, che non si dia l'habito dell'Ordine nostro ad alcuno, che non habbia il Manto, quale noi chiamiamo à becco, ouero di punta, con la veste lunga: e di più se sarà Caualiero, o fra Seruente, l'armi con la Sopraueste.

Vedi lo stat. 4. di questo medesimo Titolo.

Della pena di coloro, che saranno riceuuti contra la forma de gli Stabilimenti.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

24 CHi sarà riceuuto contra la forma de gli Statuti, se sarà Caualiero, sia ridotto à fra Seruente, se sarà fra Cappellano, à Frate d'obedienza, e se sarà Fra Seruente d'arme, si riduca à fra Seruente d'officio, e sia inhabile ad ogni amministratione di Commende, e beni dell'Ordine nostro.

Che non si moua lite sopra lo stato d'alcuno, ch'una volta sia stato riceuuto in grado di Caualiero.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

25 STatuimo, & ordiniamo, ch'à colui, ch'vna volta sarà stato riceuuto in Conuento in grado di Caualiero, non sia mai da alcuno mossa lite, e controuersia del suo stato; se però alcuno non vuole sottometterfi alla pena del Talione, cioè, che non prouando la sua intentione, egli habbia ad essere ritornato in grado di fra Seruente. A niuno però passati cinque anni si moua lite sopra il suo grado.

Del riceuimento delle Sorelle del nostro Ordine.

FR. VGO REVEL.

26 COncediamo facultà a' Priori, & al Castellano d'Emposta d'ammettere alla professione dell'Ordine nostro Donne d'honesta vita, di legitimo matrimonio, e di nobil *Padri nate.

*Parentibus dice il testo latino. Vedi di sopra gli stat. 5. e 17. di questo Titolo.

FR.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 PVR CHE elle habitino dentro a' Monasteri.

Dell'Anno dell'approuatione.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

28 DEterminiamo, che per l'auuenire niuno pigli l'habito nel nostro Conuento, se prima non hauerà habitato vn'anno in esso, perche i suoi costumi, la vita, e sofficienza sua si posino conoscere, nel qual tempo goda l'antianità, e residenza, & habbia la tauola, e soldea: Chi farà altrimenti non goda l'antianità di quel tempo.

Del riceuimento de' Frati Cappellani, e Seruenti per seruigio delle Commende.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

29 NOn sia lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, sia di qual si voglia conditione, di riceuere alcuno per Fratello dell'Ordine nostro, da Frati Cappellani impoi, se mancassero nelle Chiese, o Cappelle loro, e Frati Seruenti d'officio per i loro seruigi, o delle Commende, che tengono.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

30 I Quali però siano prima approuati dal Capitolo Prouinciale, ouero dall'Assemblea, a' quali debbono essere presentati, con assegnamento del vitto, e vestito, & habitatione del suo, ouero d'alcun beneficio Ecclesiastico.

Che si faccia Matricola de' Frati Cappellani, e Seruenti riceuuti fuori del Conuento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

31 COmmandiamo a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che commettino si faccia matricola di detti Fratelli riceuuti fuori del nostro Conuento, nella quale tutti siano notati, e descritti: Altrimenti non siano tenuti per Fratelli dell'Ordine nostro; ne godino de' priuilegij, ne possino ottenere beneficij Ecclesiastici di esso.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

32 CHi riceuerà alcuno altrimenti, che di sopra s'è ordinato, o sia Priore, o sia Bagliuo, o pur Commendatore, sia priuato d'ogni amministratione di Priorati, Bagliaggi, e Commende per cinque anni, i cui frutti saranno interamente per detto tempo applicati al nostro commun Tesoro: e se sarà Frate di Conuento, tanta antianità se gli leui in fauore de' suoi Fiarnaldi.

Che'l Frate Seruente non possa essere Caualiero.

FR. RVGGIERO DE PINS.

33 NOn istà bene al Religioso mutare lo stato, ch' vna volta hauerà preso, e riuoltar sottosopra il grado della sua qualità, e però vietamo, che'l Fra Seruente, sia di qual si voglia conditione, non possa esser'ammesso per Caualiero; Che se da Principe secolare, o da altro sarà ornato delle insegne, & ornamenti di Cauallcria; sia nondimeno tenuto à godere solamente del grado, amministratione, officio, e stipendio di Fra Seruente.

Del modo di riceuere i Confrati, ouero Donati.

CONSVETVDINE.

34 CHi desidera d'esser riceuuto per Confrate, ouer Donato del nostro Ordine, riuerentemente comparisca dinãzi al Fratello, che lo riceue, & inginocchiato, ponendo le mani sopra il Messale, il quale sarà tenuto dal Fratello, che lo riceue, prometta in queste parole. Io N. prometto à Dio onnipotente, alla Beata Vergine Maria Madre di Dio, à San Gio. Battista, & al Maestro della Religione Gierosolimitana, ch'io portarò à tutto poter mio carità, & amore al Maestro, Fratelli, & all'Ordine, e quelli, & i beni dell'Ordine difenderò con tutte le forze mie, e non potendo io farlo, riuelarò, e manifestarò loro tutte le cose, che sian per nuocergli, e che verranno à notitia mia, e ch'io nõ farò professione in altra Religione, fuori ch'in questa dell'Ordine Gierosolimitano, nel quale s'io non hauerò fatta professione,

ne, dimando d'essere dopo la morte mia sepellito nel cimiterio della Religione, & ogn'anno nella festa della Natiuità di San Giouanni Battista donarò qualche cosa all'Ordine in riconoscenza della Confraternità. Il che fatto, il Fratello, che lo riceue dica: Perche hai promesse le predette cose, noi facciamo te, e l'Anima tua, e de' tuoi Padri, partecipi di tutti i diuini officij, beneficij, orationi, Messe, & opere pie, che si faranno in perpetuo nella nostra Religione; de' quali il Signor nostro Giesu Christo ci faccia partecipi. Il che finito, gli sia dato il bascio della pace dal Fratello, che lo riceue, e da gl'altri Fratelli, che si trouaranno presenti; e dipoi sia registrato il suo nome nel libro della Confraternità; e sia parimente notato ciò, che prometterà dare ogn'anno. Queste cose commandiamo osseruarsi nel riceuere i Confrati, osseruandosi però l'usanze d'alcuni Priorati, ne' quali forse si costuma altrimenti. E però quelli doueranno osseruare in detto riceuimento il costume appò loro vsato.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

35 VIetamo a' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, & à qual si voglia Fratelli dell'Ordine nostro, che non riceuino alcuno per Donato, o sia Confrate del nostro Ordine, senza commandamẽto, e commissione del Maestro: Chi cõtrafarà, sia priuato dell'habito; e così coloro, che saranno stati riceuuti, non siano riputati, e tenuti per Confrati, e Donati nostri, nè godino dell'essentioni, e priuilegij di Donati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 I Confrati, ouero Donati portino per segno alla banda sinistra della veste loro solamente tre rami, o siano braccia della Croce nostra; cioè la Croce nostra, leuata la parte di sopra, il che non facendo, non godino de' priuilegij.

Delle qualità, che debbono hauere coloro, che si riceueranno per Donati.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

37 PErche nel riceuere i Confrati, ouero Donati nell'Ordine nostro si è trouato esserui interuenuti alcuni abusi, hab-

habbiamo giudicato esser necessario rimediarui. Perilche col presente Statuto ordiniamo, che per l'auuenire non si riceua per Donato, e Confrate alcun Secolare di qualunque grado, e conditione si sia, fuor'che dal Maestro, ouero di sua commissione, come già è stato determinato, e che dinanzi à quello non habbia fatto apparire d'esser ben nato, e non hauer'origine da Giudei, ouero Saracini, o da altri Mahomettani, e d'hauer sempre viuuto bene, e non sceleratamēte, e di non hauer mai con la sua persona fatta arte, ouero essercitio sordido, e meccanico; e finalmente, che nō habbia presentato all'Ordine nostro, alcuna parte de' suoi beni. Che s'alcuno fuori di questa forma sarà ammesso, o riceuuto, ouero dopo d'essere stato riceuuto, non portarà palese, e publicamente il segno de' Donati cucito nelle vesti, non sia tenuto, e riputato nel numero de' Donati; ne goda, o si preuaglia in modo alcuno de' priuilegij: Eccettuando però la Congregatione de' Donati, e Confrati della Commenda di Modica, fra'quali per antichissima consuetudine altrimenti s'osserua. Saranno eglino però tenuti di prouare le sudette qualità dinanzi al Commendatore, nō ostante qual si voglia Statuto, e consuetudine, che faccia in contrario.

La forma, con la quale i nostri Fratelli si priuano dell'habito.

CONSVETVDINE.

38 QVando alcun Fratello dell'Ordine nostro per delitto da lui cōmesso incorrerà in pena della priuatione dell'habito, il Maestro, o suo Luogotenēte, à cui l'autorità della priuatione s'appartiene, faccia sapere al Consiglio il suo peccato, e delitto, e consulti quello, che debba farsi; e finalmēte hauuta prima sopra ciò matura deliberatione, per decreto del Consiglio ordinario, si proceda alla prouatione del delitto: L'informationi ancora, e le testimonianze si riceuono secondo la forma de gli Statuti, e consuetudini. Fatto questo, se per l'importanza del caso sia da procedersi cōtra il Reo alla priuatione dell'habito, il Maestro, ouero il Luo-

Come si proceda cōtra gli Assenti. Vedi lo

statu. 59. delle Prohib. e delle pene.

Luogotenente, come è detto, dia la querela alla generale Assemblea. Percioche l'Assemblea per questo effetto si cõgrega secondo il solito costume al suono della campana, nella quale il Maestro, ouero il Luogotenente propone il delitto dell'Accusato, e di tal delitto faccia la querela in forma propria, ouero sotto colore di danno fatto oltra vn marco d'argento, per velare, ouero adombrare l'atrocità del delitto; per non dar mal'essempio, essendo presente, & vdendo il Reo, il quale sotto sicura custodia si conduce dal Mastro Scudiero all'Assemblea. Fatta la querela, il Maestro, o suo Luogotenente concede lo Sguardio de' Bagliui contra il Reo, iquali veduta l'informatione, proua, e confessione del delitto, lo giudichino secondo Iddio, il dettame della retta ragione, e de gli Statuti, e lodeuoli consuetudini della Religione. Dipoi il Maestro, ouero suo Luogotenente assegna il Capo dello Sguardio, e deputa alcun Religioso da bene suo Procuratore, il quale comparendo dinanzi allo Sguardio insti, e procuri secondo che'l caso richiede. Fatto questo, il Capo, & i Bagliui dello sguardio si ritirano da parte, dinanzi a' quali il Procuratore del Maestro da vna parte, & il Reo dall'altra compariscono, e dimanda il Procuratore del Maestro, che'l Reo sia priuato dell'habito, secondo la grauità del delitto, & al Reo si concede licenza di risponde-re, e difendersi, ilquale o confessa, o nega il delitto: se confessa, e supplicheuolmente dimandi misericordia, lo Sguardio và dal Maestro, e dall'Assemblea, e tre volte implorando dimanda, ch'al Reo sia perdonato. Se'l Maestro in virtù de gli Statuti, e non altrimenti perdona, non si procede più oltra. Ma se perseuerando dimanda, che si faccia giustitia, all'hora lo Sguardio si ritira in luogo separato. Però se il Reo negarà il delitto, all'hora si produchino le testimonianze, proue, & informationi, e così conuinto il Reo, o per propria confessione, o per legitime depositioni, e testimonij, lo Sguardio pronuncia la sentẽza, e condãna il Reo alla priuatione dell'habito. Data la sentẽza, si chiama il Procuratore del Maestro, e se gli palesa il decreto fatto. All'hora il me-

Come s'oda il Reo nelle sue difese nello Sguardio, vedi lo stat. 47. delle Prohibit. e delle pene.

desimo Procuratore del Maestro essorta il Reo à seguitare lo Sguardio, il quale comparisce dinanzi al Maestro, & all'Assemblea: Iui ancora è presente il Reo con lamenteuol voce dimandando perdono; così lo Sguardio humilmente dimanda, ch'al Reo conuinto del delitto sia perdonato: Ma se'l Maestro, ouero il Luogotenente perseuerando, commandarà, che si publichi la sentenza, il Capo, & i Bagliui dello Sguardio dopo il terzo commandamento, in presenza del Reo, pronunciano la sentenza della priuatione dell'habito, e condannano il conuinto del delitto. Publicata la sentenza, il Reo inginocchiato dinanzi al Maestro, ouero al Luogotenente, gemendo dimanda perseuerantemente misericordia; al cui lato stà il Maestro Scudiero, aspettando i commandamēti del Maestro, o del Luogotenente. All'hora il Maestro, ouero il Luogotenente parla al Reo condannato con queste parole, e proferisce la priuatione: Perche tu ti sei renduto indegno mediante i demeriti, e sceleratezze tue del segno della viuace Croce, e dell'habito dell'Ordine nostro, alla cui professione indotti prima da' tuoi buoni costumi t'ammettēmo; per questo seguēdo gli Statuti, & vsanze nostre, à laude de' Buoni, & à terrore de' Tristi, e perche passi in essempio à gli altri, ti priuiamo, e separiamo dall'habito dell'Ordine nostro, e dal nobile consortio de' Fratelli nostri ti rimouiamo, scacciamo, e separiamo; e come membro putrido, puzzolente, e separato ti gittiamo via. Dette queste cose, il Mastro Scudiero per commandamento del Maestro, o suo Luogotenente leua l'habito al Reo in questo modo. Al primo commandamento mette solamente la mano sopra il Manto del Reo, ouero Accusato: al secōdo scioglie il nodo delle maniche à becco, o vero di punta; & hauendole sciolte, le getta dalla parte dinanzi: e finalmente al terzo commandamēto scioglie il nodo del laccio, e gli leua l'habito dalle spalle, dicendo: Per autorità del Superiore, il legame giogo del Signore inuero soaue, e l'habito dell'Ordine nostro, del quale ti sei renduto indegno, ti tolgo, leuo, e rimouo. Fatte queste cose il Mastro Scudiero per comman-

damento del Maestro chiude il Cõdannato in prigione. Ma se il Reo sarà assente, & essendo prima stato citato per contumacia, ouero secondo la forma de gli Statuti, e consuetudini nostre chiamato, non sarà comparso, o vero non si potesse pigliare; in assenza sua, non altrimenti, che se fosse presente, o come se'l delitto fosse stato cõmesso publicamente, palesemente, & espressamente contra la forma de gli Stabilimenti, ouero come fosse notorio delitto, per lo quale l'Accusato douesse incorrere in pena della priuatione dell'habito, all'hora, ancorche il Reo non comparisca personalmente, si procede: Costando però del delitto per legitime testimonianze; & il Contumace nel modo, e forma, che s'è detta di sopra è condannato dallo Sguardio; e dal Maestro, o vero suo Luogotenẽte è priuato dell'habito; & in luogo dell'Assente si pone iui il Manto, e dopo il terzo commandamento, il Mastro Scudiero in vituperio dell'Assente, lo toglie, e leua via.

La forma, con la quale si rende l'habito à coloro, che ne sono stati priuati.

CONSVETVDINE.

39 SVole l'Ordine nostro vsare benignità, e misericordia verso coloro, che pentiti de' peccati si raueggono, e mutano in meglio la vita loro: La onde essendo stato alcuno de' nostri Fratelli per suoi delitti priuato dell'habito, & essendo pentito, sia apparecchiato à correggersi, e secondo il tenore de gli Statuti nostri meriti perdono, e non sia da negarsegli la restitutione dell'habito, si suole fare in questo modo. Per commandamento del Maestro, o suo Luogotenente si congrega al suono della Campana la publica Assemblea, o sia Congregatione, e sedendo il Maestro, i Bagliui, Priori, e gli altri Antiani, e Fratelli, secondo il solito, per cõmandamento del Maestro, o suo Luogotenente, dal Mastro Scudiero si conduce colui, che già fu priuato dell'habito, vestito di veste secolare, o vero secõdo l'atrocità del delitto in camiscia, con vna corda al collo, con le mani giunte, tenendo vn tor-

chio

chio acceso, in segno di douer tosto ricuperare la vera carità, e dilettione dell'Ordine; E così humile, à giacere si getta dinanzi a' piedi del Maestro, e riuerentemente dimanda, chiede, e supplica, che gli sia perdonato; che gli sia renduto l'habito, e d'essere rimesso nel consortio de' Fratelli; mostrando, e promettendo emendatione, & honestà. Hauendo il Maestro ydite queste cose, dice queste parole: Ancorche si sappia, che già per i tuoi demeriti tu sia stato meritamente priuato dell'habito, nondimeno hauendosi speranza, che per l'auuenire tu debbi essere di vita, e costumi lodeuoli; ti concediamo perdono, e ti rendiamo l'habito dell'Ordine nostro, e di nuouo t'accettiamo, e scriuiamo nella Compagnia, e consortio de' nostri Fratelli. Procura adunque di viuere così rettamente, virtuosamente, e bene, che tu non doni occasione (il che non piaccia à Dio) che s'esseguisca in te la seuerità, e rigore della Giustitia. Grande è la gratia, che tu riceui, & à ben pochi conceduta, la quale ti sia in salute dell'Anima, e del corpo. Ciò essendo detto, per commandamento del Maestro, il Mastro Scudiero, pigliato il Manto, glie lo mette sopra le spalle, & annoda il legame, dicendo: Prendi vn'altra volta il giogo del Signore leggiero, e soaue, il quale t'apporti la salute dell'Anima. Fatto questo, egli laudando Iddio, rende i debiti ringratiamenti, e si dedica a' seruigi dell'Ordine.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

40 CHi sarà restituito contra questa forma, non s'habbia per restituito: Aggiũtoui questo, che per la restitutione dell'habito, non s'intenda restituita l'antianità, ne la residenza.

DELLA CHIESA TITOLO TERZO.

Del culto delle cose Diuine.

CONSVETVDINE.

1 IL principale, e particolar' officio dell'Huomo Religioso, è di riuerire, & adorare Iddio con tutto l'animo, e con tutta la mente, & attendere alle cose sacre, e Diuine: E però diamo per precetto, e commandiamo a' nostri Fratelli, che sopra il tutto habbino principalmente in riuerenza, e veneratione le cose Diuine, e sacre; accioche fauoriti dal Diuino aiuto, con maggior forza, e felicità portino, & essercitino l'armi contra' nemici di Christo.

Dell'Orationi, ch'ogni giorno dir si debbono da' Fratelli.

CONSVETVDINE.

2 I Fondatori della nostra Religione mossi da prudentissima ragione ordinarono, che i nostri Fratelli Caualieri, e Seruenti (i quali debbono attendere all'Oratione, mediante la quale la mente s'inalza à Dio) hauessero vn breue modo d'orare, perche facilmente potessero attendere all'Oratione, all'Hospitalità, & alla difesa della Fede. Statuirono adunque i Maggiori nostri quest' vsanza, e modo d'orare, cioè che tutti i nostri Fratelli, c'han fatta professione nell'Ordine nostro Caualieri, e Seruenti dichino ogni giorno in vna volta, o vero in diuerse hore, cento cinquãta volte l'Oratione Dominicale,

minicale, instituita dal Signor nostro Giesu Christo nella legge Euangelica, volgarmēte detta il Pater nostro: Il quale numero d'Orationi Dominicali s'intende esser dato in cambio dell'hore Ecclesiastiche, cioè tredici per i Matutini, Diurni. Per i Matutini dell'hore di nostra Donna 13. Per l'hora prima 13. Per terza 14. Per sesta 14. Per nona 14. Per Vespro 18. Per Compieta 14. Per i quindici Salmi del Matutino 15. Per le vigilie de' Morti 14. e per il Vespro de' Morti 18. Quindi ancora per lodeuole consuetudine, e priuilegio Apostolico s'è introdotto, che se ad alcuno piacerà, od hauerà commodità di dire l'hore della Madonna, o vero de' Morti, dicendo l'vne, o l'altre di queste, nō è obligato à quel numero dell'Oratione Dominicale. Però i Fratelli Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici del nostro Ordine, sono tenuti secondo il grado dell'Ordine da loro tolto, celebrare l'Officio canonico, conforme alla consuetudine della Santa Romana Chiesa. E noi ancora commandiamo, ch'inuiolabilmēte sia osseruata detta ordinatione dataci da' Maggiori.

L'orationi, che s'hanno à dire per i Frati defonti, vegganfi nello stat. 15. di questo medesimo Titolo.

Questi sono i giorni, ne' quali i nostri Fratelli sono tenuti à digiunare.

CONSVETVDINE.

PRimieramente per tutta la Quaresima, dalla quarta feria della Quinquagesima, fin'al giorno di Pasqua: Oltra di ciò, nella grā Letania, che si fà nella Festa di Sā Marco Euāgelista, nell'istesso giorno, il quale se caderà nell'Ottaua di Pasqua, il digiuno si trasferisce dopo l'Ottaua. Di più ne' giorni delle Rogationi, che si fanno innanzi l'Ascensione del Signore, cioè nella seconda, terza, e quarta feria; nella Vigilia della Pentecoste, e nella seguente settimana; ne' giorni delle quattro tempora, e similmente ne' giorni dell'altre quattro tempora, & ancora nelle Vigilie di S. Gio: Battista, di S. Pietro, e S. Paolo, e di tutti gli Apostoli; di S. Lorenzo Martire, dell'Assontione, Concettione, Natiuità, Annunciatione, Purificatione della Beata Vergine Maria, di tutti i Santi, e nella Vigilia della Natiuità del Signore.

CON-

CONSVETVDINE.

4 SOno obligati i nostri Fratelli tanto Caualieri, quãto Seruenti di riceuere tre volte l'anno il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, cioè ne' giorni di Pasqua di Resurrettione, nella Pẽtecoste, e nel giorno della Natiuità del Signore.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

5 SImilmente nella Festa di San Gio: Battista nostro Padrone: Dichiarãdo à questo essere parimente obligati i Cherici, i quali non sono stati ancora promossi all'Ordine sacro del Presbiterato, & ancora i Confrati, o siano Donati.

Del Dispropriamento, e della Confessione, che debbono fare i Fratelli, che s'imbarcano.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

6 COmmandiamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, che montano sopra le Galere, od altri Nauilij, che deuotamente debbano confessarsi, e che siano tenuti à fare dispropriamẽto, il quale chiuso, e sigillato si deponga in mano del Priore della Chiesa, o suo Vicario, o sia sotto Priore; E chi nõ adempirà queste cose, incorrerà in pena della Quarantena; e se sarà Frate di Cõuento, perda lo stipendio, o sia soldea d'vn'anno. Se sarà Commendatore, perda i frutti d'vn'anno della Commenda, i quali siano applicati al commun Tesoro.

Sono anco tenuti di fare dispropriamento ogn'anno. Vedi lo stat. 9 dell'officio de' Fratelli. Che cosa sia dispropriamẽto, si dichiara nel 35. della sign. delle parole.

A chi sono tenuti di Confessarsi i Fratelli.

FR. VGO REVEL.

7 VIetamo, che i Fratelli nostri non si confessino ad altro Sacerdote, fuor, ch'al loro Priore, od à qualche Cappellano dell'Ordine nostro, potendolo hauere, E se pur vorranno confessarsi ad altri, dimandino licenza al Priore, & in assenza sua al sotto Priore.

Della Modestia, che debbono hauere i Fratelli celebrandosi i Diuini Officij.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

8 PRohibiamo, che i Fratelli nostri, celebrandosi i diuini officij, non entrino dentro il Cancello, ò Choro, ne si acco-

stino

ſtino all'Altare, acciò non diano impaccio a' Sacerdoti, che celebrano il Diuino officio, e chi contrafarà ſia punito di Quarantena.

Che i Fratelli debbano ſedere, e caminare ſecondo l'ordine dell'antianità.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 AGgiungniamo à queſto, che tutti i Fratelli noſtri in Chieſa, o nelle Proceſſioni ſedino, e vadino ſecōdo l'ordine dell'antianità; e che niuno pigli luogo nelle ſedie, o banchi de' Priori, Bagliui, o Luogotenenti de' Bagliui conuentuali ne' diuini officij; Altrimenti ſia punito dell'iſteſſa pena della Quarantena.

Vedi lo ſtat. 30. de' Bagliui.

Delle Proceſſioni, che ſi debbono fare.

CONSVETVDINE.

10 LE proceſſioni, o vero ſupplicationi ſolēni, che ſi ſogliono fare nella Chieſa dello Spedale, ſono queſte, cioè nelle Feſte della Purificatione, dell'Aſſontione della Beata Vergine Maria, dell'Aſcenſione del Signore, del Corpo di Chriſto, di San Giouanni Battiſta, & all'Infermeria ogni Domenica, e di più ogni Venerdì per la pace, e per la fermezza de' terremoti: In altre feſte non ſogliono farſi ſe non cadono in Domenica.

Che le feſte de gli Apoſtoli ſiano ſolennemente celebrate con Officio doppio.

FR. GIO. VALLETTA.

11 TVtte le Feſte de gli Apoſtoli, i quali hāno riempite tutte le Nationi della Santa Religione, e ſono coſtituiti Principi ſopra l'vniuerſa terra, commandiamo, che ſiano ogn'anno ſolennemente con doppio officio celebrate, così quì nella noſtra Chieſa Conuentuale, come nell'altre dell'Ordine noſtro, che ſono per tutto il mondo.

La solennità, che si debbe fare nella Festa della Natiuità della Beata Vergine Maria, per la vittoria ottenuta contra' Turchi in quel giorno.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

12 NOi debbiamo con somma riuerenza, deuotione, e particolar culto celebrare, osseruare, e riuerire il giorno festiuo cōsacrato al Natale della Gloriosa Vergine Madre di Dio; sì per i diuersi, e singolari beneficij cōtinouamēte à noi, & all'Ordine nostro fatti dall'istessa Gloriosa Vergine, sì anche per la felice vittoria diuinamente conceduta ci in quel giorno cōtra' Barbari. Percioche hauēdo il Tiranno de' Turchi acerbissimo nemico del nome Christiano, e particolarmēte dell'Ordine nostro, mādata contra di noi nell'anno del Signore 1565. vna numerosissima, e munitissima Armata, cingendo questa nostra Isola di Malta con grauissimo assedio, & hauēdola cōbattuta cō incredibili quasi, e ferocissimi assalti, così per mare, come per terra, & hauendo pertinacemēte & ostinatamente perseuerato in essi con nō mai intermessa fatica intorno à quattro mesi; si ch'espugnata la Fortezza nostra di Sant'Elmo, laquale è situata nelle bocche del Porto, rouinate l'altre Fortezze, Castelli, e Bastioni, gettate à terra, spianate, e disparse al suolo le mura, brugiate le ville, & i casali, rouinati i Tempij, e guastata tutta l'Isola, erauamo condotti, e posti in grandissimo pericolo; Nōdimeno con l'aiuto di Dio onnipotēte, e per la virtù, e costāza de' nostri, habbiamo con tāta fortezza, e perseuerāza sostenuti, e ributtati gli impeti, e le violenze de' nemici; ch'all'vltimo, olrra i grauissimi dāni, che da' nostri haueuano riceuuti in questa guerra, con l'arriuo, & aiuto dell'Armata del veramente cattolico, e pio Filippo Rè di Spagna, essendo Capitano, e Generale di essa Don Garzia di Toledo Vicerè di Sicilia, spauētati, ed atterriti, senza hauer cōseguito il loro intento, cō essergli stata tagliata à pezzi la maggior parte dell'Essercito, furono costretti à partirsi vergognosamēte. Laonde riconoscendo noi hauer riceuuta questa vittoria principalmente da Dio ottimo,

mo, e grandiſſimo, dalla ſua Madre Vergine Maria, e da San Giouãni Battiſta noſtro Protettore; in memoria, e ricordãza di così ſingolare beneficio, per queſta perpetua legge, la quale vogliamo, ch'interamente, & inuiolabilmente ſia oſſeruata; cõmandiamo, ſtatuimo, & ordiniamo, ch'ogni anno in tutte le Chieſe dell'Ordine noſtro ſi celebri con ſupplicationi, o ſiano Proceſſioni, & altre ſolennità, e cerimonie Eccleſiaſtiche, con ſomma riuerenza, culto, e deuotione, la Feſta della Natiuità della ſudetta Glorioſa Vergine, e che ſi predichi, o faccia vn Sermone al Popolo delle lodi dell'iſteſſa Vergine; mediante i cui preghi habbiamo ottenuta sì glorioſa vittoria, e ch'in detta Predica, o Sermone ſi narri, e raccõti l'ordine, e progreſſo di detta vittoria, e che la Vigilia, cioè nel giorno precedẽte della Feſta, ſi canti la Meſſa, che chiamiamo di requie, con le ſolite preghiere, & orationi, tanto per i noſtri Fratelli, quãto per gli altri, ch'in queſta crudeliſſima guerra morirono per la Fede, e per la Religione; e che quì nel Conuẽto noſtro ſiano honoreuolmente colocate in matrimonio ſei Vergini di quelle, che nella caſa dello Spedale alle ſpeſe publiche dell'Ordine ſi ſogliono paſcere, e nutrire; e che non ve n'eſsẽdo, ſi maritino in luogo loro ſei altre Vergini pouere ad elettione del Maeſtro, pudiche & honeſte; coſtituẽdo à ciaſcuna di loro trà veſti, e danari, cinquanta ſcudi di dote: Ordinando, & eſpreſſamente commandando in virtù d'obediẽza a' Priori, Caſtellano d'Empoſta, Bagliui, Cõmẽdatori, & à tutti gli altri Fratelli dell'Ordine noſtro, che ciaſcuno di eſſi à ſue ſpeſe, per quello, che gli tocca, & appartiene, nelle Chieſe loro oſſeruino, procurino, e cõmandino, che ſia guardata, & oſſeruata la preſente noſtra Coſtitutione, e Statuto.

Che ſi faccino le Preci per la Pace.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

13 STatuimo, che per tutte le Chieſe, & Oratorij della noſtra Religione ſi faccino le preghiere per la pace, nelle quali vogliamo, che s'oſſerui queſt'ordine: Che'l Prete, il quale celebrarà la Meſſa ſolenne, dopo l'Oratione Dominicale, o ſia

Pater nostro, inginocchiato dinanzi l'Altare intoni à Dio le preci, che cominciano: Lætatus, &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa cattolica, del Popolo Christiano, e dell'Ordine Gierosolimitano, mediante i cui fauori, aiuti, & entrate siamo sostentati, e difesi dal giogo della Tirannide.

Che si preghi per il Maestro, e per l'Ordine.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

14 ORdiniamo, ch'in ciascuna delle nostre Chiese, & Oratorij in qual si voglia parte del mondo si siano, i Sacerdoti celebrando i diuini officij, nell'Orationi, che s'offeriscono à Dio, debbino fare speciale mentione, e con deuota mente, e parole pregare per il Maestro, e Fratelli dell'Ordine nostro, accioche (mercè di Dio) & aiutati dal fauore Diuino consequischino, e riportino vittoria de' nemici della Fede Cattolica, à laude di Dio onnipotente; per la cui Fede, e nome combattono, e che la Diuina Maestà si degni di conseruare il Maestro, e l'Ordine nostro.

L'orationi poi, che s'hãno à dire ogni giorno, vedi sopra nello stat. 2. di questo Titolo.

Dell'Orationi, che dir si debbono p ciascun Fratello defunto.

CONSVETVDINE.

15 PEr ciascun Fratello defunto, si celebrino trenta Messe; Nella prima i Fratelli, che saranno presenti offerischino vna candela accesa, & vn danaro, i quali danari poi siano dati a' Poueri; ò ciascun Cappellano celebri Messa, & i Diaconi, e Suddiaconi legghino il Salterio: I Caualieri, e Frati Seruenti dichino centocinquanta Pater nostri, o vero l'Officio de' Morti per l'Anima del Fratello defunto: E questo oltra l'orationi ordinarie, ch'ogni giorno sono obligati di dire.

Della Messa, che si debbe celebrare per i Morti.

FR. VGO REVEL.

16 STatuimo, ch'ogn'anno nella seconda feria della Quinquagesima in ogni Chiesa dell'Ordine nostro, nelle quali sono Sacerdoti deputati, sia celebrata vna Messa solenne per i Maestri, e Fratelli defunti; e che nel giorno precedente, cioè nella Domenica al Vespro si cãtino le vigilie de' Morti.

FR.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

17 VOgliamo, e commãdiamo, ch'à questo officio interuenghino tutti i Fratelli, e che nella Messa ciascun di loro offerisca vna candela, & vn danaro, & il Maestro è obligato à dare à ciascun Fratello, che sarà presente vn Gigliato.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

18 ET il Fratello, che trascurarà di venire à questo officio, sia punito di Settena.

Dell'Ordine, ch'osseruar si debbe nella celebratione delle Messe.

FR. IACOMO DI MILLY.

19 NEl celebrarsi le Messe vogliamo, che s'osserui quest'ordine; Che niuna se ne cominci, se non dopo, che sarà compiuta, e finita l'altra.

CONSVETVDINE.

20 IN ogni Domenica dell'Auuento, e negli altri giorni di Festa dell'Anno, e per tutta la Quaresima si faccia Sermone, o vero si predichi nella Chiesa del nostro Conuento.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

21 STatuimo, & ordiniamo, ch'ogni festa feria si legghino noue lettioni della Santa Croce nella Chiesa dell'Ordine nostro, eccetto però nell'Auuento del Signore: dalla Settuagésima fin' alla Pentecoste, e nella celebrità delle noue lettioni: nell'Ottaua delle Feste, e nelle Vigilie delle Quattro Tempora.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

22 PRohibiamo, che niun Fratello dell'Ordine nostro osi, o presumi emendare, e correggere, od aggiungere, o leuare cosa alcuna da' Libri Ecclesiastici delle nostre Chiese, senza commissione del Prior della Chiesa, altrimenti incorra in pena della Quarantena.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

23 STatuimo, & ordiniamo, che i Fratelli Sacerdoti per lo diritto loro del Trentenario, habbino quelle vesti de' Fratelli defunti, che sono soliti d'hauere.

Lo Statuto nuouo dell'Illustrissimo Cardinale grã Maestro ordina, che questo

FR. IACOMO DI MILLY.

diritto sia pagato a' Cappellani dal Tesoro. veggasi in fine del volume.

24 SI deputi qualche Huomo dotto, il quale legga ogni giorno a' Cherici, & insegni loro le lettere latine, & vn'altro, che gli ammaestri nel canto, a' quali sia assegnato conueniente salario, e stipendio dal Tesoro.

Della promotione de' Cherici à gli Ordini Sacri.

FR. VGO REVEL.

25 VIetamo, che niun Fratello sia di qual si voglia cõditione procuri di far promouere à gli Ordini Sacri alcun Cherico professo nell'Ordine nostro, se nõ dopo hauerlo presentato prima al Priore della Chiesa, & ottenuta licenza da quello, e che i Cherici nõ possino essere promossi al Suddiaconato, finche non arriuino all'età di 18. anni: al Diaconato di 22. & al Sacerdotio di 25. e che'l Cherico, che non hauerà fatta professione nell'Ordine nostro, nõ sia ammesso a' seruigij dello Spedale, se prima nõ hauerà mostrate lettere testimoniali, & autentiche d'hauer riceuuti gli Ordini Sacri.

Dell'ornare, e ristaurare le Chiese.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

26 ORdiniamo, e deliberiamo, che i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui capitolari, Cõmendatori, e Fratelli, c'hanno il gouerno delle Cõmende, o beni dell'Ordine nostro, ristaurino, riparino, e mãtenghino in debito, & honorato stato le Chiese, e gli Oratorij, e quelli fornischino, & ornino di Libri Ecclesiastici, di vestimenti, di calici, e di masseritie conuenienti, & appartenenti al culto Diuino, secõdo la qualità dell'entrate di dette Commende, e Case; e che per il seruigio, e culto di dette Chiese, & Oratorij elegghino, e deputino Frati Cappellani di buona vita, e nõ trouando Frati Cappellani dell'Ordine nostro, all'hora deputino altri Cappellani honesti, o secolari, o Regolari, come potrãno hauergli, sin tanto, che haueranno cõmodità, e copia di Frati Cappellani, i quali deuotamente siano solleciti, & attendino al Diuino officio. Sopra l'essegutione di che, i Priori, & il Castellano d'Emposta assegnino tempo competente a' Commenda-

mendatori, e Fratelli. Il che se ricusarãno di fare, siano i Contrauenienti priuati de' frutti delle Cõmende, e Case fin tanto, che diligentemente siano adempite le sudette cose. Riserbando però loro sopra detti frutti, e redditi il parco vitto, e vestito. Che se i Priori, e Castellano d'Emposta non si curaranno di prouedere con diligenza sopra questo, in tal caso le dette cose si debbano esseguire à proprie spese loro. Percioche per debito dell'officio loro à gli istessi tocca l'essere diligenti, e vigilanti intorno à queste cose.

Vedi lo stat. 7. delle Visite.

Della pensione, e prouisione, che si debbe dare a' Curati, e Rettori, & à gli altri Beneficiati.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

27 PErche alcune Chiese dell'Ordine nostro, c'hanno cura d'Anime, & altre Chiese, & Oratorij, ne' quali si debbe celebrare l'officio Diuino, sono di si poco reddito, e debole entrata, che non sono bastanti à sostentare honoreuolmẽte, secondo la qualità delle persone, e de' luoghi, i loro Parrocchiani, Curati, o siano Rettori, e Vicarij perpetui, e Beneficiati; sarà lecito a' Priori, al Castellano d'Emposta insieme co'l Capitolo Prouinciale, a' quali sopra ciò diamo piena autorità d'ordinare, & esseguire sotto le pene à loro ben vedute, che diligentemente considerato, & essaminato il tutto, etiandio di propria autorità dell'officio loro, trouino modo di costituire, & assegnare à gli istessi Curati, Parrocchiani, o siano Rettori, e Vicarij, o Beneficiati, tanto, che possino honestamente, & honoratamente sostentarsi; e che possino sopportare, e sostenere il peso delle dette Chiese, & Oratorij, che loro soprastanno; e questo con l'vnione di qualche beneficio Ecclesiastico vicino, o con l'assegnatione di qualche honesta pẽsione, o portione; o vero per qualunque altra via, e modo, che parrà loro più commodo, e ragioneuole.

De' Prodomi della Chiesa.

FR. IACOMO DE MILLY.

28 STatuimo, & ordiniamo, che dal Maestro, e dal Consiglio ordinario siano eletti due Prodomi, Religiosi di buona, e

prouata

prouata vita deputati da tutte le Lingue (diuerse però) i quali in compagnia del Priore della Chiesa, o vero d'alcuno Cappellano idoneo, e d'approuata sofficienza, ch'in suo luogo à questo effetto deputarà il Priore, i quali con somma diligenza, cura, e sollecitudine veggano, ricerchino, e minutamente essaminino, se nella Chiesa di San Giouanni, e nelle Cappelle, & Oratorij si fanno, e mettono ad effetto interamente, e cōpiutamente quelle cose, ch'appartēgono al culto Diuino, in conformità de gli ordini, e Statuti de' nostri Maggiori, cōcernenti le cose così spirituali, come corporali dell'istessa Chiesa, e delle Cappelle; e corregghino, riparino, & emendino i difetti, e mancamenti. Faccino parimente, & habbino l'inuentario, e registro dell'institutioni, e fondationi delle Cappelle, e parimente de' Poderi, e possessioni loro e di tutti gli ornamenti, e beni mobili, & immobili. Il quale inuentario, finito il termine dell'officio loro; presentaranno al Maestro, & al Consiglio, perche sia consegnato a' Prodomi successori. E farāno relatione nell'Assemblee, che si sogliono fare nelle Quattro Tēpora dell'anno delle cose, che nell'essercitio dell'officio loro haueranno trouate, e di tutti i mancamenti, e difetti al Maestro, & al Consiglio, da' quali sia proueduto, secōdo il bisogno. Essercitaranno detti Fratelli il sudetto carico per ispatio d'un' anno, o più, se così parerà al Maestro, & al Conseglio conuenire; Et affine, che detti Prodomi possino più liberamente attendere all'officio loro, s'intendino essere ritenuti dal Maestro, e siano essenti dalle guardie.

Vedi il 4. della Regola.

Che tutti i beni deputati al culto Diuino, che saranno trouati nelle spoglie de' Fratelli peruenghino alla Chiesa del Conuento.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

29 Statuimo, che tutti i beni deputati al culto Diuino, come calici, vasi d'argento, oro, o dorati, panni d'oro, d'argento, e di seta, e tutte l'altre cose simili, che si trouaranno ne gli spogli

Vedi lo stat. 31. del commune Tesoro.

ſpogli de' noſtri Fratelli defunti tanto di quà, quanto di là dal Mare, peruenghino alla Chieſa del noſtro Conuento, ſe però non foſſero ſtate dedicate, & applicate da' Priori, Bagliui, o Commendatori mentre erano ancor in vita, alle Chieſe priuate delle Commende; nel quale caſo vogliamo, che reſtino nelle dette Chieſe, e che per inuentarij ſiano notate.

De' Preſenti, che i Priori nuouamente eletti debbono fare alla Chieſa.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

30 VOgliamo, è deliberiamo, che i Priori, e Caſtellano d'Empoſta dopo, che ſaranno eletti, e promoſſi, e c'haueranno goduti i frutti d'vn'anno de' Priorati, e Caſtellania d'Empoſta, ſiano tenuti donare, & offerire alla Chieſa del noſtro Conuento alcun Preſente, che non ſia di minore ſtima, e valore di cinquanta ſcudi d'oro, e che paſſato detto tempo, ſe frà altri ſei meſi non haueranno mandato detto Preſente in Cõuento, e cõſegnatolo a' Prodomi della Chieſa, s'intendino debitori, come ſe detta ſomma doueſſero al noſtro commun Teſoro.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

31 AGgiungendo, che i Bagliui Capitolari dopo, che ſaranno eletti, o promoſſi, e c'hauerãno tirati i frutti d'vn'anno de' loro Bagliaggi, ſiano tenuti ſotto l'iſteſſa pena, che ſono obligati i Priori, dare, & offerire alla Chieſa del noſtro Conuento alcun Preſente, che non ſia di minore ſtima, e valore, che di venticinque ſcudi d'oro..

IL MEDESIMO MAESTRO.

32 STatuimo, & ordiniamo, che i Maeſtri, paſſati cinque anni dal giorno della loro elettione, e promotione al Magiſterio, non poſſino vſare d'alcune gratie, e preminenze Magiſtrali in conferire le Commende di gratia, ſe prima non haueranno alle ſpeſe loro preſentati alla Chieſa paramenti baſteuoli, e ſofficienti alla celebratione Pontificale del Diuino officio.

I giorni, ne' quali i Fratelli sono tenuti à portare il Manto di punta.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

33 SEguono i giorni, ne' quali i nostri Fratelli sono tenuti di portare la veste, o sia Manto di punta. Nella Vigilia della Natiuità del Signore, al Vespro; nell'istesso giorno della Natiuità, alla Messa, & al Vespro. Nel giorno seguente di Santo Stefano, alla Messa, & al Vespro. Nel dì dipoi di San Giouanni alla Messa. Nel giorno della Circoncisione del Signore, alla Messa. Dell'Epifania, alla Messa. Della Purificatione della Beata Vergine Maria, alla Messa. Nella Domenica delle Palme, alla Messa. Ne' giorni del Giouedì, Venerdì, e Sabbato della Settimana Santa, à tutti gli officij: Nel santo giorno di Pasqua, e nel dì seguente, alla Messa, & al Vespro. Dell'Ascensione del Signore, alla Messa. Nella Vigilia della Pentecoste, al Vespro, e nel primo, e secondo giorno della Festa, alla Messa, & al Vespro. Nel giorno della Santissima Trinità, alla Messa. Nella Vigilia del Corpo di Christo, al Vespro, e nel giorno alla Messa, & al Vespro. Nella Vigilia di San Giouanni Battista al Vespro, e nel giorno alla Messa, & al Vespro. Nelle Feste dell'Inuentione, & Essaltatione della Santa Croce, alla Messa. Nel giorno dell'Assontione della Beata Vergine Maria, alla Messa, & al Vespro. Nel dì della Decollatione di San Giouanni Battista, alla Messa. Nel giorno della Natiuità della Gloriosa Vergine Maria, alla Messa. Nella Festa di tutti i Santi, alla Messa, & al Vespro. Nella Commemoratione de' Morti, alla Messa, & ogni volta, che i Fratelli si communicano. Similmente i Capitolanti, ne' Capitoli generali, i Bagliui Conuentuali, ò loro Luogotenenti, Priori, e Bagliui Capitolari, ne gli Sguardij, & Assemblee, I sedici Elettori nell'elettione del Maestro: E chi contrafarà, soggiaccia alla pena della Quarantena.

DELL'HOSPITALITA
TITOLO QVARTO.

Che i Fratelli essercitino l'Hospitalità.

CONSVETVDINE.

1 ERà tutte l'opere di pietà, & humanità, per consenso di tutto il Popolo Christiano, l'Hospitalità tiene il primo luogo, come quella, ch'abbraccia tutte l'altre; Questa se con grande studio da tutti i Buoni debbe essere essercitata, e riuerita; quãto maggiormẽte da quelli, che co'l cognome di Caualieri Hospitalarij vogliono esser conosciuti? Perilche niuna cosa debbiamo procurare maggiormente, che d'esseguire realmente, e con effetti quello, che proferimo co'l nome.

De' Prodomi dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

2 ACcioche lo stato della nostra Infermeria più rettamente, e diligentemente sia amministrato, ordiniamo, che siano eletti ogn'anno dal Maestro, e dal Consiglio due Prodomi di diuerse lingue, i quali insieme con l'Infermiero con somma cura, e diligenza visitino gl'Infermi, e se trouaranno, che manchi alcuna cosa necessaria alla lor cura, compiutamente lo proueghino, a' quali sia tenuto l'Infermiero di

cino Inuẽtario autentico ſottoſcritto, e ſigillato in preſenza dell'Infermiero, del Priore, e di teſtimonij di tutte le maſſeritie, e beni dell'Infermeria, come de' vaſi d'argento, d'oro, di ſtagno, e di rame: Così di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, e di tutte le coſe à queſto atte, e deputate; e di tutti gli altri beni, coſe, e maſſeritie deſtinate al ſeruigio della Cappella del Palagio, delle camere, e cucina, e de gli altri officij, e che debbino notare la ſtima, e valuta loro, e ſegnare, e bollare i detti beni, e maſſeritie con qualche ſegno, o carattere; ordinando, che ſiano conſeruate in qualche luogo ſicuro, netto, e conueniente: Commandando all'Infermiero ſotto pena di priuatione dell'officio, ch'in modo alcuno non oſi, o preſuma di portare fuori della detta Infermeria alcuna di dette maſſeritie, e beni naſcoſamente, o paleſemente per diretto, o indiretto, ne cambiarle, o conuertirle in altri vſi.

Che ſia viſitata la Bottega, o ſia Specieria dell'Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 ACcioche gli Infermi per l'impurità, & imperfettione delle coſe medicinali non riceuino danno nel corpo, commandiamo, che la bottega dell'Infermeria ſia viſitata dall'Hoſpitaliero, e da' Prodomi, chiamati i Medici, ogni volta, ch'à detto Hoſpitaliero, è Prodomi parerà, e che i Medici in preſenza loro diligentemente, cautamente, e prudentemente cerchino, e rimirono ſe la bottega ſia fornita di drogherie, aromati, e medicine à propoſito, e neceſſarie per gl'Infermi, accioche per colpa dello Speciale non ſi tralaſci, o traſcuri la cura de gli Ammalati.

FR. IACOMO DI MILLY.

7 STatuimo, & ordiniamo, che l'Infermiero, & i Prodomi faccino ſcriuere in carta pecora tutti gli ſtatuti concernenti, & appartenenti all'Hoſpitalità, e quegli attaccati ad vna tauola, tenghino appeſi nel Palagio de gli Infermi, à fin che ſiano paleſi, e veduti da ogn'vno; e ſecondo il tenore di eſſi s'attenda al ſeruigio de gli Ammalati.

Della

Della Bolla dell'Hospitaliero.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 PEr conseruatione de' beni, e delle masseritie dedicate per vso de gli Infermi, ordiniamo, che l'Hospitaliero, o suo Luogotenente tenga vna bolla di ferro, con la quale si bollino le coperte, paramenti, ornamenti, & altre masseritie, beni, e mobili, che si possono bollare, acciòche non siano cambiate, trasportate, od alienate, e che detta bolla si conserui in vn sacchetto di cuoio suggellato co'l sigillo dell'Hospitaliero, o vero del suo Luogotenente, e de' Prodomi, la quale bolla conserui l'Infermiero, e quei vassellamenti, mobili, e masseritie, che non saranno destinate, o necessarie per l'vso così d'ogni giorno, si riponghino in qualche luogo, serrato con le chiaui dell'Infermiero, e de' Prodomi.

Che si deputi vn Cappellano co'l Priore dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

9 VOgliamo, che l'Hospitaliero deputi alcũ Cappellano dell'Ordine nostro d'honesta, & approuata vita, presentandolo prima al Priore della Chiesa, perche da quello sia confermato; il quale Cappellano celebri nell'Infermeria quattro Messe la settimana, & il Priore tre, a fin che gli Infermi odano ogni giorno Messa, nella quale si faccino orationi per la salute dell'Anime, e de' corpi loro, e se gli assegni il solito stipendio, e siano i medesimi obligati d'vdire con diligenza, e cura le confessioni, e d'amministrare il Santo Sacramento dell'Eucharistia, sepellire i Morti, e d'essercitare tutte le cose necessarie alla salute dell'Anime de gli Infermi, & a' seruigi della sepoltura de' Morti.

Dell'essentione del Priore dell'Infermeria.

FR. IACOMO DI MILLY.

10 E Conueniente al Priore dell'Infermeria essere vigilante, attento, e sollecito a' seruigi de gli Infermi, e particolarmẽte circa quelle cose, ch'appartẽgono alla salute dell'Anime:

me: E però commandiamo, che'l Priore dell'Infermeria con diligenza attenda alla salute de gli Infermi, alla celebratione delle Messe, all'amministratione de' Sacramẽti, & all'altre cose, che s'aspettano all'officio suo; Il che, affin, ch'egli possa fare con maggior commodità, noi lo liberamo dal peso delle carauane, e gli concediamo autorità di poter tenere vn seruitore, per sostentamento del quale, se gli conceda la poliza del formento, come ad vn Fratello Caualiero, la quale riceuà dal commun Tesoro.

De' Medici dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

11 SI chiamino alla cura de gli Infermi, Medici periti, & esperti, i quali siano tenuti di giurare in presenza d'otto Fratelli delle lingue, che con gran diligẽza, e secondo le regole, e scritti de' Medici approuati attenderanno alla salute de gli Ammalati almeno due volte il giorno, e d'ordinare le cose, che sono necessarie alla lor cura, e che questo, nõ ostãte alcuno impedimento, o ritegno sia esseguito: Et alle visite de' Medici siano presenti l'Infermiero, e lo Scriuano, i quali fedelmente scriuino cosa per cosa, tutto ciò, che da' Medici per salute de gli Infermi sarà ordinato, & i Medici pigliaranno il loro stipendio dal cõmun Tesoro, e nõ potrãno pigliare, ne riceuere per l'opera loro da gli Ammalati cosa alcuna.

De' Cerusichi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 STatuimo ancora, che per il medesimo seruigio s'habbino due Cerusichi prudenti, discreti, e nell'arte loro peritissimi, i quali siano prima essaminati, & approuati da' Medici dell'Infermeria, altrimenti non siano accettati.

Che l'Infermiero visiti ogni notte gl'Infermi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 E Conueniente, che l'Infermiero sia vigilante intorno alla cura de gli Infermi, accioche per trascuraggine nõ occorra loro qualche sinistro. Cõmandiamo adunque, che l'Infermiero

miero accompagnato da vn fedel Seruitore, prudẽtemente, e discretamente visiti gl'Ammalati all'hora di Cõpieta, e nell'aurora, e parli con essi loro, gli essorti, gli conforti, e gli aiuti, e venẽdo poi il giorno seguẽte i Prodomi s'informino, se'l detto Infermiero hauerà compiuta la visita, intorno la quale s'egli mancarà, lo sgridino, e riprendino, e lo costringhino à fare il debito suo; E se non vorrà farlo, in difetto di lui, prouegghino. I cibi per i corpi humani quanto sono più sinceri, e migliori, tanto piu giouano al nutrimẽto; e per ciò commãdiamo all'Infermiero, che prouegga sempre de' mĩgliori, e più eccellenti cibi, di polli, galline, pane, e vino: nel che l'Hospitaliero, & i Prodomi diligentemente procurino, che d'essi se ne souuenga gli Infermi.

Che gl'Infermi si debbano portare modestamente nell'Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 VOlẽdo raffrenare l'insolenza, e poca modestia d'alcuni, ordiniamo, che gl'Infermi, così Fratelli, come Secolari nell'Infermeria si portino, e cõuersino modestamente, honestamẽte, e costumatamẽte: Ne sia lecito, o permesso ad alcuno di loro di dimãdare, od hauere se nõ quel tãto, e quale da' Medici sarà ordinato per rimedio loro: Che se bene con audacia importunamẽte dimãdarãno; vietamo nõdimeno, che sia loro dato altro. I Cõualescenti parimente tenghino quiui silẽtio, e passino il tempo in honesto essercitio, ne attẽdino à giuocare a' dadi, à carte, o scacchi, ne legghino historie, o croniche, ne faccino alcun'altra cosa, che possa dare fastidio, e disturbo à gli Infermi; E chi contrafarà, nõ sia più souuenuto delle cose necessarie dall'Infermeria, e sia scacciato dalla cõpagnia de gli Ammalati, e vada à viuere à suo modo; Percioche di medicina, e dell'aiuto del Medico non è degno colui, che sprezza i precetti, e regole medicinali. E questa regola l'Infermiero la faccia osseruare, nel che essẽdo negligẽte, sia priuato dell'officio: E s'alcun Fratello de gli Infermi dopo, che sarà licẽtiato dal Medico, vorrà godere ꝑ ispatio di dieci

Leggere; s'intende nõ ad alta voce; ma sõmessamente, e senza far romore.

gior-

giorni,o mãco,della tauola dell'Infermiero,gli diamo licẽza di poterlo fare, & il Tesoro pagarà all'Infermiero la tauola.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

15 POssono i Fratelli nel principio della loro infermità stare per tre giorni nelle proprie camere loro, e quiui douerãno essere souuenuti delle cose necessarie, come se fossero nell'Infermeria; Ma passato quel termine,sono tenuti d'andare all'Infermeria; altrimenti è denegato loro il souuenimento delle cose necessarie alle spese della Religione.

Che i Fratelli entrando nell'Infermeria si confessino, e faccino dispropriamento.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

16 ORdiniamo,che tutti i Fratelli, che vãno infermi alla nostra Infermeria per curarsi, nell'entrare di detta Infermeria siano tenuti prima, che passino ventiquattro hore, di confessarsi,e communicarsi,e poi fare dispropriamento,cioè dichiaratione delle cose loro,al quale dispropriamento suggellato co'l suggello del Priore dell'Infermeria, sia data piena fede,e se ciò ricusaranno di fare, passato il detto spatio di ventiquattro hore, siano scacciati dall'Infermeria; ne siano proueduti di cosa alcuna necessaria: Commandando, che l'Infermiero sia obligato à tenere per seruigio di detta Infermeria Seruidori di buona fama,e diligenti,& in sufficiente numero, quanto solamente è necessario al seruigio de gli Infermi, e di più due Donne honeste per alleuare i Bambini esposti,i quali tutti siano Christiani.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

17 TVtti i dispropriamenti de' nostri Fratelli, che morrano, così in Conuento,come fuori,siano registrati nella Camera de' conti del nostro commun Tesoro.

Vedi lo stat. 41. del cõmun Tesoro.

Del Testamento, che doueranno fare i Secolari infermi nella nostra Infermeria.

FR. IACOMO DI MILLY.

18 VOgliamo, & ordiniamo, ch'ogni volta, che nella nostra Infermeria saranno introdotti Secolari infermi, siano

tenuti à confessarsi, e communicarsi. E finalmente il Priore, & i Prodomi gli ammonischino, & essortino à far Testamento; il quale Testamento sia fatto dal Priore, ò vero dallo Scriuano dell'Infermeria presente il Priore, od altro Prete in luogo del Priore, chiamati due, ò tre Testimonij, e simile Testamento non si possa rompere sotto pena delle leggi canoniche. E l'istesso Priore, e Scriuano habbino autorità, e facultà di fare detto Testamento, chiamati almeno due Testimonij, come se fossero publici Notari, e tale Testamẽto sia registrato in qualche libro à futura memoria, e per cõseruatione delle ragioni, e giustitia di ciascuno ne' beni de' Defunti. Che se i Secolari infermi ricusassero, ò non potessero fare Testamento, in tal caso l'Infermiero, & i Prodomi commandino, che dal Priore, ò vero dallo Scriuano si faccia inuentario de' beni loro in presenza di Testimonij, perche risanati gli Infermi, se gli restituischino, e rendino; ò vero essendo morti, s'habbia certezza de' beni loro, per cõseruatione delle ragioni di coloro, che gli haueranno interesso; e detti beni così inuentariati, si chiudino in luogo sicuro, sotto le chiaui dell'Infermiero, e de' Prodomi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 EGli istessi Prodomi faccino fedelmẽte esseguire l'vltima volontà de' Secolari, che moriranno nell'Infermeria.

Come si sepelliscono i Fratelli Defunti.

FR. NICOLO LORGVE.

20 DEbbe essere stimata cosa lodeuole, che i nostri Fratelli siano nell'honor funebre, e nella sepoltura loro ornati del medesimo habito, del quale nell'entrare della Religione, & in vita loro furono circondati. E però ordiniamo, che tutti i Fratelli dello Spedale, quando passaranno di questa vita, siano sepelliti cõ Manti à becco, cioè con le punte, e la Croce bianca.

Che i corpi de' Secolari Defunti siano honoreuolmẽte sepelliti.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

21 ORdiniamo, che i corpi delle Persone secolari, che moriranno nella nostra Infermeria, siano cõueneuolmente,

& honoreuolmēte portati alla ſepoltura;precedendo i Cappellani, pregando per l'Anima del Defunto, e ſi faccino quattro veſti di color nero, delle quali ſiano veſtiti coloro, che portano il Cataletto,e queſte ſi conſeruino à tal'effetto; e le ſopradette coſe le faccia eſſeguire l'Infermiero.

Che niuno veſtito à lutto accompagni il funerale de' noſtri Fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

22 VOgliamo ancora,che i corpi de' noſtri Fratelli ſiano honoreuoliſſimamente ſepolti;Però vietamo, ch'in modo alcuno niuno per lo innāzi, o ſia Fratello, o Secolare veſtito à bruno, o ſia con veſte lugubre accompagni il funerale de' noſtri Fratelli, ne etiandio del Maeſtro iſteſſo douunque ſi voglia,ch'egli muoia.

Dell'aprire le caſſe de' Morti.

FR. IACOMO DI MILLY.

23 PErche i beni de' Defunti per negligenza non vadino in ſiniſtro,ſtrettiſſimamente commandiamo,che non ſia lecito ad alcuno aprire le caſſe de' Morti nell'Infermeria, ò di riconoſcere i beni loro,ſe non in preſenza dell'Hoſpitaliero, dell'Infermiero, e de' due Prodomi. Aggiungendo, che le maſſeritie atte, & à propoſito per il ſeruigio de gli Infermi, ch'in dette caſſe ſaranno trouate, non poſſino applicarſi ad altro eſſercitio,ch'al ſeruigio de gli Ammalati.

De' quattrocento fiorini laſciati dal Villaraguto all'Infermeria.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

24 GLi è coſa ragioneuole ſeguire la deuotione de' Teſtatori. Non ſia adunque lecito ad alcuno de' noſtri Fratelli (habbia che autorità ſi voglia) diſporre di quella ſomma de' fiorini laſciata, e di poi accreſciuta, e che s'aumentarà alla noſtra Infermeria, da Fra Giouanni di Villaraguto Caſtellano d'Emposta, fuor ch'al Gran Conſeruatore del noſtro

Conuento, al quale concediamo questa facultà di disporre di detti danari in seruigio de gli Infermi, secondo la volontà, & ordine del Testatore.

Della franchigia dell'Infermeria.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

25 ORdiniamo, che s'alcuno Delinquente fuggirà al refugio, e franchigia della nostra Infermeria, e si stia in dubbio, s'ella gli debba valere, o nò, in tal caso l'Hospitaliero, o suo Luogotenente ad instanza del Castellano, o del Giudice, commandi, che'l Delinquente sia sicuramente guardato nell'istessa Infermeria fin tanto, che sopra di ciò si sia hauuta la debita cognitione. Che se la franchigia sarà giudicata valida, sia mandato il Delinquente co'l primo Vasello fuori di quest'Isola, e d'ogni nostra giurisdittione, come anticamente è stato osseruato.

In quali casi non gioui la franchigia dell'Infermeria.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

26 QVesti sono i casi, ne' quali la franchigia dell'Infermeria non giouarà ad alcuno: Non giouarà à gli Assassini, ne à chi la notte và guastando, e rubbando le campagne: Non giouarà à gli Incendiarij, a' Sodomiti, a' Cõgiurati, ne a' Ladri; ne tampoco à coloro, che con insidie, o vero à posta, e con animo deliberato, o vero à tradiméto, o con veleno haueranno vcciso alcuno: Non giouarà a' domestici de' nostri Fratelli, ne à chi hauesse dato ad alcuno de gli istessi nostri Fratelli, o vero à qualch'vno de' nostri Giudici, o vero altri Ministri di giustitia, ne a' Debitori, ne à coloro, che nell'istessa Infermeria, o sotto speranza della franchigia di quella haueranno commesso delitto; Ne a' Testimonij, o Notarij falsi; Ne a' Sacrilegi, od à gli Assaltatori, & Assassini di strada.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 STatuimo, che si continoui il dare le limosine, che sono solite darsi nelle nostre Commende.

DEL

DEL COMMVN TESORO,

TITOLO QVINTO.

De' carichi del Commun Tesoro, e delle leggi da farsi sopra ciò.

CONSVETVDINE.

ESsendo, che i beni, e le facultà, che l'Ordine nostro possiede sono state donate dalla liberalità de gli Huomini pij, e deuoti per sostenere le spese dell'Hospitalità, e per discacciare gli Inimici del nome Christiano, gli è cosa certa, che i nostri Fratelli non hanno in essi alcuna propria, o priuata ragione; ma che'l vero dominio, proprietà, & ogni ragione loro solamẽte s'appartiene all'istesso Ordine nostro. Però non potendosi amministrar bene in commune per la distanza de' luoghi; e per la differenza delle nationi, i nostri Maggiori ne raccommandarono, o sia incõmendarono a' nostri Fratelli à chi vna parte, & à chi vn'altra, perche le reggessero, e gouernassero; E quindi acquistarono nome di Commende; imponẽdoui pensioni, che douessero pagare ogn'anno, le quali, o si crescessero, o si diminuissero, come paruto sarebbe cõuenire alle cose, & al tempo, cioè alla necessità. Per il che vien commandato, ch'almeno la quinta, come cosa minima, e spesso anche la quarta parte de' frutti si risponda, e si metta nel Tesoro

soro: molte volte la metà, o tutti i frutti ancora, se così sarà stato ordinato dal Capitolo generale, il quale solamente hà autorità d'imporre, & assegnare simili pensioni, o siano collationi, le quali chiamiamo Risponsioni, & Impositioni. Egli ancora determina, e publicamente dichiara quel tanto, che ciascuno debbe rispondere, e pagare; Egli fà intendere i suoi decreti, e dichiarationi con sue bolle a' Priori, al Castellano d'Emposta, & a' Capitoli Prouinciali; e commanda, che procurino; che le pensioni da lui imposte siano riscosse, e pagate da gli Amministratori.

Che tutti siano obligati à pagare i diritti del Cōmun Tesoro

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

2 STatuimo, che tutti i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e Fratelli, così essenti, come non essenti per conto de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, case, e d'ogn'altra nostra amministratione, non ostante qual si voglia clausola, gratia, od essentione, (la quale non vogliamo, che pregiudichi alle ragioni del nostro Commun Tesoro) senz'alcuno indugio, scusa, appellatione, oppositione, & impedimento, tanto per cagion di guerre, o saccheggiamento, quanto per altra cagione, siano tenuti, e debbano realmente, e con effetto pagare ogn'anno in danari contanti nel Capitolo Prouinciale, e se in alcun luogo forsi non si celebrarà il Capitolo Prouinciale, nella festa di San Giouanni Battista, i diritti del commun Tesoro, che per l'auuenire si costituiranno, & imporranno secōdo i tempi, & il restante del debito, o siano arreraggi, e qual si voglia altro debito al nostro commune erario, o vero a' Riceuitori, e Procuratori di quello, che di tempo in tempo si deputaranno.

Vedi lo stat. 19. di questo istesso Titolo, con molti altri ordinati cōtra' debitori del commun Tesoro.

Che i diritti del commun Tesoro interamente si paghino, non ostante qual si voglia caso, od impedimento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

3 CHe s'alcuni di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, od altre nostre amministrationi

per

per cagione di guerre,o d'assalti,o vero essattioni di Principi,o per distemperamento dell'aria,o per qual si voglia altro caso fortuneuole,od impẽsato,siano ridotti à rouina, à guasto,ed anco (il che non piacoia à Dio) à total distruttione;cõ tutto ciò quella parte imposta, o da imporsi all'auuenire per i diritti del commun Tesoro, come essente, e libera da simili danni,& essattioni di Principi, peruenga liquidamente, puramente,e semplicemẽte al Tesoro, tralasciata ogni oppositione,od indugio;e simil perdita,ò danno,& essattione sia,& essere s'intenda in dãno de' Priori,Bagliui,Commendatori, e de gli altri Amministratori,ancorche la rouina,e pdita fosse tanta,che quella parte,ch'auanzasse de' frutti non fosse ba stante à pagare i diritti sudetti.Percioche gli Amministratori sono tenuti d'hauer cura, antiuedere, e prouedersi per le necessità, che possono auuenire.

Mutatione del contar gli anni del mortorio, e vacante.

FR. GIO. VALLETTA.

4 GLi è stato solito, e si è vsato fin'hora, che per morte de' Priori, Bagliui, Commendatori, & altri Amministratori de'beni dell'Ordine nostro,il commun Tesoro,oltra l'altre cose habbia i diritti del mortorio,e vacante,cõ questa dichiaratione,cioè,che per questa voce mortorio s'intẽdino i frutti dal giorno della morte del Commendatore fin'alla prossima festa della Natiuità di San Gio.Battista, e per il vacante,da detto giorno fin'all'altra festa simile dell'anno seguẽte. Ma perche da questo modo di contare, nasceuano varie liti nel Cõuento nostro, habbiamo giudicato esser bene mutarlo in questo modo,cioè, che per il mortorio s'intendino i frutti,che da'Priorati,Bagliaggi,Commende,& altre amministrationi si corrãno dal giorno della morte del Priore, Bagliuo,Commendatore,& Amministratore, non come anticamente,ma fin'alla festa de'Santi Filippo,e Iacomo,a'quali il primo giorno di Maggio è consacrato;e per il vacante, dal detto giorno fin'all'altra festa de'medesimi Santi prossima susseguente,finito l'anno, i quali diritti commandiamo, che

si pa-

si paghino al nostro commun Tesoro; Non derogando per questo alle consuetudini, e Statuti nostri, co'quali viene cõmandato, che'l pagamento de'diritti del commun Tesoro, e de gli altri debiti si faccia nel Capitolo Prouinciale, oueramente nõ intimandosi, o non celebrandosi esso Capitolo, nella festa della Natiuità di San Gio. Battista; mà volendo, che quelli restino nella loro forza, e vigore.

De'diritti, che doueranno pagare al commun Tesoro, quelli ch'otterranno le Commende per via di risegnatione.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

5 OLtra di ciò ordiniamo, che l'istesso Tesoro habbia i frutti di due anni interi di tutti i Priorati, Bagliaggi, Cõmende, & Amministrationi, che per via di cessione, e risegna peruerranno alle mani di vn'altro Amministratore, i quali sarà tenuto di pagare il nuouo Amministratore, ouero parendo più vtile, il Riceuitore douerà egli raccogliere i detti frutti, od affittargli ad vn'altro; Eccettuando però quelle Commende, che per pigliar'il miglioramento, o per cagione di permuta fatta secondo la forma de gli Statuti nostri si lasciano.

Che i nuoui Amministratori della Commenda risegnata siano tenuti à pagare i debiti, a' quali era obligato il Risegnatore al tempo della risegna.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 DI più saranno tenuti i detti Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Cõmendatori, e nuoui Amministratori fatti, come s'è detto per via di risegna, à pagare tutti i debiti, a' quali erano obligati i Risegnatori al tempo della risegna, eccettuando ancor questo, che coloro, i quali saranno stati proueduti contra la forma de gli Statuti, o cõsuetudini dell'Ordine nostro, non acquistino ragione alcuna sopra i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e nuoue amministrationi.

De' carichi, che doueranno pagare i Possessori de' Membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 STatuimo, & ordiniamo, che tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, che posseggono Membri, o Poderi de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, & amministrationi, siano tenuti à pagare i diritti del cōmun Tesoro imposti, o da imporsi, per la rata parte del valore di detti Membri, o Poderi: Il che dichiaramo in questo modo, cioè, che quando sarà imposta la metà, o vero la terza, o quarta parte de' frutti sopra detti beni, coloro, che posseggono i Membri, paghino similmente la terza, o quarta parte, o la metà de' frutti per la rata parte del vero valore, oltra la pensione riserbata per riconoscenza al Priore, o Commendatore.

Questo è conforme à quāto si dispone nel primo stat. di questo medesimo Titolo per quello, che tocca a' Membri.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

8 ANcorche i Fratelli dell'Ordine nostro, i quali hāno Mēbri de' Priorati, Bagliaggi, o Commende, ch'al tempo prefisso, e statuito non haueranno pagata la rata parte, che gli tocca per le Risponsioni, & Impositioni, non ostante il pagamento fatto per loro da' Priori, Bagliui, e Commendatori a' nostri Riceuitori, a' quali vien data elettione di riscuotere la detta parte da qual si voglia di loro, s'habbino, e s'intendino debitori del commun Tesoro, & incapaci à poter conseguire Officij, o beni dell'Ordine nostro fin tanto, c'haueranno interamente sodisfatti i detti Priori, Bagliui, e Commendatori; Tuttauia vogliamo, che i Priori, Bagliui, e Commendatori, fatta prima la debita richiesta, habbino autorità di pigliarsi tanti frutti di detti Membri, o vero di rimborsarsi da gli Affittuarij, se forse detti Membri saranno stati affittati prima, fin' all'intero pagamento. E se occorrerà, che i detti Possessori de' Membri faccino resistenza, o diano impedimento alla detta essattione, subito senz'altra sentenza, o dichiaratione, i Membri sopradetti s'intendino incorporati, & vniti alle Commende, dalle quali dependono; inuocando se sarà bisogno per detta essattione l'aiuto del braccio secolare: Dādo autorità a' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui,

e Commendatori, che possino richiedere qual si voglia Fratello dell'Ordine nostro all'essegutione del presente Statuto: Con questo però, che paghino al Fratello, c'haueráno richiesto, le diete debite, e cõuenienti, le quali i ricusanti Possessori de' Membri, saranno tenuti à pagare.

Del mortorio, e vacante, che doueranno pagare i Possessori de' Membri.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

9 ORdiniamo, che morendo i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, e Commendatori, sempre, e qualunque volta, che ciò occorrerà, i Membri dependenti da' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, e Commende, e coloro, che gli posseggono, siano tenuti à pagare i diritti del mortorio, e vacante, come l'amministrationi, dalle quali dependono; Commandando, che nelle lettere, o bolle dell'amministrationi de' Membri, debbino esser espressamente riserbati i diritti del commun Tesoro, e del mortorio, e vacante, i quali, ancorche non fossero riserbati, s'intendono nondimeno tacitamente riserbati, & à quelli sono obligati.

Come far si debbe il pagamento del mortorio, e vacante da coloro, che posseggono i Membri, nel tempo della vacanza.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

10 DEterminiamo, che s'alcun Fratello hauerà vn Membro d'vna Commēda, la cui amministratione vachi, & habbia ancora, e goda i frutti d'vn'altra Commenda, in tal caso sia tenuto di pagare gli interi frutti del Membro dependēte dalla Cõmenda vacāte, nõ secõdo la cõmune stima dell'Ordine nostro, ma secondo il vero valore al tēpo del mortorio, e vacante, cioè quanto i detti Membri si potrebbono affittare al tempo del mortorio, e vacante. Ma se'l Possessore del Membro nõ hauerà altra Commenda, ritenēdosi per gli alimēti suoi la terza parte de' frutti del Mēbro, sia obligato pagare l'altre due parti al cõmun Tesoro, secõdo il vero valore.

FR.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 ORdiniamo, che l'istessa ragione s'osserui nelle pensioni.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

12 DIchiarando, che chi non hauerà Commenda, ma hauerà due, o più Membri, o pensioni, i frutti del Membro, o della pensione della Commenda vacante, peruenghino similmente in quel tempo interamente al commun Tesoro, se però i detti Membri, o pensioni non fossero d'vn'istessa sola Commenda, o di più, le quali insieme vacassero in quel tempo; Percioche in tal caso, la terza parte di detti Membri, o pensioni si douerà lasciar' al Fratello, & il resto habbia il commun Tesoro: facendosi la diuisione, e conto de' frutti de' Membri, e pensioni sudetti à proportione de' mesi, e non de' frutti raccolti; hauuto sempre riguardo al vero valore, o prezzo, che i detti Membri, e pensioni si sogliono affittare à quel tempo.

Che sia anche il mortorio, e vacante nelle ville, nelle Grange, e nelle Case.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

13 STatuimo, e dichiaramo, che nelle Ville, Grange, e Case, che dependono dalle Commende, sia anche il mortorio, e vacante.

Che i frutti della Commenda, di cui niun Fratello è capace, siano applicati al Tesoro.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

14 S'Occorrerà, come alcune volte suole, che vacãdo l'amministratione d'alcuna Commenda, nõ si troui per qualche rispetto nella Lingua, o Priorato alcun Fratello capace di quella; ordiniamo, che i frutti di essa s'assegnino al nostro commun Tesoro, fin' al giorno, che vi sarà alcun idoneo, e capace ad ottenerla, e che detti frutti comincino à correre co'l primo tempo del mortorio, e vacante.

Del diritto del passaggio, che doueranno pagare i Fratelli.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

15 STatuimo, che chiunque per lo innanzi vorrà far professione nell'Ordine nostro, se desiderarà esser riceuuto in grado di Fra Caualiero, paghi per il suo tragetto, il quale chiamiamo passaggio, al commun Tesoro, o vero a' Deputati di quello, prima, che sia ammesso alla professione, dugento scudi d'oro in oro, o la valuta loro: e se in grado di Fra Seruente, paghi centocinquanta scudi simili, in danari contanti; Il che se non pagarà, non goda dell'antianità. Percioche vogliamo, che l'antianità si conti dal giorno, ch'interamente hauerà pagato il passaggio; e colui che lo riceuerà alla professione senza hauer veduto il pagamento del passaggio, sia tenuto à pagare del suo; non ostante qual si voglia licenza concedutagli per questo. A niuno però possa esser mossa lite sopra l'antianità dopo, c'hauerà pagato il passaggio; Ma non gli giouarà se pagarà dopo che la lite sarà cominciata.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

16 DIchiaramo, che coloro, che per autorità de' Sommi Pōtefici haueranno fatta professione nell'Ordine nostro, siano tenuti al pagamento del passaggio, come gli altri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

17 CHiunque sarà riceuuto per Confrate, o sia Donato dell'Ordine nostro, con licenza di portare la Croce secondo la dispositione dello Statuto 36. del Riceuimēto de' Fratelli, sia tenuto di pagare per il suo passaggio all'istesso commun Tesoro, la somma di cinquanta scudi d'oro; altrimenti non s'habbia per riceuuto.

Che le bolle d'antianità non siano in pregiudicio del commun Tesoro, del Maestro, e de' Priori.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

18 STatuimo, che le Antianità, o siano Aspettatiue, che per qualche giusta cagione sopra le Commende si danno in futuro, non s'intendino in pregiudicio delle ragioni del no-

stro commun Tesoro, cioè de gli spogli, mortorij, vacanti, e de gli altri diritti imposti, o da imporsi; ne alle dispositioni delle premineze Magistrali, o Priorali, ne delle Camere Magistrali, le quali vogliamo, che siano sempre salue, & illese.

A qual tempo si debbono pagare i diritti del commun Tesoro, e della pena di coloro, che non pagano.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 PErcioche il più delle volte i Fratelli dell'Ordine nostro, i quali hanno l'amministratione de' Priorati, Bagliaggi, Commende, Membri, & altri beni, e qual si voglia altri Possessori, si portano negligentemente, o più tosto contumacemente nel pagare i diritti del nostro commun Tesoro; statuimo, & ordiniamo, che chi nó hauerà pagate le Risponsioni, & Impositioni, così ordinarie, come straordinarie, mortorij, e vacanti, arreraggi, e qual si voglia altro diritto, e debito del nostro commun Tesoro nel Capitolo Prouinciale, o non celebrãdosi quello, nella Festa della Natiuità di San Gio: Battista, subito i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, Membri, & amministrationi, siano, e s'intendino essere incorporate al nostro commmun Tesoro; e tanto tempo da' Riceuitori, o altri à ciò deputati, siano ritenute, & amministrate, & i frutti, & entrate di esse siano raccolte, e si riceuino, o da essi Riceuitori siano affittate ad altri, fin tanto, che di detti diritti, e delle spese sopra ciò fatte, sia interamẽte sodisfatto il nostro commun Tesoro. Ma se i nostri Fratelli Possessori de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Cõmende, Membri, & altri beni, od altri à nome loro ostinatamente presumeranno di fare resistenza, & ostacolo a' detti Riceuitori, o vero ad altri Deputati, che non piglino i frutti di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, & altri beni, o che non gli affittino ad altri; All'hora subito senz'altra monitione, citatione, processo, sentenza, od altra dichiaratione, siano priuati di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, Membri, & altri beni, e della possessione di quelli; Ancorche fossero minori di

Vedi sopra lo stat. 2. di questo medesimo Titolo, e gli altri ordinati cõtra Debitori del commun Tesoro.

Contra Minori, il simile nello stat. 51. di questo medesimo Titolo.

quattordici anni, e senza Curatori, se alcuni ve ne fossero; Al che non s'hauerà cōsideratione; Della quale resistenza, e ripugnanza si darà fede alle parole, od alle lettere del Riceuitore. Commandando a' Priori, & al Castellano d'Emposta che faccino esseguire, & osseruare interamente, & à pieno il presente Statuto; Il che se non faranno, siano, e s'intendino essere priuati della prerogatiua di potersi ritenere la quinta Camera, e di poter dare di gratia la Commenda appartenente alla preminenza loro, in modo, che le prouisioni fatte di quella, siano nulle.

Della fede, che si dà a' Riceuitori, à libri, e polize loro, vedi à basso, nello statuto 52. di qsto medesimo Titolo.

Contra' Debitori del commun Tesoro.

FR. GIO. VALLETTA.

20 ESsendo, che poco importi il far le leggi, se non segue l'osseruanza, & essegutione loro, e particolarmēte di quelle, che danno, e prescriuono il modo, e forma di ricuperare le ragioni, e diritti del nostro commun Tesoro, statuimo, che'l soprascritto Statuto, sia perfettamente, e compiutamēte senza alcuna eccettione osseruato. Aggiungendo, che chi non hauerà interamente pagati i diritti, e debiti del detto cōmun Tesoro nel Capitolo Prouinciale, o vero non celebrandosi quello, nella Festa della Natiuità di San Gio: Battista, in mano de' Riceuitori, se frà trenta giorni dopo l'vltimo giorno del Capitolo, o della detta Festa non andaranno spontaneamente, e non isforzatamente in persona, o per loro legitimo Procuratore à trouare detti Riceuitori, ancorche sopra di ciò non siano stati richiesti, o mandati à chiamare, e non haueranno liberamente, e legitimamente per iscrittura autentica dati, e consegnati in mano de' medesimi Riceuitori per i debiti sudetti i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e gli altri beni, che possegono, incontanente senz'altra citatione, o monitione (percioche il termine nel detto Capitolo assegnato dal Capitolo generale fà instanza per il detto Tesoro) s'intendino essere autenticamente, e legitimamente citati in Conuento, talmente, che se fra'l termine di noue mesi dopo la celebrati one del Capitolo, o

festa

festa sudetta, o vero dopo lo spatio de' trenta giorni già detti, non compariranno personalmente, e presentialmente in Conuento, all'hora per diritto di ragione, senz'altra sentenza d'huomo, o dichiaratione, s'intendino priuati di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e beni; e liberamente si potrà procedere alla smutitione, e prouisione di quelli; E frà tanto sia lecito a' Riceuitori di pigliare, tenere, e gouernare alle mani loro, e del detto Commun Tesoro, non solamente i Priorati Bagliaggi, Commende, e beni, sopra' quali si saranno fatti i debiti sudetti; ma tutti gli altri beni, che'l Debitore possiede, ancorche siano liberi da' sudetti debiti, fin' all'intera sodisfattione, e di procedere, secondo la forma del predetto Statuto, al quale in modo alcuno non intendiamo di derogare, ma d'aggiungere maggior forza. Commandando a' Riceuitori sotto pena di pagare l'istesso debito al doppio, che subito debbino dare notitia al Maestro, & al Conuento della negligenza, e trascuraggine di detti Debitori.

Del medesimo.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

21 PErche molti de' Fratelli dell'Ordine nostro debitori del commun Tesoro, non ostante più Statuti, Stabilimenti, & ordinationi capitolari, che gridano contra di loro, sprezzando il timore di Dio, & il zelo della Religione, e le grauissime pene contenute in esse, si trouano contumaci nel pagare i diritti del nostro commun Tesoro, commandiamo, che per l'auuenire nõ siano ammessi nel Capitolo generale, nello Sguardio, nel Consiglio ordinario, nel compito, nell'elettione del Maestro, nella Camera de' conti, nelle Congregationi delle Lingue, ne tampoco nelle collette, & Assemblee.

De' Debitori condannati dalla Camera de' conti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 ORdiniamo, che coloro c'haueranno amministrati i beni dell'Ordine nostro, così in Conuento, come fuori, e che

nel rendere de' conti di quelli, saranno stati per qual si voglia cagione condannati dalla Camera de' conti à pagare qualunque somma di danari, ancorche si siano appellati à noi,& al nostro Consiglio, non debbano essere vditi, se prima non haueranno pagato quel,che sarà stato giudicato.

Che i Fittauoli delle Commende non paghino a' Debitori del commun Tesoro.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

23 VOlendo più agramente prouedere sopra l'essegutione da farsi contra' cattiui Pagatori; statuimo, & ordiniamo, che i Fratelli nostri sotto pena della priuatione delle Commende, & i Vassalli sotto pena di violato giuramento della fedeltà,& i Fittauoli,od Arrendatori delle Commende,e beni sudetti,ch'in modo alcuno non paghino, o rispondino de' frutti,e rendite a' Commendatori priuati. Il che se faranno, incorrino nella detta pena; e nondimeno non sia ammesso ne' conti loro ciò, c'haueranno pagato, ma siano obligati di pagare vn'altra volta. Vogliamo ancora, che i Priori, Riceuitori, e Procuratori faccino publicare questi Statuti fatti contra' cattiui Pagatori nel Capitolo Prouinciale;& ancorche non lo facessero, restino nondimeno nella forza,e vigor loro.

De' Debitori del commun Tesoro.

FR. BATTISTA ORSINO.

24 STatuimo, che niun Fratello dell'Ordine nostro di qual si voglia conditione,il quale sia debitore del nostro cōmun Tesoro, possi in modo alcuno conseguir dignità, Commende, officij, e beneficij dell'Ordine nostro, fin tanto, che non hauerà pagati i suoi debiti all'istesso commun Tesoro.

Vedi gli statuti 20. e 21. della sign. delle parole.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

25 NE possino tampoco conseguire Membri, o pensioni, etiandio per gratia magistrale, della Lingua, de' Priori, Bagliui, Commendatori, o di qual si voglia altro; ne meno possino conferire ad altri.

Che

Che coloro, iquali al tempo della ſmutitione ſaranno debitori del Teſoro, non poſſino conſeguire dignità, e Commende.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

26 DEterminiamo, che'l Fratello, il quale al tẽpo, che ſi douerà fare la ſmutitione in Lingua delle Dignità, o Commende, ſarà debitore de' diritti del noſtro commun Teſoro, non giouãdogli, ch'egli habbia prima poſte in mano del detto Teſoro le ſue Commende per pagare i debiti, o che dopo la ſmutitione habbia ſodisfatto il commun Teſoro, nõ poſſa conſeguire le dette Dignità, o Commende vacanti. Anzi s'intenda dal tutto inhabile, & incapace à poterle ottenere.

A chi ſi debbono commettere le Commende leuate a' cattiui Pagatori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 STatuimo, che i Priorati, Caſtellania d'Empoſta, e le Cõmende, che ſi ſaranno leuate a' mali Pagatori, ſiano dal Maeſtro, e dal Cõſiglio cõmeſſe a' Fratelli, che vorrãno pagare al cõmun Teſoro i debiti di coloro, che ſarãno ſtati priuati; oſſeruato l'ordine, e ſtile della noſtra Religione, anteponẽdo à tutti gli altri quei Fratelli, che non hanno ancora cõſeguito cabimento, ſecõdo il grado, e torno dell'antianità, ſe quelle vorrãno accettare per loro cabimẽto; pagãdo quel tanto, che'l Priuato debbe al noſtro commun Teſoro. Ma ſe nõ ſi trouarà alcun tale Fratello, in tal caſo ſi potrãno cõmettere indifferẽtemente di gratia, così à Cõmendatori, come à Frati di Cõuento, ſeruato l'ordine dell'antianità; riſerbando le ragioni del commun Teſoro; E ſe nõ ſi trouarà chi voglia pagare i debiti del Priuato, reſtino tali Commende in mano del noſtro cõmun Teſoro, finche interamente ſia ſodisfatto.

Che nella priuatione de' Fratelli, ſia mortorio, e vacante nelle Commende.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

28 ORdiniamo, che nella priuatione dell'habito de' Priori, Caſtellano d'Empoſta, Bagliui, e Commendatori, ſia il

mortorio, e vacante ne' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, e Commende; siano priuati per qual si voglia delitto: Dichiarando, che'l detto mortorio, e vacante cada in commodo, & vtilità del commun Tesoro.

Delle Commende, che sono state leuate à Debitori per priuatione dell'habito.

IL MEDESIMO MAESTRO.

29 STatuimo, & ordiniamo, che'l commune Tesoro goda i Priorati, Bagliaggi, Commende, & altri beni, che saranno stati leuati per priuatione dell'habito a' mali Amministratori, Delinquenti, e Debitori del commun Tesoro, fin tanto, che si sarà interamēte rimborsato de' debiti, i quali hauendo egli ricuperati, si cominci ad essigere il mortorio, e vacante; & i nuoui Eletti, e Proueduti nō possino conseguire, ne tirar l'entrate de' Priorati, Bagliaggi, e Commende, fin tanto, che saranno pagati tutti i debiti del commun Tesoro.

Che i beni de' Fratelli, che morirāno, peruenghino al Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

30 TVtti i beni mobili, e che si muouono, di qual si voglia nostro Fratello, che morirà così in Cōuento, come fuori, siano di qualunque conditione, e qualità si voglino, i quali noi chiamiamo spoglie, con piena ragione s'appartengono al nostro cōmun Tesoro, eccetto però i beni de' Frati Cappellani d'obedienza, e de' Seruenti d'officio, i cui beni perueranno à coloro, ne' cui Priorati, Bagliaggi, e Commende haueranno hauuto lo staggio, o sia residenza.

Come si debbino vendere gli spogli, e quali in propria natura mādarsi in Cōuēto si dichiara nello stat. 2. dell'Allogationi. Vedi il 46. delle Prohibit. e delle pene, & il 7. del Maestro.

Quai beni de gli spogli s'appartengono alla Chiesa.

FR. DEODATO DI GOZONE.

31 ECcettuamo ancora i vasi d'argento, d'oro, e dorati, i quali hanno forma di calice, dedicati al santo Sacrificio, o vero di Croce; Similmēte i vasetti da vino, e da acqua deputati al seruigio dell'Altare, ouero à riporui dētro le sante Reliquie; e di più tutti gli ornamenti Ecclesiastici di qual si voglia sorte,

Vedi lo stat. 29. della Chiesa.

te, d'oro, d'argento, dorati, o di seta, e tutte le masseritie, che s'appartengono all'vso Ecclesiastico. Et ancora i Breuiarij, & i Salterij, i quali si lasciano per culto, & ornamento della Chiesa. Sono ancora eccettuati gli spogli del Siniscalco del Maestro, del Castellano, e de gli altri Fratelli, che sono in seruigio del Maestro, i quali all'istesso Maestro appartēgono.

Quai beni de gli spogli si debbono lasciare allo stato delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

32 PEr vso delle Case delle Cōmende, si lasciaranno le masseritie necessarie, cioè tutti i mobili, come coltre, letti, cōperte, & altre masseritie per il Palagio, e camere; per la dispensa, e per la cucina, delle quali si seruiua il Commendatore viuendo: I carri ancora, le carrette, e tutti gli stromenti da Villa: Però delle pecore, giumenti, armenti, & altri animali di qual si voglia sorte, ch'oltra lo stato della Commenda si trouaranno, se n'aggiunga la metà allo stato d'essa Commenda, e l'altra metà appartenerà al nostro commun Tesoro.

Vedi il 40. e 45. di questo medesimo Titolo.

FR. GIO. VALLETTA.

33 DIchiaramo, che'l soprascritto Statuto all'hora debba hauer luogo in quelle Commende, lo stato delle quali è fondato, & assegnato in animali del detto genere, ma nell'altre Commende, il cui stato non consiste in simili animali, vogliamo, che detti animali interamente appartenghino al nostro commun Tesoro. Che se nelle dette Commende saranno trouati nello spoglio per l'agricoltura giumēti, o buoi fuori dello stato; di questi la metà, che per inuentario si douerà lasciare al futuro Commendatore, ascriuiamo, & assignamo allo stato, e l'altra metà vogliamo, che sia del nostro commun Tesoro, la quale per giusto prezzo si potrà lasciare al futuro Commendatore; E dichiariamo, ch'all'hora s'intenda essere costituito, e fondato lo stato de gli animali sudetti, se quello vi sarà stato anticamente, ouero se'l Commendatore per iscrittura autentica presentata al Priore, e

Capitolo, od Assemblea Prouinciale, o vero nella certificatione de' suoi miglioramenti, di nuouo l'hauerà fondato, o vero hauerà dichiarato d'hauerlo costituito.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

I caualli de' Religiosi, che moiono in Conuēto spettano al Grā Maestro per antica cōsuetudine, e così i cocchi, carrozze, lettiche, e simil cose.

34 I Caualli però, & i muli de' Fratelli, che moriranno fuori di Conuento, e gli altri animali, che si sogliono caualcare, e seruono per la sella, con gli ornamenti loro, debbono appartenere al nostro commun Tesoro.

Dell'Armi trouate ne gli spogli de' Fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

35 L'Armi di qualunque sorte così offensiue, come difensiue trouate frà gli spogli de' nostri Fratelli morti in Cōuento, e di là dal mare, appartengono al Tesoro; e si porranno tutte in vn luogo, doue sotto fedel custodia, si conseruaranno per il bisogno, e per munitione del Conuento nostro; leuandone però le spade, e gli spadini, i quali chiamano daghe, e pugnali.

De' Riceuitori.

FR. RVGGIERO DE PINS.

36 ACcioche i diritti del nostro commun Tesoro più commodamēte si possino riceuere, e possino distribuirsi nella speditione delle cose, che s'hanno à fare; vogliamo, ch'in ciascun Priorato, e Castellania d'Emposta, siano costituiti, e deputati Riceuitori dal Maestro, e Consiglio ad arbitrio loro, i quali riscuotino, riceuino, e tenghino i sudetti diritti, e che d'essi disponghino, secondo l'ordine del Maestro, e del Consiglio.

Del giuramento de' Riceuitori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

37 I Quali Riceuitori siano tenuti di giurare in mano del Maestro, se saranno presenti in Conuento, o vero in mano del Priore, se saranno assenti dal Conuento, ch'esseguiranno bene, fedelmente, e diligentemente le cose, ch'appartengono

al

al detto officio,il quale officio durarà per tre anni. Gli è però riserbato al Maestro, & al Consiglio di prolungare detto tempo,per qualche giusta cagione,se parrà loro.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

38 IL quale spatio di tre anni,essendo finito,siano tenuti sotto pena della priuatione delle Cõmende, Membri,pensioni, e di qualunque altro bene, che posseggono dell'Ordine nostro,da essere applicati al commun Tesoro, di consegnare a' Successori loro nell'officio frà vn mese, tutte le quantità di danari,nomi di Debitori,gioie,vasi così d'oro, come d'argẽto,spoglie,inuẽtarij,mortorij,e tutti gli altri beni,di qualunque qualità si siano appartenenti al commun Tesoro. Ilche fatto,frà sei mesi appresso,venghino personalmente in Conuẽto,à rẽdere final cõto, e ragione dell'amministratione loro, i quali sei mesi,siano contati loro per residẽza in Conuẽto. Ma se rẽduti i conti,sarãno trouati debitori,e nõ pagarãno frà vn mese, siano messi in prigione, e dal giorno,c'hauerãno rẽduti i conti, come è detto, siano incapaci à cõseguire dignità,beni,& officij dell'Ordine nostro:Cõmandando,che si piglino le Cõmende, Membri, e pẽsioni loro,e qualunque altro bene da essi posseduto, e sia ritenuto dal cõmun Tesoro,fin' al cõpiuto,& intero pagamẽto,tãto per la somma principale,quanto per risarcimẽto de' danni,e spese indi seguite.

Dell'officio de' Riceuitori, e Procuratori del nostro commun Tesoro fuori di Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

39 A' Riceuitori s'appartiene di riscuotere, conseguire, e pigliare ne' confini de' Priorati,ne' quali sono deputati, da' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e da qualunque altro,che possegga beni dell'Ordine nostro, le Risponsioni,Impositioni,passaggi de' Fratelli,i debiti vecchi, cioè gli arreraggi, e qual si voglia altro spoglio de' Fratelli; mortorij, e vacanti, douuti al nostro commun Tesoro, per morte de gli Amministratori; e tutti gli altri diritti, ragioni, beni, e debiti spettanti, & appartenenti in qual si

voglia

voglia modo al nostro Tesoro. Che se i Riceuitori per morte, infermità, o per qual si voglia altro impedimento, fossero ritenuti talmente, che per loro stessi non potessero fare le sopradette cose, vogliamo, ch'in assenza loro, i Procuratori deputati in detti Priorati, siano tenuti ad esseguire quanto è detto. Gli stessi Riceuitori, e Procuratori si trouaranno presenti ne' Capitoli Prouinciali per dimandare, riscuotere, e riceuere le Risponsioni, Impositioni, e gli altri debiti.

Come si debbono portare i Riceuitori nel raccogliere i diritti del mortorio, e dello spoglio.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

40 STatuimo, ch'ogni volta, che'l Riceuitore, o Procuratore del Tesoro, o vero altro à ciò deputato andarà à raccogliere, e ricuperare i diritti del mortorio, e dello spoglio, non vada solo, ma cōduca seco alcun Commendatore, o Fratello da bene, o due de' luoghi più vicini al Morto, o vero vna Persona secolare honesta in mācamēto di quelli, & vn Notaro publico, in presenza del quale visiti, e faccia notare per Inuētario autentico, riceuuto in presenza di Testimonij, tutti i beni, masseritie, agricolture, e frutti, che trouarà: de' quali (fatto questo) lasci lo stato della Commenda nella cōditione, e qualità, che lo trouarà, e sia tenuto di lasciare prima, che i mobili si trasportino, la metà delle masseritie soprabondāti per aumento dello stato, oltra lo stato di prima; e faccia auuisato per iscrittura autentica il Capitolo Prouinciale. S'alcuno Riceuitore contrafarà, e sopravanzi il danno d'vn marco d'argēto, incorri in pena della priuatione dell'habito.

Veggasi in fine del presente volume lo statuto nuouo, il quale varia in parte la dispositione del pſente, massime nel modo di fare l'inuentario, &c.

Vedi circa le cose dello stato lo stat. 32. di questo Titolo, & il 2. delle Allogationi.

Dell'istesso.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

41 OLtra di ciò, faccino gli istessi Riceuitori, Procuratori, o Commissarij sudetti due Inuentarij separati, vno dello stato della Commenda, e l'altro de' beni dello spoglio appartenenti al Tesoro, & in presenza de' sudetti, faccino notare tutti i crediti del Fratello defunto, e chiamati gli istessi, veden-

Vedi lo stat. 17. dell'Hospitalità.

vedendo eglino, aprino, o faccino aprire il dispropriamento di quello; De' quali crediti, e dispropriamento mandino la copia qui al Conuento nostro, doue dallo Scriuano del Tesoro saranno registrati in alcun libro separato di quel Priorato: Percioche vogliamo, che di ciascun Priorato vi sia vn libro particolare à questo effetto deputato. Ma se'l Fratello defunto non hauerà fatto dispropriamento, o vero hauendolo fatto, non si troui, il Riceuitore sarà tenuto auisar di questo il Maestro, & il Conuento.

Dichiaratione de' diritti dello spoglio, e mortorio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

42 PEr dichiaratione delle ragioni dello spoglio, e mortorio diciamo, che i frutti, ch'al giorno della morte de' Possessori si trouaranno in terra, non ancora raccolti, s'aspettano al mortorio, & i frutti raccolti appartengono allo spoglio.

Che i Riceuitori debbino manifestare nel Capitolo Prouinciale le cose, c'haueranno riceuute.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

43 COmmandiamo a' Riceuitori, che siano tenuti di manifestare, e dar conto in ogni Capitolo Prouinciale di quello, c'haueranno riceuuto particolarmente somma per somma, e di quello, che rimane. Però i Priori, & il Capitolo Prouinciale, nõ hanno alcuna autorità di cõchiudere, saldare, o quittare i detti conti, ma solamẽte d'vdirgli, e segnargli. Il saldo, e conchiusione de' quali conti è riserbata, e s'aspetta al Maestro, & al Conuento. Aggiungendo, che gli istessi Riceuitori siano tenuti di manifestare nel detto Capitolo Prouinciale tutte le quantità, e somme di danari, c'hãno riceuute de' diritti del Tesoro, tanto di mortorij, e vacanti, quanto di qual si voglia altra cosa. Et il Priore subito finito il Capitolo, debbe auisare delle dette cose il Maestro, e Conuento, a' quali mãdino i Riceuitori conti dupplicati, accioche habbino chiara notitia de' negotij del Tesoro, i quali conti siano registrati nel Tesoro.

Della

Della lista, che i Riceuitori debbono mandare di coloro, c'hanno pagato, e di quelli, che sono restati debitori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

44 I Riceuitori subito finito il Capitolo Prouinciale, saranno tenuti di mandare al Maestro, & al Conuēto, insieme con i conti dell'anno precedente vna breue lista, la quale contenga i nomi di coloro, che nel detto Capitolo haueranno pagato, e di coloro, che saranno restati debitori, e per qual somma; e distintamente tutte le somme di danari, che per qual si voglia cagione, o debito haueranno riceuute. S'alcuno contrafarà, e non hauerà adempiute le cose, che nel presente Statuto, e nel precedente si contengono; sia priuato de' frutti d'vn'anno della Commenda, e se sarà Frate di Cōuento, perda vn'anno d'antianità, in fauore de' Fiarnaldi.

I Riceuitori non possono pigliar per loro cosa alcuna de gli spogli.

FR. BATTISTA ORSINO.

45 STatuimo, che i Riceuitori in ogni Priorato, e Castellania d'Emposta, in modo alcuno non presumino di pigliar letti, mobili, o qual si voglia altra cosa de gli spogli de' Priori, Castellano d'Emposta, ne de' Commendatori, o Fratelli, che muoiono in detti Priorati, e Castellania d'Emposta. Chi contrafarà, subito s'intenda priuato dell'officio; e paghi al Tesoro il doppio di quello, c'hauerà tolto: Non ostante in cosa alcuna qual si voglia consuetudine, che faccia in contrario.

Il simile si dispone nello statuto 32. di questo medesimo Titolo.

Che i Riceuitori non piglino cosa alcuna dello stato delle Commende.

FR. DEODATO DI GOZONE.

46 NOn potrāno parimente i Riceuitori nel raccorre lo spoglio, e mortorio, od altro, pigliar in modo veruno alcuna cosa, che s'appartenga allo stato delle Commende, & vso delle Case; ma tutte le lasciaranno intere, & intatte. Che se con-

Per le robbe appartenenti allo stato vedi di sopra il 40. e 41.

contrafaranno, e leuaranno dalle Commende cosa alcuna, siano tenuti à risarcire, rifare, e restituire il tutto del loro proprio danaro: Percioche non vogliamo, che'l nostro Tesoro sia obligato à cosa alcuna di questo. Et oltra di ciò incorrino nella pena del valore del mortorio di detta Commenda, il quale sarà applicato al nostro Tesoro:& il Priore, e Castellano à richiesta del Commendator leso, costringa il Riceuitore à fare la detta restitutione. Che se'l Priore, o Castellano d'Emposta in ciò sarà negligente, sia egli stesso obligato à restituire, e rifar del suo, & à questo (instando il Commendatore) sia costretto dal Maestro, e dal Conuento.

di questo Titolo il 39. delle Commende, & il 2. dell'Allogationi.

Che i Riceuitori debbano riporre in luogo sicuro il danaro, che riceuono.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

47 STatuimo, che i Riceuitori in ciascun Priorato, e Castellania d'Emposta depositino il danaro de' diritti del Tesoro da loro riceuuto, e che riceueranno, in mano di Persone sicure, e fedeli, e che di quello n'habbino ricognitione, e conto autentico, e valida obligatione, o vero lo conseruino appò loro in luogo sicuro; e di esso, & in mano di cui sia sicuro, ne diano ragguaglio a' Priori, & al Castellano d'Emposta, o vero a' loro Luogotenenti, & a' Commendatori di detti Priorati, e Castellania d'Emposta nel Capitolo Prouinciale, e non altramente: E per indubitata verificatione, siano tenuti mostrare gl'instromenti, e le riconoscenze d'obligatione di detti danari, acciò per ogni accidente, ch'auuenir potesse, non possino essere rubbati, od occultati essi danari. S'alcuno d'essi Riceuitori contrafarà, incorra nella pena della priuatione dell'habito.

Che i Riceuitori non ostante qual si voglia lite, riscuotino i diritti del Tesoro.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

48 DEterminiamo, che i Riceuitori del nostro commun Tesoro, riscuotino i diritti di quello, lasciato à parte ogni

rispetto de' Litiganti, e dimandino, e riceuino da coloro, ch'in qual si voglia modo tengono, e posseggono i Priorati, Commende, e Case, sopra le quali si disputa, e litiga; Ne però intendiamo, che per questo si generi alcun pregiudicio alle ragioni delle Parti. Coloro, che terranno tali Commende, ricusando di pagare, incorrino subito nella pena della priuatione, e cadino dalle loro ragioni; E contra questi tali, si procederà come contra Disubidienti, e Ribelli.

Che i Riceuitori senza licenza d'alcuno, piglino il possesso delle Commende per il vacante, e mortorio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

49 STatuimo, che subito, che i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, & altri Amministratori de' nostri beni saranno passati di questa vita, o vero viuẽdo, haueranno cedute, rinunciate, o risegnate le dette Amministrationi, i Riceuitori, e Procuratori del nostro Tesoro, debbino di loro propria autorità, senza licenza d'alcun Giudice, o Corte, pigliare à nome della Religione i detti Priorati, Castellania d'Emposta, Commende, e beni, e la corporale possessione di essi: Raccogliere i frutti, riscuotere gli spogli, mortorij, e vacanti, e gli altri debiti, e ritenergli per loro, o per altri fin' all'intera sodisfattione del nostro commun Tesoro. E s'alcuno de' nostri Fratelli in qual si voglia modo impedirà i Riceuitori sopradetti nel raccorre detti frutti, e spoglie, e nel pigliare i possessi; sia priuato de' Priorati, Commende, e d'ogni officio, e beneficio dell'Ordine nostro: e se saranno Frati di Conuento, perdino l'antianità.

Contra' Riceuitori negligenti nel riscuotere i debiti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

50 SE i Riceuitori saranno negligenti nel riscuotere i debiti, e nel pigliare alle mani del nostro cõmun Tesoro le Commende de' Debitori, secondo la forma dello Statuto nostro, in tal caso eglino stessi del proprio loro danaro, siano tenuti di pagare per il Debitore. L'istesso vogliamo, che s'osserui in

tutti

tutti gli altri debiti del detto Tesoro, se venuto il giorno del pagamento, non procuraranno di riscuotergli, e non faranno le debite diligenze, delle quali faccino legitimamente apparire con i conti loro.

Che per qual si voglia Processi, o Sentenze fatte, e pronunciate contra' mali Pagatori, ad instanza de' nostri Riceuitori, non s'intenda essersi riceduto, o partito dalle nostre Costitutioni.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

51 ESsendo (come spesso suol'auuenire) che i nostri Riceuitori, acciò più facilmente riscuotino i diritti del nostro commun Tesoro da' mali Pagatori, procedino contra di loro secondo la prescritta forma de' Priuilegij nostri, od altramente, e da molti sia riuocato in dubbio, s'in tal caso le Costitutioni nostre habbino luogo. Però noi leuando via questa dubitatione, con la presente legge determiniamo, e dichiaramo, che quantunque da' nostri Riceuitori, secondo la forma de gli indulti, e Priuilegij Apostolici, o per altra via dinanzi à qualunque Giudice ordinario, o vero Superiore dell'Ordine nostro, si sarà proceduto, ancora contra' Minori di quattordici anni, a' quali non siano dati Curatori, o altri Debitori del nostro commun Tesoro, etiandio à qualche priuatione, sentenze dichiaratorie, o vero priuatione de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e beneficij, o loro possessioni in qual si voglia modo; non sia nondimeno, ne s'intenda riceduto, o pregiudicato alle Costitutioni nostre, che dispongono contra detti Debitori; Anzi commandiamo, e vogliamo, che gli Statuti sudetti rimanghino illesi, e che i Processi, pene, e tutte le cose indi seguite, habbino la forza loro, e vogliamo, ch'ottenghino i loro effetti.

Contra Minori vedi di sopra il stat. 19. di questo Titolo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

52 ORdiniamo, ch'a' Libri de' Riceuitori nostri, & alle cedole sottoscritte di loro mani, in quanto a' Debitori del

nostro Tesoro, senz'altra proua sia data intera, & indubitata fede.

De' Procuratori del Commun Tesoro in Conuento.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

53 Niuna cura, e vigilanza può essere assai diligente intorno la conseruatione delle ragioni, e beni del commun Tesoro: Onde per l'vtile amministratione delle sudette cose, oltra il gran Commendatore, il quale per preminenza dell'officio suo, à questo essercitio è espressamente deputato, e da quello non si può rimouere; comm andiamo, che con somma cura, e diligenza, con interuento del giuramento, dal Maestro, e dal Cōsiglio s'elegghino due buoni Religiosi prudenti, e discreti de' Bagliui, o Priori dell'Ordine nostro assistenti in Conuento: e mancandogli questi, de' Bagliui capitolari, o de' Luogotenenti de' Bagliui Conuentuali. E per conseruatione ancora delle ragioni di detti beni, habbino gl'istessi Gran Commendatore, e Procuratori casse forti, e sicure, e chiuse con buonissime serrature: le chiaui delle quali, ciascuno di essi tre, ne tenga vna. Riponghino parimente, e sotto le chiaui loro chiudino in magazini, o siano volte, & in luoghi atti, & idonei le cose, e gli altri beni del detto Tesoro, de' quali non si distribuisca cosa alcuna, che prima non sia dal Conseruatore, e dallo Scriuano del Tesoro, diligentemente notata ne' Libri; i quali Procuratori del commun Tesoro siano obligati di render conto, ogn'anno al Maestro, & al Consiglio della loro amministratione.

Della residenza del Gran Commendatore in Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

54 Statuimo, che'l Gran Commendatore sia tenuto di far residenza in Conuento, ne se ne possa partire mentre starà in detto officio, e che gli altri due Procuratori del Commun Tesoro, debbino seruire, e stare in quell'officio due anni; Nel qual tempo non potranno ottenere licenza di partirsi dal Conuento, ne ambidue insieme lasciare l'officio, ma vn solamente

lamente di essi si mutarà ogn'anno, in modo, ch'in vna volta non si facci, ch'vn sol Procuratore.

Del Conseruatore del Tesoro.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

55 COmmandiamo, che per conseruatione, e distributione de' beni del nostro Tesoro, s'elegga per Cōseruator Generale del Tesoro vn Fratello idoneo, e sofficiente di qual si voglia Lingua, il quale habbia cura, e gouerno di tutti i danari, e beni mobili appartenēti al Tesoro; e quelli riceua, cōserui, e distribuisca secondo la dispositione, ordine, e volontà del Maestro, e del Consiglio; con saputa, e poliza del Gran Commendatore. E l'istesso Cōseruatore se sarà Caualiero, e facendo residenza in Conuento, riceua dal commun Tesoro per suo stipēdio cento ducati Rodioti, e se sarà Cappellano, o Seruente d'arme, cento fiorini di Rodi correnti: Ma se sarà mādato nelle parti di Ponēte, all'hora se gli assegni il salario, come parerà al Maestro, & al Cōsiglio. Il qual Conseruatore Generale si muti in ogni Capitolo Generale, e se ne deputi vn'altro in suo luogo. Il Successore però non si potrà eleggere della Lingua del Predecessore, se non passati dieci anni.

De gli Auditori de' conti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

56 OLtra il Gran Commendatore, i due Procuratori del Tesoro, & il Conseruator Generale, commandiamo, che siano deputati otto Fratelli delle otto Lingue, cioè vno di ciascuna Lingua, i quali habbino autorità, e facultà di visitare, vdire, e riconoscere, come siano trattati, & amministrati i conti, e tutti i negotij del Tesoro; & elegghino vn giorno d'ogni settimana, nel quale attendino à questo; E se trouaranno qualche cosa, c'habbia bisogno d'essere riformata, la riferischino al Maestro, & al Consiglio ordinario, i quali tralasciando gli altri negotij, prouedino à questo: Percioche i detti Fratelli saranno eletti da' Fratelli delle Lingue, idonei, e sofficienti, da bene, & atti à tale officio; e

cosi eletti, si presentino al Maestro, & al Consiglio, & in presenza del Maestro promettino con solenne giuramento, che fedelmente procurarano l'vtile del Tesoro, e che per quanto dettarà loro la coscienza, lo guardaranno di danno. I detti otto Fratelli si trouaranno presenti al rendere de' conti, che si farà al Maestro, & al Consiglio: Interuerranno ancora a' pagamenti, che farà il commun Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

57 I Quali Auditori vogliamo, ch'ogni due anni si mutino, non tutti insieme, ma per interualli, acciò che vi rimanghino sempre alcuni de' Vecchi.

Del Prodomo del Conseruatore.

FR. PIETRO DAVBVSSONE.

58 Statuimo, che dal Maestro, e dal Cõsiglio sia deputato, & eletto alcun Fratello dell'Ordine nostro idoneo, & atto à questo effetto, il quale diligentemẽte tenga conto liquido, e chiaro, così di qualunque danaro, come di qual si voglia cosa, che l Conseruatore Generale à nome del comun Tesoro giornalmente riceue, al riceuere delle quali cose, il detto Deputato si troui presente, e sia presente ancora quando il Cõseruatore rende i conti. E vogliamo, che si tenghino due Libri delle cose, che si riceuono, vno de' quali stia appò il Cõseruatore, e l'altro tenga il Deputato, il quale Deputato scriua, e noti le cose riceuute in detti due Libri, accioche s'habbia chiara notitia delle cose riceuute, e che'l Maestro, e Consiglio assegnino al detto Deputato quel, che parerà loro di salario, da essergli pagato dal Tesoro, e stia l'istesso Deputato in tal officio per quello spatio di tempo, che piacerà al Maestro, & al Cõsiglio, e finito quel tempo, o l'istesso, o vero vn'altro in suo luogo, secondo la sofficienza, & habilità, ch'in lui si trouarà, sia confermato, o Deputato.

Che i debiti de' Fratelli defunti siano pagati à Creditori.

FR. GIOVANNI DI VILLERS.

Per gli statuti nuoui dall'Illustrissimo Car-

59 GLi è stato determinato, che i debiti de' Fratelli defunti, i quali legitimamente, & autenticamente appariranno, siano

siano pagati a' Creditori de' beni mobili solamente del Fratello defunto; rimanendo però saluo lo stato della Commenda: E se i beni mobili non bastassero, all'hora si sodisfaccia a' Creditori de' beni stabili, che'l Fratello hauerà di nuouo acquistati alla Religione, e non altrimenti.

dinale Grã Maestro si determina, che i Creditori anteriori siano preferiti a' posteriori. Però veggansi nel fine del presente volume.

Che i debiti de' Fratelli morti non si paghino dell'anno del mortorio.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

60 Vietamo a' Priori, Castellano d'Emposta, Capitoli Prouinciali, Assemblee, Riceuitori, & à qualũque altri à noi soggetti, che nõ possino, ne debbino pagare, ne meno determinare, & ordinare, che i debiti de' Fratelli defunti, Priori, Bagliui, e Cõmẽdatori, si paghino de' frutti, redditi, & entrate de' mortorij, de' Priorati, Bagliaggi, e Commẽde vacanti, i quali mortorij, con piena ragione s'appartẽgono all'istesso Tesoro. E coloro, che contrafarãno, siano tenuti à restituire, e sodisfare del loro con ogni interesso al commun Tesoro.

Che gli spogli de' Bagliui debbono essere stimati.

FR. BATTISTA ORSINO.

61 I Beni, e le cose de gli spogli de' Priori, Bagliui, Cõmendatori, e Fratelli, che muoiono in Cõuento, siano stimate da otto Fratelli antiani delle otto Lingue, come è solito farsi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

62 LA quale stima si debbe fare al vero valore, chiamati Huomini pratici, dando loro giuramẽto, della quale se ne potrà cauare la metà. E ne gli spogli de' Priori, Bagliui, e Luogotenẽti de' Bagliui, soli i Priori, Bagliui, e Luogotenẽti de' Bagliui debbono partecipare; Ne gli spogli de' Cõmendatori, i Commendatori, e Frati di Conuento; e ne gli spogli de' Frati di Conuento, soli i Frati di Conuento Caualieri.

Per gli Statuti nuoui dell'Illustrissimo Cardinale Gran Maestro è stato determinato, che gli spogli non si distribuischino più, ma che si vendino all'incanto in benefició del Tesoro. Veggãsi in fine del presente volume.

Che i Fratelli infermi manifestino i loro beni.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

LE cose, che i nostri Fratelli tengono, e posseggono, s'intende, ch'appartẽghino all'Ordine nostro; E però quando

do i Fratelli nostri sono infermi, s'intendono essere obligati in virtù d'obedienza, di chiamare à sè due Fratelli de' più vicini a' luoghi, doue saranno ammalati, de' quali l'vno sia Cappellano, potendosi trouare, e l'altro di buona conditione, a' quali due, manifestino tutti i beni mobili, danari, e cose, che tengono, le quali si mettino in iscritto, e sia la detta scrittura suggellata col suggello del Fratello infermo, e di detti due Fratelli in presenza loro; e poi si debbe tale scrittura presentare à colui, che hà l'amministratione, o procura del Tesoro, e risanandosi il Fratello, se gli restituisca il detto scritto; Ne sia lecito sotto pena di disubidienza a' detti Fratelli, che si saranno trouati presenti quando tal cose si scriueranno, riuelare ciò, che si sarà scritto mentre viue il Fratello. Che se contrafaranno, siano subito priuati dell'amministratione delle Commende per dieci anni: E se colui, che contrafarà, sarà Frate di Conuento, se ne faccia querela, e si proceda secondo la giustitia della Religione: E s'alcun Fratello sia di qual si voglia conditione, metterà mano ne' detti spogli, o vero ne torrà cosa alcuna, si faccia di ciò querela, e sia priuato del consortio, e compagnia de' Fratelli dell'Ordine nostro. E se il Fratello infermo sprezzarà d'adempire le cose sudette, guarito ch'egli sarà, si faccia di lui querela, e cōtra di esso, come disubidiente per giustitia si proceda, poiche contra il voto della pouertà, egli si sia appropriati i beni, & habbia sprezzato il manifestargli.

Vedi lo stat. 9. dell'Officio de' Fratelli.

Che i diritti del Commun Tesoro non si spendino nelle liti.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

64 STatuimo, che niun Priore, Commendatore, o Fratello, de' beni, e diritti del cōmun Tesoro, e de gli spogli, mortorij, e vacanti possa suscitare, mouere, e mantenere liti, o vero conuertirgli in vsi alieni. Anzi i detti diritti, spogli, mortorij, e vacanti, peruenghino all'istesso Tesoro. Chi contrafarà, o metterà mano in detti diritti, o gli dannificarà, se'l danno passarà vn marco d'argento, perda l'habito, e se sarà meno del marco, sia punito di Quarantena.

Non si possono ne anco far riparationi durā-do il vacante, e mortorio. Vedi il 5. dell'Allogationi, & il 46. delle prohib. e delle pene.

Che

Che si paghi lo stipendio à gli Ambasciatori.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

65 AGli Ambasciatori, e Nuncij, che secondo l'occorrenza de' negotij sarà necessario mandare in diuerse Prouincie del Mondo, questo stipendio moderatamente assegniamo; Percioche con tutto che piglino il trauaglio, e fastidio del viaggio, sono nondimeno tenuti di seruire all'Ordine, e vengono à conseguire per i seruigi loro maggior premij di quelli, ch'in ricompensa, e guiderdone sono assegnati loro. Il Priore, o Bagliuo, al quale vien dato carico d'Ambasciarià per le parti di Ponente, habbia dal commun Tesoro ogni giorno due ducati, durando il tempo della sua ambasciata, & il Commendatore vn ducato: Ma se'l Commendatore sarà di tal conditione, ch'al parere del Maestro, e del Consiglio meriti d'auantaggio, all'hora gli potranno aggiungere vn mezo ducato al giorno. Però à gli Ambasciatori, ch'essercitaranno Ambasciaria in Leuante, il Maestro, e Consiglio assegnaranno lo stipendio, secondo la qualità delle cose, e del viaggio. Vogliamo ancora, che i detti Ambasciatori debbino ritornare personalmente in Conuento, accioche per loro relatione, il Maestro, & il Conuento habbino notitia d'ogni cosa; la quale hauuta, il Maestro, e Consiglio prouedino secondo l'importanza delle cose; E conosciutasi la prudenza, diligenza, e la curiosa essegutione ne' negotij dell'Ambasciatore, l'habbino per raccommandato nelle sue ragioni, e promotioni.

IL MEDESIMO MAESTRO.

66 VNiamo, & incorporiamo le gran Commende di Cipro, di Langò, e di Nisaro communi à tutte le Lingue, al nostro commun Tesoro.

La Gran Cōmēda di Cipro hoggi è fatta Iuspadronato di Casa Cornara, cō conditione, che ricuperādosi Cipro paghi la metà de' frutti al Tesoro, cō altre contenute nella Bolla dell'erettione del Iuspadronato, alla-

Delle Soldee, che si debbono pagare à' Fratelli.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

67 STatuimo, che le Soldee de' Fratelli, si paghino per tutto il Mese di Settembre, acciò ch'eglino possino souuenire

quale s'habbi relatione. Et il Baglaggio di Langò è stato ascritto a' Caualieri del Priorato di Portogallo.

alle necessità loro, secondo il bisogno. Però i Fratelli, c'hanno prouisione de' beni dell'Ordine nostro, o Case, o vero altre entrate, oltra sessanta fiorini di Rodi correnti, non piglino Soldea dal commun Tesoro: e parimente coloro, che posseggono Commenda di qual si voglia valore, non habbino Soldea.

Del giocale, che dal Gran Commendatore si piglia ne gli spogli de' Fratelli.

FR. BATTISTA ORSINO.

68 Statuimo, & ordiniamo, non ostante qualunque consuetudine, che faccia in contrario, che'l Gran Commendatore, o vero suo Luogotenente, non possi pigliare de gli spogli de' Fratelli, che muoiono, alcun giocale, se non fin' alla somma di cinque fiorini di Rodi correnti, e non più: il qual giocale gli sia messo à conto delle Tauole, e stipendij, ch'egli riceue dal Tesoro.

Il presente Statuto è riuocato dallo Statuto nuouo dell'Illustrissimo Cardinale Grā Maestro posto in fine del presente volume.

Che solamente il Capitolo Generale possa rimettere i debiti.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

69 Le cose, che sono assegnate alla commune vtilità, non si debbono conuertire in vsi priuati; e però ordiniamo, che niuno di qual si voglia qualità, grado, officio, e conditione si sia, presuma di rimettere, rilasciare, o vero donare alcuna somma di danari, qualunque ella si sia, a' Debitori del commun Tesoro, da loro in qual si voglia modo, o per qualunque cagione douuta, senza legitima cognitione della causa, la quale solamente s'appartiene al Maestro, & al Capitolo Generale, che per l'auuenire si celebrarà. E s'alcuno contra quest'ordine, rimetterà, o donarà, s'intenda, ch'egli l'habbia fatto del suo; e contra di esso habbia il Tesoro il regresso per la somma rimessa; e nondimeno, come vero debitore, non sia assoluto colui, al quale contra quest'ordine sarà stato rimesso il debito, fin tanto, che'l commun Tesoro hauerà hauuto, o dal Donatore, o dal Debitore l'intera sodisfattione.

Delle Lettere di Cambio.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

70 STatuimo, che'l Vicecancelliero ſotto pena della priuatione dell'officio, non faccia lettere d'aſſegnationi, o di cambio per i Fratelli, o Secolari, ſe prima non ſaranno ſtate deliberate dal Maeſtro, e dal Conſiglio; e dopo, che ſaranno fatte, ſiano bollate con la bolla publica di piombo, e regiſtrate in Cancellaria; e prima, che ſi conſegnino alle Parti, ſiano ſegnate, e ſottoſcritte ſotto la piega del bollo, dal Cõſeruatore conuentuale, e dallo Scriuano del Teſoro, e mancãdoui le dette ſolennità, s'intendino eſſere di neſſun valore.

Della prouiſione de' Caualli per guardia dell'Iſola.

FR. BATTISTA ORSINO.

71 DEbbono i noſtri Fratelli tenere, & hauere Caualli atti alla difeſa dell'Iſola, & il Teſoro debbe dare le moſtre per tutto l'anno à quelli Caualli, che ſaranno giudicati atti, & idonei per la detta guardia dal Mareſcialle, o vero ſuo Luogotenente, e da Huomini da bene idonei, à ciò deputati, e con ſolenne giuramento aſtretti à giudicare rettamente, e giuſtamente: e quei Caualli, che dal predetto Mareſcialle, & Huomini da bene ſaranno ſtati rifiutati, e giudicati non eſſere idonei, non habbino le moſtre.

Che à Caualli ſia dato l'orzo dal Teſoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

72 ORdiniamo, che'l noſtro commun Teſoro per la moſtra de' Caualli, debba pagare à ciaſcun Fratello noſtro per ogni Cauallo ſei ſalme d'orzo. Che ſe'l Teſoro non hauerà orzo, ſia tenuto à pagare vno ſcudo per ogni ſalma; & i Fratelli, che pigliaranno orzo dal Teſoro, ſubito, che dal Maeſtro, o dal Mareſcialle ſarà loro commandato d'vſcire alla guardia dell'Iſola, ſaranno tenuti d'obedire. E s'alcuni faranno reſiſtenza, e non haueranno accompagnati gli altri, perdino l'orzo d'vn anno.

DEL CAPITOLO COSI GENERALE, COME PROVINCIALE.

TITOLO SESTO.

Come si celebri il Capitolo Generale.

CONSVETVDINE.

1 I NOSTRI Maggiori con sollecita cura prouedendo allo stato delle cose publiche, secondo l'antica consuetudine, hanno vsato d'intimare, e celebrare il Capitolo Generale, nel quale i costumi de' Religiosi si riformino, la regola del gouerno s'indirizzi, e s'ordinino le cose, che concernono lo stato, e l'vtile publico; e noi ancora seguendo le vestigie loro, per tale antica vsanza, siamo soliti di celebrare il Capitolo Generale. Conuiensi adunque nel principio, e cominciamento della publica sessione, e congregatione inuocare, e supplicheuolmente pregare lo Spirito santo, senza il quale niun principio rettamente si fonda, che fauorischi le nostre imprese, e c'indirizzi, & illumini le menti. Raunandosi dunque i Capitolanti, prima, ch'ad atto alcuno capitolare si proceda, se ne vanno insieme co'l Maestro alla Chiesa, & iui nell'aurora dal Priore della Chiesa si canta la Messa solenne

dello Spirito santo, e tutti deuotissimamente inuocano, e pregano lo Spirito santo, ch'infonda loro la gratia, e dono dell'intelletto, co'l quale illuminati, con retto giudicio consultino, & ordinino le publiche facende. Finita la Messa, il Maestro, con la compagnia de' Capitolanti, e de' Fratelli, processionalmente partendosi dalla Chiesa, con lo Stendardo della Religione, si conduce al luogo del Capitolo. Trouansi quiui in ordinanza di solenne processione, sonando la Campana, il Priore della Chiesa in pontificale adornamento; i Cappellani, i Diaconi, & i Cherici, cantando l'Hinno dello Spirito santo; & essendo giunti al luogo del Capitolo, si canta il Versetto. Saluos fac Seruos tuos. ℟. e si dice l'Oratione dello Spirito santo, e di più il Cappellano canta l'Euãgelio: Cum venerit Filius Hominis, &c. Finalmẽte il Maestro, i Bagliui, i Priori, il Castellano d'Emposta, e gli Antiani Capitolanti si pongono à sedere secondo il grado della dignità, e preminenza loro, e si legge la Regola. Di poi alcuna Persona dotta, e sofficiente, secondo il bisogno delle cose, faccia vn'Oratione, trattando delle cose, ch'alla publica vtilità, & alla salute dell'Anime s'appartengono. Il che fatto, i Cappellani, e coloro, che non debbono interuenire in Capitolo, si partono. Appresso il Maestro (volendo) parla dello stato della Religione, e del buono indirizzo delle cose publiche. Il primo giorno poi del Capitolo non feriato, essendo congregati i Capitolanti, dal Maestro, e da gli altri solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio ordinario, nell'istesso luogo del Capitolo, sono eletti, e deputati Commissarij, alcuni di loro, i quali chiamato il Vicecancelliero, essaminino, e riconoschino le procure de' Bagliui, Priori, e de gli altri Assenti, che sono obligati venire al detto Capitolo Generale; e quelle che trouaranno idonee, e sofficienti, accettino, l'altre ponghino da banda. Il che fatto, i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, e gli Antiani Capitolanti, riuerentemente basciando le mani al Maestro, secõdo l'ordine, e preminenza loro, ciascun d'essi gli presenta vna borsa, sopra la quale è scritto il suo nome, con cinque Ianeti d'argento

dentro, in segno di disproprìatione, alla quale è attaccato vn rollo, o sia scritto, in cui si contiene lo stato de gli officij loro, & il loro parere sopra le cose, che gli pare si debbino fare per commune vtilità, & insieme i suggelli de gli istessi officij per commune vtilità, & honore; & il Marescialle ancora secondo il suo ordine, presenta l'insegna, e lo Stendardo della Religione: Presentate le borse, lo Stendardo, & i rolli, si scriuono nominatamente coloro, che sono incorporati nel Capitolo; e finalmente per organo del Vicecancelliero, con alta, & intelligibile voce, si leggono i rolli sudetti, secondo l'ordine de' gradi, e delle preminenze: Letti questi, si procede all'elettione de' Sedici Capitolanti in questo modo: I Fratelli Capitolanti, e che sono incorporati in esso Capitolo, confessati, e contriti, & hauendo riceuuto il Sãtissimo Sacramento dell'Eucharestia, prestino solenne giuramento, che rettamente, e dirittamente secondo Iddio, e la coscienza, procederanno, e giudicaranno nelle cause, e negotij, che dinanzi loro si trattaranno; e che non decretaranno, o concederanno in modo alcuno cosa, che sia in aperto, e manifesto danno, e graue pregiudicio d'alcuna terza persona. Il che fatto, con licenza, e commandamẽto del Maestro, separatamente si congregano, Lingua per Lingua, nel luogo del Capitolo, doue ciascuna Lingua elegge due di loro de gli incorporati nel Capitolo, idonei, e prudẽti, e gli presenta al Maestro: Ma se in alcuna Lingua mancassero Fratelli, si piglino d'vn'altra, di quelli, che sono incorporati nel Capitolo. Questi Sedici così eletti, presentatisi dinanzi al Maestro, & al Capitolo, riuerentemente giurano, che lasciato à parte ogni priuato affetto, e passione, consultaranno, determinaranno, e statuiranno l'honore, & vtile della Religione, e de' Fratelli; & il Maestro, e gli altri Capitolanti, che rimangono nel luogo del Capitolo, per fare, e trattar gli altri negotij, compromettono in essi, e con giuramento promettono di tenere, & hauer grate tutte le cose, che da' Sedici Capitolanti saranno conchiuse, deliberate, e statuite. Così i Sedici, fatto il solenne giuramento, si ritirano in luogo separato, e

con essi il Procuratore del Maestro, il quale hà voto consultiuo, e non decisiuo, & il Vicecancelliero, per estendere in iscritto le deliberationi; e quiui trattano, conchiudono, e determinano le cose, che si debbono fare, con tal'ordine. Primieramente dell'Impositione, e della portione, con la quale si souuenga all'Ordine; appresso del gouerno, e reggimento del Tesoro; e poi visitati i rolli, di riformare i costumi, e di fare le leggi, e finalmente disputano, deliberano, e difiniscono l'altre ordinationi, e negotij, che s'appresentano, concernenti lo stato publico; le quali cose finite, chiamati tutti i Fratelli, al Maestro, & al Capitolo, co'l suono della Campana, venendoui parimente i Cappellani in Processione, per organo del Vicecancelliero, publicamente si riferiscono, e publicano le cose, che da loro sono state deliberate, conchiuse, e statuite. Fatta questa publicatione, il Maestro restituisce per ordine le borse, i suggelli, e lo Stendardo a' Bagliui, Marescialle, e Priori, & à gli altri Capitolanti. Il che fatto, i Cappellani, che sono venuti processionalmente, fanno Oratione nel modo infrascritto, il che finito si chiude il Capitolo.

Che si debbono fare l'Orationi, finito il Capitolo Generale, e Prouinciale.

CONSVETVDINE.

2 GLi è cosa degna, che finite tutte l'attioni, noi dirizziamo la mente à Dio, e che supplichiamo la clemenza sua, per conseguire l'humana quiete, e la beatitudine; e però finito il Capitolo Generale, e Prouinciale, i Cappellani, che sono presenti, e che processionalmente quiui saranno venuti, sogliono fare à Dio l'Orationi, che seguono per la pace di tutti i Fedeli, e per la quiete de' Viui, e de' Morti; e così commandiamo, che s'osserui.

Oratione per la Pace.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis

stianis concedat; bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet,& omnium Christianorum semitas,in viam dirigat salutis æternæ.

Oratione per i frutti della Terra.

OREmus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, fructus terræ dare,multiplicare,& conseruare dignetur.

Oratione per il Sommo Pontefice.

OREmus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Pastorem Gregis sui N. non deserat, sed continua protectione defendat; fidem, & charitatem augeat,vt vnà cum commisso sibi Grege, ad vitam perueniat sempiternam.

Oratione per i Cardinali, e Prelati.

OREmus, vt Deus,& Dominus noster Iesus Christus, Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & cæterum vniuersum Clerum, in suo sancto obsequio confirmare,& conseruare dignetur.

Oratione per l'Imperatore, e per i Principi.

OREmus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Imperatorem, Reges, & Principes Catholicos,in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam barbarorum, & Infidelium gentem, atque Terram sanctam Hierusalem à seruitutis iugo liberandam feruentius animare dignetur.

Oratione per il Maestro dello Spedale.

OREmus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Magistrum nostrum N. ad gubernationem domus Hospitalis, & Religionis nostræ, Fratrumque nostrorum, illustrare,& instruere dignetur, ipsumque longæuum, & in prospero statu conseruet.

Ora-

Oratione per i Bagliui, e Priori.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Baiuliuos, Priores, & Castellanum Empostæ Ordinis nostri dirigat, & eorum mentes illustret, quo honorem, & vtilitatem Ordinis nostri adimplere studeant.

Oratione per i Fratelli dello Spedale.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Fratres nostros conseruare dignetur, ac nos à votis promissis declinare non permittat.

Oratione per gli Infermi, e per gli Schiaui.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, omnibus Infirmis, & Captiuis salutem tribuat, vt captiuitate, ac ægritudine liberati, ad Ecclesiam sanctam veniant gratias redditur i.

Oratione per i Peccatori.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, omnes Peccatores à vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.

Oratione per i Benefattori del nostro Spedale.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, pro pijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem æternam salutem concedat.

Oratione per i Confrati, e Parenti.

ORemus pro Animabus Confratrũ, Parentum, & Coniunctorum nostrorum, & pro his, qui in nostris cœmiterijs per vniuersum orbem requiescunt. Psalm. Deus misereatur, &c. Psal. De profundis, &c. Kyrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster. ℣. Fiat pax in virtute tua. ℞. Et abundantia in turribus tuis. ℣. Saluos fac Seruos tuos. ℞. Deus meus sperantes in te. ℣. A porta inferi.

℟. Erue Domine,&c. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

ORATIONE.

DEus, à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera; da Seruis tuis illam, quàm mundus dare non potest pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & Hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla: Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Che i Fratelli venghino al Capitolo Generale.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

3 GLi è stato commandato a' Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Commendatori, & à gli altri, che per ragione dello stato, o dignità loro sono incorporati nel Capitolo Generale, che siano tenuti di venirui, se da vrgentissima, e quasi ineuitabile cagione, non saranno impediti; nel quale caso, mandino vn Procuratore co'l mandato. Chi contrafarà, sia come disubidiente, priuato dell'habito.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

4 LA quale pena potrà essere moderata dal Maestro, e dal Capitolo Generale.

Della residenza, che conuiene habbino coloro, che debbono essere ammessi nel Capitolo, od in qual si voglia Consiglio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

5 GLi è cosa giusta, che chi non sà le Constitutioni, e gli Statuti dell'Ordine, e non è pratico de' negotij della Religione, non debba fare officio di Giudice; e però statuimo, & ordiniamo, che'l Fratello, che per otto anni continoui, o per interualli non hauerà fatta residenza in Conuento, non sia per l'auuenire ammesso nel Capitolo Generale, ne in qual si voglia Consiglio, o Giudicio, eccetto i Fratelli delle Venerabili Lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna.

Che

Che i Procuratori non siano ammessi nel Capitolo Generale, se non mostraranno sofficiente procura de' loro Principali.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

6 COmmandando, che i Procuratori de' Priori, Baglivi, Castellano d'Emposta, e Commendatori di qualunque cõditione si siano, non siano ammessi dal Maestro, e dal Capitolo Generale, ne interuenghino in Capitolo, se non mostraranno sofficiente, & autentico mandato di procura de' loro Principali, con speciale autorità di comparire in Capitolo, e di consentire alle cose, che si conchiuderanno, e trattaranno in esso. Però coloro, che ritenuti da qualche impedimento, non potrãno venire, ne mandar Procuratore, s'intendino hauer consentito a' decreti del Capitolo Generale, e quelli tener fermi, e grati, come se presenti trouati si fossero.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 NOn sia lecito ad alcun Procuratore costituito per interuenir nel Capitolo Generale, per virtù di qual si voglia procura, di sostituire vn'altro in suo luogo, ma sarà tenuto di trouarsi egli stesso presente: E se nel mandato di procura per il Capitolo Generale saranno nominati più Procuratori, all'hora sia preferito il più antiano. Se però della volontà di chi lo costituisce, altrimenti nõn apparisse.

La forma del mandato di procura de' Baglivi, e Priori per il Capitolo Generale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 FRater N. Miles Hospitalis Sãcti Ioannis Hierosolymitani, Prioratus, seu Baiuliuatus N. humilis Prior, seu Baiuliuus. Notum facimus, quod nos confisi de prudentia, probitate, fide, & industria Religiosorum in Christo Fratrum nostrorum N. & N. eos de nostra certa scientia, melioribus via, modo, quibus potuimus, & possumus, fecimus, constituimus, & deputauimus, & per has nostras literas facimus, constituimus, & deputamus nostros veros, & legitimos Procuratores generales, & speciales, absentes, tãquam præsentes, & quemlibet eorum in solidum, hoc videlicet modo: Primo præfa-

tum Fratrem N. solum, & in solidum, & in euentum absentiæ, vel alicuius impedimenti ipsius N. prædictum N. similiter solum, & in solidum, & data absentia, vel alio impedimento, tàm N. quàm N. Fratrem N. principaliter, & in solidum, ad comparendum pro nobis, & nomine nostro coram Illustrissimo Domino Magno Magistro, & Generali Capitulo in nostro Conuentu proxime celebrando, & in eo interessendum, & interueniendum, & vices nostras gerendum, specialiter, & expresse ad consentiendum, acquiescendum, & consensum liberum, & voluntarium præstandum omnibus, & quibuscunque decretis, constitutionibus, statutis, deliberationibus, & ordinationibus dicti Generalis Capituli, & Reuerẽdorum Dominorum Sexdecim Capitularium, & generaliter omnia alia, & singula faciendum, procurandum, & exercendum, quæ in prædictis, & circa prædicta necessaria, & opportuna quomodolibet fuerint, & quæ nos ipsi faceremus, aut facere possemus, vel etiam deberemus, si præsentes in dicto Capitulo adessemus; etiam si talia forent, quæ specialius mãdatum exigerent, vel magis generale, quàm præsentibus sit expressum. Promittentes bona fide habituros nos ratum, & gratum, & integre obseruaturos quicquid per eos, aut aliquem ex eis modo, forma, & ordine in rebus suprascriptis actum, gestum, factum, & procuratum fuerit. In cuius rei fidem, præsentes literas manu nostra subscripsimus, & sigillo nostro muniri fecimus. Datum &c.

La forma delle Lettere di procura de' Commendatori de' Priorati.

9 NOs N. N. Commendatores in Prioratu N. vnà cum Reuerendo Domino Fratre N. Priore dicti Prioratus, ad celebrandum Capitulum nostrum Prouinciale, vel Assembleam congregati: Notum facimus, quod &c. in cuius rei fidem, præsentes literas manu Secretarij, vel Notarij, & sigillo ipsius Capituli subscribi, & muniri fecimus.

Se la procura fosse fatta dall'Assemblea, e non s'hauesse il suggello del Priorato, ò vero non fosse solito vsarsi suggello

gello in detto Priorato, in tal caso, i Commendatori, che nell'Assemblea, ò Priorato si trouaranno, sottoscriuino la procura di man loro, ò vero la faccino sottoscriuere dal Secretario del Capitolo, ò da altro Notaro, e la suggellino co' loro sigilli, ò di due, ò tre di loro.

Che trattandosi di negotio particolare d'alcuno de' Sedici Capitolanti, egli non debbe trouarsi presente alla deliberatione di quello.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

10 NOn pare cosa ragioneuole, ch'alcuno nella deliberatione di negotio suo particolare, insieme insieme sia Giudice, e Parte; E però ordiniamo, che qualunque volta occorrerà, che fra' Reuerendi Sedici si proponga à consultarsi, & à determinarsi qualche negotio toccante il particolar interesso d'alcuno di quelli, che sono incorporati nel Conclaue, colui solamente, ch'in tal consulta, e deliberatione si mostrarà Parte formata, sia escluso, e mandato fuori da gli altri; e nondimeno ciò che da gli altri sarà stato consigliato, e conchiuso, habbia, & ottenga forza, e vigore de' Sedici Capitolanti, secondo il tenore dello Statuto; e non sia lecito contradirgli.

S'occorrerà, ch'alcuno de' Sedici Capitolanti s'ammali, ò sia da qualche legitimo impedimento occupato, s'elegga vn'altro in suo luogo.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

11 STatuimo, che s'occorrerà, ch'alcuno de' Sedici Capitolanti sia grauato da infermità, ò sia ritenuto da altro legitimo impedimento, talmente, che non possa interuenire in Conclaue con gli altri à trattare, e finire i negotij, e le cose; il Maestro, chiamato dinanzi à sè il Capitolo, & i Capitolanti della Lingua, della quale sarà l'Infermo, ò l'Impedito; e prestato c'haueranno vn'altra volta il giuramento, come si suole, commandi, che si congreghino per nominarne, & eleggerne vn'altro, il quale eletto giuri, e prometta nel modo, che gli altri giurarono, e promessero.

Della modestia de' Sedici Capitolanti.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

12 ESsendo occorso tal volta, ch'alcuno de' Sedici Capitolanti, non portandosi con la debita modestia hà fatto resistenza di dare il suo voto sopra qualche cosa proposta dal Presidente, talmente, c'hà turbato il Conclaue; dal che non lieue danno alle cose grauissime, appartenenti all'vtile publico può succedere: Per questo ordiniamo, che se per caso alcuno de' Sedici Capitolanti hauerà tanta temerità, che spontaneamente tenti d'vscire dalla congregatione, nella quale si contiene lo stato, e dignità di tutto l'Ordine, per disturbare le cose, che si trattano, o vero in qual si voglia modo ricusarà di dare il suo voto, s'ammonito dal Presidente, ostinatamente perseuerarà nella sua temerità, se sarà Priore, Bagliuo, o Commendatore, subito sia priuato de' frutti di tre anni, del Priorato, Bagliaggio, o Commenda, che possederà, i quali siano applicati al Tesoro; e se sarà Frate di Conuento, perda tre anni d'antianità; e subito sia escluso dal Conclaue, & in suo luogo sia eletto vn'altro, nella medesima forma, che per lo Statuto sopradetto è stato ordinato. Il quale escluso sia dichiarato inhabile à poter interuenire nel Capitolo Generale, nel Cõsiglio, e nell'altre Congregationi, e di poter essere di nuouo promosso, od eletto ad altre Dignità.

Che non sia lecito ad alcun Fratello appellarsi, o protestare sopra le cose, che da' Sedici sarãno state trattate, e conchiuse.

FR. BATTISTA ORSINO.

13 PEr raffrenare l'insolenza d'alcuni, i quali fuggono il fine delle liti, per stancare con spese, e trauagli coloro, c'hanno buonissima ragione; imitando noi ancora l'inuecchiate consuetudini de' Maggiori nostri, secondo le quali i Signori Sedici Capitolanti, i quali con solenne giuramento dal Capitolo s'eleggono, accioche vsando della soppréma autorità, ordinino, e disponghino delle cose dell'Ordine nostro; (Ne veramente secondo l'vso antico conuiene ad alcun Fratello

tello

tello dell'Ordine nostro contrastare, & opporsi à gli Statuti, ordinationi, e sentenze de' Signori Sedici, i quali anco hãno l'autorità, e forza di compromesso; anzi à simile ordinationi sogliono tutti humilmẽte piegar il collo); con tutto ciò sprezzando alcuni il giuramento, c'han prestato; molte volte si sforzano di contrauenire à questa institutione, in pessimo essempio, e graue pregiudicio, se cõtra l'insolenza di questi tali non s'opponessero le leggi, e le consuetudini: E però desiderando di contraporci alla temerità de' Contumaci, accostandoci all'antiche consuetudini, statuimo, & ordiniamo, che nõ sia lecito ad alcun Fratello dell'Ordine nostro incorporato nel Capitolo Generale, ò di quelli, ch'in esso interuẽgono, di qual si voglia Dignità, & honore, d'appellarsi da' Signori Sedici Capitolanti, o di contradire, o contrariare in qual si voglia modo à gli Statuti, sentenze, deliberationi, & ordinationi loro. Chi contrafarà, se possederà Commende, o Beneficij, subito contrafacendo, d'essi s'intenda priuato; e se sarà Frate di Conuento, perda incontanente l'Antianità.

Quanti giorni debba durare il Capitolo Generale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 STatuimo, che'l Capitolo Generale aperto, s'intenda durare quindici giorni non feriati, ne' quali le cose, & i negotij più commodamente trattare, e conchiudere si possino. Però dopo, che sarà chiuso; designati, e prefissi alcuni giorni per l'occorrenza delle cose, secondo la riserbatione, e ritentione del Capitolo sudetto, il Maestro, & il Consiglio compito, conchiudino, & esseguischino le cose, che nel detto Capitolo sono state proposte, ma non ancora risolute, e deliberate.

Chi siano obligati d'andare al Capitolo Prouinciale.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

15 TVtti i Bagliui, e Commendatori, che si trouano nelle Prouincie, sono tenuti d'andare ogn'anno al Capitolo Prouinciale del loro Priorato: e chi cõtrafarà, paghi doppia Risponsione al Tesoro; se non fosse ritenuto da legitimo impe-

impedimento, il quale sarà tenuto di far intendere al Capitolo Prouinciale dal suo Procuratore; e nell'istesso Capitolo debba sotto la medesima pena ritrouarsi il Priore.

Della moderatione de' Capitolanti.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

16 STatuimo, che i Priori, il Castellano d'Emposta, i Commendatori, & i Fratelli di qualunque grado si siano, debbano ne' Capitoli Prouinciali, e nell'Assemblee osseruare maturità, grauità, temperāza, e modestia in modo, ch'ogn'vno, secondo la sua qualità, e grado parli, dica la sua opinione, e dia il suo voto; lasciando à parte gli oltraggi, l'ingiurie, e le villanie, & i gesti inconuenienti: Anzi quietamente attenda all'honore, & vtile della Religione. Chi contrafarà incorra nella pena della Quarantena.

Simil pena si statuisce nel 26. del Consiglio.

Che i Priori ne' Capitoli Prouinciali non debbono fauorire alcuno in particolare.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

17 VIetamo à' Priori, & al Castellano d'Emposta, che ne' Capitoli, o verò Assemblee Prouinciali, non debbino procurare, parlare, o fare instanza in fauore, o disfauore d'alcun Fratello presente, od assente: Anzi quietamente, & attentamente intendino i negotij, e rettamente giudichino, non disturbando con parole, ò fatti le ragioni d'alcuno.

Che ne' Capitoli Prouinciali si legga la Regola, e gli Statuti.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

18 NOn v'è cosa, ch'apporti maggior dishonore, e danno, che l'ignoranza de gli Statuti, e delle consuetudini dell'Ordine, co' quali la Religione si gouerna, regge, & amministra; massimamente quando si riconosce vn'ignoranza grossolana, & affettata, dal che molti danni alla Religione il più delle volte deriuano. E però desiderando di prouederci, perche non si possa all'auuenire pretendere ignoranza, ordiniamo, che gli Statuti, il tenor de' quali segue, sotto la bolla commune di piombo, siano mandati à tutti i Priorati,

ti,e per autorità nostra presentati a' Priori,Castellano d'Emposta, & a' Riceuitori del commun Tesoro; a' quali commandiamo in virtù d'obedienza, ordinando, ch'in ogni Capitolo Prouinciale prima,che si proceda ad alcun'atto capitolare, celebrata la Messa dello Spirito santo, e letta la Regola, siano publicamente ad alta voce letti, per intelligenza di tutti; e che da ciascuno siano osseruati: E se i Priori, il Castellano d'Emposta,& i Riceuitori sprezzaranno, o trascuraranno di far questo,subito incorrino in pena di disubidienza.

Della Regola.

Del Commun Tesoro.

Del Capitolo.

De' Priori.

DElla giurisdittione de' Priori.
De' suggelli de' Priori, co'l seguente.

Dell'officio de' Fratelli.

DElla guardia delle Fortezze, co'l seguente.

Delle Commende.

DElle risegnationi.
Che non si diano Membri, o Poderi a' Secolari.
Che i Fratelli non impetrino Commende, o beneficij fuori dell'Ordine nostro.
Che i Secolari non siano deputati al reggimento delle Commende.

Delle Visite.

DElla Visita delle Commende, co' due seguenti.

De' contratti, & alienationi.

CHe non s'alienino i beni dell'Ordine nostro.
Che niun Fratello impegni, od obblighi i beni dell'Ordine nostro, co'l seguente.
Che ne' Capitoli, o siano Assemblee Prouinciali non si tratti d'alienationi de' beni dell'Ordine nostro, co'l seguente.
Che i Fratelli non alienino i beni acquistati.

Delle Allogationi.

CHe'l fitto del mortorio, e vacante si faccia nel Capitolo Prouinciale.
Che durãdo il mortorio, e vacante, nõ si faccino riparationi.

Delle prohibitioni, e delle pene.

CHe i Fratelli non occupino le Commende.
Che i Fratelli non impetrino lettere di fauore, per ottenere le Commende, co'l seguente.
Che niuno metta mano ne' diritti del Tesoro.
Dell'obedienza.
De' cattiui Amministratori.

DEL CONSIGLIO, E DE' GIVDICII,

TITOLO SETTIMO.

La forma, che s'osserua ne' giudicij dell'Ordine nostro.

CONSVETVDINE.

1 PERCIOCHE i Fratelli nostri debbono più tosto hauere l'animo intento all'Hospitalità, & all'essercitio dell'armi, ch'a' giudicij, habbiamo vn'antico costume lasciatoci da' nostri Maggiori, che nelle cause, che nascono tra' nostri Fratelli, si proceda sommariamente, e senza alcuna figura di giudicio, à parola solamente, e non con iscrittura, cioè che non si scriuono atti alcuni delle cause, ma le Parti stesse, con propria voce dicono, & alleggano le loro ragioni; sopra le nude parole, e detto delle quali, s'amministra giustitia. Possono nondimeno per prouare le ragioni loro, produrre le scritture, che già erano fatte, come prouisioni, testimonianze, & altre cose simili: Possono parimente addurre Testimonij, i quali sono ascoltati dal Consiglio, o da' Commissarij da lui deputati, il detto de' quali (se'l negotio così richiede) si scriue.

Quali Persone debbono interuenire ne' Consigli dell'Ordine nostro.

CONSVETVDINE.

2

Chi interuenghino nel Consiglio, vedi nello stat. 45. de' Bagliui.

NOi habbiamo due maniere di Consiglio, cioè l'ordinario, & il compito; Nell'ordinario interuengono il Maestro, & il Luogotenente del Maestro, o vero del Magisterio, se vi sarà: Il Vescouo di Malta, che da poco tempo in quà s'è introdotto; Il Priore della Chiesa; e gli otto Bagliui Conuentuali, o vero i loro Luogotenenti: Di più, i Priori delle Prouincie, i Bagliui Capitolari, che si trouano in Conuento, il Tesoriero, o vero il suo Luogotenente, & il Siniscalco del Maestro, il quale hà voto consultiuo, ma non decisiuo. Nel Consiglio compito, oltra i sudetti, che pure vi si trouano, s'aggiungono altri due Fratelli d'ogni Lingua, e nell'vno, e nell'altro interuiene il Vicecancelliero. Però di necessità, soli gli otto Bagliui Conuentuali, o vero i loro Luogotenenti interuenire vi debbono; senza i quali non si può tener Consiglio. Chiamati gli altri, e non venendoui, soli gli otto Bagliui Conuentuali, o loro Luogotenenti, possono tener Consiglio, e determinare tutte le cose, ch'à quello s'appartengono; Però senza il Maestro, o senza sua licenza non si può tener Consiglio.

Nel Consiglio non possono interuenir i Debitori del commun Tesoro. Vedi lo stat. 21. di quel Titolo.

La forma del giuramento, che si dà à coloro, che s'ammettono in Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

3

Quelli che nuouamente sono eletti alla Dignità della Grã Croce, debbono solennemẽte far la Professione della Fede in mano del Gran Maestro, o vero del Presidẽte del Cõsiglio, secõdo il decreto del sacro Cõcilio di Trento, e la Bolla di Papa Pio V.

NOn sia ammesso alcuno in Consiglio, se prima non hauerà solennemente giurato in mano del Maestro, di non riuelare ad alcuno le cose, che si saranno trattate, determinate, e conchiuse in Consiglio, e di non dire il suo parere, o dar sentenza per amore, odio, o prezzo: Oltra di questo, ch'osseruarà sinceramente, e fedelmente gli Statuti, e consuetudini dell'Ordine nostro, così ne' giudicij, come ne' negotij publici. Chi contrafarà, sia inhabile ad ottenere officij, & amministrationi dell'Ordine nostro; e sia tenuto spergiuro,

giuro; e le sentenze, o pareri dati in tal modo, siano tenuti di nessun valore.

FR. PIETRO DI MONTE.

4 STatuimo, che quando alcuno de gli ordinarij sarà assente dal Consiglio, o sarà tenuto sospetto, sia ammesso vn'altro in suo luogo, il quale sia tenuto di prestare il giuramento, secondo la forma del precedente Statuto: Dichiarando, che niun Consigliero possi essere allegato sospetto dopo, che i Commissarij haueranno fatta la relatione, e che i Litiganti haueranno disputato, e contrastato.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

5 VIetamo, che niuno de' Fratelli dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, sia citato, se prima il Maestro, & il Consiglio ordinario non hauerà determinato, se debba esser citato.

Della moderatione de' Consiglieri.

FR. BATTISTA ORSINO.

6 ACcioche le cose, & i negotij ne' Consigli, siano piu maturamente fatti, trattati, e deliberati, ordiniamo, che'l Maestro, i Bagliui, i Priori, il Castellano d'Emposta, e gli altri, ch'interuengono in Consiglio, con silentio intendino le Parti, che dinanzi à loro disputano; e senza interromperle con voce, o con ragionamento, odino le ragioni, & allegationi loro, à finche non dimostrino di fauorire alcuna delle Parti, ma paia, che stimino egualmente ogn'vno. E s'alcuno de' predetti contrafarà, possa la Parte, che si sentirà offesa, allegare per sospetto colui, che contrafarà, o sia il Maestro, od altro, il quale senza dar altra cagione di sospitione, subito esca dal Consiglio.

Quante cause si possono proporre in Consiglio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 VOlendo prouedere alla spedittione delle cause, statuimo, che tre cause solamente si proponghino in ciascun Consiglio, e siano tenute le Parti prima, che venghino in

Consi-

Consiglio, d'andare in Cancellaria, e quiui fare scriuere i nomi loro, e le ragioni della loro causa, le quali Parti poi, saranno chiamate in Consiglio dal Vicecancelliero, secondo l'ordine da lui scritto. Nel numero delle cause non si comprendono le dimande de' Commissarij.

Come s'essaminino i Testimonij.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 ORdiniamo, che i Testimonij prodotti quì in Conuento, siano tenuti di prestare il giuramento in presenza delle Parti, e siano essaminati in assenza loro; i quali Testimonij, separatamente saranno interrogati sopra la cosa, della quale sarà controuersia: e coloro, che gli essaminaranno, diligentemente gli interrogaranno del luogo, del tempo, della scienza, e come sia succeduta la cosa, di cui si tratta; le quali risposte, o detti di Testimonij (se sarà necessario) siano scritti.

Che nella disputa delle cause, comparischino solamente due Procuratori.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

9 PEr euitare le confusioni, e la lunghezza de' giudicij, statuimo, ch'ogni volta, che vi saranno differenze tra' Fratelli, ò le Lingue, o vero tra' Priori, e Castellano d'Emposta, doue per dibattere, e decidere le dette differenze, debbono comparire Procuratori dinanzi al Consiglio, allo Sguardo, o vero a' Commissarij; non debbino, ne possino comparire dinanzi a' predetti, più di due Procuratori per ciascuna delle Parti, e ch'vn di loro parli con l'informatione, c'hauerà, e che venghino in habito honesto, e lungo, e senz'armi. Chi contrafarà, sia punito di Quarantena, la quale osserui sedendo, e mangiando.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

10 MOssi da degnissimo rispetto, determiniamo, che niuno Secolare stia presente nel Cõsiglio dell'Ordine nostro.

Ch'vn

Ch'un Fratello non possa procurare per vn'altro Fratello, che sia presente in Conuento.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

11 PErche i giudicij nell'Ordine nostro ad effetto di torre via la prolissità delle liti, e differenze, per antica consuetudine sono ordinati sommarij, accioche i Fratelli nostri intricati nelle liti, non si ritragghino dall'essercitio dell'armi; Per questo vietamo sotto pena di Quarantena, che niun Fratello procuri à nome d'vn'altro Fratello, che sia presente in Conuento, se però non fosse impedito da infermità in modo, ch'egli non potesse comparire: Ma se procurarà per vn Fratello assente, sia tenuto di mostrare procura sofficiente per poterlo fare, la quale sofficienza, sia conosciuta dal Superiore. Però i Fratelli Inglesi, & Alemanni, se non sapranno esprimere altro idioma, che s'intenda in Conuento, fuor che'l materno loro, potranno, ancorche presenti, hauere il Procuratore.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

12 S'Alcuno ancora per difetto della Lingua, o per altro impedimento, non paresse atto ad esplicare le sue ragioni, gli sarà lecito parlare per mezo del Procuratore, il che lasciamo al giudicio, e parere del Maestro, e del Consiglio.

Che i Bagliui, e Priori possino hauere Procuratori.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

13 STatuimo, ch'ogni volta, che fra' Bagliui Capitolari, o Conuentuali, Priori, & il Castellano d'Emposta da vna parte, & i Commendatori, e Frati di Conuento dall'altra, nasce qualche differenza, in qual si voglia giudicio, ch'ella si sia, i detti Bagliui, e Priori possino costituire Procuratori nella detta lite, i quali à nome loro, dinanzi a' Giudici difendino le loro ragioni.

Che

Che niuno Istrano sia ammesso nell'Ordine nostro à procurare per i Religiosi ne' giudicij del nostro Ordine.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

14 ACcioche i giudicij dell'Ordine nostro, i quali debbono essere sommarij, non siano voltati sossopra, e prolungati con false interpretationi, argomenti, e cautele; ordiniamo, che le Persone secolari, o vero Regolari d'altro Ordine di qualunque grado, o qualità si siano, non possino essere ammesse à trattar cause, e procurare dinanzi al Maestro, a' Cósigli, & al Capitolo Generale, e nel giudicio de gli Sguardij; ne tampoco dinanzi a quelli, che da loro, o dal Priore della Chiesa, o verò dal Marescialle del nostro Conuento, saranno commessi, e deputati. Non intendiamo però di derogare per questo alla consuetudine, la quale permette alle Persone secolari la difesa delle cause loro, ne' Capitoli Prouinciali, e ne gli altri nostri Tribunali.

Che le cause de' Caualieri, de' Cappellani, e de' Seruenti, siano conchiuse dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

15 DEsiderosi di procedere verso i Fratelli nostri con eguale bilancia di giustitia, e che'l Minore non sia oppresso dal Maggiore, mà ch'à tutti apparisca essere egualmente amministrata giustitia: Perciò riserbiamo ad essere decise tutte le differenze, che per cagione di cabimento, o miglioramento occorreranno tra' Fratelli Caualieri da vna parte, & i Frati Cappellani, o Seruenti d'arme dall'altra, al Maestro, & al Consiglio; e da loro vogliamo, e determiniamo, che siano decise.

Del modo di trattare ne' Consigli.

FR. BATTISTA ORSINO.

16 DEterminiamo, che ne' Consigli, douendosi trattare di cosa alcuna, prima, che si venga à dare i voti, proposta in mezo la cosa, della quale si debbe trattare, possi ciascun

Consi-

Consigliero senz'osseruarsi altro ordine, ad arbitrio suo, e senza riprensione allegare, dire, e proporre ciò, che gli parrà à proposito, e dopo, che le cose saranno essaminate, e dibattute benissimo, quante opinioni si trouaranno, si ballottino, o mandino à partito; e quella Parte, ch'otterrà più ballotte, s'intenda hauer hauuta la determinatione, e sentenza in suo fauore. Ordinando, che tutte le cose, e negotij di qualunque natura si siano, etiandio le cause criminali, che si trattano, o risoluono ne' Consigli, si conchiudino per iscrutinio, o sia squittinio di ballotte. Altrimenti le deliberationi siano di niuno valore.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

17 IL medesimo vogliamo, che s'osserui ne' Capitoli Prouinciali, e nell'Assemblee; E ciò, che sarà fatto altrimenti, sia vano, e di nessun valore.

Dell'ordine, e modo di ballottare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 STimarono i nostri Maggiori importar grandemente alla Republica, che i giudicij fossero liberi, & i voti secretissimi; E però trouarono l'vso del ballottare: Ma perche non è stato scritto di ciò cosa alcuna, ci è paruto di ristringerlo in poche parole. Ordiniamo dunque, ch'ogni volta, che vi saranno due, o più Competitori di qualche Dignità, od'officio; si voti, e si ballotti per tutti insieme, per ordine d'antianità; se però alcuno di loro non sarà de' Principali dell'Ordine nostro, i quali chiamiamo Gran Croci; Percioche in tal caso, si douerà votare prima per lui in questa maniera: Dopo, che si sarà prestato il giuramento da gli Statuti ordinato, il Vicecancelliero porti tanti bossoli, quanti saranno i Competitori, e quelli presenti prima al Maestro; e poi di mano in mano à ciascuno Consigliero, secondo l'ordine, nel quale seggono, perche metta ogn'vno la pietruzza, o sia ballotta nel bossolo, che gli piacerà. Il che fatto, si contino palesemente le ballotte, e colui, c'hauerà più ballotte, o voti, dal Vicecancelliero è pronunciato eletto. Ma se si verrà alla

Del modo di ballottare, vegasi lo stat. 5. dell'elettioni.

N parità

parità de' voti, all'hora sia publicato eletto il più antiano nella Religione. Se però il Fiarnaldo non sarà della gran Croce; percioche in tal caso egli douerà essere publicato eletto, o vero se sarà del medesimo passaggio, l'elettione sarà rimessa al Consiglio compito. Però nell'altre controuersie, se si verrà alla parità de' voti, la cosa sia rimessa all'istesso Consiglio compito, per essere decisa, e terminata senz'altra appellatione.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

19 ORdiniamo, e determiniamo, che la consuetudine, e l'vso non possi preualere allo Statuto scritto, ma doue non si troua Statuto scritto, l'vso, e la consuetudine habbia luogo.

Dell' Appellationi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

20 NOn sia lecito ad alcuno de' Fratelli nostri appellarsi da' decreti del Capitolo Generale, il quale è il soppremo giudicio, o sia Tribunale dell'Ordine nostro. Nelle cause criminali parimente non s'appella, o vero se si trattarà di correttione della Regola: Ne ancora nell'elettione de' Fratelli, e Commendatori in Bagliui della gran Croce. Si può nondimeno appellare dalla promotione, cioè dalla traslatione de' Bagliui ad altre Dignità. Non hà similmente luogo l'appellatione nella creatione de gli Officiali, ne anco nel decreto, co'l quale vengono deputati i Commissarij: Non si dà ancora appellatione dalla dichiaratione sopra la sospitione de' Commissarij, o de' Consiglieri: Nè dall'essegutione, o dal mandato d'esseguire: Nè dalle sentenze de' Capitoli Prouinciali, che non passano la somma di cento scudi; E questo tra' Fratelli. Ma nelle cause, che si trattano tra' Fratelli, & i Laici, non sia lecito al Fratello per qual si voglia somma, cosa, o negotio, appellarsi dalla sentenza del Capitolo Prouinciale. Però in tutti gli altri casi, e controuersie, sia lecito à ciascuno appellarsi. Tutti i casi incidenti, & emergenti nelle controuersie, saranno giudicati da' Commissarij à ciò deputati, da' quali si potrà appellare à coloro, da' quali sa-

ranno stati deputati; dalla cui sentenza data sopra simili appellationi, non sarà lecito ad alcuno appellarsi. Però dalle sentenze date, che chiamano Di Lobia, sopra la somma, o valore di dieci scudi à basso, non s'ammetta appellatione: ma da dieci scudi in sù, se sarà controuersia trà Fratello, e Fratello, s'appelli al Consiglio ordinario: Se trà Fratello, e Laico, chiunque di loro sia attore, ò reo, s'appelli all'Audienza; e le sentenze della detta Audienza, o del Consiglio, o vero de' Compromissarij nelle dette cause d'appellationi deputati, siano esseguite senza, che sia ammessa appellatione ad alcun'altro Tribunale.

Sentēze di Lobia sono sentenze date da' Cōmissarij deputati dal Gran Maestro solo, o vero dal Marescialle.

Frà quanto tempo si debbe appellare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

21 DEbbesi appellare dentro al termine di dieci giorni dal dì, che la sentenza sarà publicata, e pronunciata, se sarà data in Conuento, e se sarà data fuori, dentro il medesimo termine, purche la Parte, o vero il suo Procuratore, sia presente: che se non sarà presente, si contano i giorni, dal dì, c'hauerà hauuta notitia della sentenza; altrimenti s'intende, ch'egli habbia acconsentito. Ma dalla sentenza data da' Commissarij sopra gl'incidenti, & emergenti, si debbe appellare nell'istesso giorno, o vero nel seguente.

Dell'ordine dell'appellationi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 MA dal Priore, e dall'Assemblea, e dal Prior solo, s'appella al Capitolo Prouinciale, e da quello al Consiglio ordinario; Ma se la causa hauerà hauuta origine nel Capitolo Prouinciale, da esso s'appella al Consiglio ordinario, e poi al compito: con questo però, che se'l Capitolo Prouinciale confermarà la sentenza dell'Assemblea, o del Priore, o vero il Consiglio ordinario la sentenza del Capitolo Prouinciale, se la lite hà hauuta origine in esso, tale sentenza sarà esseguita, non ostante l'appellatione: Ma se la causa si sarà incominciata nel Consiglio ordinario, da esso si appellarà

al Compito, e poi al Capitolo Generale. Però quello, che dal Consiglio compito sarà stato giudicato, si douerà esseguire, ancorche si sia appellato al Capitolo Generale.

Del tempo di seguitare, e terminare l'appellatione.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 SE dal Priore, e dall' Assemblea, o vero dal Priore solo, si sarà appellato al Capitolo Prouinciale, è tenuto colui, che s'appella di seguitare, e finire la sua appellatione nel Capitolo prossimo seguente; Il che se non farà, non essendo egli ritenuto da alcuno legitimo impedimento, l'appellatione sudetta, s'intenda essere deserta: Ma se dal Capitolo Prouinciale al Consiglio ordinario s'appella, se gli dà vn'anno di termine, e per giusta cagione due anni à seguitare, e finire la causa: E se dal Consiglio ordinario al Compito, si concedono quattro mesi, da contarsi dal giorno dell'appellatione: E se dal Consiglio compito, al Capitolo Generale, procuri, che si seguiti, e termini nel Capitolo Generale prossimo seguente: Altrimenti, come di sopra s'è detto, s'habbia per deserta, cioè abbandonata. Però l'appellatione dalla sentenza data da' Commissarij sopra gli incidenti, & emergenti nelle cause, debbe essere seguitata, e terminata frà dieci giorni, dal dì, ch'ella sarà interposta.

Dell'appellationi de' Frati Cappellani d'obedienza, e de' Seruenti d'officio fuori di Conuento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

24 SArà libero a' Frati Cappellani d'obedienza, & a' Seruenti d'officio, o vero di staggio, se saranno grauati dal loro Priore, o vero Commendatore, all'obedienza del quale sono sottoposti, d'appellarsi al Priore, & all'Assemblea, o vero al Capitolo Prouinciale: dal quale ancora saranno decise le controuersie, che frà detti Frati d'obedienza, d'officio, o vero di staggio, & i Priori, o Commendatori occorreranno nascere.

Che le sentenze siano scritte, e publicate.

IL MEDESIMO MAESTRO.

25 STatuimo, che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, de' Consigli, e de gli Sguardij in Conuento, siano scritte dal Vicecancelliero, e quelle de' Capitoli Prouinciali, e dell'Assemblee, dal Secretario; e da loro siano publicate, e pronunciate; e di esse si faccino libri, e Registri.

Della moderatione de' Fratelli nelle Congregationi delle Lingue.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

26 PErche molte volte auiene, che i Fratelli nelle Congregationi delle Lingue contra ogni modestia, honestà, e riuerenza della vera, e pura obedienza, vsano gesti, & atti disdiceuoli, senza portare alcuna riuerẽza a' Bagliui, & a' loro Superiori; anzi in dishonore dell'Ordine, & in pregiudicio dell'vtile publico, perturbano le deliberationi, e consultationi; Perciò statuimo, che i Bagliui, Priori, Commendatori, e Fratelli, siano di qualunque conditione si voglia, debbano vsar modestia, e temperanza nelle Cógregationi delle Lingue in Conuento; sedendo secondo l'ordine, e grado loro, vdendo i Bagliui, ò vero i loro Luogotenenti nelle cose, che propógono; e così i Procuratori, Fratelli, tanto di detta Lingua, quanto d'altra, o vero le Parti nella disputa delle cause; talmente, che non diano loro alcuna molestia, ò disturbo; E così con maturità, e quiete, hauendo intese le cose proposte, e le differenze, debbano secódo l'ordine, e grado loro dare i voti, e parlare; e la Lingua dia compimento alla sua deliberatione, alla quale s'alcuno contradirà, o da essa si sentirà grauato; habbia ricorso al Maestro, & al Consiglio ordinario, dinanzi a' quali allegarà le sue ragioni: E così vdite le Parti, s'amministrarà giustitia. Chi cótrafarà, incorra nella pena della Quarátena.

Aggiungasi lo stat. 7. dell'officio de' Fratelli. Vedi gli stat. 28 e 29 delle prohibitioni, e delle pene.

Veggasi sopra nel 16. del Capitolo.

Dell'vso delle ballotte nelle Lingue.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 ACcioche i nostri Fratelli possino più liberamente dare i voti, e pareri loro nelle Lingue; ordiniamo, che qualunque

lunque volta occorrerà trattarsi nelle dette Lingue, o Priorati di far gratie, o di nominare i Fratelli a' Bagliaggi, e Dignità, debbano vsare le ballotte, come è solito di farsi in Consiglio, e non s'intenda fatta la gratia, s'ella non è fatta di commune consentimento, e voto di tutti i Fratelli.

FR. PIETRO DI MONTE.

28 DEterminiamo, che niun Fratello, che non habbia fatta residenza tre anni continoui, o per interualli in Conuento, non possa dare voto nelle Lingue, eccetto i Fratelli delle venerabili Lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna.

Delle collette delle Lingue.

29 SEguendo la vecchia, & antica consuetudine; statuimo, che nelle collette de gli Albergi, possino i Fratelli solamente deliberare, e trattare delle vigne, delle Case, delle Camere, e possessioni della Lingua, o vero dell'Alberge: E guardinsi i Fratelli sotto pena di disubidienza, che nó osino, o presumino di trattare, o conchiudere nelle dette collette delle cose, ch'in qual si voglia modo concernino la nostra Republica, o qualche altra cosa ardua, oltra l'antica consuetudine. Che se contrafaráno, s'intenda la loro deliberatione di nessun valore, & incorrino nella pena della disubidienza.

Del medesimo.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

30 PErche il ben publico con tutte le forze debbe essere fauorito, e tirato innanzi; ordiniamo; ch'ogni volta, che nella Congregatione di qual si voglia Lingua, o colletta, si disputarà dell'edificatione, o vero ristauratione delle Case, o delle Camere, e della coltiuatione, o vero rassettamento delle vigne, & altre possessioni stabili delle Lingue, e che le due parti de' Fratelli della detta Lingua venghino d'accordo in vn parere, l'istesso si mandi ad essegutione, la quale non possa essere impedita dalla Parte discordante: Però gli altri negotij delle dette Lingue, restino intatti nella loro antica consuetudine, e vigore.

Della

Della licenza de' Bagliui, e Priori per partirsi di Conuento.

FR. PIETRO RAMONDO ZAGOSTA.

31 Statuimo, che'l Maestro non possa dare licenza a' Bagliui Capitolari, e Conuentuali, ne a' Priori, ne al Castellano d'Emposta di partirsi dal Conuento, senza saputa, e consentimento del Consiglio compito, talmente, che le tre parti s'accordino in vna opinione: Altrimenti la deliberatione sia nulla; E se il Maestro contrafarà, la licenza sia di niun valore; e nondimeno si proceda contra coloro, che per vigore di tal licenza si saranno partiti, come contra coloro, che presumono di partirsi dal Conuento senza licenza.

Veggasi lo stat. 39. de' Bagliui.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

32 Sia nondimeno lecito al Maestro, & al Consiglio ordinario, di destinare alcuno de' predetti nelle parti d'Occidente, o vero fuori di Conuento, per i negotij publici dell'Ordine nostro.

Delle lettere da spedirsi dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

33 ORdiniamo, che le patenti de' Saluocondotti, le licenze di partirsi di Conuento, l'instrutioni, e lettere messiue, e l'altre patenti, che sono deliberate, e concedute dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, o sia dal compito, siano solamente spedite dal Viceccancelliero, e siano sottoscritte di sua propria mano, e si registrino in Cancellaria; saluo il diritto del Viceccancelliero: Altrimenti non habbino l'autorità del Consiglio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

34 VOgliamo, e commandiamo, che tutte le sudette lettere, siano sigillate, co'l grã suggello del Maestro in cera nera.

Dell'audienza publica.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

35 PEr lodeuole institutione è stato ordinato, ch'ogni settimana il Venerdì si tenghi l'Audienza publica, nella quale

le interuenghino il Maestro, o suo Luogotenente, i Bagliui Conuentuali,& i Priori Capitolari,il Castellano d'Emposta, e gli altri, che sogliono interuenire nel Consiglio ordinario: Di più il Castellano;i Giudici d'appellatione,e l'Ordinario, & il Viceecancelliero; doue s'odino, e si legghino tutte le querele, e suppliche de' Secolari; e secondo l'occorrenza de' casi, prudentemente disputati i meriti delle cause, sopra quelle si proueda; accioche in tutto s'estingua l'occasione, e materia delle querele;& à ciascuno sia dato il suo douere.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 IL Capitano, il Giudice della nostra Città, & il Maestro Notaro della Castellania, sogliono interuenire nell'Audienza. Gli è parimente lecito al Maestro, & al Consiglio, di chiamare in essa alcuni Huomini da bene Dottori di leggi, secondo, che parerà loro necessario.

Del sindicare gli Officiali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

37 GLi è cosa giusta,ch'ogn'vno renda conto delle sue attioni; E però statuimo,che'l Castellano,il Sottocastellano, il Giudice dell'appellationi,e l'Ordinario,il Capitano,i Giurati,il Giudice,e tutti gli Officiali della nostra Città, che sono soliti à sindicarsi, debbano essere sindicati da due Cōmissarij,vn Religioso,e l'altro letterato,da essere eletti dal Maestro,e dal Consiglio,dopo,c'haueranno finito il loro officio, e ch'altri in luogo loro saranno stati eletti, come fin' adesso si è vsato;accioche s'alcun di loro hauerà errato, sia punito.

Della bolla del Maestro, e del Conuento.

FR. NICOLO LORGVE.

38 NOn senza cagione sono state trouate le stampe de' suggelli,delle bolle,e de' conij,per hauer chiara,& indubitata notitia delle cose deliberate,e determinate. Quindi però con ferma legge è stato ordinato, che siano fabricati due conij di ferro,ne' quali siano scolpite le imagini del Maestro, e de' Bagliui; e questi s'vsino per bolla del Conuento: Con

Aggiungasi lo stat. 15. del Maestro.

questa

questa bolla siano bollate, e suggellate tutte le concessioni, procure, permutationi, obligationi, prouisioni, & altre cose, che per deliberatione del Maestro, e del Conuento, o vero del Cōsiglio, e del Capitolo Generale, si spediscono; e quelle, che sogliono spedirsi sotto la commune bolla di piombo.

Che i Procuratori del Commun Tesoro non siano esclusi nelle cause, ch'à quello s'appartengono.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

39 DEterminiamo, che nella cognitione, e decisione delle cause del commun Tesoro, non possino essere esclusi i Venerandi Gran Commendatore, e Procuratori del detto Tesoro, i quali per antica consuetudine vi sogliono interuenire. Percioche non trattano cause loro priuate, ma cōmuni.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

40 IN modo però, che mentre si litiga, non parlino di cosa appartenente alla causa; mà deputino vn Procuratore, ch'à nome del Tesoro tratti, e seguiti la causa.

Che niun Fratello tiri l'altro dinanzi ad altro Tribunale, che dell'Ordine nostro.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

41 E Cosa sconueneuole, & in tutto aliena dall'Ordine nostro, al quale il più delle volte hà apportato grauissimo danno, che i nostri Fratelli dedicati alla difesa della Fede, s'auiluppino nelle liti, e che scosso il gioco dell'obedienza, vadino ad altro Tribunale, fuori dell'Ordine nostro; Percioche sono sottoposti à gli Statuti, & alle consuetudini; mediante le quali sono difese, e giudicate le ragioni loro dal giudicio, e tribunale dell'Ordine nostro, senza dilatione; accioche le cause con breuità si sopischino, e che più liberamente possino i Fratelli nostri attendere all'essercitio dell'armi. Per il che gli è statuito con la presente legge, che non possino, nè debbino i Fratelli nostri in modo alcuno, per qual si voglia cagione, tirare in causa, od in lite alcuni de' nostri Fratelli fuori dell'Ordine nostro, dinanzi à qual si voglia

Giudice Ecclesiastico, ò Secolare, procedere contra di loro, ò contestar liti, ò vero formar processo, sfuggendo il giudicio dell'Ordine nostro. Che s'alcuno contrafarà, perda l'antianità, e sia per cinque anni priuato d'ogni amministratione.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

42 Oltra di questo, perda la causa, e chiunque s'appellarà fuori di Conuento, ò de' Giudici dell'Ordine nostro, ò vero prouocarà, ancorche non habbia seguita l'appellatione, o prouocatione, cada dalla sua causa, e subito sia priuato della cosa, per la quale si contende.

FR. GIO. L'EVESQVE DELLA CASSIERA.

43 Vogliamo, che l'istesso sia osseruato da' Frati Cappellani d'obedienza, sotto pena della priuatione de' Beneficij, delle Rettorie, e Portioni, che possegono; & anco sotto pena della priuatione dell'habito, nella quale incorrino subito.

Delle Ferie, che si debbono osseruare ne' giudicij dell'Ordine nostro.

GENNARO.

1 LA Circoncisione del Signore.
17 Antonio Abate.
20 Fabiano, e Sebastiano.
25 Conuersione di S. Paolo.

FEBRAIO.

2 La Purificatione della Madonna.
3 Biagio Vescouo, e Mart.
5 Agata Vergine.
20 La Dedicatione della Chiesa di S. Gio: Bat.
22 La Cathedra di S. Pietro
24 Mattia Apostolo.

MARZO.

12 Gregorio Papa.
19 Gioseppe Confessore.
25 L'Annunciatione della Madonna.

APRILE.

23 Giorgio Martire.
25 Marco Euangelista.

MAGGIO.

1 Filippo, e Iacomo Apostoli.
3 Inuentione della Santa Croce.
6 Giouanni à porta latina.
28 Vbaldesca Vergine Monaca del nostro Ordine.

GIVGNO.

11 Barnaba Apostolo.

24 S.Gio:Battista, con tutta l'ottaua.
29 Pietro, e Paolo Apost.
30 La Cõmemoratione di San Paolo.

LVGLIO.

2 La Visitatione della Madonna.
22 Maria Maddalena.
25 S. Iacomo Apostolo.
26 Anna.

AGOSTO.

1 S. Pietro in Vincola.
4 Domenico Confessore.
6 La Trasfiguratione del Signore.
10 Lorenzo Martire.
15 L'Assontione della Madonna.
24 Bartolomeo Apostolo.
28 Agostino Vescouo.
29 La Decollatione di San Gio:Battista.

SETTEMBRE.

8 La Natiuità della Madonna.
14 L'Essaltatione della Sãta Croce.
21 Matteo Apostolo, & Euangelista.
29 Michele Arcangelo.
30 Girolamo Confessore.

OTTOBRE.

4 Francesco Confessore.
18 Luca Euangelista.
28 Simone, e Giuda.

NOVEMBRE.

1 Tutti i Santi.
2 La Commemoratione dell'anime.
11 Martino Vescouo.
21 La Presentatione della Madonna.
25 Catherina Vergine.
30 Andrea Apostolo.

DECEMBRE.

6 Nicolao Vescouo.
7 Ambrogio Vescouo.
8 La Concettione della Madonna.
13 Lucia Vergine.
21 Tomasso Apostolo.
24 Dalla Vigilia della Natiuità del Signore, fin' all'Epifania, co' due giorni seguenti.

LE FERIE Mobili.

Dal Giouedì innanzi Carneuale, fin' al giorno delle Ceneri inchiusiuamẽte.

Dal Sabbato innanzi le palme, fin' all'ottaua di Pasqua inchiusiuamente.

Il giorno dell'Ascẽsione del Signore.

Il dì della Pentecoste, co' due seguenti.

Il giorno del Corpo di Christo, con l'ottaua inchiusiuamente.

DELLO SGVARDIO;
TITOLO OTTAVO.

La forma di tenere lo Sguardio.

1 ACcio, che gli animi de' nostri Fratelli auiluppati in lunghe liti, non s'iuiassero dall'officio della loro professione; trouarono i nostri Maggiori vn certo breue, & ispedito modo di giudicio, il quale chiamarono lo Sguardio; ed è in tal modo: Piglianſi otto Fratelli, vno per Lingua, a' quali s'aggiunge il nono di qual ſi voglia Lingua indifferentemente, e queſto è chiamato il Capo, o ſia Preſidente dello Sguardio, il quale è aſſegnato dal Maeſtro, ò vero dal Mareſciallo, quando i Fratelli ſono della ſua giuriſdittione; gli altri otto ſono nominati da' Bagliui, e publicati dal Maſtro Scudiero, in modo però, che i Bagliui non nominino alcuno delle Lingue, delle quali ſaranno i Litiganti, fuor che quelli, ne' quali le Parti conſentiranno. Da queſto Sguardio ſi và al Rinforzo dello Sguardio, come ſe ſi diceſſe, a più forte Sguardio; raddoppiandoſi il numero de' Fratelli, in modo, che v'interuenghino due d'ogni Lingua; e da queſto ſi viene al Rinforzo del Rinforzo, cioè dal forte, al più forte: in maniera, che v'entrino tre Fratelli d'ogni Lingua; reſtando il medeſimo Capo, e Preſidente, che da principio fù aſſegnato. Che ſe le Parti non vorranno ſtare alla ſentenza di queſti tre Sguardij, s'aggiugne

giugne lo Sguardio de' Bagliui, il quale è formato de gli otto Bagliui Conuentuali, o de' loro Luogotenenti: A questi vien dato dal Maestro vn'altro Presidente, che sia alcuno de' Bagliui, o Priori, o vero il Priore della Chiesa: Ma se'l Presidente dato dal Maestro, sarà Bagliuo Conuentuale, all'hora si sostituisce in suo luogo, vn Fratello antiano della medesima Lingua. In questo giudicio, hà ciascun di loro vn voto solo, eccetto il Presidente dello Sguardio, che n'hà due, per euitare la parità de' voti: Ma s'in alcuna delle Lingue mancaranno Fratelli atti à questo, ò pure non ve n'essendo alcuno dal tutto, s'empirà il numero d'altre Lingue; in maniera, ch'in ciascuno Sguardio vi siano in ogni modo otto Fratelli. Oltra di ciò, s'vna parte, o pure ambedue de' Litiganti sarà Bagliuo, o Priore, all'hora il Presidente di tutti gli Sguardij sarà Bagliuo, o Priore: E comparendo finalmente le Parti dinanzi allo Sguardio, sono interrogate dal Presidente, s'hanno per sospetto alcuno di quel numero; i quali leuati (s'alcuno se ne troua) e messi altri in luogo loro, si procede alla cognitione della causa, proponendo l'Attore la sua attione; ancorche ad instanza del Reo fosse stato conceduto lo Sguardio, la quale causa si trattarà pienamente, e sommariamente. Percioche non si presenta ne libello, ne petitione in iscritto, ma dicono le Parti le ragioni loro in voce; Si producono però Testimonij, i detti de' quali, non con iscritto, ma con l'vdito solamente si riceuono; Ne s'ammettono Procuratori, se non per quelli, che saranno assenti dal Conuento, o per coloro, a' quali da gli Statuti sono permessi: E poiche le Parti hanno dette le ragioni loro dinanzi allo Sguardio, sono licentiate, & i Fratelli dello Sguardio tiratisi in disparte, parlano frà di loro di tutta la causa, & essaminano diligentemente tutto il negotio; e finalmente sono portati due bussoli, o siano vrnette, cioè l'vna per dire il sì, e l'altra per il nò; e coloro, che vorranno dare il voto in fauore dell'Attore, porranno la ballotta nel bussolo del sì, e coloro, che vorranno votare in fauore del Reo, porranno in quella del nò. Questo è il modo di dare i voti; osseruandosi

nel

nel dargli à ciascuno il grado dell'Antianità. Raunate le ballotte, prima che'l Capo, o sia Presidente dello Sguardio dia la sentenza, chiamate le Parti, si dimanda loro, se vogliono stare alla sentenza dello Sguardio, o nò, e se consentiranno, licentiandole vn'altra volta, il Capo dello Sguardio dà il voto suo, mettendo la ballotta nel bussolo. Appresso s'aprono i bussoli in presenza dello Sguardio, e le ballotte si contano palesemente; e la sentenza sarà in fauore della Parte, c'hauerà più ballotte; e quella si scriue dal Vicecancelliero, e si publica alle Parti. Ma se le Parti, o vna di esse dirà di non voler' accettare tal sentenza; contate dal Vicecancelliero le ballotte, & i voti, scriua quante ballotte habbia hauute ciascuna delle Parti, e questo scritto sarà dato in deposito al Presidente dello Sguardio, doue stia secreto, e si proceda al Rinforzo; e non contentandosi anco di questo le Parti, si venga al Rinforzo del Rinforzo; e finalmente allo Sguardio de' Bagliui; oltra al quale, non si può procedere. E quando si tiene il Rinforzo del Rinforzo, e lo Sguardio de' Bagliui, il Presidente del primo Sguardio, debbe essere presente, con alcuni Fratelli di quelli, che nel primo Sguardio interuennero, per vdire se le Parti allegaranno alcuna cosa di più di quello, che ne' primi Sguardij allegarono: non essendo lecito à quelle d'allegare cosa alcuna per confermatione delle loro ragioni di più di quello, che ne' primi Sguardij haueranno allegato; percioche s'intende, che questo giudicio sia vn'istessa cosa col primo. Vdite finalmente quanto basta le Parti, si partiranno i Fratelli del primo Sguardio, eccetto il Presidente, il quale nel Rinforzo, e nel Rinforzo del Rinforzo, sempre tiene il suo luogo. Finalmente quando si sarà venuto alla sentenza dello Sguardio de' Bagliui, il Presidente de' primi Sguardij darà il suo parere per ballotta dinanzi al Presidente dello Sguardio de' Bagliui. Aperti poi i bussoli, e contate le ballotte, il Presidente di essi primi Sguardij cauarà fuori i voti scritti; essendoui presenti alcuni Fratelli di quelli, ch'in detti primi Sguardij interuennero, i quali voti contati insieme, con quelli de' Bagliui in

fauore

fauore di quella Parte; che più 'n'hauerà hauuti, si darà la sentenza, la quale si manda ad essegutione. Però i voti de gli Sguardij debbono essere occulti, non solamente alle Parti, mà ancora à gli istessi Sguardij trà di loro, fin tanto, che la controuersia sia finita. Questo giudicio chiamarono i Maggiori nostri giustitia di Casa, nel quale si procede ancora in contumacia contra gli Assenti legitimamente citati; dalle sentenze del quale, non è lecito appellarsi. Percioche hanno forza di compromesso.

Le cose, per le quali si celebrano gli Sguardij.

CONSVETVDINE.

2 ALcuni Sguardij nascono dalle querele, o siano piante da farsi per il Maestro, o suo Luogotenente, o vero dal Mareschialle, o da altro Superiore: Però ne gli Sguardij, che da tali querele nascono, debbono solamente interuenire gli otto Bagliui Conuentuali, o vero i loro Luogotenenti, o pure otto Fratelli, e per Capo, o sia Presidente, debbe essere assegnato dal Maestro vno, che sia Priore, o Bagliuo, o dal Mareschialle (quando si tratta delle querele sue) alcun Fratello, il quale habbia vn sol voto. Ne da tale Sguardio si ricorre al Rinforzo, o vero ad altri Sguardij; ma questo primo, dà la sentenza diffinitiua; nel quale il Bagliuo della Lingua di colui, del quale si fà querela, può, e debbe interuenire; E quello, che dalla maggior parte sarà deciso, si debbe esseguire. Nello Sguardio, che si celebra per querela del Mareschialle, o d'altro Superiore dal Maestro, o suo Luogotenente impoi, v'interuengono i Fratelli dell'otto Lingue, od altri per loro, quando di dette Lingue non si ritrouino. Ne da tale si ricorre al Rinforzo dello Sguardio, ma quel primo determina, e diffinisce. Però vi sono altri Sguardij, i quali procedono dalla petitione, o sia differenza, che nasce trà alcuni, da' quali Sguardij, o sia la causa ciuile, o criminale, si ricorre al Rinforzo, & al Rinforzo del Rinforzo, & anche allo Sguardio de' Bagliui.

Che

Che sopra il commandamento del Superiore si può dimandare lo Sguardio.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

3 SE sarà commandata ad alcuno de' nostri Fratelli qualche cosa dal Maestro, o da altro Superiore contra la forma de gli Statuti, e consuetudini nostre; potrà l'istesso Fratello dimandare lo Sguardio: Che se il Maestro negarà, o differirà di darglielo, perseueri nondimeno il Fratello in dimandarlo: Ne sia obligato d'obedire à tal commandamento, fin tanto, che dallo Sguardio ciò sarà stato conosciuto, e giudicato.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

4 NOn vsa lo Sguardio sentenze interlocutorie, ne toglie à giudicare gli incidenti, prima della somma diffinitiua di tutta la causa, alla quale solamente risguarda, e camina.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 NOn si dà lo Sguardio sopra cosa alcuna, o negotio conchiuso, o diffinito, o vero incominciato ne' Consigli. Percioche qualunque cosa, ch'in quelli si sarà cominciata, o giudicata, segue la forma di quel giudicio.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

6 NE meno sopra le cõtrouersie mosse, o da mouersi trà Fratelli Caualieri da vna parte, & i Cappellani, o Seruenti d'arme dall'altra; ne sopra gli emergenti, o dependẽti da esse.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

7 NE anco doue si tratta delle ragioni, o diritti del nostro commun Tesoro, o delle sue prerogatiue: Ne sopra le preminenze, & autorità del Maestro, ne sopra quelle cose, che direttamente, propriamente, & immediatamente toccano à lui, o vero alle sue preminenze, & autorità.

Che'l Consiglio compito hà da conoscere se si debbe concedere lo Sguardio, o nò.

FR. RAMONDO ZACOSTA.

8 PErche si dia rimedio à molte controuersie, che nascono dal modo di concedere gli Sguardij; statuimo, ch'ogni

volta

volta, ch'alcun Fratello dimandarà lo Sguardio al Maestro, e la Parte auuersa contradirà; in tal caso il Maestro, & il Consiglio compito conoschino, se tale Sguardio si debbe concedere: Che s'alcuna delle Parti non contradirà, che non si conceda lo Sguardio; all'hora il Maestro sia tenuto di darlo senza dimora, o dilatione alcuna.

Che'l Capo, & i Fratelli dello Sguardio s'assegnino senza dilatione; e della sospitione hauuta de' Fratelli dello Sguardio.

FR. BATTISTA ORSINO.

9 PEr leuar via ogni dilatione di giustitia, & ogni sospitione; statuimo, che qualunque volta sarà dato, e conceduto lo Sguardio de' Fratelli, per consentimento delle Parti, o dal Maestro, e dal Cōsiglio compito, sia tenuto il Maestro d'assegnare il Capo de gli Sguardij, dal giorno della concessione, fra'l termine di due giorni: Altrimenti stringendo la necessità, il Consiglio ordinario senz'altra dilatione deputi il detto Capo. I Bagliui, e Pilieri delle Lingue similmente, fra'l termine d'vn giorno, deputino i Fratelli delle Lingue loro idonei per gli Sguardij; e ricusando, vi prouegga il Consiglio istesso. Se le Parti allegaranno alcuni sospetti, sono tenute di mostrare al Maestro, & al Consiglio ordinario, legitime cagioni della sospitione; & eglino debbano ciò determinare. I Capi, & i Fratelli de gli Sguardij, siano tenuti d'ascoltare con silentio, & attentione le ragioni delle Parti, senz'alcuno interrompimento di parlare, o di voci; perche non paia, che fauorischino alcuno particolarmente; ma che s'osserui egualità per tutti. S'alcuno contrafarà, possa la Parte, che si sentirà lesa, allegare sospetto colui, c'hauerà contrafatto; o sia Fratello, ò pure il Capo, il quale non allegando all'hora altra cagione della sospitione, si parta dallo Sguardio.

Della moderatione de' Fratelli nello Sguardio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 STatuimo, che'l Presidente, o Capo de gli Sguardij, con somma attentione, silentio, e prudenza, oda le Parti, che

ſi ſono preſentate dinanzi allo Sguardio; e guardiſi di non interrompere con parole, o con fatti il loro parlare, o le loro ragioni; anzi le laſci parlare, e dopo c'haueranno finito di parlare, dimandi il parer loro a' Fratelli dello Sguardio, che gli ſono aſſiſtenti, & in preſenza delle Parti gli dimandi s'hanno inteſe le ragioni, & allegationi delle Parti: Che ſe non ſi ſaranno inteſe, all'hora le Parti ridichino da capo ſommariamente, e breuemente le pretenſioni, e ragioni loro, per intelligenza de gli Aſtanti. Che ſe ſi ſaranno preſentate ſcritture, o bolle, laſcino che'l Vicecancelliero le ſpieghi, e dichiari a' Fratelli dello Sguardio; accioche gli Audienti reſtino bene informati, e capaci d'ogni verità.

Che i Fratelli dello Sguardio ſiano tenuti à preſtare il giuramento.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

11 ORdiniamo, che'l Capo dello Sguardio pigli il giuramento da quelli, ch'entraranno nello Sguardio, che terranno ſecreta qualunque coſa, ch'iui ſi ſarà detta, e deliberata, e che non la ridiranno mai in alcun tempo; e che giudicaranno giuſtamente ſecondo gli Statuti, e le lodeuoli noſtre conſuetudini. Quelli, che contrafaranno, s'intendino inhabili in perpetuo ad ottenere Commende, & officij dell'Ordine noſtro.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

12 GLi è ſtato determinato, che non ſi poſſa dimandare, ne concedere altro Sguardio ſopra lo Sguardio trà le medeſime Parti, fin tanto, che'l primo non ſia finito.

CONSVETVDINE.

13 SImilmente per coſa dallo Sguardio diffinita, e giudicata non ſi concede altro Sguardio.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

14 ORdiniamo, che le cauſe de gli Sguardij ſi trattino, e dibattino fuori della Chieſa; eccetto quelle, che ſi fanno per correttione, e punitione de' Fratelli, come è ſolito.

DEL MAESTRO TITOLO NONO.

Che i Fratelli obedischino al Maestro.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

Dell'obediēza, che si debbe al Gran Maestro, veggasi lo stat. 59. delle Prohibit. delle pene.

1 MIGLIORE è l'obedienza, che'l sacrificio: Niuna cosa ancora si troua, che più conserui l'osseruanza della Religione, che la vera, e sincera obedienza, con la quale gli Inferiori sottomettono il collo a' Superiori. E perciò rettamente è stato statuito, e determinato, che tutti i Fratelli Gierosolimitani, habbino qual si voglia autorità, siano tenuti per amor del nostro Signor Giesù Christo d'obedire al Maestro..

Dichiaratione dell'Obedienza.

CONSVETVDINE.

2 NElla Regola si commanda, che'l Fratello obedisca al suo Maestro in ogni cosa, che commandarà, nel che non esclude la Regola cosa alcuna; nondimeno s'intende, ch'ella habbia i suoi termini, e confini; Percioche niuna co-

sa è bene ordinata senza termini, e confini; e questo termine è la Regola, gli Statuti, e le buone consuetudini della Religione; e ciò dimostra lo Statuto, co'l quale si commanda, che tutti i Fratelli siano tenuti d'obedire al Maestro à contemplatione di Christo; Percioche quando il Maestro commanda cosa, che sia fuori di quello, che hà promesso, gli è male, e peccato; e per Christo non si debbe commettere il male, & il peccato, anzi ogni bene; e per questo il precetto della Regola è chiaro, & in questo si termina. La onde è stato determinato, che quando il Superiore fa alcun commandamento, che non sia conforme à gli Statuti, vsi, e consuetudini della Religione, il Fratello debbe dimandare lo* Sguardio de' Fratelli: Percioche la nostra obedienza non s'intende d'altra maniera; e non debbiamo essere per l'obedienza astretti, se non quanto la Regola, e le buone consuetudini nostre ordinano; le quali il nostro Superiore hà promesso d'osseruare; e s'egli contrauiene al giuramento, non debbe il Fratello obedirlo.

*Conforme allo stat. 3. dello Sguardio.

Veggasi lo stat. 59. delle Prohibit. e delle pene.

Che'l Maestro sia Frate Caualiero, e di Padre, e Madre Nobili, legitimamente nato.

FR. VGO REVEL.

3 GLi è conueniente, che colui, ch'è capo della Militia, porti, & habbi in se stesso la dignità Militare: Quindi è stato ordinato, che niuno possi essere assonto, & eletto Maestro del sacro Spedale di Gierusalemme, che non sia Fratello Caualiero dell'istesso Ordine dello Spedale; e nato di Padre, e Madre Nobili, e di legitimo matrimonio.

Che'l Maestro eletto assente dal Conuento, non trapassi i termini della commissione datagli dal Conuento.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

4 STatuimo, che'l Maestro eletto nelle Parti di Ponente, non possa nella venuta sua in Conuento, per vso publico della

della Religione comprare, o torre à nolito cosa alcuna alle spese del commun Tesoro, o vero pigliare danari da' Riceuitori, o Depositarij della Religione; se non tanto, e quanto dal Consiglio sarà stato commesso, & ordinato. E se trapassarà detto ordine, s'intenda, ch'egli l'habbia fatto del suo.

Che le Commende, Dignità, Officij, e Beneficij di colui, che sarà promosso al Magisterio, s'intendino esser vacati.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

5 ORdiniamo, ch'essendo promosso alcuno de' nostri Fratelli al Magisterio, conseguito, ch'egli hauerà per elettione il Magisterio, subito s'intendi vacare l'amministratione delle Commende, Priorati, Bagliaggi, Dignità, & Officij, ch'egli possedeua innanzi, ch'egli hauesse conseguito il Magistrato; la concessione, e prouisione de' quali, ritorni al Maestro, & al Conuento; e si prouedino secondo la forma degli Statuti, e delle lodeuoli consuetudini nostre.

Che per la promotione al Magisterio, vi sia il mortorio, e vacante.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 VOgliamo, che per la promotione d'alcuno al Magisterio, sia il mortorio nel Magisterio, & il vacante nel Priorato, Castellania d'Emposta, Bagliaggio, Commende, e beni dell'Ordine nostro, che possedeua innanzi la sua promotione colui, che sarà promosso al Magisterio.

Quali beni può ritenersi il Maestro dello Spoglio del suo Predecessore.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

7 GLi è stato determinato, che'l Maestro, che succede, dello Spoglio del Maestro morto debba pigliare le seguenti cose; cioè del grano, e del vino, quella quantità, che gli è necessa-

Veggasi abbasso allo stat. 18. di questo Titolo.

necessaria dal giorno dell'elettione sua, fin' al dì del Natale del Signore prossimo seguente; & il restante del frumento, vettouaglie, e vino, peruenga al commun Tesoro; E de' vasi d'argento, siano applicati allo stato del Magisterio, per il Maestro, fin' à sei cento marchi d'argento, e non più. Però de' giocali, pigliarà vna coppa d'oro, & vn vaso da acqua, se si trouarà nello Spoglio, e non altro; E l'altre cose da queste impoi, siano ascritte al nostro commun Tesoro.

Delle Camere Magistrali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

8 La locatione, o sia arrẽdamento delle Camere Magistrali, finisce con la vita del Maestro, se non lo fà con autorità del Capitolo Generale. Percioche nõ può il Maestro pregiudicar al suo Successore. Vedi lo stat. 13. di q̃sto medesimo Titolo.

Già per il passato da immemorabile tempo in quà, per sostenere, e sopportare il peso del Magisterio dell'Ordine nostro, e perche potesse il Maestro istesso più degnamente, e commodamente rappresentare la Dignità sua, gli furono assegnate, & al Magisterio istesso applicate, e perpetuamente vnite per ogni Priorato, vna Commenda, le quali si chiamano Magistrali; e non si possono mai separare dal detto Magisterio. Suole nondimeno il Maestro affittarle, ò darle ad vna certa pensione a' Fratelli à lui ben visti, le quali Commende, sono le seguenti.

Nel Priorato di San Gilio, la Commenda di Pesenas.
Nel Priorato di Tolosa, la Commenda del Puy Subran.
Nel Priorato d'Aluergna, la Commenda di Salins.
Nel Priorato di Francia, la Commenda d'Henault.
Nel Priorato d'Aquitania, la Commenda del Tempio della Rochella.
Nel Priorato di Chiampagne, la Commenda di Mets.
Nel Priorato di Lombardia, la Commenda d'Inuerno.
Nel Priorato di Roma, la Commenda di Mugnano.
Nel Priorato di Venetia, la Commenda di Treuiso.
Nel Priorato di Pisa, la Commenda di Prato.
Nel Priorato di Capoa, la Commenda di Ciciano.
Nel Priorato di Barletta, la Commenda di Brindisi, e Maruggio.

Nel

Nel Priorato di Messina, la Commenda di Polizzi.
Nel Priorato di Catalogna, la Commenda del Masdeù.
Nel Priorato di Nauarra, la Commenda de Calchetas.
Nella Castellania d'Emposta, la Commenda d'Aliaga.
Nel Priorato di Castiglia, la Commenda d'Olmos, e del Viso.
Nel Priorato di Portogallo, la Commenda di Villacoua.
Nel Priorato d'Inghilterra, la Commenda di Pescens.
Nel Priorato d'Alemagna, la Commenda di Buez.
Nel Priorato di Boemia, la Commenda di Vuladislauia.

Che la Commenda della Finica è Camera Magistrale.

FR. GIO. VALLETTA.

9 FRà le Commende, che sono applicate, e perpetuamente vnite al Magisterio, si debbe contare ancora la Commenda della Finica del Regno di Cipro, anticamente costituita.

Che'l Maestro può fare vn Luogotenente.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

10 PVò il Maestro residendo in Conuento, designare, e fare vn Luogotenente, o Vicegerente ad arbitrio, e volontà sua: e può secondo la facultà della sua preminenza, concedergli quell'autorità, che gli piace.

Queste sono le cose, che'l Maestro può concedere a' Fratelli.

CONSVETVDINE.

11 PRimieramente egli può dare loro licenza di poter tenere vesti proprie, & altre masseritie: Similmente di poter andare per deuotione in peregrinaggio, Di mangiare priuatamente nelle proprie Case, Di partirsi di Conuento, Di dare l'habito dello Spedale, Di congregare le Lingue; & a' Bagliui, che possino commandare il bere acqua. Il che non può rimettere alcuno dopo il suono della campana. Percioche questo solamente è rimesso al Maestro.

Può anco dar licenza a' Religiosi di donare, vëdere, & alienare i beni patrimoniali stabili, e d'essi disponere, e testare, secödo lo statuto nuouo dell'Illustriss. Cardin. Gran Maestro, posto in fine del presente volume.

Quali

Quali delitti può perdonare il Maestro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

12 NOn può il Maestro perdonare ad alcuno, se prima non è condannato; ne à coloro, che sono stati priuati dell'habito in perpetuo, se non di consentimento del Capitolo Generale; il che non si debbe fare senza cagione. Potrà nondimeno il Maestro mutare la pena di coloro, che per hauer cauato sangue ad alcun'altro Fratello, secondo la forma de gli Statuti nostri si priuano dell'habito, pur ch'egli ne sia pregato da' Bagliui del Consiglio; & in luogo della priuatione dell'habito, leuare al Delinquente vn'anno d'Antianità, o più; considerate le circostanze, e qualità del delitto, il quale scemamento d'Antianità, torni in vtile de' Fiarnaldi; E questo quando non sia seguita morte, o stroppiamento di membri: Percioch'in questi casi commandiamo, che gli Statuti si osseruino, come sono scritti.

Che'l Maestro non alieni l'entrate del Magisterio.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

13 STatuimo, che le donationi, che farà il Maestro, che sarà per l'auuenire in ogni tempo delle ragioni, prerogatiue, preminenze, & entrate del Magisterio in pregiudicio de' Successori, siano vane, e che per vigore del presente Statuto le sudette ragioni, preminenze, & entrate, morto che sarà il Donatore, subito s'intendino ritornate al Magisterio; se'l Capitolo Generale non hauerà confermate le dette donationi. Il che senza certa scienza, e legitima cagione far non debbe.

Sotto queste donationi s'intendono anco le locationi, o siano arrendaméti delle Camere Magistrali, veggasi di sopra lo stat. 8. di questo Titolo.

Del Medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

14 ORdiniamo, che se'l Maestro trouandosi in infermità conferirà, o concederà ad alcuno in vita, od à tempo, o vero

ro in qualch'altro modo disporrà d'alcuna delle Camere Magistrali, o d'altri beni applicati, vniti, & incorporati al Magisterio, de' quali gli sia stata conceduta licenza dal Capitolo Generale di poter disporre, tale dispositione, e concessione sia di nessun valore; ne possi hauere effetto, se'l Maestro, che tal concessione hauerà fatta, non risanarà di tale infirmità; o non sopraiuerà trenta giorni dopo tal concessione, o dispositione. Il medesimo vogliamo, che s'osserui ne' Priori, e Bagliui circa i Membri delle Camere Priorali, e ne' Commendatori per i Membri delle Commende di miglioramento.

Della Bolla di piombo, e di cera del Maestro.

FR. NICOLO LORGVE.

15 GLi è statuito, che'l Maestro habbia vna bolla di piombo, nel conio superior della quale, sia scolpita l'imagine della Persona sua, e ch'all'inferior conio di detta bolla, sia aggiunto il conio commune; della quale bolla si serua in ispedire, bollare, & autenticare quelle cose, che per autorità, e preminenza Magistrale saranno da spedirsi. Tenga parimente vna bolla d'argento, con la quale in cera nera si bollino le lettere patenti, e chiuse, e l'altre cose, che sotto tal bolla si sogliono spedire.

Veggasi lo stat. 38. del Consiglio.

Veggasi di sopra lo stat. 38. del Consiglio.

Della prouisione delle vettouaglie, che si debbe fare.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

16 ORdiniamo, che i Maestri, che saranno di tempo in tempo, faccino la debita, e necessaria prouisione di miglio, e di frumento, talmente, che secondo la possibilità loro, ve ne sia sempre munitione per vn'anno.

De' quattro Cappellani del Palagio Magistrale.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

17 ACcioche le sante Reliquie, che sono nel Palagio Magistrale, debitamente siano riuerite, statuimo, che i quattro Cappellani del detto Palagio, vacando il Magisterio,

Veggasi di sopra lo stat. 7. di questo Titolo, & il 2. dell'allogationi.

o vero in assenza del Maestro; celebrino, e faccino assiduamente di giorno, e di notte, i Diuini officij, ne più, ne meno, che se'l Maestro fosse presente. E prima, che si partino di Conuento, faccino le carauane, come fin qui è stato osseruato.

De' Beni dello stato del Magisterio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 STatuimo, ch'occorrendo il caso della vacatione del Magisterio, il Gran Commendatore, ouero suo Luogotenente, & il Conseruator Conuentuale, insieme con gli altri Commissarij, ch'all'hora saranno dal Consiglio deputati, mediante il solenne giuramento riceuino interamente per inuentario da gli Officiali del Palagio Magistrale, tutti i mobili, che seruiranno al Maestro passato; e quelli conseruino ben custoditi; e s'alcuni ne saranno stati leuati, si ritrouino per inquisitione de' Commissarij; & il simile s'osserui intorno le Caualcature del Maestro; e dello stato del Magisterio. I vasi d'oro, e d'argento appartengono al commun Tesoro, e si cassano tutte le male vsanze introdotte da gli Vfficiali.

In assenza del Maestro, i Reggenti trattino i negotij con deliberatione del Consiglio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

19 ORdiniamo ancora, ch'in assenza del Maestro dal Conuento, coloro, che secondo il tempo saranno deputati al gouerno della Religione, debbano trattare i negotij importanti della Religione, per deliberatione del Consiglio; e sopra quelli prouedere; e similmente per detta deliberatione, la quale si piglia per isquittinio di ballotte, osseruata la forma de gli Statuti, debbano rimouere gli Vfficiali; e mettere altri in luogo loro; e prouedere gli officij, le Commende, e Beneficij, e fare le rimissioni. E quelle cose, che saranno fatte fuori di quest'ordine, s'intendino essere di niun valore.

Del Maestro eletto assente, veggasi abbasso nel primo dell'elettioni nel fine à fogli 161.

DE' BAGLIVI, TITOLO DECIMO.

Dell'origine de' Baglivi.

CONSVETVDINE.

1 ACCIOCHE potesse il Maestro più maturamente attendere al reggimento, e gouerno dell'Ordine nostro, instituirono i Maggiori nostri il Senato, che fosse assistente al Maestro; & à tal Senato ascrissero Huomini graui, e segnalati con titoli di Dignità. Quinci furono instituiti Consiglieri nella Religione: cioè, Il Gran Commendatore, il Marescialle, l'Hospitaliero, l'Ammiraglio, il Gran Conseruatore, il Turcopiliero, il Gran Bagliuo, & il Gran Cancelliero, i quali si chiamano Bagliui Conuentuali; perciochè sono Presidenti delle Lingue loro.

Quali Fratelli siano sottoposti all'obedienza del Marescialle

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

2 QVesto richiede la sacra Compagnia dell'Ordine, che l'Inferiore obedisca al Superiore. Quindi è stato statuito, che tutti i Fratelli così Caualieri, come Seruenti d'arme, obedischino al Marescialle; dalla cui obedienza siano essenti i Bagliui Conuentuali, & i loro Luogotenenti: I Prio-

Aggiungasi lo stat. 7. di questo Titolo.

ri: Il Castellano d'Emposta: I Bagliui Capitolari, & i Compagni del Maestro.

Che le genti d'arme in Mare siano sottoposte all' Ammiraglio, e se'l Marescialle sarà presente, à lui obedischino.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

3 E Stato statuito, che l'Ammiraglio habbia potestà sopra tutte le Galere, e Nauilij armati della Religione, e che possi ritenere i Vogadori, i Galeotti, e le genti d'arme, & à quelli faccia il pagamento nel Tesoro; e che così in mare, come in terra i Soldati maritimi siano sottoposti all'autorità dell'Ammiraglio. Ma se'l Marescialle sarà nell'armamento, l'Ammiraglio, e gli altri, siano al commandamento del Marescialle. I Portanti arme, che scendono in terra, siano sottoposti al commandamento di colui, che'l Marescialle deputarà in suo luogo: Ma quando saranno su'l Mare andando, o ritornando, siano sottoposti all'Ammiraglio, se però il Marescialle non fosse presente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 QVando il Marescialle conuoca, e celebra le Congregationi, o siano Assemblee, il Priore della Chiesa sia tenuto d'andarui, & interuenirui.

Dello Stendardo della Religione, che'l Marescialle può raccommandare à chi gli piace.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 IL Marescialle dell'Ordine nostro per prerogatiua del suo officio può dare, e raccommandare nell'essercitio dell'armi lo Stendardo, o sia Gonfalone dell'Ordine nostro à chi gli piacerà: Ciò sia però egli tenuto di fare con consiglio del Maestro, o suo Luogotenente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 COmmandi il Marescialle a' Fratelli, ch'errano, secondo la qualità de' delitti, il bere acqua nelle Case loro. Il che non può fare alcun'altro Bagliuo, se non ne dimanda licenza al Maestro.

Che i Fratelli nell'essercitio dell'armi, siano sottoposti al commandamento del Mareſcialle.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 SE l'obedienza in ogni coſa è lodeuole, certo ella è grandemente commendabile nell'eſſercitio dell'armi. Per queſto i Fratelli ſono ſottopoſti nell'eſſercitio dell'armi al Mareſcialle; eccettuati i Bagliui Conuentuali, & i Capitolari: I Priori, Il Caſtellano d'Empoſta, & i Compagni del Maeſtro; E ſe'l Maeſtro ſarà preſente, all'hora il Mareſcialle, e gli altri, ſono ſottopoſti all'obedienza del Maeſtro; & in aſſenza del Maeſtro; ſiano tenuti d'obedire al ſuo Luogotenente.

Veggaſi di ſoprà lo ſtat. c. di queſto Titolo.

Della poteſtà dell'Ammiraglio ſopra gli armamenti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 SOttomettiamo all'Ammiraglio per preminenza del ſuo officio, tutti i Fratelli, & i Secolari della ſpeditione dell'Armata maritima, al quale debbano obedire; e ſopra di eſſi eſſerciti poteſtà l'Ammiraglio. Però ſe'l Maeſtro ſarà preſente, o vero il ſuo Luogotenente, all'hora l'Ammiraglio, e gli altri obediſchino al Maeſtro, o vero al ſuo Luogotenente. Quegli Huomini maritimi parimente, che ſono al Soldo della Religione, ſopra il pagamento loro in quello, che s'aſpetta alla marineria, ſono all'iſteſſo Ammiraglio ſottopoſti.

Della prerogatiua dell'Ammiraglio.

FR. DEODATO DI GOZONE.

9 QVando la Religione armarà Galere, od altri Nauilij, l'Ammiraglio commandarà à gli Huomini da remo, & a' Marinari, che montino nelle Galere, e Nauilij. Egli parimente, o coloro, ch'egli deputarà, pigliaranno gli ſtipendij dal Teſoro, perche ſi paghino a' Remieri, & a' Marinari. Il Maeſtro però pigliarà le prouiſioni neceſſarie, e biſogneuoli per i Remieri, e Marinari ſuoi, e de' ſuoi Nauilij.

Che

Che i Bagliui non possino priuare d'officio gli Vfficiali da loro deputati.

10 NOn istà bene à gli Huomini di grauità, e che sono soprastanti al gouerno, l'essere variabili; E però non è permesso a' Bagliui, i quali in virtù della preminenza loro haueranno vna volta eletti, e costituiti Vfficiali, di rimouere quelli d'officio, sotto pretesto d'alcun delitto, o d'altro; se prima non sarà stato dichiarato, e deciso dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, che gli istessi Vfficiali habbino errato nell'essercitio dell'officio loro; * e per questo essere incorsi nella priuatione dell'officio. Qualunque Bagliuo contrafarà, incorra nella pena della Quarantena; e nondimeno ciò, c'hauerà fatto, s'intenda di niun valore.

Veggasi lo stat. 26. di questo Titolo.

*Veggasi abbasso lo stat. 33. di qsto istesso Titolo, doue l'Ammiraglio può deporre il Prodomo, e lo Scriuano dell'Arsenale.

Che i Commendatori dell' Arsenale, del Granaro; e della piccola Commenda, rendino conto ogni mese al Gran Commendatore.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

11 PEr conseruatione delle cose, e de' beni dell'Ordine nostro ordiniamo, che i Commendatori dell'Arsenale, del Granaro; e della picciola Commenda, siano tenuti di render conto ogni mese al Gran Commendatore delle cose da loro amministrate, e spettanti à gli officij loro; e manifestare il residuo, o sia il restante: E se contrafaranno, o vero haueranno male, e fraudolentemente amministrato, s'intendano priuati de gli officij, e beneficij, e siano inhabili per cinque anni à conseguire Commende; E tutte le spese, e pagamenti, che farà il Commendatore dell'Arsenale, sia tenuto di fargli alla presenza del Gran Commendatore, se potrà esserui presente, o vero in sua assenza, dinanzi al Tesoriero Generale.

Veggasi abbasso lo stat. 17. di questo medesimo Titolo.

Dell'officio del Gran Bagliuo della Venerabile Lingua d' Alemagna.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 DIchiarando le preminenze, e la Dignità insieme, & il carico dell'officio del Gran Bagliaggio della Venerabile

Lingua

Lingua d'Alemagna; per leuare ogni ambiguità, e per l'vtilità, e conueniente, e necessaria guardia del nostro Castello di San Pietro situato nella giurisdittione de' Turchi, nel quale in vero non picciol parte dell'honore, & ornamento dell'Ordine nostro consiste; rifuggendo il più delle volte à quello i Christiani, che si trouano in seruitù, & ischiaui, per conseguire la libertà; il quale Castello pare, ch'il più delle volte habbia bisogno di riformatione circa gli Stipendiati, e l'armi loro; e le munitioni, e prouisioni di detto Castello: E desiderando di prouedere à queste cose veramente importanti; statuimo, che'l Gran Bagliuo Conuentuale, Presidente della detta Venerabile Lingua d'Alemagna, ch'adesso, e per l'auuenire essercitarà il detto officio di Gran Bagliaggio, o vero il suo Luogotenente, debba ogni anno vna volta almeno, o secondo che richiederà il bisogno, andare personalmente al detto Castello per visitarlo, condotto da vna delle nostre Galere di Rodi, o da altro Nauilio, come à lui parerà meglio, e più commodo; e vogliamo, che i Fratelli, e Famigliari, ch'andaranno con detto Gran Bagliuo, o co'l suo Luogotenente per visitare detto Castello, habbino le spese dal commun Tesoro, come le hanno i Fratelli, & i Famigliari nelle Galere della Religione.

Del modo, che si debbe tenere in visitare il Castello di San Pietro.

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 PErche nell'essegutione di tutte le cose, debbe essere riceuuto il modo, e la regola. Perciò nell'esseguire la visita di detto Castello, osseruarà il Gran Bagliuo, & il suo Luogotenente quest'vsanza. Debbano, e siano tenuti di conseruare, e tratenere ne gli stati, e paghe loro gli Stipendiati, che sono vtili, bene armati, e pronti; e debbano cassare, rimouere, e leuare da gli stipendij gli inutili, & inhabili; e riporre, rimettere, e sostituire in luogo loro altri, che siano atti, & idonei. Che se gli Stipendiarij per altro valorosi, non

si tro-

si trouaranno bene armati, assegnino loro vn termine honesto, e conueniente, nel quale si trouino sofficientemente proueduti d'arme. Altrimenti siano priuati del Soldo à loro destinato.

Del ristringimento dell'officio del Gran Bagliuo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 MEritamente conuiene, che'l Capitano, e Gouernatore, che da noi è deputato al gouerno di detto Castello, sia essente dall'essercitio dell'officio di detto Gran Bagliuo. E però ordiniamo, che la potestà, & autorità di detto officio in modo alcuno non s'estenda al Capitano, e suoi Famigliari, ne sopra coloro, che si trouarono alla conquista di detto Castello, ne sopra gli Stipendiati, che dalla Città di Smirna passarono all'istesso Castello per habitare; i quali veramente non ponno esser leuati dal Soldo, se non con licenza del Maestro; anzi sono essenti dalla detta potestà. Vogliamo nondimeno per corroboratione della Dignità del Gran Bagliuo, che le cose, che sono state ordinate dal Capitolo Generale, concernenti la detta Dignità intorno all'officio; e gli stipendij, ottenghino piena fermezza.

Che'l Capitano del Castello di San Pietro, dia fauore al Gran Bagliuo nel visitare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

15 NOn v'è cosa, che più conserui gli stati, che la vera, e sincera obedienza; E però statuimo, & ordiniamo, che nella visita di detto Castello, da farsi dal Gran Bagliuo, o suo Luogotenente, il Castellano di detto Castello, ch'al presente è, e sarà per l'auuenire, obedisca al detto Gran Bagliuo, o suo Luogotenente nell'essegutione della visita; e debba dargli consiglio, aiuto, e fauore ogni volta, che dal detto Gran Bagliuo, o suo Luogotenente sarà richiesto. Fatta la detta visita, e ritornato, che sarà il detto Gran Bagliuo à Rodi, debba dare piena relatione al Maestro in parole, & in iscritto di tutte le cose trouate, e d'ogni occorrenza.

FR.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

16 E Perche il Gran Bagliuo, non può più vſare della ſudetta preminenza, ch'egli haueа à Rodi, ordiniamo, ch'in luogo di quella, egli habbia autorità di viſitare la notabile Città vecchia di queſta noſtra Iſola di Malta, & il Caſtello del Gozo.

Del Commendatore del Granaro, e de' Prodomi, e della preminenza del Gran Commendatore ſopra di eſſo.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

17 SI debbe vſare diligente cuſtodia intorno la conſeruatione delle vettouaglie, e de' grani, accioche per negligenza non ſi guaſtino; E perciò deſiderando d'euitare l'incommodità, ſtatuimo, che tutti i frumenti, orzi, & altri grani, biſcotti, & altre vettouaglie, appartenenti al commun Teſoro, ſi riponghino in vn Granaro, luogo atto, ſicuro, & à propoſito, e ſi conſeruino ſotto due chiaui; E per conſeruatione loro ancora s'elegga vn Religioſo di buona vita, e di eſperimentata diſcretione, per Commendatore del Granaro, il quale terrà vna di dette chiaui; e ſiano eletti dal Maeſtro, e dal Conſiglio due Religioſi di diuerſe Lingue atti, e ſofficienti à queſto, i quali conſeruino l'altra chiaue; e che tali Prodomi ſtiano ſolamente tre meſi in queſto officio, & attendino alla conſeruatione, e diſtributione del frumento, e delle vettouaglie; e tenghino conto del riceuuto; e del dato, ſecondo, che ſarà ordinato per le cedole del Gran Commendatore; e ſiano tenuti di dare ſimile conto ogni tre meſi al Maeſtro, & al Conſiglio. Che s'in tal diſtributione occorrerà creſcimonia, o ſcemamento, ciò ritorni in vtile, o danno del Teſoro: Aggiuntoui queſto, che i Granari, o Magazini, doue le predette coſe ſaranno riposte, e rinchiuſe, ſiano bollati co'l bollo del Gran Commendatore. Habbino però i ſudetti, vn Magazino libero, doue poſſino fare le continoue diſtributioni, & i Commendatori dell'Arſenale, e del Granaro, habbino dal Teſoro per loro ſtipendio, ſolamente ven-

Veggaſi di ſopra lo ſtat. 11. di queſt'iſteſſo Titolo.

te venticinque fiorini l'anno per ciascuno, oltra la tauola, e Soldea.

De' Prodomi della picciola Commenda.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 PErche s'habbia l'occhio con maggiore accuratezza sopra l'officio della picciola Commenda, statuimo, che dal Maestro, e dal Consiglio siano deputati due Religiosi dà bene di diuerse * Lingue, che faccino inquisitione, e ricerca de' delitti, e gli faccino sapere al Gran Commendatore, il quale subito vi dia rimedio: Altrimenti ne sia fatto rapporto al Maestro, & al Consiglio, i quali prouedino secondo l'importanza de' casi. Di più commandiamo, che gli Officiali del Granarò, dell'Arsenale, della picciola Commenda, e della limosina, si debbano mutare ogni due anni.

* Così nel precedente statuto.

Che'l Marescialle non liberi alcuno dalla guardia della Torre.

IL MEDESIMO MAESTRO.

19 DEbbesi parimente vsare somma cura, e diligenza nella custodia, e guardia dell'Isola nostra, la quale è attorniata da tanti, e si potenti Nemici. Commandiamo adunque à tutti i Fratelli sottoposti alla preminenza del Marescialle, che siano tenuti senza escusatione alcuna, di fare perseuerãtemente le guardie, e sentinelle solite à farsi alla Torre deputata, dal quale carico non possa il Marescialle, ne per sè, ne per altri liberare, ne fare essente alcuno; od iscusarlo in qual si voglia modo.

Che i Caualli del passaggio si presentino al Marescialle.

IL MEDESIMO MAESTRO.

20 VOgliamo, e commandiamo, che i Caualli del passaggio, si presentino al Marescialle, & à due Religiosi, ch' à ciò siano deputati; i quali Caualli quando saranno giudicati atti, & à proposito per il passaggio, all'hora d'ordine del Marescialle, siano notati nel libro del Tesoro, dallo Scriuano dell'istesso Tesoro.

Che

Che siano eletti Prodomi sopra l'officio del Mastro Scudiero, e che il Marescialle corregga i difetti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

21 DEsiderando di leuare via ogni fraude, e negligenza, determiniamo, che'l Maestro, & il Consiglio ordinario elegghino due Religiosi discreti, i quali siano soprainten-denti alle cose, che s'appartengono all'officio del Mastro Scudiero, e ch'à detto officio sono sottoposte; nelle quali se ritrouaranno alcuno inconueniente, lo faccino sapere al Marescialle, il quale vi prouegga senza dilatione, e vi dia rimedio, e castighi, secondo l'importanza del caso; Il che s'egli non farà, sia riferito al Maestro, & al Consiglio, i quali prouederanno d'opportuno rimedio.

Che l'Hospitaliero elegga l'Infermiero, il quale presenti al Maestro, & al Consiglio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 IMporta grandemente, ch'all'essercitio dello Spedale, & alla cura de gl'Infermi, sia deputato vn'Huomo prudente, e discreto, il quale sia Capo, Rettore, e Guida del seruigio de gli Infermi. E perciò vogliamo, & ordiniamo, che l'Hospitaliero del nostro Conuento elegga per Infermiero, vn Fratello della Lingua di Francia, se in essa ne trouarà vno atto, e sofficiente per tal'essercitio; Mà se non ne trouarà alcuno sofficiẽte in detta Lingua, elegga per Infermiero vn'altro di qual si voglia altra Lingua indifferentemẽte, ad arbitrio suo; e così eletto, lo presentarà al Maestro, & al Consiglio ordinario, i quali considerata la sofficienza del presentato, o lo confermaranno, o lo rifiutaranno: E se non fosse giudicato atto, in tal caso l'Hospitaliero ne prouederà d'vn'altro, con l'ordine già detto; E l'Infermiero in tal modo eletto, attenderà à detto officio solamente per due anni, i quali finiti, il Maestro, & il Consiglio diligentemente s'informaranno della cura, diligenza, e seruigio, ch'egli hauerà fatto in detto tempo; accioche se ritrouaranno, ch'egli habbia atteso be-

ne, giustamente, e lodeuolmente a' seruigi dell'Infermeria, lo possano confermare per altri due anni; altrimenti si rimoua dall'officio, e se n'elegga vn'altro in suo luogo. Lo Scriuano ancora dell'Infermeria, si muti parimente ogni due anni, come l'Infermiero.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

23 Con questo però, che per l'officio dell'Infermiero, si elegga vn Fratello Caualiero.

D'alcune prerogatiue del Gran Conseruatore.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

24 Statuimo, che'l Gran Commendatore, o vero il suo Luogotenente, & i Procuratori del nostro commun Tesoro al tempo del pagamento delle Soldee, debbano dare, e consegnare al Gran Conseruatore, o vero al suo Luogotenente, tutti i panni di lane, di lino, di canauaccio, e ciambellotto, deputati per pagamento delle Soldee; e che'l Gran Conseruatore, e con esso il Conseruatore Conuentuale, distribuischino le dette Soldee; Vietando, che non si antecipi ad alcuno più di quello, che si suol dare, e riceuere per vn'anno. E se si contrafarà, sia tenuto l'istesso Conseruatore Conuentuale, di pagare al commun Tesoro quel di più, che si sarà antecipato al prezzo della piazza. Interuenga ancora, e sia presente il Gran Conseruatore, o vero il suo Luogotenente, a' contratti de' panni, delle tele, de' ciambellotti, e de' canauacci per le Soldee, e sia similmente presente al distribuire de gli spogli de' Fratelli.

Che'l Gran Conseruatore dia licenza di tagliare, e far le vesti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

25 Non è lecito a' Fratelli, che sono astretti al vincolo dell'obedienza, di viuere ad arbitrio loro, mà in ogni cosa sono tenuti di mostrare obediēza; E però statuimo, che i Fratelli non osino, o presumino di farsi tagliare, ne ordinare vesti, ne corte, ne lunghe, ne quelle vsare senza licenza del

Veggasi a basso lo statuto v. dell'officio de' fratelli.

Gran Conseruatore. S'alcuno contrafarà, il Gran Conseruatore faccia di lui querela al Marescialle, e sia il Delinquente quante volte contrafarà, punito di Settena.

Che'l Turcopliero non cassi i Turcopoli, senza che s'intendino le loro ragioni.

26 NOn conuiene leuare d'officio alcuno, se non con giusta ragione: E però vietamo, che'l Turcopliero non debba priuare di fatto i Turcopoli dell'officio, senza che sia conosciuta la causa: Che se trouarà, ch'alcuni habbino errato, e mancato, gli sospenda dall'officio, e così sospesi, in presenza di Testimonij degni di fede, assegni loro dieci giorni di termine, nel quale debbano comparire dinanzi al Maestro, & al Consiglio ordinario, per rispondere all'oppositioni; accioche sia amministrata giustitia. Prefisso il termine a' detti Delinquenti, se non compariranno, in contumacia si leuino d'officio; & il Turcopliero deputi, e metta altri in luogo loro.

Del pasto, che i Turcopoli fanno al Turcopliero.

27 NEl far la visita, e nell'andare attorno per la nostra Isola, riceua il Turcopliero pasto solamente per due giorni l'anno, non continoui, mà in diuerso tempo, accioche i Sudditi nostri, non siano troppo grauati di spese.

Veggasi di sopra lo stat. 10. di questo medesimo Titolo.

De gli stipendij de' Baglivi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

28 COloro, che sono soprastanti à gli officij, sì come portano il peso, così è ragioneuole, che godino dell'honore, e dell'emolumento: Che la fatica si conforta, e si sostiene con la speranza del premio. E perciò deputiamo, & assegnamo a' Baglivi Conuentuali dell'Ordine nostro, mentre staranno in Conuento, sessanta scudi solamente per ciascuno di stipendio: Mà se saranno assenti dal Conuento; non habbino il detto stipendio. Però i loro Luogotenenti, che sosterranno il peso de gli Albergi, riceuino dal commun Te-

ſoro quarantacinque ſcudi, & il Priore della Chieſa quarantaotto; & altrettanti il Teſoriero, il cui Luogotenente, la metà ſolamente ne tiri; non oſtante qual ſi voglia ſtatuto, che faccia in contrario.

Del Teſoriero generale, e della ſua prerogatiua.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

29 Al Teſauriero Generale appartiene il conſeruar la Bolla di ferro. Veggaſi lo ſtat. 34. di queſto Titolo.

ASCriuiamo, & applichiamo perpetuamente alla Lingua di Francia, la Dignità del Teſoriero Generale, il quale s'intenda eſſere Bagliuo Capitolare. Egli ancora è obligato di fare continoua reſidenza in Conuento, e tiene in cuſtodia la bolla di ferro commune, chiuſa in vn ſacchetto, ſotto i ſuggelli del Maeſtro, e de' Bagliui, che ſono ſoliti di ſuggellare: Interuerrà anche ne' Conſigli, & hauerà luogo, e voto di Bagliuo Capitolare: Si troui ancora preſente al rendere de' conti al Teſoro, inſieme co' Bagliui, & habbia di ſtipendio ogn'anno dal Teſoro, eſſendo Caualiero, quarantaotto ſcudi d'oro; e ſe ſarà Seruente d'arme, o Cappellano, cento fiorini correnti di Rodi.

Come s'elegga il Teſauriero, Veggaſi lo ſtat. 13. dell'elettioni.

Della precedenza, & ordine de' Bagliui, e de' Priori.

IL MEDESIMO MAESTRO.

30 Veggaſi lo ſtat. 9. della Chieſa.

STatuimo, & ordiniamo, che i Bagliui, Priori, & il Caſtellano d'Empoſta, così in Conuento, come fuori, ſedino, e ſtiano in ſedendo, e paſſeggiando, e nel parlare in Conſiglio, e ne gli altri luoghi, come ne' tempi paſſati, ſono ſtati ſoliti di fare, e di ſtare.

Che i Donati obediſchino a' Bagliui.

IL MEDESIMO MAESTRO.

31 SE ſono tenuti i Fratelli dell'Ordine noſtro, d'obedire al Superiore, non meno certamente i Donati, che ſono aſcritti al ſeruigio dell'Ordine noſtro, ſono aſtretti d'obedire al Superiore. Per queſto commandiamo, che i Donati debbano ſeruire ne gli Albergi, ne' quali ſaranno ſtati vna volta riceuuti, & obedire in tutte le coſe lecite, & honeſte al Bagli-

Bagliuo di detto Alberge, o vero à chi in esso terrà il suo luogo. E se contrafaranno, perdino la Soldea, e la tauola, che riceuono dal Tesoro; se però non saranno impediti da legitima scusa, da essere giudicata dal Maestro, e dal Consiglio.

Che'l Gran Commendatore presenti gli Officiali del Granaro, e della picciola Commenda.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

32 STatuimo, che'l Gran Commendatore, presenti al Maestro, & al Consiglio ordinario per gli officij del Granaro, e della picciola Commẽda, Fratelli di qual si voglia Lingua à lui ben visti, i quali, il Maestro, & il Consiglio accettino, se saranno sofficienti; e se non saranno idonei, ne presenti de gli altri, che siano atti, i quali il Maestro, & il Consiglio sono tenuti d'accettare.

L'officio di costoro dura due anni. Veggasi di sopra lo stat. 18. di questo istesso Titolo.

Delle prerogatiue del Gran Commendatore, e dell' Ammiraglio sopra l'officio dell' Arsenale, e della Volta, cioè de' Magazini dell' Arsenale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

33 PEr accordare la differenza, ch'è tra' Venerabili Gran Commendatore, e gli altri Fratelli della Lingua di Prouenza da vna parte, e l'Ammiraglio, e gli altri Fratelli della Lingua d'Italia dall'altra, sopra l'officio dell'Arsenale, e della Volta; vdite, & intese le dette Parti, e le ragioni loro; determiniamo la detta differenza; e per sentenza diffinitiua statuimo, & ordiniamo, con l'autorità del presente Capitolo Generale, che per l'auuenire debba, e possa il Gran Commendatore mutare, & eleggere il Commendatore dell'Arsenale; hauendo il detto Gran Commendatore tale preminenza, come è solito: Il qual Commendatore dell'Arsenale, sia tenuto di rendere buon conto ogni mese di tutte le cose da lui amministrate, dinanzi à gli Auditori de' conti, che dal Maestro, e dal Consiglio saranno deputati: e d'ogni cosa faccia vn conto particolare, acciò si sappia subito quel, che

che restarà, e quel, che mancarà d'ogni cosa; E che l'Ammiraglio, non pregiudicando all'officio di detto Commendatore dell'Arsenale, oltra detto Commendatore, possa, e debba mettere vn'Officiale nominato Prodomo à lui ben visto, il quale possa edificare vna casa ne' confini del detto Arsenale, per poter entrare, & vscire di esso Arsenale. Il quale Prodomo, sia tenuto d'hauere vn Libro, nel quale scriua tutte le cose, che si saranno comprate, & allogate, come ferro, legnami, remi, filo, stoppa, arme, vele, e tutte l'altre cose; delle quali debba caricare detto Commendatore; e tutte le spese, che si faranno, ogni giorno, siano vedute, e verificate da detto Prodomo: Altrimenti non s'ammettino ne' conti; e che non si parta dalla Volta ogni giorno, quando si lauorarà per il Tesoro, e che d'ogni cosa sia fatto vn'Inuentario, del quale tenga vna copia il Gran Commendatore; vna l'Ammiraglio, & vn'altra il detto Prodomo, che farà di tempo in tempo, aggiungendo, e leuando, secondo, che le cose s'aumentaranno, o si diminuiranno; & ogni cosa si riponga in luogo sicuro, e commodo per la conseruatione loro; e che'l detto Prodomo, & il Commendatore, tenghino vna chiaue per vno del Magazino. Di più eleggerà il detto Ammiraglio vno Scriuano, e lo deputarà al detto Officio dell'Arsenale, il quale d'ordine dell'Ammiraglio, tenga registro di tutte le cose, che sono nel detto Arsenale appartenenti all'arte della marinaria, le quali non si debbano rimouere da' soliti luoghi; & ogni volta, e quando vorrà l'Ammiraglio sapere dallo Scriuano, che cose siano in detti luoghi, o vero se siano ben custodite, e tenute con buon'ordine, lo possa fare à piacer suo; & il simile il Gran Commendatore, e che'l Prodomo sudetto, e lo Scriuano, siano sottoposti alla giurisdittione dell'Ammiraglio, il quale gli possa * deporre, e mettere in detto officio; e che tutte le cedole delle spese, siano segnate col bollo del detto Gran Commendatore, come è solito. Hauerà il detto Commendatore dell'Arsenale, e similmente il Prodomo, venti fiorini di stipendio, e lo Scriuano il solito gaggio; intendendo, che non posino in modo

* Veggasi di sopra lo itat. 10. di questo istesso Tit. ch'è limitato da questo, per la giurisdittione dell'Ammiraglio.

alcuno i sudetti cauare fuori dalla Volta dell'Arsenale cosa alcuna, come remi, stoppa, vele, & altre cose predette, senza licenza del Maestro; se non haueranno à seruire per armamento delle Galere, e delle Fuste della Religione; e siano detti Commendatore, e Prodomo dell'Arsenale, mutati di due, in due anni, come gli altri Vfficiali.

Dell'institutione del Gran Cancelliero nuouo Bagliuo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

34 INstituimo, e creamo vn'altro Bagliuo Conuentuale, il quale sia l'ottauo, & vltimo, e tenga luogo dopo gli altri sette Bagliui Conuentuali; e sia chiamato il Gran Cancelliero, e che l'istesso Bagliuo Gran Cancelliero, goda de gli stipendij de' Bagliui: E questa Dignità di Bagliaggio, perpetuamente concediamo, & assegniamo alla Venerabile Lingua di Spagna, la quale diuidiamo in due Lingue, poste sotto vn'Alberge. Percioche la detta Natione è fornita d'ornatissimi Caualieri, e benemerita dell'Ordine nostro: Non pregiudicando per questo in modo alcuno a' nomi, honori, Dignità, precedenze, preminenze, prerogatiue, & vtilità de gli altri Bagliui Conuentuali, e delle Lingue, e del * Tesoriero generale, al quale per l'officio suo, appartiene di custodire la bolla commune di ferro; ma fortificando con più saldo riparo ciascuna delle cose predette; riuocando, cassando, & annullando (consentendo à ciò vniuersalmente tutti i Fratelli delle Lingue) qual si voglia scritture, lettere, e bolle di promesse, & obligationi vltimamente fatte in qual si voglia modo, per cagione delle discordie, che trà le sette Lingue regnauano. Non ostante qual si voglia Statuto, consuetudine, vso, e natura dell'Ordine nostro, e qualunque altra cosa, che faccia in contrario.

* Il Tesauriero generale Dignità della Lingua di Frãcia, e sua prerogatiua. Veggasi anco di sopra lo stat. 29 de' Bagliui.

Dell'elettione del Gran Cancelliero.

IL MEDESIMO MAESTRO.

35 ACcioche il Bagliuo chiamato il Gran Cancelliero, s'elegga con la forma, e modo, che gli altri Bagliui sono

ordinati; statuimo, e determiniamo, ch'alla Dignità del detto Bagliaggio, non sia assonto alcuno, che non sappia leggere, e scriuere.

Delle preminenze del Gran Cancelliero.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 STatuimo, che'l Gran Cancelliero habbia vn Vicecancelliero Huomo dotto, è sofficiente, deputato all'essercitio della nostra Cancellaria; E vacando l'officio di Vicecancelliero, successiuamente presenti al Maestro, & al Consiglio ordinario due, o più Fratelli dell'Ordine nostro dotti, atti, e sofficienti per detto essercitio; de' quali il Maestro, & il Consiglio ne accettaranno vno.

Dell'officio del Vicecancelliero.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

37 ORdiniamo, che'l Vicecancelliero spedisca qual si voglia prouisione della Cancellaria, e la debba segnare, secondo il solito; e riceua i suoi frutti, & emolumenti, come fin quì hanno vsato di riceuere i Cancellieri: Ne si possino piombare le lettere con la Bolla commune, se'l Gran Cancelliero, o vero il suo Luogotente nō sarà presente ne' Consigli, il quale segnarà solamente gratis sotto la piega le lettere bollate con la Bolla commune: Salui però i diritti del Siniscalcato.

Delle Scritture di Cancellaria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

38 PErche le scritture di Cancellaria, sono communi à tutti, accioche possa ciascuno difendere le sue ragioni; perciò ordiniamo, che'l Vicecancelliero sia tenuto di dare le scritture, e gli estratti dal libro della Cancellaria à chi le dimandarà, se saranno à proposito per la causa loro, senz'altra licenza; Salui i diritti della Cancellaria.

Della

Della residenza de Bagliui Conuentuali.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

39 DEbbono i Bagliui Conuentuali, come Huomini Consolari, stare appresso al Maestro, affinche co'l consiglio, e prudenza loro, s'indirizzino i Negotij dell'Ordine nostro. Per il che non conuiene, ch'eglino stiano assenti dal Conuento, mà occorrendo spesso, secondo che portano le cose, & i tempi, esser necessario, ch'alcuni di loro si partino dal detto Conuento; statuimo, ch'in questo caso, tre Bagliui solamente, secondo il grado, & ordine loro, possano partirsi dal Conuento; con questo però, che siano tenuti di ritornare in Conuento frà tre anni, dal giorno della partenza loro; Il che se lasciaranno di fare, subito senz'altra ammonitione, o citatione, s'intendino priuati de'loro Bagliaggi, a' quali possano essere eletti altri dal Maestro, e dal Consiglio.

Chi sarà eletto Bagliuo Conuentuale essendo assente dal Conuento, sia tenuto di venire in Conuento frà due anni; ne possa pigliare la Gran Croce fuori di Conuento.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

40 COloro, ch'essendo assenti dal Conuento, saranno eletti Bagliui Conuentuali, siano tenuti frà il termine di due anni, dal giorno dell'elettione loro, di ritornare in Conuento; e frà tanto possino vsare delle prerogatiue, e preminenze di Bagliui Conuentuali, per conseguire le Dignità, e Beneficij dell'Ordine nostro. Altrimenti, passato il detto termine, se non saranno presentialmente in Conuento, non godino d'alcuna prerogatiua di Bagliuo Conuentuale: Anzi s'intendino subito, senz'altra ammonitione, o citatione, priuati di detti Bagliaggi, & il Maestro, e Consiglio debbano procedere all'elettione d'altri in luogo loro; Salua però la smutitione delle Lingue: Aggiungendo, ch'i sopradetti, ch'assenti dal Conuento, saranno eletti Bagliui Conuentuali, non presumino di pigliarsi, o portare la Gran Cro-

Veggasi lo stat. 31. del Consiglio.

ce, fin tanto, che si saranno presentati dinanzi al Maestro & al Consiglio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

41 COn questa legge però, che passato vn'anno, e mezo, dal giorno dell'elettione, siano tenuti di pagare à loro Luogotenenti, la somma di cinquanta scudi d'oro al mese, per sostentare le spese de gli Albergi; E se non verranno nel termine di due anni, com'è detto, s'intendino priuati, secondo la forma del sopradetto Statuto.

Quando possa il Marescialle perdonare à Condannati.

CONSVETVDINE.

42 SE il Marescialle haurà fatta querela d'alcun Fratello, e l'hauerà posto in giustitia, gli può perdonare, & assoluerlo prima, ch'esca per andar' alla Chiesa, e non dopo; e se'l Marescialle hauerà fatta querela d'alcun Fratello, possono i Fratelli pregare per il Delinquente, & il Marescialle gli può perdonare prima, che suoni la Campana; Ma sonata la Campana, il perdono è riserbato al Maestro, ò vero al suo Luogotenente. In oltre, se'l Marescialle, o vero altro Commendatore fà querela per commandamento del Maestro, all'hora non può rimetterla, ò perdonarla, & il simile del commandamento fatto per ordine del Maestro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

43 STatuimo, che'l Marescialle possa deputare alcun Fratello Caualiero à lui ben visto, in luogo d'vna Persona Secolare all'officio di Gonfaloniero, o di porta Insegna, non ostante qual si voglia Statuto, o consuetudine, che faccia in contrario.

Che non si concedino Antianità sopra le Dignità ad alcuno, fuorch'à Baglini Conuentuali.

FR. GIO. VALLETTA.

44 DEsiderando d'estirpare, e stagliare la materia, & occasione d'ogni lite, e controuersia, che fin'adesso è nata tra' Fratelli nostri, sopra l'Antianità alle Dignitadi: Determi-

terminiamo, e vietamo il concederſi per l'auuenire la prerogatiua, od'aſpettatiua, o quelle, che noi chiamiamo Antianità ſopra' Priorati, Caſtellania d'Empoſta, e Bagliaggi ad alcuno, fuor ch'a' Bagliui Conuentuali, a' quali ſimili Antianità innanzi à gli altri di ragione, e per conſuetudine noſtra s'aſpettano, & appartengono: Ma s'auuertà alcuna volta, che l'importante neceſſità, o l'euidente vtilità de' Priorati, e delle Lingue, delle quali dette Dignità ſaranno, e dell'Ordine noſtro richiegga, che ciò ſi debba fare, e che le dette Dignità ſiano date ad altri; non altrimenti ſi concedano, ſe non eſſaminata prima la cagione dal Maeſtro, e dal Conſiglio; e co'l conſenſo de' Fratelli delle Lingue, o de' Priorati, o Caſtellania d'Empoſta, a' quali appartenerà la nominatione; & à Perſone dell'Ordine noſtro antiane, e benemerite, nelle quali concorrino quelle qualità, che ſecondo gli Stabilimenti noſtri ſi richieggono in Perſone capaci di Dignità; e finalmente ſenza pregiudicio de' Bagliui Conuentuali; Eccettuando le concordie forſi fatte in alcune Lingue, o Priorati, ne' quali diuerſamente, e contra la forma del preſente Decreto trà Fratelli è ſtato accordato.

Del numero delle Lingue, de' Bagliui, e de' Priori.

CONSVETVDINE.

45 ANcorche l'Ordine noſtro, dalla fondatione della ſua origine, poic'hebbe acquiſtata ampiezza delle coſe, haueſſe alcuni Conſiglieri ornati di titoli di Dignità, aſſiſtenti al Maeſtro; parue però neceſſario in proceſſo di tempo di diſtinguere, e partire le Lingue; ampliare i Bagliui, inſtituire i Priori, accioche riſtretti i Religioſi ne' confini, e giuriſditioni loro, più quietamente attendeſſero alla profeſſione, & al gouerno. Quindi ſeguitò prima, e poi di mano in mano, ſecondo l'opportunità de' tempi, la diſtintione delle otto Lingue, l'accreſcimẽto de' Bagliui Conuentuali, che foſſero Preſidenti alle dette Lingue; e ſi ſono aggiunti alcuni titoli, che ſi chiamano Bagliui Capitolari, i quali ſono aſcritti a' Capitoli, & interuengono nel Conſiglio; il cui numero è queſto.

Veggaſi di ſopra lo ſtat. 2. del Conſiglio.

DEL-

DELLA LINGVA DI PROVENZA.

IL Gran Commendatore. Il Priore di San Gilio. Il Priore di Tolosa. Il Bagliuo Capitolare di Manoasca, il quale fù instituito in tempo, che nel Magisterio sedeua Fr. Iacomo di Milly.

DELLA LINGVA D'ALVERGNA.

IL Marescialle. Il Priore d'Aluergna. Il Bagliuo Capitolare di Lureil, il quale sedendo nel Magisterio Fr. Battista Orsino, fù ordinato; e dipoi fù chiamato il Bagliuo di Lione, mutando nome in tempo del Maestro, Fr. Filippo di Villers Lisleadamo; & hora hauendo cambiato nome in tempo di Fr. Gio: Leuesque della Cassiera, è stato chiamato di Deuesset.

DELLA LINGVA DI FRANCIA.

L'Hospitaliero. Il Priore di Francia. Il Priore d'Aquitania. Il Priore di Chiampagne. Il Bagliuo Capitolare della Morea, già vn pezzo fà instituito. Il Bagliuo Capitolare Tesoriero Generale, il quale fù ordinato in tempo del Maestro Fr. Giouanni di Lastic.

DELLA LINGVA D'ITALIA.

L'Ammiraglio. Il Priore di Roma. Il Priore di Lombardia. Il Priore di Venetia. Il Priore di Pisa. Il Prior di Barletta. Il Prior di Messina. Il Prior di Capoa. I Bagliui Capitolari di Sãta Eufemia, e di Santo Stefano vicino à Monopoli. Della Santissima Trinità di Venosa. Di San Giouanni di Napoli, vn pezzo fà instituiti.

DELLA LINGVA D'ARAGONA. CATALOGNA, E NAVARRA.

IL Gran Conseruatore, così chiamato nel tempo, che sedeua nel Magisterio Fr. Giouanni d'Homedes. Il Castellano d'Emposta. Il Priore di Catalogna. Il Priore di Nauarra.

ra. I Bagliui Capitolari di Maiorça, e di Caspe, che furono instituiti; quello in tempo, che sedeua nel Magisterio, Fr. Antonio Fluuiano, e questo in tempo del Maestro Fr. Battista Orsino.

DELLA LINGVA D'INGHILTERRA.

IL Turcopliero. Il Priore d'Inghilterra. Il Priore d'Hibernia. Il Bagliuo Capitolare dell'Aquila.

DELLA LINGVA D'ALEMAGNA.

IL Gran Bagliuo. Il Prior d'Alemagna. Il Prior di Boemia. Il Prior d'Vngheria. Il Prior di Dacia. Il Bagliuo Capitolare di Brandeburgh.

DELLA LINGVA DI CASTIGLIA. DI LEON, E DI PORTOGALLO.

IL Gran Cancelliero. Il Priore di Castiglia, e di Leon. Il Prior di Portogallo. Il Bagliuo Capitolare di Lora, ordinato in tempo, che nel Magisterio sedeua Fr. Giouanni Valletta. Il Bagliuo di Langò, o vero di Leça instituito in tempo di Fr. Pietro di Monte, & vnito perpetuamente al Priorato di Portogallo. Il Bagliuo de las Nueue Villas, instituito in tempo, che sedeua nel Magisterio, Fr. Giouanni Leuesque della Cassiera.

Però il Priore della Chiesa dell'Ordine nostro, & il Commendatore di Cipro, Bagliui, Capitolari, sono communi à tutte le Lingue: Mà il Bagliuo Capitolare di Negroponte, è commune alle due Lingue d'Aragona, e di Castiglia, per accordo fatto trà di loro.

Veggasi di sopra lo stat. 66. del Commun Tesoro.

DE

DE' PRIORI,

TITOLO VNDECIMO.

De' Luogotenenti de' Priori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

1 PERCHE le cose dell'Ordine nostro, meglio, e con maggior diligenza siano amministrate, i Priori, & il Castellano d'Emposta, partendosi da' loro Priorati, o Castellania d'Emposta, debbono costituire, e nominare alcun Fratello Caualiero dell'Ordine nostro, de gli Antiani dell'istesso Priorato sofficiente, atto, habile, benemerito, capace, e pratico delle cose dell'Ordine nostro per Luogotenente, e Vicario loro, il quale in assenza di essi conuochi, e congreghi l'Assemblee, & amministri giustitia à coloro, che la dimandaranno: Interuenga ne' Capitoli Prouinciali, & esseguisca tutte l'altre cose intorno a' negotij publici, che s'appartengono all'officio di Priore, e di Castellano d'Emposta. Ma se'l Priore sarà presente, e sia ritenuto da qualche legitimo impedimento, all'hora sia Presidente ne' Capitoli Prouinciali, e nell'Assemblee, alcun Bagliuo (s'alcuno ve ne sarà presente) o vero il Fratello più antiano.

Del modo d'eleggere il Luogotenente del Priore.

FR. VGO REVEL.

2 STatuimo, ch'essendo morti i Priori, od il Castellano d'Emposta nelle parti d'oltra mare, il Commendatore, nella cui

cui Commenda saranno morti, debba congregare dodici altri Commendatori (se tanti ne potrà trouare) altrimẽti quel maggior numero, che se ne potrà trouare in quel Priorato, o Castellania d'Emposta de' più vicini, e propinqui alla detta Commenda, i quali congregati insieme, hauuto prima sopra di ciò maturo consiglio, elegghino alcuno de' Fratelli di detto Priorato, e Castellania d'Emposta idoneo, sofficiente, e più atto à tale amministratione, e carico; che tenga la vece, & il luogo del Priore, e Castellano d'Emposta; al quale così eletto, siano tenuti tutti i Fratelli di detto Priorato d'obedire, fin tanto, che la morte del detto Priore, o Castellano d'Emposta sarà peruenuta à notitia del Maestro, e del Conuẽto; e che da loro sarà altrimenti proueduto. Però se'l Priore, e Castellano d'Emposta, sarà morto fuori de' confini del suo Priorato, e Castellania d'Emposta, & in qual si voglia altro luogo, fuor ch'in Conuento, colui, ch'egli hauerà, partendo dal Priorato, lasciato per suo Luogotenente, o Vicegerente, procuri anch'egli di congregare dodici Fratelli, i quali faccino l'elettione del Luogotenente, come si è detto.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

3 PErò se'l Priore, o Castellano d'Emposta morirà in alcuna delle sue Camere Priorali, il Commendatore più vicino alla detta Camera, conuocarà nel medesimo modo, e forma, dodici Commendatori, i quali elegghino il Luogotenente del Priore: Ma se'l Priore partendo dal suo Priorato non hauerà lasciato alcun Luogotenente, e sarà morto; in tal caso alcun Fratello più antiano, conuochi nel modo sudetto i Fratelli, e con essi proceda all'elettione del Luogotenente.

Niun Fratello può essere Luogotenente del Priore d'vn'altro Priorato.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 GLi è stato determinato, che niun Priore possa essere Luogotenente d'vn'altro Priore, od essere Presidente nel Priorato, che non è suo: Così ne anche alcun'altro Fratello, il quale non habbia Commenda nella giurisdittione di quel

Priorato, nel quale sarà Luogotenente del Priore, e che non sia stato riceuuto in detto Priorato; eccetto nelle Lingue di Prouenza, e d'Italia, doue i Priorati, e le Commende sono communi.

Della giurisdittione de' Priori.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 I Priori, & il Castellano d'Emposta, insieme co'l Capitolo Prouinciale, od Assemblea, hanno giurisdittione ciuile, e criminale, e regolar correttione sopra tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, di qualunque qualità si siano, i quali habitino ne' confini de' loro Priorati, o Castellania d'Emposta, o ch'in essi si trouaranno; della quale sempre hanno vsato, e possono vsare, osseruando la forma de gli Statuti nostri; non derogãdo alla giurisdittione de' Commendatori sopra' Frati Cappellani d'obedienza, & i Seruenti d'officio, o sia staggio, c'hanno obedienza, o vero lo staggio nelle loro Commende; ne alla giurisdittione, & autorità, che tiene il Priore della Chiesa del Conuento sopra' Frati Cappellani, concedutagli da gli Statuti nostri.

Che i Frati Cappellani, & Cherici siano sottoposti al Priore della Chiesa.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

6 IL Priore della Chiesa, il quale è sopra i Cappellani, & i Cherici, con giustissima ragione essercita sopra di loro giurisdittione. Perciò i Frati Cappellani, & i Cherici dell'Ordine nostro, che sono in Conuento, e che per l'auuenire dalle Parti d'oltra mare verranno in Conuento, siano sottoposti a' commandamenti del Priore della Chiesa, eccetto i Cappellani del Maestro; e può il Priore commandare à quelli, che sono sotto la sua potestà, che diligentemente celebrino l'officio della Chiesa, che odino le Confessioni, ch'amministrino il Santo Sacramento dell'Eucharistia, e gli altri Sacramenti della Chiesa, a' Fratelli, & a' Confrati; caso ch'essendo impedito da altri negotij, o cagioni, non possa l'istesso Priore esseguire queste cose.

Che

Che i Priori ne' loro Priorati, & i Commendatori nelle loro Commende, hanno giurisdittione sopra' Frati Cappellani.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

7 L'Impunità il più delle volte apporta occasione di male, e molti per non v'essere chi gli corregga, si rendono più inchinati à commettere delitti. Essendo adunque, che'l Priore della Chiesa Conuentuale, il quale hà giurisdittione sopra' Cappellani, ch'errano, fà continoua residenza in Conuento; onde per l'assenza sua non può commodamente prouedere à' delitti de' Cappellani, che viuono fuori di Conuento ne' Priorati, e nelle Commende; ne può correggergli, e castigargli ogni volta, che fà di bisogno: Però per non dar occasione d'errare, gli è statuito, che i Priori, & il Castellano d'Emposta ne' loro Priorati, & i Commendatori nelle Commende, che posseggono, essercitino sopra' Frati Cappellani, che habitano in quelle, giurisdittione, e correttione, secōdo la qualità de' delitti, tante volte, quante erraranno; come suole fare il Prior della Chiesa in Conuento. E quando detti Cappellani, che si trouano fuori di Conuento saranno stati ammoniti, e ripresi de' loro delitti da' Priori, e da' Commendatori loro Superiori, perseueraranno nondimeno ne gli errori loro, possono essere corretti, e puniti da' Priori nel modo, che i Fratelli Caualieri, e Seruenti della Religione quando errano, sono puniti, secondo la forma de gli Statuti nostri. Ma se'l Priore della Chiesa, si trouarà per ventura nelle parti d'Occidente, e sarà presentialmente ne' Priorati, e nelle Commende, douunque egli si trouarà personalmente, esserciti giurisdittione sopra' Frati Cappellani, e gli corregga. Visiti parimente, e riformi le Chiese, e dia ordine, che'l Diuino Vfficio sia diligentemente celebrato, e corregga i difetti: Non ostante le sudette cose, le quali non vogliamo, ch'in modo alcuno faccino pregiudicio alla giurisdittione del Priore della Chiesa, quando sarà presente.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

8 SOpra' Frati Cappellani però, & i Seruenti d'arme riceuuti in Conuento, niuno può essercitare giurisdittione, fuor

che'l Priore, & il Castellano d'Emposta, con l'Assemblea, o co'l Capitolo Prouinciale, com'è solito farsi co' Caualieri dell'Ordine nostro. S'alcuno presumerà di contrafare, sia tenuto per disobediente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

9 PErò il Priore della Chiesa, può deputare, nominare, & eleggere ne' Priorati, Castellania d'Emposta, ne' Bagliaggi, e Commende della Religione, Visitatori, e Vicarij Ecclesiastici, per essercitare giurisdittione Ecclesiastica, e spirituale sopra' Cappellani, e Cherici Secolari, e sopra Laici, sudditi, e vassalli della Religione nostra; E questo doue il Priore, il Castellano d'Emposta, i Bagliui, e Commendatori non hanno alcuna giurisdittione spirituale. Percioche quei di loro, che l'haueranno, potranno eglino deputare simili Vicarij.

Che i Priori non hanno autorità di priuare i Fratelli dell'habito, ne delle Commede, ne de' Membri, ne dell'Antianità.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 EGli è vietato a' Priori, al Castellano d'Emposta, & al Capitolo Prouinciale, di non dar contra alcun Fratello dell'Ordine nostro, soggetto alla loro giurisdittione, sentenza di priuatione dell'habito, o della Commenda, o del Membro, Beneficio, o d'altri beni, o dell'Antianità, o di perpetua carcere: Ma trouandosi, ch'alcuno sia incorso nelle dette pene, Il Priore, il Castellano d'Emposta, & il Capitolo Prouinciale, o l'Assemblea, fatto il suo processo, diano di ciò auuiso al Maestro, & al Consiglio, i quali prouederanno conforme alla giustitia. Quel, che sarà fatto in contrario, sia vano, e colui, c'hauerà contrafatto, sia tenuto per disubidiente.

La pena della priuatione è riserbata al Gran Maestro, & al Consiglio. Veggasi lo stat. 59. delle prohibit. e delle pene.

De' Registri, che debbono fare i Priori.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

11 SOno tenuti i Priori, & il Castellano d'Emposta, di fare due registri del valore di tutte le Commende, case, luoghi, poderi, possessioni, e Beneficij de' loro Priorati, così nel capo, come ne' Membri particolarmente, e nominatamente, de' quali registri, vno se ne mandi al Maestro, & al Conuento,

to, e l'altro lo conseruino i Priori, de' quali ne habbino parimente vn transunto i Commendatori; cioè di quelle cose, ch'appartengono alle Commende, che posseggono.

De gli Archiui, che si debbono fare ne' Priorati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

12 STatuimo, che i Priori, sotto pena della perdita de' frutti d'vn'anno de' loro Priorati, da essere applicati al commun Tesoro, deputino alcun luogo forte, e sicuro nella più honorata, e principal Casa del Priorato, e della Castellania d'Emposta, o vero in alcun'altra, che paia loro più commoda, e sicura; & in quella faccino fare vn'Archiuio, così alle spese de gli stessi Priori, come de' Commendatori, nel quale si riponghino tutti i Priuilegij, instromenti, atti, e bolle autentiche, tanto de' Priorati, e Castellania d'Emposta, quanto delle Commende, e beneficij, che sono ne' confini di quelli; e che i Commendatori delle dette Commende, c'hanno presso di loro detti instromenti, titoli, priuilegij, e bolle, siano tenuti di portarle, e metterle nell'istesso luogo; & à questo siano costretti da' Priori, e Castellano d'Emposta, co'l sequestrare loro i frutti delle Commēde, & amministrationi, che posseggono, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro, fin tanto, che habbino obedito. Potranno però i Commendatori, ritenere appò loro, i transunti di dette bolle, e priuilegij.

De' Suggelli de' Priori.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

13 PEr euitare le fraudi, e gli inganni, commandiamo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, siano tenuti di mandare al Maestro, & al Conuento l'impronto, o sia impressione, caratteri, e scolture de' suggelli loro, in cera, bene acconci, e suggellati in vna cassetta, in modo, che non si guastino, i quali poi si conseruino in Conuento, nel luogo del Tesoro, sotto i suggelli del Maestro, e de' Bagliui Conuentuali; acciò che si possano seruire de' caratteri, od impronti di detti suggelli, per iscoprire, e rimouere le fraudi, secondo il bisogno.

Della Custodia de' Suggelli de' Priorati.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

14 VOgliamo, e determiniamo, che i suggelli de' Priorati, siano custoditi; e si conseruino sotto secreti segnetti de' Priori, e del Castellano d'Emposta, e de' Commendatori del Capitolo, o vero Assemblea Prouinciale; ò della maggior parte di loro, e ch'in modo alcuno non si possino segnare alcune lettere, se non in presenza del Priore, e de' Commendatori, che saranno nel Capitolo Prouinciale; e che nelle lettere suggellate, si sottoscriuino sotto la piega di esse, almeno quattro Commendatori. Che se sarà fatto altrimenti s'intendino essere di niun momento, e valore: E facendosi lettere d'obligationi da' Commendatori, o Fratelli alcuni, siano parimente sottoscritte nel medesimo modo: E morendo ancora i Commendatori, o Fratelli debitori, se i debiti non saranno stati pagati, siano espressamente tenuti à pagargli coloro, che si saranno sottoscritti, accioche non presuma alcuno di far simili debiti, in pregiudicio del commun Tesoro.

Quanti Priori debbano fare residenza in Conuento.

FR. RAMONDO ZACOSTA.

15 STatuimo, che tre Priori dell'Ordine nostro secondo l'ordine, che saranno chiamati dal Maestro, siano tenuti di fare personale resideza in Conuento per due anni, da cominciarsi dal giorno, ch'arriuarãno in Conuento. Che s'alcuni di loro sarãno contumaci, s'applichino al cõmun Tesoro, i frutti della migliore, e più vicina Camera priorale, che posseggano.

Che i Priori, & i Bagliui non vsino delle preminenze, fin tanto, che non haueranno fatta diligenza di conseguirne il possesso.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

16 I Priori, & il Castellano d'Emposta, & i Bagliui, non godino de gli honori, e preminenze delle Dignità loro, fin tanto, che non hauerãno fatto costare autenticamente al Maestro, & al Consiglio, d'hauer vsata la debita diligenza per cõseguire il possesso di quelle: Il che hauendo mostrato, potrãno vsare di detti honori à discretione del Maestro e del Consiglio.

DEL-

DELL' VFFICIO DE' FRATELLI.

TITOLO DVODECIMO.

Che gli Vfficij dell'Ordine nostro, si commettino a' nostri Fratelli.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

1 VOGLIAMO, che gli Vfficij dell'Ordine nostro, si commettino a' nostri Fratelli, che sono atti à quelli; acciò essi gli essercitino. Ma se occorrerà, che non si trouino Fratelli habili ad essercitare detti Vfficij, potranno il Maestro, & il Consiglio, deputare per alcun tempo Persone secolari all'essercitio di quelli.

Che i Frati Seruenti essercitino gli Vfficij soliti.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

2 VOgliamo, che i Frati Seruenti d'arme regghino, & amministrino gli Vfficij, ch'à loro per consuetudine s'appartengono; come sono la Volta, il Granaro, la picciola Commenda, e gli altri Vfficij soliti, e spettanti allo stato loro: & il Fratello Caualiero, che gli dimandarà, sia riputato dell'istesso grado, & ordine di Fra Seruente. E nondimeno non possa conseguire il detto Vfficio; se non paresse al Maestro, & al Consiglio, ch'egli fosse atto, & idoneo ad essercita-

re il detto Vfficio, le quali cose, essendo fatte, siano ordinati i Prodomi, da coloro, a' quali ciò s'appartiene; acciò attendino alla riforma di detti Vfficij; E chi errarà, sia castigato, secondo l'importanza del delitto, e detti Vfficij siano parimente mutati ogni due anni.

Della guardia delle Fortezze.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

Fà à questo proposito lo statuto 65. delle Cōmende.

3 SIano deputati alla guardia de' nostri Castelli, e Fortezze Fratelli Caualieri, e Seruenti dell'Ordine nostro; e non se ne trouando, si mettano in assenza loro, Persone secolari, atte, e fedeli.

FR. BATTISTA ORSINO.

4 STatuimo, ch'alla guardia de' Castelli, e Fortezze nostre nelle parti di Ponente, siano da' Commendatori preferiti i Fratelli dell'Ordine nostro, senza danno, e carico del nostro commun Tesoro.

Dell' honesto vestito de' Fratelli.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

Veggasi di sopra lo stat. 25. de' Bagliui.

5 COnuiene à gli Huomini Religiosi d'osseruare con sommo studio la politezza dell'animo, e del corpo: Quindi è che strettamente commandiamo a' Fratelli dell'Ordine nostro, che portino vestiti, & habiti honoreuoli, & honesti, quali si conuengono à veri Religiosi: Vietando loro, che da quì innanzi, sotto qual si voglia color di scusa, non osino portare toniche, & habiti sconuenienti; ma vsino toniche, & habito lungo, & honesto, e bene accommodato; e non vsino veste corta (la quale però sia anche honesta) se non in viaggio, o vero in galera, ò sopra altri nauilij, o vero nelle guardie, e custodia delle Fortezze della Religione. Però in Conuento, & in Castello, e fuori per vn miglio, non vsino veste corta, se non con licenza del Maestro, o del Marescialle, il quale non dia licenza, se non costringendo la necessità; come sarebbe per essercitio d'alcuno Vfficio publico, od in caso d'assedio, od in prouedere, e prepa-

e preparare la Città alla difesa, in caso di romore di guerra. E s'alcuno contrafarà, sia punito con pena della Settena; e perda subito le vestimenta, ch'eccederanno questa riforma, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro.

Del medesimo.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

6 Conuiensi à chi è segnalato di Dignità, e prerogatiua di Religione, l'essere distinto d'habito, e conosciuto da' Secolari. E però accostandoci à gli Statuti de' nostri Predecessori; statuimo, & ordiniamo, che nessuno de' Fratelli nostri per l'auuenire, osi, o presuma di portare in Conuento, fuori dell'essercitio dell'armi, cappe, vesti, robbe, calze, giupponi, e saij, i quali chiamiamo bandati, e bigarratti di varij colori poco honesti, al modo di Secolari; ancorche detti giupponi siano atti all'essercitio dell'armi; e si commãda, ch'ogn'vna delle vesti, giupponi, cappa, calze, robba, e saio, siano d'vn colore. E s'alcuno contrafarà, sia punito di pena della Settena, e perda incontanente le vesti, ch'eccederanno questa limitatione, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro.

Come si debbano portare i Fratelli ne gli Alberghi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 Commandiamo a' nostri Fratelli, che riuerischino, & honorino i Bagliui Capi de gli Alberghi, e che si portino modestamente, e temperatamente ne gli Alberghi, doue mãgiano, ne faccino alcuna riuolta, tumulto, o strepito: mà mangino con quiete, e con silentio; ne si leuino da Tauola prima, che da alcuno Cappellano, non si siano rendute le gratie à Dio, le quali debbano vdire stando in piedi, e non altrimenti; saluo per legitima cagione, & hauendone ottenuta licenza dal Piliero. Chi contrafarà, stia per la prima volta in Settena, per la seconda in Quarantena, e per la terza, nella Torre à volontà del Maestro, e del Consiglio.

Veggasi sopra lo stat. 26. del Consiglio.

DELLE ELETTIONI
TITOLO DECIMOTERZO.

La forma dell'elettione del Maestro dello Spedale di Gierusalemme.

1 MOSSI gli Antichi nostri da ottima ragione, vsarono di procedere prudentemente, & auuedutamẽte nell'elettione del Maestro; Perciochè nel segnalare, & eleggere il Capo, e Superiore, consiste la stabilità, e fermezza dell'Ordine nostro; e molto importa, quale sia colui, che di sì nobile Cõpagnia debba essere Presidente, e tenga l'amministratione della Religione. Questa forma adunque, da' Maggiori nostri statuita, e lasciataci, nell'elettione del Maestro osseruar si debbe. Conoscendosi il Maestro grauemente ammalato, debbe per l'indennità dell'Ordine raccommandar, e dare in gouerno le bolle di ferro, & i conij d'argento, & il Suggello secreto, de' quali suole seruirsi, à qualche buono, discreto, & atto Religioso; ò vero commandare, che si riponghino in qualche luogo sicuro; acciochè alcuno non possa fraudolentemente seruirsene. Che s'egli occupato dall'Infermità, ò per qualche altro rispetto, trascurasse di farlo, procuri, e sollleciti il Siniscalco, che ciò si faccia. Morto poi, ch'egli sarà, colui, che gli tiene in gouerno, gli consegni subito al Consi-

vn Fratello Caualiero da bene, discreto, & atto, di tutta l'Assemblea, o di loro, per Commendatore dell'Elettione. Questi adunque in tal modo co'l giuramento astretti, entrano in Conclaue; doue con isquittinio delle ballotte, eleggono il Commendatore dell'Elettione; & hauendolo in tal modo eletto, lo fanno intendere al Luogotenēte, & all'Assemblea; e colui, che sarà stato disegnato Commēdatore dell'Elettione, riuerentemente inginocchiato, comparisca dinãzi al Vicegerente, e giuri sotto la predetta forma, che rettamente, è giustamente esserciterà l'Vfficio di Commēdatore dell'Elettione; & incontanente il Vicegerente del Magisterio si dismette dall'Vfficio, & il Commendatore dell'Elettione rimane Presidente; Dinãzi al quale gli otto Elettori predetti, di nuouo nella forma sudetta giurarãno d'eleggere, è nominare vn Caualiero, vn Cappellano, & vn Seruente d'arme, atti, da bene, e sofficienti per i tre Elettori de gli altri Colleghi, e compagni loro, Elettionarij del Maestro: e l'istesso giuramētò prestarà ancora il Commendatore dell'Elettione, in mano del Vicegerente, se sarà de gli otto Elettionarij; altrimēti rimanēdo nell'Assemblea, presegga. Adempite queste cose, gli otto Elettionarij, hauendo in tal modo giurato, entrano in Conclaue doue secretamente co'l medesimo squittinio delle ballotte, eleggeranno i tre Elettori sudetti, cioè vn Caualiero, vn Cappellano, & vn Seruente d'arme; & hauendogli eletti, gli publicano, & intimano al Commēdatore dell'Elettione, & à tutta l'Assemblea: Publicata l'Elettione del Triumuirato, cioè del Caualiero, del Cappellano, e del Seruente, s'intende, che gli otto Elettionarij habbino finito l'officio loro; e gli stessi tre Religiosi, il Caualiero, il Cappellano, & il Seruente, comparendo dinanzi al Commendatore dell'elettione, & alla publica Assemblea, nella predetta forma, co'l giuramento s'astringono, che rettamente, e giustamente eleggeranno gli altri Elettori del Maestro, con tal'ordine: cioè eleggono il quarto d'altra Lingua, che delle loro, & il quarto, ch'è stato eletto, giurando anch'egli nel predettto modo, s'aggiunge alli tre, e questi quattro ancora

cora elegge ranno il quinto, e così di mano in mano fin'al numero d'otto, sempre d'altre Lingue; in modo, che l'vltimo eletto, s'aggiunga a'primi, per eleggere il seguente; gli otto ancora così eletti, eleggeranno il nono, & i noue il decimo, così fin'al numero di sedici solamente; in modo, che di ciascuna Lingua, vi siano due Fratelli, frà quali non possi essere alcun Bagliuo, od altro della gran Croce: Percioche fatta l'elettione dell'ottauo, gli altri si pigliano per grado, & ordine delle Lingue; e se per caso alcuna Lingua per mancamento di Fratelli, non potesse sopplire al numero di questi due, si piglino d'vn'altra Lingua. Però in tal elettione, frà gli Elettionarij, possino essere due Cappellani, e tre Seruenti, e non più; ma in ogni modo vi debbano essere almeno vn Cappellano, & vn Seruente, e gli altri siano Caualieri, e tutti siano nati di legitimo Matrimonio. * Trà questi sedici Elettori, quel Caualiero del Triumuirato, il quale fù da principio eletto da gli otto per Caualiero, e che si chiama il Caualiero dell'Elettione, rimane Presidente. Questo ancora publica l'Elettione del Maestro à gli altri, che stanno intorno; e ciascuno de gli Elettori hà solamente vn sol voto, eccetto il Caualiero dell'Elettione, il quale per euitare la parità de'voti nell'Elettione del Maestro, hà due voti; E quel Fratello, c'haurà la maggior parte de'voti, cioè c'hauerà più voti, s'intenda eletto, & assonto per Maestro. Poiche i Sedici sudetti con tal forma saranno stati eletti, per monitione, e commandamento del Commendatore dell'Elettione, si confessano al Sacerdote, e deuotamente odono la Messa, e riuerentemente si communicano; accioche purgati da'vitij, e dalla Diuina gratia illuminati, possino eleggere vn degno, buono, e virtuoso Maestro. Fatte queste cose, i Sedici Elettionarij humilmente compariscono dinanzi al Commendatore dell'Elettione, e di tutta la raunanza de'Religiosi, e riuerentemente co'l capo scoperto s'inginocchiano; e ponendo le mani sopra il Santo legno della Croce, e sopra i Santi Euangelij, e sopra la Prefatione della Messa, ciascuno d'essi ad vno ad vno, e l'vno dopo l'altro, con

* Frà questi Sedici Elettori non può entrar alcun Signore della Grã Croce, così fù ordinato nel Capitolo Generale, del 1558.

con alta, & intelligibile voce, giurano con queste parole.

Io N. prometto, e giuro per questo Sacratissimo Legno della Croce, per i Santi Euangelij di Dio, e per le Sacrosante parole della Prefatione, lasciato à parte ogni odio, timore, amore, speranza di premio, ò disordinato affetto, hauendo solamente gli occhi, e la mente indirizzata à Dio, & al nostro Signor Giesù Christo, à gloria, e laude del nome Diuino, all'honore, e commodo della Religione Christiana, & all'honore, & vtilità dell'Ordine nostro, di nominare, & eleggere rettamente, giustamente, e canonicamente, secondo, che mi dettarà la retta coscienza; e per quanto s'estenderà la forza del mio giudicio, & il discorso del proprio intelletto, per Maestro dello Spedale di San Giouanni Gierosolimitano, e di tutto l'Ordine nostro, trà tutti i Religiosi dell'Ordine nostro, Fratelli Caualieri, così presenti, come assenti, vn Fratello Caualiero,* nato di legitimo matrimonio, atto, buono, virtuoso, sofficiente, e capace del Magisterio, e così giuro, e prometto; E così m'aiuti Iddio, & il Sacratissimo Legno della Croce, e le Sante Scritture, che tocco con mano. E se contrafarò, s'intenda essere in pericolo, e perpetua dannatione dell'Anima mia. Il che hauēdo fatto, basci il Legno della Croce, e le Sante Scritture.

*Così dispone lo statuto 3. del Maestro.

Appresso essendosi in tal modo fatto giurare à tutti gli Elettori, il Commendatore dell'Elettione, e tutti i Fratelli dell'Assemblea, promettino, e giurino sopra la Croce dell'habito loro, d'accettare per Superiore, e per Maestro, & hauere per stabile, e fermo colui, che i predetti Elettori per la maggior parte de' voti eleggeranno. All'hora i Sedici Elettionarij, in tal modo co'l giuramento astretti, subito senza parlare ad alcuno, per qual si voglia cagione, e senza dimostrar cosa alcuna con atto, ò con cenno, si partono dal cospetto del Commendatore dell'Elettione, e di tutta l'Assemblea, e vanno in luogo secreto, & entrano in Conclaue; e chiuse le porte, in modo, ch'alcuno non possa entrarui, disputano insieme dell'Elettione del Maestro. Percioche in Conclaue, ciascuno de gli Elettori senza paura, se-

condo il libero arbitrio del proprio discorso proponga quello, che gli piace, e manifestino i costumi, le virtù, & i vitij, e sopra quelli discorrino, e disputino; e fatta diligente essamine, con secreti voti, cioè mettendo ne' bossoli le ballotte coperte, eleggono il Maestro; apportati, è messi iui in ordine tanti bussoli, quanti saranno coloro, di cui si disputarà, come si è ordinato di fare in Consiglio: E così colui, c'haurà più voti, s'intende, che sia eletto per Maestro, il quale, e non altro senza dubbio, debbe publicare il Caualiero dell'Elettione. Fatta l'Elettione, gli Elettori si partono dal Conclaue, e compariscono dinanzi al Commendatore dell'Elettione, e dell'vniuersal Compagnia de' Fratelli, & hauendo dimandato tre volte, s'hanno per fermo, e stabile ciò, ch'essi hanno fatto, e tre volte essendo risposto loro, che lo tengono per ben fatto, e l'hanno à grado; All'hora il Caualiero dell'Elettione, con alta, & intelligibile voce, essendoui presenti gli altri Elettori, nomina, e publica il Maestro. Se l'Eletto è presente, riuerentemente si conduce all'Altar maggiore, doue posto le mani sopra il volume de gli Statuti promette, e giura solennemente, d'osseruare la Regola, gli Stabilimenti, e le lodeuoli consuetudini dell'Ordine; e di reggere, ordinare, & esseguire i negotij dell'Ordine, co'l consiglio de' Primati, e de gli Antiani. Mà se l'Eletto sarà assente, tosto ch'egli verrà in Conuento, sia con simile giuramento astretto prima, che goda della preminenza Magistrale. Fatte queste cose, essendosi eletto vno Assente, il Consiglio compito elegge vn Vicegerente, il quale stà in vfficio fin'all'arriuo del Maestro; e se l'Eletto sarà presente, prouede di Luogotenente.

Del Mastro eletto assente, Veggasi di sopra lo stat. 19. del Maestro.

FR. NICOLO LORGUE.

2 Statuimo, che i nostri Fratelli non presumino di portare armi nel luogo, doue si celebrarà l'Elettione del Maestro: S'alcuno contrafarà, subito sia priuato del Voto; e se di lui sarà fatta querela, perda l'habito.

Che

Che l'elettione de' Bagliui, e de' Priori, sia fatta dal Maestro, e dal Consiglio ordinario.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

3 PEr antica consuetudine, l'elettione de' Priori, del Castellano d'Emposta, e de' Bagliui s'aspetta al Maestro, & al Consiglio ordinario: E però vietamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, di qualunque conditione si siano, di non procedere all'elettione, o vero assontione loro, ne di dar voto, od interuenire in tali congregationi: E coloro, che contrafaranno, subito s'intendino priuati dell'habito, il quale non possino mai ricuperare, e tale elettione sia nulla; e l'Eletto ancora, se in qual si voglia modo l'hauerà procurato, sia priuato dell'habito, secondo il solito. Salua però sempre la nominatione della Lingua.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

4 STatuimo, che niun Riceuuto di gratia, che non sia nobile, o legitimo, non possa ascendere ad alcuna Dignità, ne contradica à gratia in Lingua; ma sia contento del suo cabimento, e miglioramento; ne possa interuenire ne' Sedici Capitolanti, o nell'elettione del Maestro, od hauere in quelle ballotta, o voto.

Del modo d'eleggere i Priori, & i Bagliui.

FR. BATTISTA ORSINO.

5 ORdiniamo, ch'ogni volta, che'l Maestro, & il Consiglio ordinario procederanno all'elettione d'vn Bagliuo Conuentuale, dopo, che saranno stati vditi coloro, che secondo il solito dimandano il Bagliaggio; essaminati prima i costumi, e le virtù di quelli, che dimandano, da quei, che sono in Consiglio, senza serbare ordine, ma ad arbitrio loro, prima che si venga al ballottare, il Maestro riceua il giuramento solenne, fatto sopra la Croce dell'habito da' Bagliui, e Priori, che saranno presenti in Consiglio per far l'elettio-

Veggasi il 18. del Consiglio.

ne, ch'eleggeranno per Bagliuo vna Perſona atta, vtile, degna, e di maggior meriti; hauendo più toſto conſideratione alla ſofficienza, e benemerenza, ch'all'antianità. E così per iſquittinio delle ballotte, ſi debbe fare l'Elettione; Ed in tal modo commandiamo, che ſiano parimente eletti, e creati il Priore della Chieſa, e gli altri Priori, e Bagliui Capitolari; oſſeruata ſempre la ſmutitione delle Lingue, ſecondo l'antica conſuetudine.

Sofficienza, e benemerenza, ſi cōſidera nell'Elettioni più che l'ātianità, così nello ſtat. 11. di queſto Titolo.

Dell'Elettione del Priore della Chieſa.

FR. IACOMO DE MILLY.

6 QVanto più la Dignità s'accoſta allo ſpirituale, tanto maggior conſideratione ſi debbe hauere nel promouere à quella vna Perſona. E però ſtatuimo, che vacando il Priorato della noſtra Chieſa; il Maeſtro, & il Conſiglio ordinario, con matura, e graue deliberatione ſi congreghino, e procedino all'Elettione: e fatta diligente diſcuſſione, & eſſamina de' coſtumi, della vita, della dottrina, e della ſofficienza de' noſtri Cappellani di tutte le Lingue, elegghino, e prendino per Priore, vn Cappellano di buona, & approuata vita; pratico, & inſtrutto delle coſe Diuine, e dotto; il quale eſſendo eletto, ſia tenuto di fare continoua reſidenza in Conuento. E ſe per qualche importante neceſſità, ſarà mandato fuori di Conuento, gli ſia prefiſſo vn termine dal Maeſtro, e dal Conſiglio ordinario, di tornare quanto prima in Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 AGgiungendo, che niuno poſſa aſcendere alla Dignità di Priore della Chieſa, che non ſia nato, e generato di legitimo matrimonio.

Che i Fratelli aſſenti dal Conuento, non ſiano eletti alle Dignità della Gran Croce.

FR. PIETRO DI MONTE.

8 PErcioche la reſidenza in Conuento de' Fratelli antiani è molto neceſſaria per molte ragioni, e particolarmente

per

per fare i seruigij, che sono necessarij nell'amministratione della Republica; statuimo, che niun Fratello della picciola Croce assente dal Conuento senza carico, od Vfficio della Religione, possa essere eletto alla Dignità della Gran Croce; se non fosse ritenuto da legitimo, e manifesto impedimento; il quale con fede publica, & autentica attestatione del Capitolo Prouinciale solo, od almeno del Priore, e dell'Assemblea, quanto prima debbe far sapere al Maestro, & al Consiglio. Non vogliamo però, ch'à questa Legge siano sottoposti i Fratelli della Venerabile Lingua d'Inghilterra, e d'Alemagna.

De gli assenti eletti, Veggasi di sopra ne gli stat. 40. e 41. de Bagliui.

Dell'antianità, che si richiede in coloro, Che debbono essere assonti, e fatti Priori, e Bagliui.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

9 GLi è conueniente, e necessario, che coloro, che debbono essere assonti al gouerno, e stato dell'Ordine nostro, habbino pratica di quello, & esperienza delle cose nostre; e questo non può farsi senza, che gli Huomini non habbino lungamente praticato in esso. Per il che ordiniamo, che niuno de' nostri Fratelli possa essere assonto, od eletto Bagliuo, o Priore, che non habbi portato l'habito nostro quindici anni, da contarsi dal giorno, ch'egli venne prima in Conuento, e fù riceuuto; e che sotto la vera obedienza dell'Ordine nostro non sia vissuto incolpatamente.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

10 PVrche di quei quindici anni, n'habbia fatti dieci di residenza quì in Conuento continoui, o per interualli.

Che i Fratelli nel dimandare le Dignità, non vsino parole ingiuriose.

IL MEDESIMO MAESTRO.

11 VIetamo a' Fratelli nostri, che nel dimandare le Dignità, non debbano publicare, od allegare i vitij, gli errori,

cosa alcuna vergognosa, in qual si voglia modo de' Cõpetitori loro; od ingiuriarsi l'vn l'altro, ne dire contra di loro cosa alcuna, che possa apportar nota a' costumi, e vita di quelli. Potrãno però per difesa della loro ragione, allegare i difetti, mediante i quali, secondo la forma de gli Statuti nostri, possono essere esclusi dalla dimanda, e dal conseguire le Dignità; come de' debiti del commun Tesoro, di non hauer fatta la residenza, d'hauere deteriorate le Commende, di non hauer fatti miglioramenti, & altre cose simili. Chi contrafarà, cada dalla sua petitione. Mà s'alcun'altro, che non sia Competitore, nel dimandare, rinfacciarà simili errori, subito prima, che si proceda all'Elettione, sia priuato di due anni d'Antianità.

Dell'Elettione del Procurator Generale nella Corte di Roma.

FR. IACOMO DI MILLY.

12 IN ogni Capitolo Generale nostro, il Procuratore dell'Ordine nostro nella Corte di Roma, s'intende essere riuocato. E però dal detto Capitolo debbe essere sostituito vn'altro in suo luogo. Con tutto ciò se per altre cagioni parerà al Maestro, & al Conuento, potranno frà i due Capitoli, prouederne d'vn'altro, riuocando il primo. Il Maestro adũque, & il Capitolo Generale costituendo il Procuratore, diligentemente rimirino, e maturamente prouedino, eleggendo vn Religioso degno, prudente, e meriteuole per Procuratore Generale; il quale eletto, faccia residenza nella Corte di Roma, e vada vestito honoreuolmente, e con conueniente ornamento; e difenda i priuilegij, le gratie, e le libertà dell'Ordine nostro. Sostenga, e difenda parimente le concessioni, le donationi, e le prouisioni del Maestro, e del Consiglio; Faccia resistenza, e s'opponga a' Fratelli ribelli, e disubidienti; E quelli con rigore perseguiti; e fauorisca, aiuti, e gratiosamẽte (rifiutando ogni presente) difenda gli Obedienti; tenga auuisati il Maestro, & il Conuento de' negotij;

ne altro chiegga, o riscuota da' Fratelli nostri per le sue fatiche; mà resti contento dello stipendio del commun Tesoro.

Del modo d'eleggere il Tesoriero Generale.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

13 STatuimo, che'l Tesoriero Generale Bagliuo capitolare della Venerabile Lingua di Francia, sia eletto dal Maestro, e dal Consiglio Ordinario, nel modo, e forma, che gli altri Bagliui capitolari s'eleggono, de' Fratelli della detta Lingua; hauuta più tosto consideratione al merito, e sofficienza, ch'all'Antianità; Salua però la smutitione della sudetta Lingua; E che l'istesso Bagliuo Tesoriero, ritenendo il nome, e titolo di Bagliuo Tesoriero, possa partirsi dal Cōuento, con licenza, da essergli conceduta dal Maestro, e dal Consiglio compito in quel modo, che si concede à gli altri Bagliui capitolari; e goda così assente dal Conuento, come presente, delle prerogatiue, che godono gli altri Bagliui capitolari: Intendendo, ch'egli habbia in serbanza la Bolla di Ferro, sotto i soliti Suggelli, secondo il costume; & in assenza sua dal Conuento, il Maestro, & il Consiglio elegghino, e deputino il Luogotenente del Tesoriero, il quale habbia in gouerno la detta Bolla; Percioche la conseruatione di essa Bolla è di non poca importanza.

Delle premineze del Tesauriero, si tratta nello stat. 34. de Bagliui.

Dell'Elettione del Castellano.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

14 STatuimo, che l'officio del Castellano sia dato dal Maestro, e dal Consiglio compito; i quali per ordine delle Lingue, elegghino al detto Vfficio, vn Religioso atto, & antiano, almeno d'otto anni. Però il Luogotenente del Castellano, lo elegge il Maestro di sua propria autorità, per premineza Magistrale.

Questi Luogotenenti, hanno stipendio dal Tesoro; Veggasi lo stat. 28. de' Bagliuo.

La forma dell'Elettione del Castellano.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

15 L'Elettione del Castellano, si farà in questo modo; Il Maestro, & il Consiglio compito pigliaranno prima in iscrit-

iſcritto dal Piliero di quella Lingua, alla quale per torno, & ordine appartenerà il detto Vfficio, i nomi de' Fratelli antiani, almeno d'otto anni, che ſono in Conuento, i quali ſi leggeranno in Conſiglio, e ſaranno eſſaminate le qualità delle Perſone; e pòi con iſquittinio delle ballotte, s'eleggerà vno d'eſſi, quello, che ſarà giudicato più atto, e ſofficiente; E ſi prohibiſce alla Lingua la ſmutitione di detto Vfficio: Ne ſia ammeſſo alcuno de' Fratelli à dimandar eſſo Vfficio in Conſiglio; E colui, che ſarà eletto, venuto alla preſenza del Maeſtro, e del Conſiglio, faccia ſolenne giuramento, d'eſſercitare rettamente, e giuſtamente l'iſteſſo Vfficio, ſenza alcuna macchia.

Dell'Elettione del Capitano dell'Eſſercito Terreſtre, e dell'Armata.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

16 NEl Capitano, e Duce della guerra ſi richiede ſomma diligenza, & eſperienza de' negotij, e delle facende. Quindi è, che per difeſa dell'Iſola noſtra, vogliamo, & ordiniamo, che nell'elettione del Capitano dell'Eſſercito Terreſtre, o dell'Armata, la quale ſi debba fare dal Maeſtro, e dal Conſiglio compito, in modo, che vi concorrino le tre parti de' voti, s'habbia più toſto riguardo alla benemerenza, e capacità, ch'all'antianità; ſenza pregiudicio con tutto ciò de gli Antiani: In modo però, che ſe della Lingua d'Aluergna, ſi ritrouarà alcuno ſofficiente, & atto per Capitano di Terra; quello ſia innanzi à gli altri aſſonto al Capitanato; mà ſe non ſe ne ritrouarà alcuno ſofficiente, ſe ne deputi vn'altro atto, e ſofficiente per quella volta, ſenza pregiudicio della Lingua, & de gli Antiani: E coſi del Capitanato dell'Armata, ſtatuimo, che ſe nella Lingua d'Italia ſi trouarà alcuno ſofficiente, quello ſia prepoſto all'Armata di Mare; quando nò, ſe n'elegga vn'altro per quella volta, ſenza pregiudicio della Lingua, e de gli Antiani, com'è detto.

Del-

Dell'Elettione de' Giudici della Castellania.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

17 IL Maestro, & il Consiglio ordinario, elegghino per Giudici dell'Appellationi, & Ordinario, Huomini da bene, interi, e dotti, i quali si debbano mutare ogni due anni, acciochè la continouatione del tempo non apporti occasione di qualche sinistro.

Dell'Elettione de' Procuratori de' Poueri.

FR. BATTISTA ORSINO.

18 SIano eletti, e deputati dal Maestro, e dal Consiglio compito due Religiosi prudenti, & atti, i quali habbino cura de gli Incarcerati, de' Poueri, de gli Infermi, delle Vedoue, e de' Pupilli; e gli difendino nelle loro ragioni, acciochè per inganno, fraude, e necessità, non venghino à meno: e che s'amministri giustitia nelle cause loro. Per aiuto, e fauore de' quali, possino comparire dinanzi al Maestro, & al Consiglio, & in qual si voglia luogo, acciochè gli Afflitti non patischino calunnia, o vero ingiuria in modo alcuno.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 DE' quali Procuratori, l'vno sia letterato, & habbia stipendio dal Tesoro.

Della guardia da farsi nella Torre del Castello di Rodi da quattro Fratelli.

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

20 PErche la Città di Rodi è situata ne' confini de gli Infedeli, ci conuiene vsar diligenza nella guardia di quella. Però statuimo, che'l Venerando Marescialle, o vero il suo Luogotenente, di tempo in tempo, come meglio gli parerà, elegga quattro Fratelli di diuerse Lingue, i quali ogni notte facci-

faccino continoua residenza nella Torre del Castello di Rodi; e faccino tutto l'anno continoue guardie di notte nella detta Torre: de' quali ne nominarà vno per Capitano; E questi come suoi deputati, visitarà spesso, e correggerà gli errori, & habbia autorità di rimouere gli inutili dalla detta guardia, e di metterui altri in luogo loro. Però non gli è permesso di poter ritenere nella detta guardia, chi habbia mancato in essa più di tre volte; A' quali quattro Fratelli assegniamo per loro salario, la somma di nouantasei fiorini ogni anno; cioè ventiquattro fiorini per ciascuno Fratello, i quali pigliarà dal nostro commun Tesoro. E perche questo stipendio è à carico de' Venerandi Bagliui Conuentuali, e Capitolari; de' loro Luogotenenti, e de' Priori, che di tempo in tempo faranno residenza in Rodi, (eccetto del Prior della Chiesa) e non alle spese del commun Tesoro; perciò lo Scriuano di esso, quando di tre in tre mesi farà il conto delle tauole de' sudetti, che fanno residenza in Rodi; diuida per parte eguale il detto stipendio fra' Residenti in Rodi; e dalle loro tauole, leui la somma di tre mesi di detto salario, deputato a' sudetti quattro Fratelli, che fanno la guardia. E questa ordinatione si mandi ad essegutione nel primo giorno di Marzo prossimo futuro, e si continouarà ne' tempi auuenire; e si cassa, & annulla la consuetudine delle collette, che soleuano dare i sudetti Bagliui, & i loro Luogotenenti, le quali non vogliamo, che siano più tenuti à dare.

Ne gli altri Fratelli, che riseggono in Conuento, saranno più grauati per l'auuenire di detta guardia, come fin' hora si è osseruato.

DELLE COMMENDE, ET AMMINISTRATIONI, TITOLO DECIMOQVARTO.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

1 STATVIMO, che le Commende, e beni dell'Ordine nostro, siano commessi per essere retti, e gouernati, à quei Fratelli, che saranno da bene, Antiani, e benemeriti.

Le Commende si debbono conferir à Religiosi benemeriti, & Antiani. Cosi nello stat. 4. di questo Titolo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

2 VIetamo, che niun Fratello possi insieme tenere due Priorati, o Bagliaggi; mà ne habbi solamente vno, al cui gouerno sia vigilante, & attenda.

FR. DEODATO DI GOZONE.

3 NOn è lecito al Priore, o Castellano d'Emposta, d'hauere alcuna Commenda, casa, o Membro in altro Priorato, se non con consentimento del Maestro, e del Conuento; Percioche debbe ogn'vno esser contento de' suoi confini; ne conuiene impedire le promotioni altrui.

Quali Commende possono ritenere coloro, che sono promossi à Priorati.

FR. IACOMO DI MILLY.

4 I Bagliui, o vero Commendatori, che rettamente, e canonicamente vengono ad essere promossi alla Dignità Priora-

le sono tenuti di lasciare tutte le Cõmende, che prima teneuano. Possono nondimeno ritenersi le Camere Magistrali, che gli sono state concedute, e quelle Commende, ch'eglino haueranno ricuperate dalle mani di Secolari; E quelle parimente, c'haueranno conseguite per titolo di priuatione d'alcuno.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

5 E Vietato a' Priori, di permutare in qual si voglia modo le Camere Priorali; Mà debbono ritenere quelle istesse, che nel Priorato haueranno trouate.

Chi hauerà Figliuoli, non possa conseguire beni dell'Ordine nostro.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

6 GLi è stato determinato, che'l Fratello, il quale prima, ch'entrasse nell'Ordine nostro, habbia hauuta Moglie, e di lei habbia generati Figliuoli, i quali dopo, ch'egli hauerà fatta professione, & al tempo della promotione siano ancora viui, nõ possi in modo alcuno ottenere, & hauere l'amministratione de' Priorati, della Castellania d'Emposta, e pelle Bagliue, o siano Commende.

In qual tempo possino i Fratelli conseguire le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 E stato ordinato, che niun Fratello dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, possa hauere, o conseguire Commenda di gratia, o di cambimento, se dopo hauer preso l'habito dell'Ordine nostro, e fatta la professione, non hauerà fatti cinque anni di residenza continoua, o per interualli nel nostro Conuento; ne possa hauere pensione, o Mẽbro, se non ne hauerà fatti tre, e pagato il diritto del passaggio: Aggiungendo, che niuno de' nostri Fratelli, possa in modo alcuno ottener Commenda di cabimento, di gratia, o di miglioramento, se non sarà presente in Conuento, ouero habbia l'Antianità, o sia aspettatiua.

Così abbasso nello stat. 28. di questo Titolo, e nel 15. del commun Tesoro.

Delle Carauane, o ſiano armamenti, che ſono neceſſarij per conſeguire Commende.

FR. GIO. VALLETTA.

8 PErche importa principalmente alla Republica, che niuno cõſeguiſca premij da lei, che per ſeruigij non gli habbia prima legitimamente meritati; ſtatuimo, che niuno de' Fratelli Caualieri, e Seruẽti d' arme poſſa conſeguire Commẽda di cabimento, o di gratia, che prima non habbia fatte per ſe, o per mezo d'altri, tre Carauane compiute, o ſiano armamenti, nelle Galere della noſtra Religione; Eccetto i Fratelli Caualieri, delle Venerabili Lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna; e quelli, che ſono adoperati, e ritenuti ne ſeruigij dell'Ordine, o del Maeſtro.

FR. PIETRO DI MONTE.

9 PVrche ne' detti ſeruigij, ogni anno continouo, e compiuto, e non altrimenti, s'intendi, e ſi conti per vna Carauana; Eccettuati i Paggi, che ſeruono al Maeſtro, i quali ſono tenuti d'adempire à tempo loro, le dette tre Carauane: Ordinando, che niuno ſia ammeſſo à fare le dette Carauane, ſe non ſarà arriuato al decimo ottauo anno della ſua età.

Che i Riceuitori ne' Priorati, godino dell' Antianità.

FR. BATTISTA ORSINO.

10 I Riceuitori del noſtro commun Teſoro, che ſono ne' Priorati, e Caſtellania d'Empoſta, aſſenti dal Conuento noſtro, s'intendino hauere l'Antianità, in virtù della quale, poſſino ottenere Commende di cabimento, di miglioramẽto, di gratia del Maeſtro, o d'altri. Non potranno però conſeguire in modo alcuno quelle Commende, l'amminiſtratione delle quali ſarà ſtata leuata à gli altri Fratelli, per non hauer pagati i diritti del noſtro commun Teſoro; E queſto per euitare l'inganno, e la fraude.

Di ſimile prerogatiua, godono anco i Procuratori del Teſoro ne' Priorati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 QVelli, che ſono aſſenti per cagione della Republica, e per negotij dell'Ordine noſtro ſono mãdati fuori, du-

rando la commissione, o legatione loro, godono l'Antianità, come se fossero presenti in Conuento.

Il Fratello, che sarà preso da gli Infedeli, ritornando in Conuento, goda l'Antianità per il tempo, che sarà stato ritenuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 Statuimo, che s'alcun Fratello, partendosi dalle parti d'Occidente, con animo, & intentione di venirsene in Conuento, sarà preso nel camino da gli Infedeli, s'intenda essere residente in Conuento, per tutto il tempo della sua cattiuità. Similmente il Commendatore partendosi dal Conuento, con licenza del Maestro, con animo, & intentione anch'egli di trasferirsi alla sua Commenda, e di far residenza in quella, se sarà preso da gli Infedeli, s'intenda essere residente nella sua Commenda, per tutto il tempo, che da quelli sarà ritenuto.

Dell'ottenere le Bolle confermatorie, dopo hauer conseguite le Commende per vigore dell'Antianità.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

13 Ordiniamo, che i Fratelli, i quali haueranno conseguiti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, o Commende, per vigore di qual si voglia Antianità, o vero aspettatiua, debbino frà termine d'vn'anno, dal giorno dell'essegutione di tale Antianità, ottenere dal Maestro, e dal Consiglio, le Bolle di confermatione.

In qual tempo possino i Fratelli migliorare le Commende.

14 I Fratelli, che saranno stati vna volta proueduti d'alcuna Commenda, non si possino migliorare d'vn'altra, se prima non haueran fatta personalmente residenza nella Commenda cinque anni, oltra il mortorio, e l'annata, che chiamiamo il vacante.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

15 I Priori, i Bagliui, & i Commendatori, mentre saranno residenza in Conuento, o da quello si partiranno, fin ch'arriuaranno

uaranno a' Bagliaggi, Priorati, e Commende, o vero da esse si partiranno per venire in Conuento, s'intenda, c'habbino fatta residenza in quelli.

Che i Fratelli sono obligati à migliorare le Commende.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

16 Niun Fratello dell'Ordine nostro, c'habbia Commende di gratia, o di cabimento, possa cabirsi, o migliorarsi, od hauer Priorato, o Bagliaggio, se prima autenticamente non hauerà mostrato, d'hauer migliorate le Commende, che possiede, con qual si voglia Titolo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

17 IL medesimo intendiamo ne' Membri, o chi possiede Membri. Percioche vogliamo, che sotto la medesima pena, siano tenuti di migliorargli.

Del miglioramento, che debbono fare i Bagliui Capitolari.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

18 I Bagliui Capitolari, c'hanno la pacifica possessione de' Bagliaggi loro Capitolari, sono tenuti di migliorargli. Perciò statuimo; che niun Bagliuo Capitolare, che possegga Bagliaggio pacificamente, possa conseguire Priorato, o Bagliaggio Conuentuale, se non mostrarà, e prouarà autenticamente d'hauer migliorato il Bagliaggio Capitolare, che possiede.

Del miglioramento delle Camere Magistrali, e Priorali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 I Fratelli dell'Ordine nostro, a' quali il Maestro hauerà allogate, o commesse le sue Camere Magistrali, non potranno conseguire Commende di cabimento, o di miglioramento, o Dignità, se non haueranno migliorate le dette Camere Magistrali; Ne i Priori potranno conseguire la Commenda spettante alla preminenza loro (eccettuata la quinta Camera) se non haueranno fatti i miglioramenti nelle loro quattro Camere Priorali. A niuno però possa essere opposto

di

di non hauer fatti i miglioramenti; se non dopo cinque anni, dal giorno, c'hauerà cominciato à godere i frutti, così nelle Commende, e ne' Bagliaggi, come ne' Membri. Però nelle Camere magistrali, dopo il medesimo tempo, passate le due annate, che s'appartengono al Maestro.

Del miglioramento, che debbono fare i Frati Cappellani, & i Seruenti d'arme.

FR. GIO. LEVEQVE DELLA CASSIERA.

20 PErche alcuni Frati Cappellani, e Seruenti d'arme, dopo, c'hanno conseguite vna volta le Commende di cabimẽto, molte volte non si curano di fare in quelle i miglioramẽti; statuimo, che i Frati Cappellani, e Seruenti d'arme, frà due anni; passato il quinquennio, da che cominciarono à tirare i frutti, siano tenuti di fare i miglioramenti nelle Commende da loro possedute, secondo la forma de gli Statuti, e quelli mandare in Conuento. Altrimenti passato detto termine, siano priuati de' frutti d'vn anno, da essere applicati al commun Tesoro.

De' Libelli Censuali.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

21 DEterminiamo, che niuni miglioramenti per l'auuenire siano approuati per validi, se prima i Commissarij deputati per riconoscere tali miglioramẽti, con giuramento registrato ne gli atti, nõ faranno fede d'hauer veduti interamente, e diligentemente, fatti, secõdo l'vso del paese, doue si fanno i libelli censuali, i quali alcuni chiamano i Papieri della terra, altri le riconoscenze, & alcuni Cabrei, o vero Apedamenti, tanto delle Commende, quanto de' Bagliaggi, e delle Camere priorali, e de' Membri dependenti da quelle.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

22 ET ancora delle Camere magistrali.

Moderatione del precedente Statuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 I Quali libelli censuali, si debbono rinouare ogni venticinque anni. Mà se per alcun caso occorrerà, che i Priori,

il

il Castellano d'Emposta, & i Commendatori, per qualche legitima cagione, non gli habbino potuti fare, come sarebbe, se'l fargli tornasse in danno delle Commende, o de' Priorati, se ciò haueranno fatto costare autenticamēte ne gli atti de' loro miglioramenti, all'hora sarà in arbitrio del Maestro, e del Consiglio di prouedere sopra ciò, come parerà loro essere d'equità.

Delle Commende, che'l Maestro può conferire, di gratia.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

24 IL Maestro può ogni cinque anni conferire vna sola Commenda di gratia; quella, ch'egli vorrà accettare, la cui amministratione sia vacata in Conuento, o fuori in ogni Priorato, e Castellania d'Emposta, a' Fratelli residenti in Conuento: Aggiungendo, che se non hauerà conferita la Commenda nel primo quinquennio, possa nel secondo conferirne due; in modo, ch'ogni dieci anni, possa dare due Commende solamente nel predetto modo, in ciascuno Priorato.

Del medesimo.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

25 STatuimo, ch'ogni volta, che vacarà l'amministratione d'alcuna Commenda à dispositione del Maestro, secondo la forma dello Statuto delle gratie magistrali, il Maestro, che sarà in quel tempo, possa dare la detta Commenda à qualche Commendatore, il quale lasci (se così piacerà al Maestro) vna delle Commende, che possedeua; & in luogo di quella, ch'egli hauerà lasciata, terrà quella, che gli concederà il Maestro, sotto quel medesimo titolo, ch'egli teneua prima quella, che lasciò; & il Maestro possa dare di gratia ad alcun'altro la Commenda lasciata, secondo la forma dello Statuto, ch'ordina, e dispone le gratie magistrali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

26 IL quale Maestro, dal giorno, c'hauerà certo auuiso della vacanza d'alcuna Commenda appartenente alla sua gratia magistrale, sia tenuto frà venti giorni à dichiararsi, se la

vorrà dare, o nò; & hauendola accettata, debba frà dieci altri giorni significare à chi vorrà dare, & hauerà conceduta la detta Commenda, così ritenuta: Dichiarando douersi intendere il medesimo de' Membri, e pensioni dependenti dalle dette Commende.

Delle gratie Priorali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 GLi è consueto, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, ogni cinque anni dal giorno della loro promotione, possino concedere vna Commenda solamente del Priorato loro, ad alcun Fratello Antiano, e benemerito.

Come, e quãdo possino i Priori dar le Commende; vien dichiarato abbasso nello statuto 29. di questo Titolo.

A quali Fratelli debbano i Priori concedere le Commende.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

28 STatuimo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, non possino concedere le Commende, che secondo la forma de' nostri Statuti appartengono alla loro dispositione, se non à quei Fratelli, che saranno riceuuti in Conuento, & haueranno pagato il passaggio al Tesoro. Altrimenti tal dispositione sia nulla; e la prouisione della Commenda conceduta fuori di quest'ordine, tocchi al Maestro, & al Conuento; i quali la prouedino secondo le lodeuoli consuetudini dell'Ordine.

Pagamento del passaggio necessario, così nello stat. 15. del commun Tesoro, e nel 7. di questo medesimo Titolo.

Del modo di concedersi le Commende da' Priori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

29 NEl concedersi le Commende da' Priori, o dal Castellano d'Emposta, si suole osseruare quest'ordine. Ogni cinque anni, se dalla Festa di San Filippo, e Giacomo, all'altra prossima seguente, vacarà l'amministratione di più Commende fuori di Conuento, per morte di due, o più Commendatori; Primieramente il Maestro (s'all'hora toccarà à lui) vsarà della sua gratia, e preminenza: Appresso il Conuento, e poi il Priore, & il Castellano d'Emposta. E per dirlo più chiaramente, vacandone vna, ella appartenerà al Mae-

stro,

ſtro, vacandone due, l'vna al Maeſtro, e l'altra al Conuento; e vacandone più di due, eſſendo morti più Commendatori fuori di Conuento, ne' confini della Lingua, della quale ſarà il Priorato; dopo il Maeſtro, & il Conuento, il Priore, & il Caſtellano d'Empoſta, diſporranno d'vna di eſſe per loro preminenze; paſſati però il mortorio, e l'annata del vacante del Priorato, e Caſtellania d'Empoſta. E facendo altrimenti, la conceſſione, e diſpoſitione loro ſia di niun valore; e' s'intendino priuati per quell'anno di tal facultà, e preminenza di diſporre.

FR. GIO. VALLETTA.

30 Dichiarando i confini de' Priorati del Regno di Francia eſſere tutto il Regno, e douunque s'eſtendono le Commende appartenenti a' detti Priorati: De' Priorati di Spagna, i Regni di Spagna: De' Priorati d'Italia, tutte le Prouincie d'Italia, e l'Iſola di Sicilia: D'Alemagna, tutta la Germania, così Superiore, come Inferiore: Dell'Inghilterra, tutta l'Iſola d'Inghilterra, co'l Regno di Scotia, e l'Iſola d'Hibernia. I Commendatori però, che morranno ſopra il Mare, e fuori de' confini de' Priorati loro, s'intendono eſſere morti in Conuento.

Che i Priori, nel concedere le Commende, non poſſino ritenere, o pigliar per loro coſa alcuna.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

31 Vietamo, che i Priori, & il Caſtellano d'Empoſta nella collatione delle Commende, ch'in virtù della preminenza loro concedono, non poſſino, ne in modo alcuno habbino autorità di ritenerſi Membri, o caſa di quelle; ne preſumino per detta gratia, di riceuere beni alcuni, mobili, ne immobili: E ſe contrafaranno, s'intendino eſſere priuati delle gratie Priorali per quell'anno; E nondimeno la diſpoſitione da loro fatta, ſpiri; E tale Commenda peruenga alla diſpoſitione del Maeſtro, e del Conuento.

Che i Priori possino permutare la Commenda spettante alla loro dispositione, con vn'altra.

FR. IACOMO DI MILLY.

32 STatuimo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, possino concedere la Commenda appartenente alla dispositione del Priore, secondo la forma de gli Statuti nostri, ad alcun Commendatore, che tenga vn'altra Commenda di minor valore, il quale la risegni in mano del Priore; e possegga quella, che gli sarà conceduta sotto il medesimo titolo, che teneua la prima: & il detto Priore conferisca ad vn'altro la Commenda; che gli fù risegnata in mano; e colui, al quale detta Commenda sarà conferita, la tenga per gratia del Priore. Salui sempre i diritti del Tesoro.

Della quinta Camera, che possono ritenere i Priori.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

33 COncediamo facultà, & autorità a' Priori, & al Castellano d'Emposta, ch'oltra le quattro Camere Priorali, possino pigliare, accettare, e ritenersi per quinta Camera, alcuna Commenda di quelle, ch' appartengono alla loro dispositione; accioche più commodamente sia proueduto al decoro dello stato loro.

Delle Commende, nelle quali è giurisdittione di sangue.

IL MEDESIMO MAESTRO.

34 RImettiamo alla sapienza, e bontà del Maestro, de' Bagliui, e de' Consiglieri del Consiglio ordinario; lasciando à discretione loro, e dandogli autorità di commettere le Commende, nelle quali si essercita giurisdittione di sangue, a' Fratelli Cappellani dell'Ordine nostro: Percioche questi (occorrendo il caso) ordinaranno, e di tal cose giudicaranno ad arbitrio loro, hauuta consideratione alla qualità delle Persone, e delle cose.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

35 E Permesso al Commendatore, che tiene la Commenda di cabimento, di ritenersela per suo miglioramento, purche habbia fatto costare autenticamente d'hauerla migliorata.

FR.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 SArà anche in libertà sua, hauendo accettata quella per suo miglioramento, & hauendo fatti di nuouo altri miglioramenti, e passati ancora cinque anni, d'accettarne vn'altra per suo secondo miglioramento.

Delle Risegnationi.

FR. IACOMO DI MILLY.

37 STatuimo, che niun Fratello dell'Ordine nostro possa risegnare, ò cedere ad alcuno la Commenda, che tiene di cabimento, o di gratia, o di miglioramento; od in qual si voglia modo; saluo, che nelle mani del Maestro, e del Conuẽto. Altrimenti s'intenda tal risegna essere in tutto di nessun valore.

Della pena di coloro, che risegnano.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

38 OLtra di ciò, chi farà tali risegnationi, subito incorra in pena della priuatione delle Commende, Membri, & altri beni, che possederà; i quali siano proueduti dal Maestro, e dal Consiglio; lasciata à parte ogni ammonitione, e citatione; ogni volta, che costarà della risegnatione non giuridicamente fatta: E nondimeno le risegne fatte contra la forma de gli Statuti, s'intendino di niun valore.

Dello stato, che si debbe lasciar' alle Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

39 VOgliamo, e commandiamo, che i Commendatori, che per miglioramento si trasferiscono ad altre Commende, lascino intero nel termine, c'haueranno trouato, lo stato delle Commende, che lasciano. Che se contrafaranno, e non haueranno restituite frà vn' anno le cose tolte, all'hora siano subito priuati delle Commende; e per ispatio di cinque anni, non ne possino hauer altre.

Che non si tocchino le cose appartenenti allo stato. Vedi il 46. del cõmun Tesoro, il 2. dell'Allogationi & altri.

Della permutatione delle Commende, o de' Membri.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

40 VIetamo, e prohibiamo a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che non riceuino ne' Priorati da qual si voglia

Commendatore, o Fratello, permutationi di Commende, o Membri; ne ardischino di farle in modo alcuno. Però s'alcuni desideraranno di permutar Commende, o Case; i Priori, o vero il Castellano d'Emposta, daranno ragguaglio al Maestro, & al Conuento con lettere autentiche di tal permuta, dell'età de' Fratelli, e del valore, e qualità delle Commende; accioche più chiaramẽte informati di simile permutatione, e l'istessa essaminata, e deliberata nella Lingua, della quale sono i Fratelli, che permutano, se la Lingua acconsentirà à tale permutatione, all'hora il Maestro, & il Conuento la confermino, e sia dal Priore mandata ad essegutione, e non altrimenti. E se i Priori, & il Castellano d'Emposta, e gli altri Superiori contrafaranno, siano priuati dell'entrate d'vn'anno delle Camere Priorali, e delle Commende, le quali siano applicate al Tesoro. E nondimeno tutto quello, che contra la forma del presente Statuto si sarà fatto, s'intenda essere di niun valore: E se i Commendatori, & i Fratelli, fuori di questa forma permutarãno Commende, o Case, e presumeranno d'acquistare il possesso delle Commende, prima, che'l Maestro, & il Conuento, & anche la Lingua, habbino confermata, e tenuta per ben fatta la permuta; all'hora siano priuati dell'istesse Commende, e Case, de' quali è stata fatta la permuta; e di quelle prouedino il Maestro, & il Conuento; e le concedino à Fratelli antiani, e benemeriti. Ne possino tali Contrafattori, per lo spatio di cinque anni, hauer altre Commende.

Conforme allo stat. 1. di questo Titolo.

Dell'vnione de' Membri, e delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

41 DIamo autorità, e facultà a' Priori, & al Castellano d'Emposta, d'vnire, aggiungere, & incorporare insieme, due Commende di poco valore, e di debole entrata, co'l consiglio, e consentimento del Capitolo Prouinciale, e non altrimenti; le quali vnioni però non generino pregiudicio in modo alcuno alle ragioni del Tesoro. E perche si trouano molti Membri, che sono lontani da' loro Capi, onde i Commendatori

datori della Commenda, non possono attendere al loro go-uerno; Però desiderando riparare à questa incommodità, permettiamo a' detti Priori, e Castellano d'Emposta, che possino,& habbino autorità,con consentimento, e deliberatione del Capitolo Prouinciale, d'vnire quei Membri dispersi,e lontani da' Capi loro,ad altre Commēde più vicine; e che le Commende,alle quali s'accrescera tale vnione, siano caricate de' diritti del Tesoro,à rata del valore de' Membri à loro vniti:E l'altre Commende,dalle quali saranno separati, ne siano alla medesima rata liberate; le quali vnioni debbono hauer effetto ogni volta, che dal giorno dell'vnione,e che furono vnite vacaranno.In virtù delle quali vnioni, possino i proueduti delle Commende, pigliare il possesso delle cose vnite.

Veggasi abbasso lo stat. 47. di questo medesimo Titolo.

Che senza dilatione si proceda alla smutitione delle Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

42 ORdiniamo,che subito dopo,che'l Maestro,& il Conuento saranno legitimamente certificati della morte d'alcun Priore,Bagliuo,e Commendatore, debbano procedere alla smutitione del Priorato, Bagliaggio, e Commenda, e prouedino all'amministratione di quelli.E perche non nasca dubbio sopra la certificatione sudetta,intendiamo, se saranno certificati per lettere del Priore, del Riceuitore, o del Procuratore del Priorato,doue sarà morto,o d'alcun Fratello dell'Ordine nostro, che scriua d'hauerlo veduto morto; purch'à lui niente appartenga, o vero per sua affermatione, se verrà in Conuento;& ancora per instromento autentico, legitimamente fatto,per mano di Notaro,o di Giudice.

De gli incapaci à conseguire le Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

43 CHiunque al tempo della smutitione d'alcun Bagliaggio, Priorato, Dignità, o Commenda, sarà incapace in qual si voglia modo, o per qual si voglia cagione à poterlo conseguire,ancorch'à ciò sia poi fatto capace, & habile, non

Così nello statuto 26. del commun Tesoro.

potrà

potrà nondimeno à verun modo, o patto, per quella volta ottenerla. Il medesimo parimente sarà, se à quel tempo non dimandarà.

Del concedersi i Membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

44 E Lecito a' Priori, & al Castellano d'Emposta di dare vn Membro solamente di ciascuna Camera del suo Priorato, & al Bagliuo del suo Bagliaggio. Però a' Commendatori di quelle Commende solamente, che tengono di miglioramento. Ma non potranno i Commendatori dare alcun Membro delle Commende di cabimento, o di gratia del Maestro, o della Lingua, o vero del Priore.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

45 PVre che la Commenda, della quale è conceduto il Membro, renda ogn'anno, secondo la commune estimatione quattrocento scudi, o ducati; & il Membro non ecceda la quinta parte della Commenda.

Che non si concedino Membri nel tempo del mortorio, e vacante.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

46 STatuimo, che qualunque Fratello, secondo lo stile della Religione, e la forma de gli Statuti, vorrà passar ad altro Priorato, Castellania d'Emposta, o Commenda, correndo il tempo del mortorio, e vacante del Priorato, Castellania d'Emposta, o della Commenda, c'hauerà deliberato di lasciare, od accettare; non possa concedere Membro, o Membri. Che se lo farà, la concessione subito s'intenda di niun valore, e s'intenda esser vana.

Della moderatione di concedere i Membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

47 LA concessione de' Membri, si debbe fare de' Membri lontani da' capi delle Commende; E se sarà fatta altrimenti, sia di niun valore, ancorche fosse confermata dal Capitolo Prouinciale; E che d'vna Commenda, vn sol Membro si possa concedere, e concedutosene vno, non se ne possa

I Membri, che si danno debbono essere de' più lontani dal capo. Così nello stat. 41. di questo Titolo.

sa concedere vn'altro, fin tanto, che'l Membro sudetto, sia riunito alla Commenda.

Che i Commendatori non si ritenghino i frutti de' Membri, da loro conceduti.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

48 SE'l Commendatore, che conferisce alcun Membro della sua Commenda pigliarà per sè, o si riserbarà, o ritenerà in modo alcuno i frutti di quello, oltra, che vogliamo, che tal prouisione subito sia di nessun valore, sia quel tale, priuato de' frutti di tutta la Commenda per tre anni continoui, da essere applicati al commun Tesoro; e colui, ch'accettarà detto Membro, per altrettanti anni non habbia Commenda, ne esserciti alcun'vfficio.

Delle Pensioni.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

49 GLi è consueto, che nessuno possa porre pensione sopra le Commende, eccetto il Maestro, e quelli a' quali nominatamente, e specialmente sarà conceduto dal Capitolo Generale.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

50 ANcorch'occorresse, che ciò fosse fatto per gratia della Lingua, o per gratia del Maestro: Ne il Maestro possa dar licenza di trattarsi di questo: E se sarà fatto altrimenti, sia vano, e di nessun valore.

Della forma della confermatione de' Membri.

FR. IACOMO DI MILLY.

51 VOlendo euitare le fraudi, e gli inganni; statuimo, che'l Priore, & il Castellano d'Emposta, & il Capitolo Prouinciale, possino confermare tali Membri, o case da' Commendatori concedute à tempo, o verò à vita a' Fratelli, o Donati dell'Ordine nostro, riserbati i diritti del Tesoro; la quale confermatione, sia sigillata co'l suggello commune del Priorato; e ch'ella nondimeno non possa farsi, se'l Commendatore

datore,& il Fratello,o Donato, à cui detta concesſione ſarà fatta, non compariranno prima perſonalmente dinanzi al Priore,& al Capitolo; doue ſiano tenuti di fare ſolenne giuramento, che nella detta conceſſione non ſia interuenuta fraude,inganno,ne giunteria. E poſſa il Fratello, che ſarà in Conuento,eſſere preſente,per mezo di Procuratore; e poſſa ſopplire co'l Procuratore, à quanto ſarebbe preſentialmente. E tutto ciò, che ſarà fatto, e confermato contra queſt'ordine, s'intenda eſſere di neſſun momento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

52 LA Medeſima forma s'oſſerui quando ſimili Membri ſi concedono,o ſi confermano nelle Lingue,e ne' Priorati.

Che non ſi diano Membri, o poſſeſſioni à Secolari.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

53 STatuimo,che i Priori,& il Caſtellano d'Emposta,ne' Capitoli, o vero Aſſemblee Prouinciali, o fuori, & i Commendatori,e Fratelli,non poſsino in modo alcuno concedere, o permutare, o vero cambiare Commende, Membri, campi,poſſeſſioni,o penſioni de' Priorati,Caſtellania d'Emposta,o Commende a' Secolari,o vero ad altre Perſone fuori dell'Ordine noſtro,ſiano di qual ſi voglia conditione. Percioche noi togliamo,e deneghiamo loro interamente la poteſtà,& autorità di poterlo fare. E s'alcuno contrafarà,ſubito s'intenda priuato delle Commende,e de' Beneficij; e per dieci anni non poſſa conſeguirne altri. E nondimeno la conceſſione,donatione,o permutatione, ſia di neſſun valore.

Veggaſi lo ſtat. 6. de' contratti, e delle alienationi.

Che i Membri per morte di coloro,che gli poſſeggono, ritornino à Capi.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

54 ACcoſtandoci all'antiche conſuetudini dell'Ordine noſtro; dichiaramo, ch'occorrendo il caſo della morte di coloro,che poſſeggono i Membri delle Commende,i Membri ritornano, e ſi ricongiungono alle Commende, dalle

quali dependono, come a'capi loro; ritornando ogni cosa al suo proprio luogo, al cui capo; i Membri sudetti si riuniscono, incorporano, e si riducono nel primiero stato.

De' beni ricuperati da' Fratelli, dalle mani de Secolari.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

55 ORdiniamo, e determiniamo, che s'alcun Fratello dell' Ordine nostro, ricuperarà, o ridurrà all'obedienza della nostra Religione, Commende, entrate, campi, e possessioni occupate, e ritenute da'Secolari, o da Persone aliene dall'Ordine nostro; tali beni ricuperati, siano conceduti dal Maestro, e dal Conuento in vita al Fratello, che gli ricupera. Ne sia tenuto di tal Commende, o beni ricuperati, pagare le Risponsioni al commun Tesoro; eccetto quello, che prima pagauano i Secolari,

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

56 MA prima si debbono ammonire i Commendatori, alle cui Commende s'appartengono i beni occupati, e ritenuti da'Secolari, che debbano ricuperare detti beni, i quali saranno tenuti di dichiarare sopra di ciò la volontà loro frà due mesi, al Maestro, & al Consiglio, o vero al Priore, od al Capitolo Prouinciale, se vorranno quelli ricuperare. E dichiarãdosi di volergli ricuperare, debbano frà vn'anno, dal giorno della dichiaratione loro, mouere, & intentare la lite à gli Occupatori, o Detentori di detti beni, s'altrimẽti non gli vorrãno rendere; Il che se non faranno, sia lecito à qual si voglia de'nostri Fratelli, con autorità del Maestro, e del Conuento, o del Priore, o del Castellano d'Emposta, o vero del Capitolo Prouinciale, di litigargli, e ricuperargli.

Che i beni acquistati, siano applicati alla più vicina Commenda.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

57 STatuimo, che tutti i beni stabili, che da Persone Secolari saranno donati a'Fratelli dell'Ordine nostro, o che da

loro stessi saranno acquistati, non si possino in modo alcuno vendere, od alienare; senza licenza del Maestro; o del Capitolo Generale; Anzi dopo la morte di detti Fratelli, siano detti beni applicati à quella Bagliua, o sia Commenda, ne'confini della quale sono situati; ancorche i Fratelli morissero, od habitassero altroue, che nella detta Commenda. E non essendo i detti beni posti ne' confini d'alcuna Commenda, all'hora siano vniti alla più propinqua, o più vicina Commenda; A' quali beni sia imposto carico da pagarsi al nostro commun Tesoro.

De Censi comprati da' Fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

58 PErche spesse volte accade, che i nostri Fratelli, di loro volõtà, o costretti comprano Censi, o siano rendite annoali, le quali à beneplacito di chi gli vende, o per altra via, possono essere riscattate; E stato dubitato, se detti censi douessero essere tenuti per mobili, o per istabili; Noi volendo leuare tal dubbio; dichiaramo, che tali censi, o siano rendite annoali, cõprate in perpetuo, delle quali nõ apparisce instromento della gratia fatta al Venditore, di poterle ricomprare, o riscattare, siano riputate per beni stabili; e come tali, siano applicate alla più vicina Commenda: Mà apparendo instromento della gratia sopradetta, s'habbino per beni mobili, e come tali, dopo la morte del Compratore, siano applicati al Tesoro; Il che si debbe intendere, tanto de gli acquistati, come di quelli, che s'acquistaranno.

Della prouisione de' Beneficij Ecclesiastici.

CONSVETVDINE.

59 I Priori, nelle loro Camere priorali, i Bagliui, e Commendatori nelle loro Commende, hanno la prouisione, o presentatione de'Beneficij Ecclesiastici, con cura d'Anime, o senza, dependenti dalle loro Commende; Se già per priuilegio, o per consuetudine, ciò non appartenesse ad altri.

Del

Del medesimo.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

60 NOndimeno, se detti Beneficij Ecclesiastici vacarãno per morte, o risegnatione, o priuatione, o per qual si voglia altro modo in Conuento, o fuori, doue sarà il Maestro, la prouisione, o presentatione loro, per consuetudine, al detto Maestro debbe appartenere; Ancorch'à gli istessi douesse per elettione essere assonto alcuno: Se già tali beneficij non fossero assegnati, o si solessero dare per cabimento.

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

61 E Se occorrerà nel tempo del mortorio, e vacante, prima, che l'amministratione del Priorato, Castellania d'Emposta, e della Commenda, sia stata proueduta, e fin tanto, che'l Priore, il Castellano d'Emposta, il Bagliuo, od il Commendatore haueranno cõseguito il possesso dell'amministratione, e saranno presenti, o vero haueranno proueduto di sofficiente Procuratore, o Vicario legitimo à conferire, o presentare a' detti beneficij; Il Priore, & il Castellano d'Emposta, & in loro falta, il Riceuitore del nostro commun Tesoro, nelle Commende, debbano conferire, o presentare; A' quali per il presente Statuto, ne diamo piena facultà, & espresso mandato, o sia commissione.

IL MEDESIMO MAESTRO.

62 DEterminiamo, che'l Maestro frà otto giorni, da contarsi dal dì della vacanza di simili Beneficij, che vacaranno in Conuento, gli debba conferire; Però i Bagliui, i Priori, & i Commendatori, subito hauuta notitia della vacãza di quelli, debbano conferirgli, & à quelli presentare Fratelli della nostra Religione, o vero altri; presentati prima con l'habito nel Capitolo Prouinciale, od Assemblea; & iui approuati, secondo la forma de gli Statuti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 STatuimo, che tutti i beneficij Ecclesiastici dell'Ordine nostro, la cui collatione, o presentatione appartiene alla

Religione nostra, à nessuno siano conferiti, o niuno à quelli sia presentato, che nõ sia Fratello professo del detto Ordine.

Che i Fratelli non impetrino Commende, o Beneficij fuori dell'Ordine nostro.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

64 Veggasi lo stat. 14. e 15. delle prohibit. e delle Pene.

ORdiniamo, e commandiamo, che nessun Fratello dell'Ordine nostro, di qualunque conditione si sia, secretamente, o palesemente, per se, o per altri, ne per via retta, ne per indiretta, impetri, o dimandi Priorato, Castellania d'Emposta, Commẽde, Dignità, Officij, Beneficij, case, possessioni, od altri beni dell'Ordine nostro, da qual si voglia Persona, fuorche dal Maestro, e dal Conuento, e da' Religiosi dell'istesso Ordine; secondo la forma de gli Statuti: E s'alcuno altrimenti hauerà impetrato, od ottenuto, & ancora chiesto, vogliamo, e commandiamo, che subito, & incontanente, sia tenuto, & obligato à cedere, e rinunciare la detta prouisione, & impetratione, & ogni ragione, che per occasione di quella potesse hauere, nelle mani del Maestro, od in presenza di Notaro, o di Testimonij. E se tale Impetrante ricusarà, o diferirà in qual si voglia modo di fare tale risegnatione, subito, senz'altra cognitione di causa, o processo, s'intenda, e sia priuato dell'habito, e sia messo in carcere perpetua.

Che non siano deputati Secolari al gouerno delle Commende.

FR. DEODATO DI GOZONE.

65 Veggasi lo stat. 3. dell'officio de' Fratelli.

VIetamo sotto pena di priuatione delle Commẽde à tutti i Commendatori, & Amministratori de' beni dell'Ordine nostro, che non deputino al gouerno, & amministratione delle Commende, o Bagliue, Persone secolari: Anzi il gouerno loro, sia raccommãdato ad vn Fratello del nostro Ordine, o vero ad vno Donato, in compagnia d'vn Fratello: accioche con maggior cura delle Commende, tali gouerni siano essercitati.

DELLE VISITE.

TITOLO DECIMOQVINTO.

Delle visite delle Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

1 STATVIMO, che i Priori, & il Castellano d' Emposta, debbano ogni cinque anni visitare diligentemente in persona tutte le Bagliue, Commende, Case, Membri, Spedali, Chiese, Oratorij, e tutti gli altri luoghi à loro soggetti, e siano tenuti di prouedere sopra le cose inutilmēte amministrate; accioche per negligenza non vengano à dãnificarsi, e riduchino ancora in iscritto la detta visita, della quale mandino copia autentica al Maestro, & al Conuento; E se i Priori, & il Castellano d'Emposta saranno impediti da infermità, o da altra legitima cagione, in modo, che non possino visitare le Cõmende, Case, Mēbri, e gli altri luoghi dell'Ordine nostro sudetti del Priorato loro; in tal caso elegghino, e deputino due Fratelli, vn Caualiero, che sia Commendatore, & vn Cappellano, c'habbi parimente vna Commenda, se si potrà trouare; e quando nò, vn'altro Fratello Cappellano, Persone atte, prudenti, & à proposito, per fare la detta visita. Mà se mentre corrono i cinque anni, vi fosse pericolo, ch'alcuna delle Commende patisse rouina, vogliamo, che non aspettato

tato il detto termine,i Priori,od il Castellano d'Emposta diligentemente prouedino sopra la riparatione, e mantenimēto di quella.Si potranno ancora(se così parerà necessario, o cōmodo) deputare più Fratelli di mano in mano,gli vni dopo gli altri, per fare le dette visite; i quali à due à due nel modo sudetto,si trasferischino, e vadino à diuerse Commēde, accioche le dette visite si posśino fare con maggior prestezza.

Della visitatione delle Camere Priorali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

2 PErche è stata data autorità a'Priori, & al Castellano d'Emposta di visitare gli altri; ordiniamo, che con reciproca,e scambieuole potestà,siano anch'eglino sottoposti alla Visita. Percioche gli è conueniente, ch'ogni Religioso sottometta il collo al giogo dell'obedienza:Ne si debbe dar licenza ad alcuno, di commettere errori. E però le Camere Priorali saranno visitate in questo modo.S'eleggerāno,e deputaranno ogni cinque anni nel Capitolo Prouinciale due Fratelli, cioè vn Caualiero Commendatore, & vn Cappellano, com'è detto di sopra,prudenti, atti,e sofficienti;i quali per autorità nostra, diligentemente visitino le Camere Priorali, & i Membri,e case di quelle, e riduchino in iscritto la Visita; dando notitia a' Priori delle cose, c'haueranno trouate: Assegnādo loro tempo commodo,accioche gli stessi Priori prouedino alle cose necessarie, com'eglino haueranno trouato.

Della forma della Visita.

CONSVETVDINE.

3 I Priori, il Castellano d'Emposta, & i Visitatori, nel far le Visite si gouernaranno in questo modo: Primieramente torranno con esśi loro lo Scriuano del Capitolo Prouinciale, o vero vn Notaro, o pure se parrà loro meglio, alcun Religioso dell'Ordine nostro; & essendo arriuati a' luoghi, che debbono essere visitati,prima d'ogn'altra cosa, ricerchino, e

no, e ponghino cura alle cose Diuine, e visitino le Reliquie, i giocali, gli ornamenti delle Chiese, e de gli Oratorij, i Libri, e l'altre masseritie, e mobili dedicati al culto Diuino; Appresso ricerchino diligentemente, se'l Diuino Officio rettamente si celebra; e se la Chiesa sarà Parrocchiale, se'l Curato, o Cappellano amministra i Sacramenti, come si conuiene debitamente, con diligenza, e con veneratione, e della sofficienza sua; E poi come le possessioni, e l'entrate della Commenda siano amministrate; come si porti il Commendatore, e generalmente della vita, e costumi suoi. Scriueranno ancora nominatamente nell'atto della detta Visita, tutti i titoli, & il valore di ciascuna possessione, e delle grangie, e de' poderi rustichi, & vrbani, cioè villeschi, e ciuili; Notaranno parimente così nel Capo, come ne' Membri, i Libri censuali, le giurisdittioni, le preminenze, le facultà, & i Priuilegij: Così ancora i carichi, le liti, che sono mosse, e pendenti; le cose occupate ancora, se vè ne saranno, e da chi siano occupate, quelle che sono alienate, o peggiorate; Correghino i mancamenti, commandino, che le cose, c'hãno bisogno di riparatione, siano ristaurate subito, o frà vn certo tempo, secondo, che la qualità della cosa richiederà; e faccino porre in iscritto tutto ciò, che trouaranno, mãdandone copia autentica, sottoscritta di man loro, e suggellata co' loro Suggelli al Maestro, & al Conuento; accioche sappino in che stato si trouano i beni dell'Ordine nostro, e prouedino secondo il bisogno delle cose.

Della pena di chi non fà le Visite.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

4 SE'l Priore, o Castellano d'Emposta, trascurarà di far le dette Visite, subito s'intenda priuato d'ogni giurisdittione, e preminenza Priorale; e gli altri Visitatori, che dal detto Capitolo Prouinciale saranno deputati à fare le dette Visite, se legitimamente non si scusaranno, siano priuati de' frutti d'vn' anno delle Commende, od amministrationi loro, le quali saranno applicate al nostro commun Tesoro,

soro,

soro, e se saranno Frati, perdino vn'anno della loro Antianità. Incorreranno detti Visitatori nell'istessa pena, se si trouarà, che nel visitare, habbino fauoriti i Priori, & il Castellano d'Emposta; & habbino occultati i mancamenti, gli errori, e la mala amministratione loro.

Della pena di coloro, che non riparano a' difetti, trouati nella visita.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 I Priori, il Castellano d'Emposta, & i Commendatori, che non ripararanno a' detti difetti, e danni trouati nelle visite, e quelli non emendaranno secondo, che gli sarà stato commandato; come disubidienti, e mali Amministratori, s'intendino priuati de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e di qual si voglia amministratione dell'Ordine nostro.

Che i Visitatori faccino moderate spese.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

6 Commandiamo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta nel visitare i Priorati, & i Visitatori nel visitare le Commende, vsino moderate spese nelle caualcature, e ne' Seruitori, acciochè i Commendatori non siano grauati d' eccessiue spese. Anzi la detta visita si faccia modestamente, e temperatamente; perche i Commendatori, che saranno visitati, non habbino cagione di querelarsi; nel quale caso siano tenuti i Priori, e gli altri Visitatori di rifare il danno.

Che si prouegga diligentemente alla rouina delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 Statuimo, che i Visitatori delle Commende, e Camere Priorali, secondo la forma de gli Statuti, vsino diligenza nel fare le visite, acciochè si ripari alle rouine in questo modo; Veduto il valore delle Commende, & isbattutine prima, e pagati i carichi del commun Tesoro, adempito il serui-

seruigio Diuino, l'Hospitalità, e le limosine; e proueduto ancora al vitto, e vestito de' Commendatori; il rimanente si deputi all'edificare, & al ristaurare. Che se i Visitatori, i Priori, il Castellano d'Emposta, o vero i Commendatori, saranno negligenti in esseguire questo, incorrino nella priuatione de' Priorati, delle Commende, e delle Dignità; la cui prouisione s'aspetta al Maestro, & al Conuento.

Veggasi di sopra lo stat. 26. della Chiesa.

Che i Priori eleggbino vn Cappellano per visitar le Chiese.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

8 E Lecito a' Priori, & al Castellano d'Emposta, d'eleggere vn Frate Cappellano dell'Ordine nostro, il quale ne' Priorati visiti, riformi, & indirizzi le cose Sacrosante delle Chiese, de gli Oratorij, e delle Cappelle, come sono le Reliquie, l'Eucharestia, & altre cose simili, al quale in tal modo eletto, concediamo facultà, & autorità, che'l Priore della Chiesa Conuentuale possa commettere la sua vece.

Del modo di visitare le Commende, per i miglioramenti.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 NEl visitare le Commende di coloro, che pretendono di migliorarsi, si debbe osseruare questa forma; I Commissarij deputati dal Priore, o Castellano d'Emposta, e dal Capitolo Prouinciale, co'l giuramento astretti, debbono cō ogni diligenza, e cura, visitare la Commenda, così nel Capo, come ne' Membri, e nelle case; e vedere adocchiatamente quello, che sarà stato migliorato, e dannificato per colpa de' Commendatori, che pretendono migliorarsi, nel tempo, ch'eglino haueranno possedute le dette Commende; I quali miglioramenti, peggioramenti, e danni, lo stato delle liti, e la diligenza, che s'vsa in seguitarle, si debbano particolarmente specificare nel processo, che faranno sopra detti miglioramenti; Oltra di questo i litigij mossi, & i processi fatti sopra'beni, e possessioni delle Commende, o de' Membri, e se'l Commendatore hauerà diligentemente, e fedelmente sostentate, difese, e seguitate le dette liti; accio-

I Commissarij per far le Visite de' miglioramēti delle Camere Magistrali debbono deputarsi dal Gran Maestro, e dal Consiglio. Così fù ordinato nel Capitolo Generale dell'Anno 1555.

Veggāsi gli Statuti 21. 22. e 23. delle Commende.

che con egual bilancia ponderati gli vtili,& i danni,si conosca se'l miglioramento auanza il peggioramento, ouero per il contrario.

Del giuramento, che si debbe riceuere da quelli,le cui Commende sono visitate.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 PErche non si lasci nelle Commende cosa alcuna, che non sia minutissimamēte visitata;statuimo,che'l Priore, Bagliuo, o Commendatore, la cui Commenda sarà visitata, ouero il suo Procuratore, finita che sarà la Visita, sia tenuto con giuramento affermare d'hauer fedelmente mostrati, e manifestati tutti i Membri, case, poderi, e possessioni della detta Commenda, e che tutti siano stati visitati.Che se si trouarà, ch'egli habbia occultata cosa alcuna,che non sia stata visitata,le dette Visite siano di nessun valore; nè possa il Commendatore per vigore di quelle,migliorarsi;E se si migliorarà, ritorni alla Commenda,c'hauerà lasciata.

DE

DE' CONTRATTI, E DELLE ALIENATIONI,

TITOLO DECIMOSESTO.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

1 VIETAMO, che i Fratelli, che non hanno amministratione di Bagliue, e Commende, non posśino essercitare ne vendite, ne compre, ne dare, o torre in prestito cosa alcuna, senza licenza del Superiore.

Ciò si debbe intendere de' mobili; e quindi è che per antica consuetudine, le polize de' prestiti, debbono essere segnate dal Marescialle.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

2 TVtto ciò, che faranno in contrario, s'intenda essere vano, e di niun valore; e siano puniti, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

Che i Fratelli non essercitino mercantie.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

3 E Prohibito a' Fratelli nostri di qualunque cōditione si siano, d'essercitare mercantie; cioè comprare, e vendere cose mercantili per guadagnare: E s' alcuno contrafarà, incorra in pena della Quarantena; & applichiamo al nostro commun Tesoro la metà della robba, che sarà trouata nelle sue mercantie, e l'altra metà, sia conceduta all'Accusatore; prouando così essere la verità. Se però alcuni venendo in Conuento, o partendosene, hauessero alcune cose, le quali non potessero senza danno portar

con essi loro, e per euitare tal danno, procurassero di barattarle con qualch'altra cosa; possino in tal caso venderle, senza incorrere in pena alcuna.

Prohibitione del prestare ad interesso, e dell'vsura.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 NOn sia lecito a' Fratelli nostri, siano di qual si voglia autorità, di prestare ad interesso, o far vsura, o vero di far contratti vsurarij, & illeciti; Di che niente è più vergognoso, e più indegno d'Huomo Religioso. E chi ardirà con temeraria presontione di fare contra questo Statuto, che s'accosta alla Legge Diuina; se sarà Commendatore, subito s'intenda priuato della Commenda; e sia inhabile per dieci anni à poter conseguire Commenda; E se sarà Frate di Conuento, perda l'Antianità per dieci anni; Nel qual tempo non possa hauere cabimento, ò Commenda; & il danaro, co'l quale si sarà fatta l'vsura, sia applicato al Tesoro; E quel tanto, ch' oltra la sorte principale si sarà con l'vsura guadagnato, si restituisca à colui, co'l quale si sarà fatta l'vsura.

Che non s' alienino i beni dell' Ordine nostro.

FR. VGO REVEL.

5 S'E risoluto, e determinato, che nessun Fratello dell' Ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, e per qual si voglia vrgente necessità, osi, o presuma vendere, impegnare, dare in affitto perpetuo, obligare, od alienare à Persone Secolari, & à quei, che non sono dell' Ordine nostro, poderi, possessioni, case, vigne, campi, e ragioni de' Priorati, Commende, o Membri; ne possino in qual si voglia modo dargli, o donargli, à vita, od à tempo; senza licenza, e consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale. Chi contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito; e nondimeno tutto ciò, che si sarà fatto contra il presente Statuto, s'intenda essere di nessun valore, e momento.

Che

Che niun Fratello impegni, od obllighi i beni dell'Ordine nostro.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

6 NOn sia lecito ad alcun Fratello dell'Ordine nostro, habbia, che autorità si voglia, sotto colore, e pretesto del Suggello de' Priorati, o vero in altro modo di vendere, impegnare, alienare, od in qual si voglia maniera obligare i beni dell'Ordine nostro, così mobili, come immobili; o quelli concedere, ò prouedere in vita, od à tempo à Persone secolari, o vero ad altri, che non hanno fatta professione nell' Ordine nostro; se nõ con licenza, e consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale; Eccetto, ch'à gli Auuocati dell'Ordine si possino dar alcune prouisioni honeste, e moderate; mà non perpetue, nè che le debba pagare il commun Tesoro. E chi contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito; e sia di nessuno valore tutto quello, che contra il presente Statuto si sarà fatto.

Veggasi di sopra lo stat. 53. delle Commende.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

7 NOn è permesso ad alcuno de' nostri Fratelli, d'obligare le Commende, o Beneficij dell'Ordine nostro; E s'alcuno contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito, e l'obligatione s' intenda di nessun valore.

Che ne' Capitoli, od Assemblee Prouinciali, non si tratti dell' alienatione de' beni dell'Ordine nostro.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

8 ACcostandoci a gli Statuti fatti da' nostri Maggiori, sopra le alienationi; e volendo più cautamente prouedere, Vietamo sotto pena della priuatione delle Commende, Bagliaggi, & altre Dignità, a' Priori, Castellano d'Emposta, a' Baglivi, Commendatori, & à qualunque Fratello dell'Ordine nostro, che non presumino, così nel Capitolo Prouinciale, come nell'Assemblea, e fuori, di consultare in modo alcuno, proporre, e trattare d'alienationi, hipotecationi, venditioni, trasportationi, o donationi, affitto emfiteotico, o

per-

perpetuo, sotto qual si voglia forma di parole, e conditioni, delle Commende, proprietà, poderi, luoghi, e possessioni nostre di qualunque conditione; e qualità si siano. Che se contrafaranno, e di ciò restaranno conuinti; subito caschino in priuatione delle Commende, o Beneficij; la cui prouisione ritorni al Maestro, & al Conuento; e se sarà Frate di Conuento, perda l'Antianità.

Del medesimo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

9 NOn si leua però la facultà, & autorità à' Priori, & al Castellano d'Emposta di dare, e concedere, secondo l'vso del paese, nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, poderi, e proprietà, le quali renderiano poca, o nessuna vtilità alle Commende, & alla Religione; accioche siano migliorate, & aumentate; purche ciò si faccia à tẽpo prefisso, e finito, che non ecceda ventinoue anni, mà per manco tempo; il quale finito, tali cose, che saranno state date à censo annoale, ritornino co' miglioramenti alla Religione.

Il presente Statuto viene ristretto dallo Statuto nuouo, il quale determina, che à noue anni, e non più, si possino cõcedere i beni à censo. veggasi in fine del presente volume.

Che i Fratelli non alienino i beni acquistati.

FR. ODONE DE' PINI

10 TVtto ciò, ch'acquista il Religioso, l'acquista alla Religione: E però s'è determinato, che i Fratelli dell'Ordine nostro, i quali hanno acquistati beni, poderi, censi, o rendite annoali, o vero giurisdittione per via di compra, di donatione, o per qual si voglia altro modo, e quelli si saranno appropriati, non possino à verun patto vendergli, alienargli, impegnargli, od in qual si voglia modo disfarsene, senza consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale. Mà tutte le cose, c'haueranno acquistate i Fratelli, quelle godino, e tenghino durante la vita loro; e ciò, c'hanno acquistato, sia loro libero, & essente di censo, o d'altra grauezza verso di qual si voglia Signori Ecclesiastici, o Secolari: Ne presumino in modo alcuno di sottometterlo, o sottoporlo, ne per quello riconoscere cosa alcuna.

FR.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 STatuimo, che per l'auuenire tutti i Fratelli, che quì in Malta, o nell'Isola de Gozo compraranno, o per qual si voglia titolo acquistaranno possessioni, campi, horti, vigne, e beni stabili; quelli non posino à verun patto vendere, donare, trasferire, lasciare per legati, od in altro modo alienare, e di quelli disporre senza espressa licenza del Maestro, e del Consiglio, ch'apparisca per iscrittura autentica, la quale licenza, non si estenda al tempo dell'infermità, nella quale morirà; Se però altrimenti non gli fosse conceduta dal Capitolo Generale. E tutto ciò, che sarà fatto in contrario, s'intenda essere di nessun valore.

I Religiosi possono alienar le case da loro fabricate, od acquistate nella Città Valletta di Malta. Così fù ordinato nel Capitolo Generale dell'anno 1574.

Riuocatione dell'alienationi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 ANnulliamo, riuochiamo, e cassiamo tutte le vendite, donationi, trasportamenti, cessioni, impeguamenti, e concessioni in affitto per lungo tempo, od in perpetuo, fatte da'nostri Fratelli contra la forma, e tenore de gli Statuti nostri a' Secolari, o vero ad altre Persone, senza autorità del Capitolo Generale; le quali tutte generalmente dichiaramo essere di nessun valore, vane, e casse, e non hauer fermezza alcuna.

Che i Fratelli non faccino contratti finti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 VIetamo a' Fratelli nostri, che per qual si voglia cagione, o sotto qual si voglia pretesto, e colore, non trattino, o faccino Contratti finti, e simulati; ne tampoco polize di promesse, d'obligationi, donationi, stipendij, o debiti di qual si voglia cosa, o qualità con qual si voglia Persona; Mà se si faranno, e colui in fauore del quale saranno fatti, nō hauerà procurato d'essere sodisfatto in effetto da colui, c'hauerà contrattato, e promesso, mentre era in vita, nō possa dopo la morte di quello, conseguire altro per tal ragione; ne sia tenuto il cōmun Tesoro pagargli per questo, cosa alcuna;

na; come di Contratti finti, ſimulati, e fatti in fraude, sì come d'adeſſo gli dichiariamo eſſere fatti fraudolentemente;

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

14 AGgiungendo, che niun Fratello noſtro, eſſendo ammalato, poſſa far donatione tra' viui, od altra diſpoſitione, o promeſſa, o conſegnatione di danari, e de' beni, che poſſiede; eſſendo, che non ſono ſuoi; mà dell' Ordine noſtro: E facendolo, ſe non ſopraiuiuerà quaranta giorni da poi; dichiaramo, e pronunciamo il tutto eſſere caſſo, vano, e di neſſuno valore, e non hauere fermezza alcuna.

FR. GIO. VALLETTA.

15 VOgliamo in effetto, che'l ſopraſcritto Statuto decimoterzo, ſia minutiſſimamente oſſeruato: Aggiungendo, che i noſtri Fratelli, i quali faranno ſimili contratti, incorrino in pena d' infamia; e ſe ſaranno Commendatori, s'intendino priuati delle Commende, e ſe ſaranno Frati di Conuẽto, dell'Antianità: Proponendo le medeſime pene contra di coloro, che con gran pregiudicio, e danno dell'Ordine, e del commun Teſoro, non ſi vergognano di far polize, od altre ſcritture bianche, con la ſola ſottoſcrittione, le quali in Franceſe Blancz Signetz, e con altri nomi ſi chiamano.

DELLE ALLOGATIONI, O SIANO AFFITTI, TITOLO DECIMOSETTIMO.

Che l'affitto del mortorio, e del vacante, si faccia nel Capitolo Prouinciale.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

1 VIETAMO a'nostri Riceuitori, che non osino, o presumino in modo alcuno d'allogare, affittare, od arrendare i mortorij, e vacanti delle nostre Commende, se non nel Capitolo Prouinciale, in presenza del Priore, e di quattro Commendatori Antiani. Prohibiamo ancora, che'l Priore, o Castellano d'Emposta, o vero il Riceuitore istesso, non possa pigliare per sè simili affitti, ne secretamente, ne palesemente, ne per sè, ne sotto nome d'altre Persone. Chi contrafarà, sia come disubidiente castigato.

dell'amministratione di quella Commenda affittata, & arrendata: ancorche i frutti, e l'entrate s'aspettino all'Arrendatore.

Che gli affitti de' mortorij, e vacanti non si faccino in Conuento.

FR. GIO. VALLETTA.

4 STatuimo, & espressamente vietamo, che gli affitti de' mortorij, e vacanti, non si faccino in Conuento dal Maestro, e dal Consiglio, o da' Procuratori del commun Tesoro, ne da altri.

Che durando il mortorio, e vacante, non si faccino le riparationi delle Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

5 VIetamo, che i Fratelli dell'Ordine nostro, & altri, che togliono in affitto le Commende per il tempo del mortorio, e del vacante, non debbino, o possino in modo alcuno far riparationi, & ergere edificij in maniera alcuna nelle dette Commende, mentre dura il mortorio, e vacante; se però le dette riparationi non fossero necessarie, le quali in tal caso si faccino moderate, e secondo la facultà della Commenda; à consiglio, e giudicio di due, o tre Commendatori: Accioche i Fratelli nostri, a' quali dette Commende saranno commesse, sotto pretesto di tali riparationi, non siano talmente aggrauati, che non possino pagarle. E s'alcuno farà le dette riparationi, o racconciamenti contra il tenore di questo nostro Statuto, non ne sia sodisfatto in cosa alcuna dal Tesoro, o da' Fratelli; anzi s'intendino fatti à spese di coloro, che fatti gli haueranno.

Delle spese, che si debbono fare nelle Commende, al tempo del mortorio, e vacante.

FR. GIO. VALLETTA.

6 COmmandiamo, che i Riceuitori debbano con ogni diligenza, e fede seguitare, e sollecitare le liti, che sono

mosse, e che secondo il tempo si moueranno sopra' poderi, e possessioni delle Commende, o de' Membri, alle spese del nostro Commun Tesoro; le quali spese, saranno tenuti i futuri Commendatori di pagare interamente al nostro Tesoro, sei mesi dopo, c'haueranno cominciato à tirare i frutti; Delle quali saranno fatti, e giudicati Debitori, come se per i diritti del Commun Tesoro fossero Debitori.

Con licenza di chi debbano affittarsi le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 STatuimo, che niun Fratello dell'Ordine nostro, di qual si voglia conditione, possa affittare, & arrendare Priorato, Bagliaggio, Commenda, case, Membri, poderi, e qual si voglia altro bene dell'Ordine nostro, commesso alla sua ammministratione, senza licenza del Maestro, la quale licenza, non si possa dare, se non per tre anni, senza antecipatione di danari, fuor ch'à quelli, che sono in Conuento, o che vi vorranno venire, i quali potranno antecipare i frutti d'vn'anno solamente. Ilche s'intende passato il mortorio, e vacante.

Nota, che nel capitolo generale dell'anno 1588. fù dal tutto leuata la facultà di poter antecipar danari.

FR. GIO. VALLETTA.

8 E Se frà'l termine d'vn'anno, dal giorno dell'allogatione fatta, non verranno in Conuento, perdino i frutti d'vn'anno delle dette Commende, da applicarsi al commun Tesoro; se non saranno impediti da qualche infermità, o da alcun'altra importante cagione, per la quale non potessero venire; di che debbano frà sei mesi far costare al Maestro; E nondimeno cessando il detto impedimento, siano tenuti, & obligati sotto la medesima pena, fra'l termine predetto di comparire in Conuento.

A chi non si debbano affittare le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 NOn potranno oltra di questo affittarle à potenti Signori Ecclesiastici, o Secolari, ne tampoco ad Vniuersità, o

Collegio: ne coloro, che le haueranno tolte in affitto, o vero arrendamento, potranno trasferire le ragioni della conditione, & arrendamento loro, in tali Persone. Chi contrafarà, perda vn'anno della cosa, c'hauerà affittata in fauore del nostro commun Tesoro; e l'affittamento non hauerà effetto alcuno. Le quali conditioni sudette, commandiamo, che siano poste nominatamente nelle licenze.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

10 Aggiungendo, che i Commendatori dopo, c'haueranno affittate le loro Commende, debbano, e siano tenuti di mandare a' Riceuitori copia, o sia transonto de' contratti degli affittamenti; Altrimenti, occorrendo in quel tempo la morte de' Commenditori, i detti affittamenti, siano di nessun valore, e momento; ancorche fossero trattati, e fatti con licenza del Maestro.

Dell'arrendamento della Commenda nostra di Cipro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 Statuimo, che venendo à morte l'Arrendatore, o vero Affittatore della nostra gran Commenda di Cipro, si debba la detta Commenda affittare ad alcuno de' Fratelli nostri, o vero ad alcun'altro, che più ne darà, & offerirà, per quel tempo, e somma, che parerà al Maestro, & al Consiglio; E tutto ciò che si cauarà da detto affittamento, apparterrà al nostro Commun Tesoro.

La gran Commenda di Cipro è stata fatta Iuspadronato di Casa Cornara, con conditione, che ricuperãdosi Cipro, paghi al Tesoro la metà de' frutti ogni anno; con altre cõtenute nella Bolla de l'Erettione del Iuspadronato, alla quale s'habbi relatione.

DEL-

DELLE PROHIBITIONI, E DELLE PENE,

TITOLO DECIMO OTTAVO.

Che non è lecito a' Fratelli far Teſtamento, inſtituire Erede, o far legati.

FR. VGO REVEL.

1 Il Gran Maeſtro può dar licenza a' Religioſi di teſtare de' beni ſtabili paterni, & à loro ſpettanti per ragione ereditaria, o di legato. Veggaſi lo ſtat. nuouo dell'Illuſtriſs. Cardinale Grã Maeſtro in fine del volume.

IL voto della pouertà richiede queſto, che la diſpoſitione de' beni, non ſottogiaccia alla libera volontà. Non è adunque lecito, ne in modo alcuno ſi permette a' Bagliui, Priori, Caſtellano d'Empoſta, Commendatori, o vero à gli altri Fratelli dell'Ordine noſtro il far Teſtamento, od inſtituire Erede, o far legati, o vero il laſciar, o donar coſa alcuna a' Seruitori, o vero ad altri, ſaluo, che i ſalarij, e gli ſtipendij loro, e far nota, e dichiaratione de' Debitori, e de' Creditori; e con licenza del Maeſtro diſporre d'vna moderata parte di quelli.

Del medeſimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

2 LA quale portione, o parte, non ecceda la quinta parte del danaro contante, o de' beni mobili; leuatine però da detti beni, tutti i debiti, così quelli, che ſaranno douuti al noſtro

nostro commun Tesoro, come ad altri; & i crediti, i quali interamente si riserbano al detto Tesoro. Però il Maestro non possa disporre, se non d'alcuna parte de' suoi mobili, con licenza del Capitolo Generale, e del Consiglio Compito in articolo di morte.

FR. NICOLO LORGVE.

3 NOn sia lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, di tenere alcuno al Sacro Fonte del Battesimo, senza licenza del suo Superiore; eccetto se colui, che debbe essere Battezzato, non fosse figliuolo di Barone, o di maggior Signore.

Che i Fratelli non s'intromettino nelle cause de' Secolari.

FR. VGO REVEL.

4 PRohibiamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, ch'in modo alcuno non si intromettino nelle cause delle Persone Secolari, le quali per delitti quì nella nostra giurisditione, incorrono in pena della vita; ne diano, o procurino, che sia loro dato fauore: Anzi siano tali Huomini di mal affare castigati, e puniti, secondo i loro demeriti, al libero giudicio della Corte Secolare.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

5 A Quali nondimeno Accusati di qual si voglia delitto, concediamo facultà, che si possino difendere.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

6 NE tampoco s'intromettino in modo alcuno secretamente, o palesemente da loro, o per mezo d'altri, nelle cause ciuili de' medesimi Secolari. Chi contrafarà, sia grauemente castigato, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

Che i Fratelli non preghino per alcun Fratello Delinquente.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

7 STatuimo, che douendosi far giustitia d'alcun Fratello Delinquente, non sia lecito ad alcuno de' Fratelli nostri d'intercedere, o pregare per lui, fin tanto, che non sia data la sentenza. Ch'all'hora potrà pregare, che sia moderata la pena

al

al condannato. Però colui, al quale l'allegerimento s'appartiene, potrà ad arbitrio suo mitigare la pena, o farla esseguire.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

8 NOn sia in maniera alcuna lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, ne anche à Persona Secolare, trasportare, o condurre fuori di Conuento alcuna Caualcatura, senza espressa licenza del Maestro; il quale la possa concedere, co'l consiglio d'Huomini da bene.

Che i Fratelli non s'oblighino ad alcuno, con giuramento, e confederatione.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

9 NOn è lecito a' Fratelli nostri in modo alcuno d'astringersi, & obligarsi ad alcuno per homaggio, confederatione, o giuramento al modo di Spagna; o vero in altra maniera, senza licenza del Maestro, o del Priore, e del Castellano d'Emposta; ne congregare, o far consigli, o conuenticoli. Chi contrafarà, sarà punito con pena della priuatione dell'habito; e ricuperandolo, non possa nondimeno per dieci anni godere dell'amministratione d'alcuna Commenda, o sia Bagliua.

Che i Fratelli non accettino cose litigiose.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 VIetamo, che i Fratelli, o Donati dell'Ordine nostro non riceuino, accettino, o comprino da Persona Secolare, alcuna concessione, donatione, o cessione di cosa litigiosa. Chi contrafarà, perda l'habito; e se sarà Donato, sia priuato della Compagnia nostra, e sia messo in prigione.

Che i Fratelli non vadino vagando fuori delle Commende, e de' Priorati.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

11 PRohibiamo, che i Commendatori, e Fratelli dell'Ordine nostro, non possino in modo alcuno vscire fuori del Priorato, Castellania d'Emposta, e dalle Commende, all'obedienza

dienza delle quali sono sottoposti, senza licenza del Maestro, o del Priore, del Castellano d'Emposta, o vero del Commendatore, con licenza de' quali, posino farlo à tempō; se la necessità, o vero vtilità della Religione lo costringerà, e non altrimenti: Nè è lecito a' Priori, senza licenza del Maestro, o del suo Luogotenente vscir fuori del Priorato, o Castellania d'Emposta, se non gli astringessero alcuni importanti negotij dell'Ordine nostro, o qualche altra cosa graue, ch'altrimenti far non si potesse commodamente: Ne possa il Commendatore vscire dalla Commenda, se non verrà in Conuento in seruigio dell'Ordine, o vero hauerà Vfficio d'Ambasciaria, o d'altra commissione della Religione, o vero se non potesse stare sicuramente nelle Commende. E facendo altrimenti, perda l'entrate della Commenda, durante il tempo della sua assenza, le quali siano applicate al Tesoro.

De' Fratelli vagabondi.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

12 COmmandiamo, che tutti i Commendatori, e Fratelli, che trouaranno Religiosi nostri vagabondi, fuori de' confini della loro obedienza, senza licenza del Superiore; gli ritenghino, e gli mettino in Prigione, e ne diano notitia al Priore, od al Castellano d'Emposta; accioche prouedino, secondo la forma de gli Statuti nostri, come di Disubidienti.

Che i Fratelli non si partino di Conuento, senza licenza.

FR. IACOMO DI MILLY.

13 NOn è lecito, ne in modo alcuno è permesso ad alcuno de' Fratelli nostri, habbino qual si voglia Dignità, od Vfficio, di partirsi di Conuento nascosamente, o palesemente, senza espressa licenza del Maestro, ridotta in iscritto. Però s'alcuno contrafarà, subito senz'altra ammonitione, o citatione, sia priuato dell'habito, delle Commende, e de' Beneficij.

Che i Fratelli non occupino le Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

14 STatuimo, che se i Fratelli dell'Ordine nostro, presumeranno d'vsurpare, occupare, e ritenere le Commende, Membri, case, e qual si voglia altro bene, o Beneficio dell'Ordine nostro per forza, e violenza, o contra la volontà del Maestro, o del Priore, e Castellano d'Emposta; o vero del Fratello, al quale ciò appartenesse, perdino l'habito, e siano posti in Prigione: a' quali, se sarà fatta gratia dell'habito, non possino però conseguire Commenda, ne altra amministratione per dieci anni: Aggiungendo, che'l Priore, o Castellano d'Emposta, ad instanza del Fratello, al quale le Commende, beni, o Beneficij spettano, sia tenuto, e debba con tutte le forze scacciarne l'Occupatore; e ridurre in potestà loro le Commende, o Beneficij, e darne il pacifico possesso à colui, che n'è legitimamente proueduto: Il che se non potranno fare, possino l'vno, e l'altro, tanto il Priore, quanto il Fratello, à cui le Commende apparteneranno, inuocare à questo effetto il Braccio Secolare. Il Priore ancora è tenuto d'essequire questo, sotto pena della priuatione d'vna delle sue Camere Priorali, la quale perda, se costarà autenticamente, ch'egli habbia sprezzato d'essequire queste cose. Nondimeno perche nel Priorato d'Inghilterra, le Commende dell'Ordine nostro hanno poche, o nessune Fortezze, onde non si può far violenza: Perciò il Priore di detto Priorato è tenuto ad ogni richiesta del Fratello proueduto dal Maestro, e dal Conuento, dargli il pacifico possesso della Commēda, o del Beneficio, del quale sarà stato proueduto; E se tal Fratello mostrarà autenticamente d'hauer richiesto l'Occupatore, per hauere il possesso; e parimente il Priore, il quale non ostante tale instanza, sarà stato negligente nell'essequire le sudette cose, in tal caso, s'intenda priuato d'vna delle sue Camere Priorali, le quali Camere, e Commende, siano concedute dal Maestro, e dal Conuento, al Fratello, le cui Commende sono occupate.

Aggiungasi lo statuto 64. delle Commende, & il 40. di questo istesso Titolo.

Che i Fratelli non impetrino lettere di raccommandatione per ottener Commende.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

15 EGli è prohibito ſotto pena di diſubidienza, ch'alcun Fratello, ſiaſi di qual ſi voglia conditione, non impetri, o preſuma in modo alcuno d'ottenere lettere di raccommandatione, o minaccieuoli da alcuno, accioche poſſa per vigore di quelle conſeguire, & ottenere Commende, o Beneficij dell'Ordine noſtro. Gli è nondimeno lecito ottenere lettere da quelli, c'hanno fatta profeſſione nell'Ordine noſtro, con le quali ſi raccommanda la virtù de' Benemeriti; ne dal rifiuto loro, può ſeguire danno alcuno.

Veggaſi lo ſtat. 64. delle Commende.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

16 IL Fratello, ch'impetrarà ſimil lettere, perda l'Antianità di dieci anni: Si dà anche facultà ad ogn'vno d'accuſar, e di prouar contra tali, ſenza pena; accioche i Fratelli ſi raffrenino dall'inſolenza.

Che i Fratelli, ch'eſſercitano Vfficij dell'Ordine noſtro, non armino Vaſelli.

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

17 ORdiniamo, che per l'auuenire neſſun Fratello dell'Ordine noſtro, ſia di qual ſi voglia grado, o Dignità, il quale habbia cura, & amminiſtratione della giuſtitia, come il noſtro Siniſcalco, il Caſtellano, e gli Vfficiali, c'hanno in cuſtodia i beni dell'Ordine noſtro, come il Conſeruatore Generale, il noſtro Maeſtro di Caſa, il noſtro Riceuitore, i Commendatori dell'Arſenale, del Granaro, e dell'Artigliaria, e quelli, che da loro dependono, non poſſino ne per loro, ne per interpoſte Perſone naſcoſamente, o paleſemente, o ſotto qual ſi voglia queſito colore, armar Vaſelli per far guerra à gli Infedeli, o ſia per il corſo, o partecipare nell'armamento fatto da altri; o vero perſeuerare nell'armamento già fatto, ſotto pena della perdita dell'Vfficio; il quale ſubito ſia proueduto, come ſe il tempo à detto Vfficio ſtatuito foſſe

passato, e così parimente della confiscatione del prezzo dell'armamento, e del guadagno indi seguito in fauore, & vtilità del nostro commun Tesoro; eccetto la terza parte delle sudette cose, che sarà data all'Accusatore, senza mancamento, o rimissione alcuna: Et il medesimo si statuisce, e determina de' Capitani delle Galere, e de' loro Vfficiali, se armaranno per il Corso: Concedesi nondimeno, che se per compagnia delle Galere, o per hauere alcuno auuiso, o per qualche importante negotio, o necessità, armaranno Bergantini, o Fuste, che lo possino fare senza pena, e riprensione. Però s'alcuno così Fratello, come Secolare, fraudolentemente presumerà di mettere fallamente il nome suo nel detto armamento, e partecipare secretamente con detti Vfficiali, incorra nella medesima pena di confiscatione, e sia punito come Falsario, e sia trattato, come * Spergiuro.

* La pena dello spergiuro, veggasi nello statuto 31. di questo Titolo.

Che nessuno possa armare Vaselli in Conuento, senza licenza del Maestro, e del Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

18 DEterminiamo, che non si posino armare nel Conuento nostro Galere, Galeotte, & altri Vaselli, di qual si voglia sorte da alcuno, ó sia Fratello, o Secolare, senza licenza del Maestro, e del Consiglio ordinario. Chi contrafarà perda il Vasello, il quale sia applicato al nostro commun Tesoro.

Del medesimo.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

19 LA quale licenza si dia in iscritto, e coloro, che con tal licenza armaranno, siano tenuti di dare sofficiente sicurtà, che non molestaranno, ne depredaranno i Christiani, ne i beni loro. Però i nostri Fratelli non possono ottenere simile licenza, se non quelli, che saranno stati cinque anni in Conuento. Coloro nondimeno, che dalle parti di Ponente vorranno venire in aiuto della Religione, posino armare senza licenza.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

20 ET i Fratelli, ch'armaranno con licenza del Maeſtro, e del Conſiglio, godono l'Antianità, come ſe faceſſero reſidenza in Conuento.

Che non ſi dia Saluocondotto a' Corſali.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

21 VIetamo, che per l'auuenire non ſi conceda Saluocondotto a' Corſali, ſe non dal Maeſtro, e Conſiglio ordinario, e per importante neceſſità, e non altrimenti; ne tampoco ſi dia Saluocondotto a' Fuggitiui, ne à Mercanti falliti; ſe non per vrgente cagione.

Che non ſi poßa far Tregua, ſe non dal Maeſtro, e dal Conſiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

22 PEr euitare gli ſcandali, e danni, che poſſono naſcere, determiniamo, che nell'Ordine noſtro, non ſi poſſa fare, o comporre Tregua, o Pace co' Turchi, Mori, od altri Infedeli, ſe non con deliberatione del Maeſtro, e del Conſiglio Compito ſolamente. E ſe ſarà fatto altrimenti, s'intenda in tutto di neſſun valore.

Che non ſi poſſa portar fuori Artigliaria, ne Machine.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 STatuimo, che le Bombarde, Colubrine, Machine, & Artigliarie, atte all'vſo della guerra, ed anche poluere, e ſalnitri appartenenti al commun Teſoro, non poſsino in modo alcuno, eſſere portati fuori dell'Iſola, ne da gli altri luoghi della Religione, per qual ſi voglia cagione da alcuno. Potrà nondimeno il Maeſtro, & il Conſiglio Compito, ſe la cagione parerà conueniente, e la neceſsità ſia vrgente, deliberare, e determinare del cauargli fuori, e del portargli altroue, ſecondo l'occorrenze delle coſe.

Che

Che i Fratelli non debbino mescolarsi nelle guerre tra' Christiani.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

24 VOgliamo, e determiniamo, che i nostri Fratelli non s'impaccino nelle guerre, che fanno i Christiani l'vn contra l'altro: E s'alcuno lo farà, perda l'habito; e ricuperandolo per gratia speciale, sia per dieci anni priuato dell'amministratione delle Commende, beni, & anche de' Beneficij dell'Ordine nostro, la quale non possa ottenere, se non passati i dieci anni: Prohibendo à' Priori, al Castellano d'Emposta, & a' Commendatori, che non diano licenza a' Fratelli d'essercitarsi nelle guerre de' Christiani; Se ciò non fosse commandato loro dal Principe, o Signore della Prouincia; Percioch'all'hora potranno concedere tale licenza. Però in tal caso non possono portar l'armi, o siano Insegne della Religione. Mà se per difensione della Religione, o vero in compagnia del Priore, si mescolaranno in simil guerre, all'hora possono vsare l'Insegne nostre.

Che niuno dimandi Vfficio in Consiglio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

25 VIetamo a' Fratelli nostri, che per l'auuenire non venghino in Consiglio à dimandare Vfficij, né il Maestro, & il Consiglio ammettino alcuno alla dimanda di quelli; Mà secondo che vederanno qualch'vno essere atto, e sofficiente ad essercitargli, à questi tali gli commettino. E s'alcuno contrafarà, non possa per tutto quell'anno conseguire alcun'Vfficio dell'Ordine nostro.

Che nessuno vada senz'habito.

IL MEDESIMO MAESTRO.

26 CHi andarà senz'habito, cioè che non portarà palesemente, & apparentemente la Croce di tela di lino cucita sopra la sua veste, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, per la seconda alla Carcere della Torre per tre mesi, e per la terza, sia priuato dell'habito.

Che

Che prima d'essere condannato, nessuno si dice essere in giustitia, in modo, che non possa conseguire Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 S'Alcuno de' Fratelli nostri sarà inquisito, o vero accusato per qualche delitto, colpa, o negligenza, non s'intenda essere in giustitia, quanto all'ottenere le Commende dell'Ordine nostro, che gli potessero toccare, se non dopo, che per tale delitto, sarà condannato: ancorche sia ritenuto prigione. Però chi sarà condannato, durando la condannatione, prima che sia assoluto, o c'habbia compiuta la pena impostagli, non possa conseguire Commenda, Beneficio, o vero altro Vfficio dell'Ordine nostro.

Che i Fratelli non faccino tumulto ne gli Albergi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

28 S'Alcuni de' nostri Fratelli si portaranno insolentemente, e scostumatamente ne gli Albergi, doue mangiano, facendo romore, e romperanno porte, scanni, tauole, od alcun'altra cosa simile; o vero temerariamente le gettaranno via, sian puniti dal Maestro, e dal Consiglio, con la pena, che parrà loro; fin'à diminuirgli l'Antianità inchiusiuamente: E se batteranno, o percoteranno i Paggi, e Seruitori, o Schiaui del Piliero, se sarà senza spargimento di sangue, per la prima volta siano in Quarantena; per la seconda, sei mesi nella Torre, e per la terza, perdano due anni della loro Antianità; Se sarà con ispargimento di sangue, e la ferita sia leggiera, per la prima volta stiano sei mesi nella Torre, e se la ferita sarà graue, & enorme, perdino l'Antianità.

Veggasi di sopra lo stat. 7. dell'ufficio de' Fratelli.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

29 E Se diranno parole ingiuriose contra alcun'altro Fratello nel Palagio Magistrale, perdino tre anni dell'Antianità, c'hanno, o c'haueranno; e se le diranno ne gli Albergi, ne perdino due anni: Ma se verranno all'armi, o daranno schiaffo, siano priuati dell'habito. Se daranno ferite ne' luoghi sudetti, perdino l'habito irremissibilmente; e se vccideranno, oltra

Veggasi lo statuto 7. dell'ufficio de' Fratelli.

oltra la priuatione dell'habito, siano dati alla Corte Secolare.

I casi, per i quali i Fratelli si priuano dell'habito.

FR. NICOLO LORGVE.

30 GLi è cosa indegna, che coloro, che s'imbrattano di grauissima sceleratezza, vadino ornati dell'habito dell'Ordine nostro. Quelli adunque, che commetteranno gli infrascritti delitti, siano in perpetuo priuati dell'habito; E questi sono, Heretico, Sodomita, Assassino, Ladrone; e chi sarà fuggito à gli Infedeli. Colui ancora, c'hauerà abbandonata la Bandiera, o sia Stendardo nostro, quando è spiegato nella guerra contra Infedeli: Chi nel combattere, abbandona i Fratelli: Chi darà Castello, o vero altro luogo à gli Infedeli: I Consultori parimente, e Consapeuoli di tal tradimento: Il che però è riserbato alla cognitione del Maestro, e del Consiglio. Oltra di questo, chi dà Castello posto ne' confini d'Infedeli vscirà d'altronde, che per la porta: Colui ancora, che la terza volta spontaneamente, e senza licenza hauerà lasciata la Compagnia de' Fratelli, e si sarà messo in altra Religione, non sia più accettato nella nostra: Chi hauerà fatta falsa testimonianza: Chi nell'essercitio dell'armi à cauallo, o vero à piedi hauerà atteso à predare, perda l'habito; e non lo possi rihauere prima, che non sia passato vn'anno. Il Fratello ancora, ch'accusarà vn'altro Fratello d'alcuno de' sudetti casi, offerendosi di prouarlo, se non prouarà la sua intentione, perda l'habito.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

31 I Falsatori ancora delle lettere, tanto dell'Ordine nostro, quanto d'altri, e quelli, che saranno conuinti di spergiuro, siano priuati dell'habito.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

32 IL Fratello, c'hauerà commesso homicidio, sia priuato dell'habito in perpetuo, e sia posto in Prigione, accioche gli altri non ardischino di commettere simile sceleratezza; e che la Compagnia de' nostri Religiosi stia pacifica, e quieta.

FR.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

33 CHi à tradimento, o di nascosto, o con animo deliberato ferirà vn'altro Fratello, o Secolare, ancorche leggiermente, sia priuato dell'habito in perpetuo.

Questo stat. è moderato per il seguente 36. di questo medesimo Titolo.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

34 QVelli, che saranno stati cōdannati dal Santissimo Officio dell'Inquisitione, & haueranno portato l'habitello di penitenza, non possino in modo alcuno hauer l'habito nostro; & hauendolo non lo possino portare.

De' Percussori.

CONSVETVDINE.

35 SE vn Fratello percoterà vn'altro Fratello, sia in Quarantena: Se lo ferirà con fargli spargere sangue, eccetto che dal naso, o dalla bocca, perda l'habito; E se tentarà di percoterlo co'l coltello, spada, o sasso; mà non l'habbia però percosso, sia in Quarantena.

Moderatione del precedente Statuto.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

36 PArendo troppo duro, & aspro, che per qual si voglia ferita data con ispargimento di sangue, saluo, che dal naso, e dalla bocca, altri perda l'habito; e conuenendo alle volte per i casi, che succedono, temperare la legge, determiniamo, e statuimo, che quando vn Fratello ferirà vn'altro, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il temperare la pena dello Statuto, secondo la qualità, e le circostanze del delitto.

Della pena de' Fratelli, ch'ammazzano gli altri, à tradimento.

FR. PIETRO DI MONTE.

37 IL Fratello, ch'ammazzarà vn'altro Fratello, o Secolare à tradimento, e con qual si voglia sorte d'arme l'habbia vcciso, o procurato di farlo vccidere, sia priuato dell'habito, e subito senz'altra dilatione, sia dato, e rimesso alla Corte secolare;

colare; e della medesima pena siano castigati i Consapeuoli di tale sceleraggine.

Delle pene, che sono proposte à coloro, che prouocano, & accettano i Duelli.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

38 VOlendo opporci all' impietà di coloro, che spreggiando la salute dell' Anime loro, si mettono nel combattimento del duello, & espongono i corpi loro à crudel morte; statuimo, che s' vn Fratello prouocarà, o sfidarà à duello vn'altro Fratello in parola, od in iscritto, o per Mezano, od in qual si voglia altro modo, & il Prouocato non accettarà; oltra le pene dal Sacro Concilio, e dalla Costitutione della felice memoria di Gregorio XIII. proposte, e statuite, sia il Prouocante priuato dell' habito in perpetuo, senz' alcuna rimissione; e se accettarà, ancorche non si conduca al luogo destinato, incorrino ambidue nella priuatione dell' habito, senza speranza di perdono; e se si condurranno al luogo destinato, ancorche non sia seguito spargimento di sangue, dopo la priuatione dell' habito, siano dati alla Corte Secolare; e chi hauerà data cagione di simile duello, e sfida, o vero chi hauerà dato consiglio, aiuto, e fauore, tanto in ragione, come in fatto, ò per qual si voglia altra cagione hauerà persuaso alcuno à prouocare; se sarà Accõpagnatore, o Compagno, sia punito cõ pena della priuatione dell' habito; Et incorra nella medesima pena, chi sarà chiamato à vedere, & hauerà attaccato il cartello della sfida in qual si voglia luogo, o l' hauerà fatto attaccare.

De' Fratelli, che di notte, o di giorno fanno tumulto.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

39 STatuimo, che'l Fratello, che contra alcun Fratello, od altri farà tumulto, di giorno, ò di notte, con qual si voglia sorte d'arme in Conuento, o ne gli altri luoghi delle nostre Isole, perda l'habito; e se sarãno trouati andare di notte mascherati, ód in habito sconosciuti, o con arme in haste, od archibusi, ò vero armati sotto, in quadriglia, o soli, o pur anco

in quadriglia senz' armi; stiano per sei mesi nella Torre.

De' Giuramenti.

COSVETVDINE.

40 S' Alcuno de' Fratelli nostri giurarà publicamente, per la prima volta sia ammonito, e ripreso; per la seconda sia in Settena; per la terza in Quarantena; e per la quarta, se perseuerarà nel delitto, perda l'habito.

Delle bestemmie.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

41 ORdiniamo, e determiniamo, che chi biastemmiarà, o rinegarà il Sacratissimo nome di Dio, o della Beata Vergine Maria, o de' Santi, per la prima volta sia in Quarantena; per la seconda, stia due mesi nella Torre; e per la terza in prigione à beneplacito del Maestro, è del Consiglio.

Delle ingiurie.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

42 IL Fratello, che venuto à contesa, e dal calore della colera acceso, dirà parole ingiuriose ad alcun' altro Fratello, sia punito con pena della Quarantena; ancorche confessi d' hauer mentito, od increscergli d'hauer dette tali ingiurie; e dandogli con affronto mentite, perda due anni d' Antianità: Mà infamandolo, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio la pena, la quale gli daranno secondo la qualità delle Persone, e dell' infamia. Se percoterà vn Fratello con bastone, canna, o schiaffo, o simil cose, perda tre anni d'Antianità.

Di coloro, che battono i Secolari.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

43 STatuimo, che qual si voglia Fratello dell' Ordine nostro, il quale con bastone, spada, od altra sorte d' arme hauerà percossa, e battuta alcuna Persona Secolare secretamente, o palesemẽte, da sè, o per terza Persona, sia posto nella Torre per due mesi; & hauendole data ferita graue, o enorme,

Aggiũgasi lo statuto 3. di questo Titolo.

perda l'Antianità, nella quale pena parimente incorra bandoleggiando, o tenendo partialità con qual si voglia Duellante; E s' hauerà commesso homicidio, sia priuato dell'habito; il quale non possa ricuperar mai in alcun tempo; mà sia tenuto in carcere perpetua: Talmente, che per questi casi, non si posino in modo alcuno i Delinquenti porre in Settena, o Quarantena; E se vi saranno posti, siano nondimeno puniti delle sudette pene.

De' Molestatori del Popolo.

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

44 ORdiniamo, e determiniamo, che chiunque non essendo inuitato, e senza volontà del Padre di famiglia entrarà nella Casa di qual si voglia Cittadino, o Popolare, o s' intrometterà ne' loro banchetti, balli, nozze, ad altri negotij, perda l'Antianità di due anni in fauore de' Fiarnaldi, senza speranza di perdono. E se di giorno, o di notte in qual si voglia modo farà violeza alle porte, o finestre de' sudetti Sudditi nostri; oltra le pene sudette, stia in crudel carcere à bene placito del Maestro, e del Consiglio; E potrà l' Accusatore seruirsi della testimonianza di Persone Secolari. Incorra parimente nella medesima pena dell' Antianità, chi farà mascare, o camiselle.

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

45 S' Alcuno di notte romperà porte, o finestre, o quelle turarà con muro, o calcinaccio, ouero le imbrattarà con qualche sporcheria, ouero vi trarrà sassi, e le percoterà con essi, perda l'Antianità di tre anni; lasciando in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il castigargli più seueramēte, se parerà loro. Però se vi metterà fuoco, e le abbrusciarà, sia priuato dell'habito; e se'l fuoco, che v' hauerà posto non nuocerà, sia priuato dell'Antianità per tre anni.

Aggiungasi lo stat. 33. di questo Titolo.

Ch' alcuno non metta mano ne gli spogli, o diritti del commun Tesoro.

FR. ELIONE DI VILLA NVOVA.

46 I Beni de gli spogli de' Fratelli nostri, con piena ragione appartengono al nostro Commun Tesoro. E però ad alcuno non è lecito, nè si permette in modo alcuno, fuor chà à quelli, che n'hanno autorità dal Tesoro, di pigliare, maneggiare, o torre danari, vasi d'argento, oro, argento, ò gioie; o vero qual si voglia altro bene de' Fratelli, che muoiono. Chi contrafarà, se quanto hauerà preso, eccederà vn marco d'argento, sia priuato dell'habito; e non eccedendo, sia punito di Quarantena. Similmente chi metterà mano alle Risponsioni, e diritti appartenenti al Tesoro, al Maestro, & al Conuento, o quelli pigliarà, o rubbarà, perda l'habito; E nondimeno ciò, che sara stato pigliato, si rifaccia al commun Tesoro de' beni del Delinquente.

Veggasi lo stat. 30 del commũ Tesoro.

Il simile nel 64. de cõmun Tesoro.

Moderatione del precedente Statuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

47 E Perche pare troppo aspro, e seuero, che per qual si voglia eccesso oltra vn marco d'argento, debba il Religioso perdere l'habito; essendo che i delitti per le circostanze in gran parte siano più, e meno graui; douendosi ancora con maturo Cõsiglio ponderare le qualità del delitto. Per questo ogni volta, che'l Maestro farà querela di dãno, oltra vn marco d'argento, la querela sia prima data in Cõsiglio, doue maturamente s'essamini il delitto, & il delitto sia manifesto per testimonianze autentiche, e legitime; o veramente in fatti, o per confessione dell' Accusato, e la causa della querela più chiaramente apparisca: Il che fatto si dia di nuouo la querela nella publica Assemblea, e dinãzi allo Sguardio vdito il Reo, si tratti, e si disputi maturamente, e con consiglio; e compensando la qualità, e le circostanze del delitto, di cui si fa querela, con la vita, conditione, conuersatione, e meriti dell' Accusato, & il tutto con grauità considerato, con eguale bilancia, s' amministri giustitia.

Il Reo è vdito nelle sue difese, veggasi lo stat. 3. del Riceuimento de' Fratelli.

FR.

FR. GIO. VALLETTA.

48 OLtra la pena contenuta ne' sopradetti Statuti; ordiniamo, che s'alcuno metterà mano ne gli spogli, o diritti del nostro commun Tesoro, se ciò potranno prouare i suoi Fiarnaldi, lo precedino nel conseguire le Commende, e beni. Mà se tentaranno di prouarlo, e non potranno, siano sottoposti all'istessa pena.

FR. DEODATO DI GOZONE.

49 DEsiderando d'opprimere l'insolenza de' Peruersi; determiniamo, che qualunque Fratello ergendo il collo contra il suo Superiore, ribellarà, terrà, od occuparà Castello, o Fortezza contra il Superiore, o Priore, e Castellano d'Emposta, sia condannato in pena dell'habito, e sia posto in prigione.

De' Concubinarij.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

50 COn ottima ragione è stato determinato, che non sia lecito in modo alcuno a' Fratelli nostri, siano di qual si voglia conditione, l' hauere, tenere, o nutrire in casa propria, o fuori Concubine, ne praticar con esse. E s'alcuno posponendo il proprio honore, e la sua buona fama, hauerà ardire di fare al contrario; & essendo publicamente infamato, e per testimonianze degne di fede, o per propria confessione sarà conuinto di tal peccato; se dopo essere stato tre volte dal Superiore ammonito à lasciare, & à gettare da sè il delitto d'infamia, perseuerarà nondimenò quaranta giorni cõtumacemente, dal dì, che gli sarà stata fatta la prima ammonitione, se'l Delinquente sarà Commendatore, subito senza che vi sia necessaria altra solennità, s' intenda priuato delle Commẽde; e se sarà Frate di Conuento, perda subbito l'Antianità; E con tutto ciò incorrino tali Cõuinti, nella priuatione dell' habito; e se lo ricupereraranno, siano renduti inhabili à poter conseguire Commende per dieci anni, dal giorno, che sarà loro restituito l'habito. E se sarà Frate d'obedienza, sia similmente priuato d'ogni amministratione, e

ne, e dell'habito. I Priori ancora, & il Castellano d'Emposta, conuinti di tal delitto, se dopo essere stato dal Maestro, e dal Conuento contra di loro proueduto nel sudetto modo, saranno cōtumaci, subito incorrino nella priuatione de' Priorati, e dell'habito, come de gli altri è stato statuito, e determinato.

De' medesimi.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

51 S'Alcuno de' Fratelli nostri sfacciatamente riconoscerà, e palesemente, come suo nutrirà vn Figliuolo, natogli d'incestuoso abbracciamento, che le leggi ne anche tra' Figliuoli vogliono, che sia nominato, imponendogli il cognome suo famigliare, e della sua Casata; questo tale non possa mai conseguire nell'Ordine nostro Vfficio, Beneficio, o Dignità alcuna: Et i publici Concubinarij nell' Ordine nostro, che più tosto si douerebbono chiamare incestuosi, adulteri, e sacrilegi, vogliamo, che siano inhabili à poter conseguire alcun bene, di qual si voglia sorte, ne Dignità, ne Vfficio, ne Beneficio; & hauendone alcuni, determiniamo, e commandiamo, che meritamente ne siano spogliati, e cauati ancora dal numero de' nostri Fratelli. E publico Concubinario intendiamo essere non solamēte colui, come vogliono i Sacri Canoni, il cui Concubinato è notorio per sentenza, o cōfessione fatta in giudicio, o per essere la cosa manifesta talmente, che non si possa ricoprire in modo alcuno; Mà ancora colui, che senza alcuna vergogna de gli Huomini, sprezzando il timor di Dio, e dimenticandosi della sua professione, tiene, e nutrisce alcuna Donna sospetta, od infamata d'incontinenza; & habitando insieme, con essa frequentemente conuersa.

Alcuni casi, onde i Fratelli incorrono in pena della Settena.

CONSVETVDINE.

52 CHi non si troua presente nell' Assemblea: Chi si parte dall'Vfficio Diuino: Chi stà in Settena, e leuandosi non rende gratie à Dio: Chi interrompe i ragionamenti de' Cō-

sglieri in Consiglio: Chi mangia senza habito. Se i Fratelli si calunniaranno l'vn l'altro, facēdo il Superiore querela di loro, tutti siano in Settena.

Alcuni casi, per i quali incorrono i Fratelli in pena della Quarantena.

CONSVETVDINE.

53 PRimieramente: Chi non obedirà a' commandamēti fattigli nelle fattioni dell' armi, non può incorrere in minor pena, che nella Quarantena: Chi essercita il giuoco delle carte, o de' dadi, o vero altro giuoco di fortuna per danari: Quei che s' intromettono nell'officio d'altri, cascano nella pena della Quarantena. Il Fratello, che mangia nell' hostarie, e nelle Tauerne, sia in Quarantena.

La forma dell' essegutione della Settena.

CONSVETVDINE.

54 IL Fratello, che sarà posto in Settena, digiunarà sette giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti giorni, debbe mangiare solamente pane, & acqua; & in quei giorni, debbe riceuere la disciplina in questo modo. Cauatosi il Pallio, o sia il Manto dinanzi l'Altare, starà humilmēte inginocchiato, in presenza del Sacerdote dell'Ordine nostro, il quale percotendogli le spalle cō la verga, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kyrie eleison, Christe eleison, Pater noster, &c. ℣. Saluum fac Seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto. ℟. Et de Syon tuere eum. ℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis. ℟. A facie inimici. ℣. Domine exaudi Orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oratio. Deus cui proprium, &c. Di poi leuandosi il Fratello, e pigliando il Manto, basciarà il Superiore, o sia il Bagliuo.

La forma dell' essegutione della Quarantena.

55 ESe sarà posto in Quarantena, digiunarà quaranta giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti quaranta gior-

ta giorni, in pane, & acqua; mangiando in terra, & in ogni quarta; e ſeſta feria, riceuerà la diſciplina in queſto modo. Comparirà dinanzi al Sacerdote ſpogliato di tutte le veſti, co' piedi ſcalzi; e percotendogli il Prete le ſpalle con la verga dirà: Miſerere mei Deus, &c. con l'orationi ſudette. Quei che ſaranno condannati nella Settena, ò nella Quarantena, non debbono vſcire dalle caſe loro, ſe non quando vãno alla Chieſa; e debbono interuenire à tutti gli vſficij Diuini, e coloro, che ſaranno condannati à due, o tre Quarantene, o Settene, riceueranno ſolamente la diſciplina d'vna Quarantena, o Settena; e ſe ſarà condannato alcuno alla pena della Quarantena, e della Settena, riceua ſolamente la pena della Quarantena. Ma in quel tempo, non potranno portar arme, & andaranno veſtiti di veſte lunga, co'l Manto dell'habito noſtro.

Di colui, che tre volte ſarà ſtato condannato alla Torre.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

56 ORdiniamo, che qualunque Fratello per ſuoi delitti ſarà ſtato tre volte condannato alla Prigione della Torre, ſia priuato dell'Antianità per tre anni. Però è riſerbata all'arbitrio del Maeſtro, & al Conſiglio ordinario, la moderatione della pena, ſecondo la qualità de' delitti.

Che l'Antianità non poſſa eſſer reſtituita dalle Lingue, o da' Priorati.

FR. PIETRO DI MONTE.

57 STatuimo, ch'eſſendo ſtato condannato alcuno per qualche delitto alla perdita dell'Antianità, quella non poſſa all'auuenire eſſergli reſtituita, etiandio per gratia delle Lingue, o de' Priorati; in modo che'l Maeſtro non poſſa dar licenza di trattare di ſimile reſtitutione, e dandola, vogliamo, che ſia di neſſun valore.

Di coloro, che fuori di Conuento haueranno laſciato l'habito.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

58 S'Alcun Fratello da ſpirito diabolico indotto, o moſſo da incoſtanza, trouandoſi fuori di Conuento hauerà di pro-

pria autorità lasciato l'habito dell' Ordine nostro, e poi pentito, vorrà ritornare nell'Ordine nostro; all'hora possa sicuramente, e liberamente venire in Conuento, & entrare nello Spedale de gli Infermi, à cui prouederà l'Infermiero delle cose necessarie, fin tanto, che di lui haueranno risoluto il Maestro, & il Conuento sopra il douersegli concedere misericordia, o denegarsegli: Che se non conseguirà misericordia, se gli concede licenza d'andarsene, doue gli piacerà.

Dell'obedienza.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

59 Veggasi di sopra lo stat. primo del Maestro

NOn v'è cosa alcuna, che con maggior cura, e studio debbiamo difendere, che l'obedienza, la quale essendo leuata, ogni Compagnia si discioglie. E però conformandoci à gli Statuti de gli Antichi nostri; ordiniamo, che tutti i Fratelli nostri in generale, & in particolare, siano di qualunque grado, o conditione si voglia, debbino senza scusa alcuna, obedire a' commandamenti, commissioni, e precetti giusti, & honesti del Maestro, e del Superiore. * E s'alcun Fratello, essendo in Conuento, non obedirà al commandamento loro, per quella prima disubidienza, sottogiaccia alla pena della Settena; e se la seconda volta ancora ricusarà d'obedire, sia punito di Quarantena. Ma se così ostinatamente si portarà, ch'essendogli commandato la terza volta, non obedisca, sia priuato dell'habito. Il che s'intende in questo modo, cioè se dopo ciascuno commandamento non adempito, di lui si sarà data querela. Il medesimo ordine s'osserui fuori di Conuento ne' Priorati; Riserbandosi sempre la pena della priuatione dell'habito al Maestro, & al Conuento; a' quali da' Priori si debbano mandare i Processi fatti contra' Ribelli. Oltra di questo, s'alcuno de' Fratelli nostri, essendo fuori di Conuento, non vorrà obedire al primo commandamento del Maestro, e del Conuento, subito, che s'hauerà certezza della sua disubidienza, e ribellione, senza altra citatione, ammonitione, o Processo, se frà noue mesi dal giorno dell'intimatione del commandamento, non hauerà mandate cagioni

*Secondo lo statuto 2. del Maestro.

Come si priuino i Religiosi dell'habito, veggasi lo stat. 38. del Riceuimento de' Fratelli.

La pena della priuatione riserbata al Maestro, & al Conuento. Veggasi lo stat. 10 de' Priori.

ni legitime, e sofficienti dell'impedimento, sia priuato dell'habito. All'officio de' Priori, e del Castellano d'Emposta, e de' loro Luogotenenti appartiene d'esseguire alle loro spese ne' Priorati loro, e nella Castellania d'Emposta le sentenze,& ordinationi del Maestro,e del Conuento,e de' Capitoli Generali, e Prouinciali ancora; e l'altre prouisioni, commãdamenti,e citationi,e tutti i Rescritti dell'istesso Maestro, e Conuento, i quali saranno fatti per negotij publici dell'Ordine nostro,e che saranno diretti à loro. Mà quelli,che apparteneranno a' negotij de' Priuati, s'esseguiranno alle spese di coloro,che ne procuraranno l'essegutione.Che se essendo richiesti trascuraranno, o ricusaranno di farlo, per il primo mancamento, o rifiuto, perdino i frutti d'vn'anno d'alcuna delle loro Camere Priorali; per il secondo, i frutti di due anni; e per il terzo,i frutti di detta Camera siano perpetuamente applicati al nostro commun Tesoro. Ma se ostinatamente perseuereranno nella detta negligenza, e trascuratezza,siano priuati del Priorato,e d'ogni amministratione: Commandando a' nostri Riceuitori in detti Priorati, e Castellania d'Emposta,che se i Priori,& il Castellano d'Emposta ricusaranno di fare le dette spese, debbino eglino sopplire de' danari del nostro commun Tesoro;e delle somme,che per tal'effetto sborsaranno, farne Debitori ne' conti loro i Priori,& il Castellano d'Emposta:Et essendo tali Prouisioni, Mandati, e Rescritti diretti a' Bagliui,Commendatori,& altri Fratelli; per il primo mancamento,e rifiuto,siano il Bagliuo,& il Commendatore priuati della terza parte de' frutti d'vn'anno del Bagliaggio, o della Commenda; per la seconda, di due terzi;e per la terza, di tutti i frutti della Commenda, da essere applicati al Tesoro; e per la quarta, siano priuati della Commenda,la quale prouedino il Maestro,& il Conuento. E se sarà Frate di Conuento, per la prima perda vn'anno d'Antianità; per la seconda due, per la terza tre, e per la quarta in perpetuo: Se però à tutti i mancamẽti sudetti,nella commissione non sarà imposta maggior pena; E con tutto ciò siano tenuti à risare i danni,& interessi alle Parti.

De' cattiui Amministratori.

IL MEDESIMO MAESTRO.

60 CHi per colpa; o negligenza sua, hauerà peggiorato Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, case, od altri beni, commessi alla sua amministratione, subito, che del detto peggioramento s'hauerà notitia, come inutile Amministratore, e dissipatore de' nostri beni, sia priuato in perpetuo del Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, Vfficij, e d'ogni altra Amministratione; senza speranza di conseguirne dell'altre. Di simile pena sarà punito colui, che tagliarà le Selue antiche, quali chiamano boschi alti; saluo, che per riparatione della Commenda, e de gli Edificij; de' quali egli hà cura, e per moderato vso della Casa; doue egli habita; il qual vso, s'intenda di legne secche, e che non fanno frutto: Ma le Selue da tagliare, le quali rinascono, e rimettono, e ch'ogni tanti anni si sogliono tagliare, potranno tagliarsi, e seruirsene, secondo il costume del Paese, doue elle sono.

FR. GIO. VALLETTA.

61 AGgiungendo, e commandando a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che subito, che saranno auuisati, il che da loro stessi anco debbono ricercare, & haueranno certezza di simili pigri, & inutili Amministratori; interdicendo loro l'Amministratione di tutti i Beni, ne' quali si sono portati sì male, diano le Commende ad alcun Fratello nostro prudente, e fedele, che le regga, e gouerni, fin tanto, che fatta inquisitione del detto caso, ne diano auuiso al Maestro, & al Conuento, e che da loro sarà proueduto. Ma se'l Priore, & il Castellano istesso, o Bagliuo sarà in simil colpa, à richiesta, & instanza de' Riceuitori, e Procuratori del commun Tesoro, dal Capitolo, o dall'Assemblea, fattasi prima sopra ciò diligente inquisitione, e messa in chiaro la verità; sia eletto vno, o due Commendatori da bene, e fedeli, i quali attendino al gouerno, e reggimento del Priorato, o sia Bagliaggio, fin tanto, che certificati il Maestro, & il Conuento di simil mala

la amministratione, prouedino più maturamente, & à proposito.

Della pena di coloro, che non interuengono a' Diuini vfficij.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

62 I Fratelli nostri, che ne' giorni di Festa non si trouaranno presenti nella Chiesa del nostro Conuento a' Diuini Vfficij, e particolarmente alla Messa grande, a' Vespri, & alle solenni Processioni; se non saranno legitimamente impediti, siano in pena della Settena; E quelli, che ne' giorni di Festa, mentre si celebrano i Diuini Vfficij, saranno trouati nelle Piazze, e nelle strade, o vero ancora à passeggiare in altre Chiese, siano puniti di Quarantena.

Veggasi lo stat. 18. della Chiesa.

Che i Fratelli non vsino ingiurie in giudicio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 VIetamo a' Fratelli nostri, ch'in presenza del Maestro, e del Consiglio, o di qualunque altro Tribunale dell'Ordine nostro, o dinanzi à qual si voglia altri Commissarij, nel litigare non si dichino villanie, o parole ingiuriose l'vn l'altro. Chi contrafarà, se l'ingiuria sarà graue, caschi dalla sua causa, in maniera tale, che subito senza altra proua, od allegatione, si dia la sentenza in fauore della Parte auersa, che sarà stata ingiuriata; e sia messo nella Prigione della Torre per sei mesi; e se l'ingiuria sarà leggiera, per tre mesi solamente.

Che niun Fratello possa andar armato in Palagio, mentre si celebra il Capitolo Generale.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.
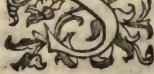
64 PRohibiamo a' Fratelli dell'Ordine nostro, che durando il tempo della celebratione del Capitolo Generale, non ardischino di portar in Palagio arme tanto offensiue, quanto difensiue; eccetto i Compagni del Maestro, e quelli a' quali egli n'hauerà data licenza. Chi contrafarà, perda tre anni dell'Antianità acquistata, o d'acquistare.

Veggasi di sopra lo stat. 32. di questo Titolo, e l' 11. dell'Elettioni.

DEL-

DELLA SIGNIFICATIONE DELLE PAROLE, TITOLO DECIMONONO.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

1 SOTTO nome di Fratelli, o Frati, si contengono tutti quelli, c'hanno fatta Professione nell'Ordine nostro.

2 Il Conuento s'intende essere quello, doue sono il Maestro, o suo Luogotenente: la Chiesa: l'Infermeria, e gli Albergi, o siano le Otto Lingue.

3 Gli Statuti, e Stabilimenti nell'Ordine nostro, sono quelli, che durano in perpetuo, se dal Capitolo Generale non sono espressamente riuocati. Però l'Ordinationi sono quelle, che non durano se non fin' all'altro Capitolo seguente, e nõ più; eccetto quelle, che nominatamente saranno confermate.

4 Alberge è nome famigliare à gli Italiani, Francesi, e Spagnuoli, il quale significa hospitio; e così si chiamano le case, nelle quali i Fratelli nostri, Natione per Natione, mangiano, e si congregano insieme.

5 Pilieri si chiamano gli Otto Bagliui Conuentuali, Capi, Presidenti, e come colonne delle Nationi. Percioche le colonne volgarmente si chiamano Pilieri.

6 Sotto nome di Bailij (o come diciamo) Bagliui, si comprendono i Bagliui Conuentuali, e Capitolari, i Priori, il Castellano d'Emposta: E Bailij nell'antica Lingua Francese erano chiamati i Prefetti, od Amministratori delle case, o de gli altri poderi: Dalche le Commende da' Maggiori nostri furono dette Bailie. Percioché anco hoggi dì chiamano i Francesi Bailie l'allogationi de' poderi à certo tempo, o le concessioni fatte sotto conditione.

7 Marescialle, il quale è Bagliuo Conuentuale della Venerabile Lingua d'Aluergna, è vocabolo militare, il quale hanno vsurpato i Francesi da' Thedeschi, co'l qual nome

me chiamano i Tribuni de' Soldati.

8 Turcopiliero, Bagliuo Conuentuale della Venerabile Lingua d'Inghilterra, si dice da' Turcopoli, i quali, come si legge nell'Historie delle guerre fatte da' Christiani in Soria, erano Caualli Leggieri.

9 Douunque si dice Consiglio semplicemente, & assolutamente, così ne gli Statuti, come ne' Libri di Cancellaria, si debbe intendere del Consiglio ordinario.

10 Sguardio è voce Francese, e significa ragione, o sia consideratione (o per così dire) rispetto, il quale Sguardio è antichissimo, & il primo giudicio della Casa dello Spedale.

11 Rinforzo è preso dalla medesima Lingua, e significa corroboratione (o per così dire) fortificatione; E quinci Rinforzo di Rinforzo, cioè Fortificamento del Fortificamento.

12 Ogni volta, che si tratta de' Priori, s'intende ancora del Castellano d'Emposta, e quando si tratta de' Priorati, s'intende anco della Castellania d'Emposta.

13 Assemblee chiamano i Francesi le Congregationi; Del quale nome vsiamo, quando i Fratelli nostri si congregano insieme per alcuni negotij appartenenti all'Ordine nostro.

14 Nell'Assemblee de' Priorati fuori di Conuento, vi debbono essere presenti almeno tre Fratelli riceuuti in Conuento, oltra il Capo, e Presidente.

15 Sotto nome, o vocabolo di Commende vengono i Priorati, la Castellania d'Emposta, i Bagliaggi, i Poderi, i Membri, le Case, le Possessioni, e tutti gli altri beni di qual si voglia sorte dell'Ordine nostro.

16 Doue ne gli Statuti, o nelle Bolle nostre si fà mentione di Beneficio, intendiamo di Beneficio Ecclesiastico con cura, o senza cura.

17 Sotto nome di Mortorio, s'intendono i frutti della Cōmenda, che si raccogliono dal giorno della morte del Cōmendatore, fin'alla Festa di S. Filippo, e Giacomo prossima seguēte.

Veggasi lo stat. 4. del commun Tesoro.

18 Vacante nella Cōmenda intēdiamo per i frutti d'vn'anno, i quali passato il Mortorio, si raccogliono à nome del Tesoro.

19 Arreraggi sono debiti vecchi, o sia resto de' debiti.

20 Douun-

20 Douunque si parla de' diritti del commun Tesoro, si debbe intendere de gli Spogli de' Mortorij, de' Vacanti, delle Risponsioni, & Impositioni, delle Pensioni, de' Passaggi, e de gli Arreraggi.

21 Per simili diritti solamente non pagati, s'intendono i Fratelli nostri essere Debitori, in modo, che possino essere priuati delle Commende, e dell'Amministrationi, che posseggono, senza speranza di conseguirne dell'altre. Ma per altri debiti, non s'intendono essere Debitori per l'effetto sudetto; se prima non saranno stati legitimamente ammoniti da' Riceuitori, e Procuratori ne' Priorati, & in Conuento dal Conseruatore Conuentuale, e siano per quelli stati condannati, o quelli habbino confessati.

22 Cabimento è vocabolo Francese, da cabire, che significa torre à fare qualche cosa, della quale altri stima poter dare buon conto: E così si chiama la prima Commenda, che si concede al Fratello per ordine della sua Antianità.

23 Motitione, che volgarmēte si dice Smutitione, è similmente dittione Frācese, e significa nominatione, o sia pronunciatione, percioche motire nell'antica Lingua Francese è l'istesso, ch'è dire, nominare, o pronunciare: Di questo vocabolo si seruono i Fratelli nelle Lingue, quando si dichiara à chi sia stata conceduta la Commenda, la cui amministratione vaca.

24 Per Fiarnaldi s'intendono quelli, ch'vltimamente dopo gli altri hanno fatta Professione nell'Ordine nostro, quasi Tironi: il quale vocabolo, ch'anch'egli è Francese, fù commune, e frequente in Terra Santa: Percioche coloro, ch'iui di Padri Christiani erano nati, erano detti Polani; E coloro, ch'essendo nati nelle Parti oltra Marine, quiui veniuano, erano da loro chiamati Fiarnaldi.

25 Lingue nell'Ordine nostro, sono chiamate le Nationi.

26 Colletta è quādo i Fratelli si congregano insieme per trattar alcuna cosa appartenente alla Lingua, o vero all'Alberge loro; detta dal raccogliere, o adunare insieme i Fratelli.

27 Chi è priuato dell'habito, s'intende essere priuato di tutte le Commende, Beneficij, & Antianità; ancorche ciò non si

fosse

fosse espresso; e debbe essere ritenuto in carcere perpetua.

28 Doue non si statuisce certa pena, s'intende ad arbitrio del Superiore.

29 Planta è vocabolo Francese, e significa querela.

30 Carauana in Lingua Siriaca, & Arabica significa congregatione d'Huomini, per far alcun negotio insieme; vocabolo vsurpato da' nostri Maggiori, quando faceuano la scelta, od elettione de' Fratelli per mandargli, e distribuirgli in guardia delle Fortezze, e delle Galere; o quando altroue in compagnie, & in numero si mandauano.

31 Soldea è detta da Soldo, ch'è specie di danaro vsato da' Francesi, Italiani, e Spagnuoli. Onde lo stipendio è detto Soldea.

32 Gigliati sono alcuni danari d'argento, ne' quali era scolpito vn giglio, ch'è insegna de' Francesi: Percioche gli Italiani chiamano il lilio, giglio; sei de' quali faceuano vn Fiorino di Rodi: Alcuni però sono d'opinione, che quel danaro così si chiamasse da Roberto di Iuly Gran Maestro; pensando, che da lui fosse ordinato, ch'ogni seconda feria della Quinquagesima si distribuisse à ciascun Fratello vn Gigliato, delche non s'hà certezza alcuna.

Ciò fù ordinato dal Maestro Fra Guglielmo di Villareto, che fù 77. anni prima del Maestro Fra Roberto di Iulliaco. Vegganſi le nostre Istorie nella seconda parte à carte 6. e 14.

33 Il Fiorino di Rodi contiene venti Aspri Turcheschi, & ogni Aspro sedici danari di Rodi; E tre Fiorini di Rodi, sei Aspri, otto danari, fanno vno Scudo del Sole.

34 Ianeti parimente erano danari d'argento, così detti, com'alcuni vogliono, da Giano Rè di Cipro, à nome del quale si stampauano.

35 Dispropriamento è come priuatione del proprio, quando i Fratelli dichiarano ciò che hanno in mobili, od in robba domestica, è famigliare.

Dispropriamẽto quãdo si debba fare. Veggasi sopra lo stat. 6. della Chiesa, e stat. 9. dell'Vfficio de' Fratelli.

36 I Fratelli, che venendo in Conuento, o da quello partendosi muoiono nel camino, s'intendono morire in Conuento.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

37 NElle proue de' Fratelli Caualieri, sotto nome di Parenti, s'intendono il Padre, la Madre, gli Aui, e le Aue Paterni, e Materni.

CONCHIVSIONE DE GLI STATVTI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

NON intende, ne vuole, ne ordina il presente Capitolo Generale, che per questa rinouatione, riformatione, e nuoua publicatione de gli Statuti sopraſcritti, ch'in modo alcuno direttamente, od indirettamente, in genere, od in ſpecie ſi deroghi, ò pregiudichi alle Dignità, e prerogatiue d'alcuno, ſia di qualunque grado ſi voglia. Noi adunque vſando l'autorità del Capitolo, e fermamente à tale ordinatione accoſtandoci, deliberiamo, determiniamo, ſtatuimo, ordiniamo, & eſpreſſamente dichiariamo, che queſta rinouatione, ordinatione, e nuoua forma della Regola, de gli Statuti, Conſuetudini, & vſi dell'Ordine noſtro, à patto alcuno, ſotto qual ſi voglia colore, non generi, o poſſa generare, od apportare in qualunque modo, pregiudicio, danno, alteratione, mutatione, variatione, o mutabilità a' gradi, ordini, ſeſſioni, precedenze, autorità, prerogatiue, preminenze del Maeſtro, della Chieſa, dello Spedale, o ſia Infermeria, del Commun Teſoro, de' Bagliui, così Conuentuali, come Capitolari, de' Priori, Caſtellano d'Empoſta, delle otto Lingue, e de' Fratelli di eſſe, di qualunque grado ſi ſiano; cioè Caualieri, Cappellani, e Seruenti; & anco alle Collationi de' Priorati, e ſimilmente a' patti, conuentioni, e concordie fatte, & accordate

per

per conto di dette Collationi di gratia dalle Lingue, Priorati, o Castellania d'Emposta, o siano i Fratelli di esse co' Priori, & il Castellano d'Emposta dell'Ordine nostro: Anzi le dette preminenze, prerogatiue, e patti de' Priori, e Castellano d'Emposta, fatti sopra le dette Collationi, siano, e rimanghino, e s'intendino stare, e rimanere realmente, e con effetto nello stato, qualità, forza, e vigore, ch'erano innanzi à questa rinouatione, e nuoua forma; ordinata sotto questa espressa restitutione, & intentione; in modo, che per questo, alle cose sudette non si generi pregiudicio alcuno.

Le quali soprascritte Leggi, e Statuti da noi accuratamente, e diligentemente letti, considerati, & essaminati; come santi, giusti, & all'Ordine nostro vtili, e necessarij, per le presenti, con forza del Capitolo Generale, laudiamo approuiamo, accettiamo, e confermiamo; e di nuouo gli statuimo, e formiamo; Spenti, riuocati, cassati, cancellati, & annullati tutti, e qual si vogliano altri Statuti, Sguardij, & Vsi scritti, e contenuti ne gli antichi Libri, e volumi de gli Statuti nostri. Dichiarando nondimeno, e statuendo, che per questa rinouatione, non si generi pregiudicio in modo alcuno a' Priuilegij, & essentioni dell'Ordine nostro, o vero alle Dignità, ordini, sessioni, preminenze, e prerogatiue del Maestro, de' Bagliui, de' Priori, del Castellano d'Emposta, delle Lingue, e de' Fratelli di qual si voglia grado, ò conditione, che si siano: Commādandoui in virtù di santa obedienza, che per l'auuenire, osseruiate in perpetuo, & inuiolabilmente i detti Statuti soprascritti, e tutte le cose, ch'in essi si contengono, e ch'à gli istessi fedelmente obediate; e che per leggi gli habbiate, & osseruiate, e per tali procuriate, che siano hauuti, & osseruati. In fede, e testimonianza del che, la Bolla nostra commune di piombo alle presenti s'è appesa. Date in Malta nel Conuento nostro, durando le ritentioni del Capitolo Generale, il giorno xxiij. del Mese di Luglio. M. D. LXXXIIII.

Fr. Diego de Ouando Vicecancelliero.

IL FINE DE GLI STATVTI.

GLI STATVTI FATTI DALL'ILLVSTRISS. E REVERENDISS. MONSIG. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO,

Nel secondo suo Capitolo Generale, celebrato in Malta, l'Anno M. D. LXXXVIII.

DEL RICEVIMENTO DE' FRATELLI.

Chi hauerà essercitata Mercantia, non sia riceuuto per Fratello Caualiero.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

Parentes, dice il Latino. E chi s'intendino sotto questo nome Parentes, veggasi lo stat. 37. della sign. delle Parole.

STATVIMO, che chi hauerà egli stesso, o suoi Padri, essercitata mercantia, e saranno stati Banchieri, o Scrittori di Banco, Numularij, Argentieri, o come volgarmente si dice Cassieri, o Sensali, o vero in Fondaco, o Bottega haueranno misurato, o venduto panno di seta, o di lana, grano, e qual si voglia altra cosa; ancorche sia nobile di nome, e d'armi, sia di qual si voglia Dominio, Città, o Prouincia, non sia riceuuto per Fratello Caualiero.

Che

Che colui, il cui Padre, e Madre occupano beni dell'Ordine nostro, in quello non sia riceuuto.

IL MEDESIMO CARDINALE GRAN MAESTRO.

PEr consuetudine consonante alla ragione, è stato determinato, che colui, ch'a qualche graue debito è obligato, non sia ammesso nell'Ordine nostro. E però statuimo, e dichiaramo, che nessuno, i Padri delquale, o vero egli stesso occupa Terre, possessioni, giurisdittioni, o qual si voglia altro bene del sudetto Ordine nostro, in quello non sia riceuuto; se prima non hauerà fatta la debita restitutione: Commandando, che i Commissarij deputati à fare le proue della nobiltà, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra ciò debbano essaminare Testimonij.

DEL COMMVN TESORO.

Del modo di pagare i debiti de' Fratelli Defonti.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

PEr leuare le differenze, che saranno nate tra' Creditori de' Fratelli Defonti, statuimo, che pagati prima i debiti del Tesoro, di qual si voglia sorte, etiandio per obligatione d'hipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e lo stipendio de' Seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri Creditori, non come fin'adesso s'è vsato di fare; ma secondo la legge, o sia ragion commune, ne' beni de' Morti, siano anteposti gli anteriori, a' posteriori.

Come si debbe fare l'Inuentario de gli Spogli.

IL MEDESIMO CARDINALE GRAN MAESTRO.

DEterminiamo, ch'ogni volta, che'l Riceuitore, o'l Procuratore del Commun Tesoro, o chi da loro a questo effetto

Così nello statuto 40. del cõmun Tesoro.

effetto sarà deputato, andarà à raccogliere, e riceuere i diritti del Mortorio, e dello Spoglio, non vada solo; mà dopo, che le casse, e le porte si saranno serrate, e suggellate; per publico Bando, o grida, faccia intendere, & assegni il luogo, il giorno, e l'hora, che si douerà fare l'Inuentario; accioche i Creditori, che vi pretendono interesso, possino esserui presenti; e nell'istesso giorno, & hora c'hauerà assegnata, pigli seco due Huomini da bene in luogo de' Creditori, e di coloro, che vi pretendono interesso, & vn Notaro publico, in presenza de' quali apra le casse, e le porte, visiti, e faccia notare per publico Inuentario riceuuto, in presenza di due, o tre Testimonij, tutti i beni, masseritie, agricolture, e frutti, che trouarà, insieme con la qualità, e numero, peso, e mesura loro, secondo il commun giudicio, e stima di coloro, che saranno presenti; rimanendo lo Statuto quarantesimo di questo medesimo Titolo, in quanto all'altre cose, nel suo vigore: Commandando, e volendo, che'l medesimo sia osseruato in Conuento da' Venerandi Procuratori, e dallo Scriuano del detto Commun Tesoro.

Che gli Spogli da quì innanzi si vendino in beneficio del Commun Tesoro.

IL MEDESIMO CARDINALE GRAN MAESTRO.

ORdiniamo, che lo Spoglio de' Priori, del Castellano d'Emposta, de' Bagliui, de' Commendatori, e de gli altri Fratelli nostri, che muoiono in Conuento, (eccetto lo Spoglio del Maestro) sia distribuito, non come fin quì si è vsato; ma sia venduto all'incanto, il più tosto, che si potrà; e sia dato al più offerente, in beneficio del Commun Tesoro: Riuocando, & annullando gli Statuti, che parlano del giocale, che si piglia del Gran Commendatore de gli Spogli, che si debbono stimare, e di coloro, che debbono interuenire ne gli Spogli sudetti; & ancora i diritti del Conseruatore Conuentuale, del Mastro Scudiero, e dello Scriuano del

Teso-

Tesoro: Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de Cappellani, sia sodisfatto dal detto Tesoro.

DEL CAPITOLO.

Che i rescritti, e gratie ottenute dal Capitolo Generale, esponendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

ANcorche'l Capitolo Generale sia l'vltimo, e sopppremo Tribunale dell'Ordine nostro, nondimeno essendo dalle leggi determinato, che coloro, che malitiosamente espongono il falso, ò tacciono il vero, siano priui affatto delle cose impetrate; Statuimo, che i rescritti, e gratie ottenute dal nostro Capitolo Generale per subrettione, od obrettione, cioè esprimendo il falso, e tacendo il vero, ch'apporti vitio, e difetto secondo la legge, non siano d'alcuna forza, e vigore: Dichiarando, che'l Maestro, & il Consiglio conoschino, e giudichino sopra tale subrettione, & obrettione.

DEL MAESTRO.

Che'l Maestro possa dar licenza a' Fratelli di disponere de' Beni Patrimoniali.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

AGgiungendo allo Statuto vndecimo, ordiniamo, che'l Maestro possa ancora dar licenza, & autorità a' Fratelli del-

dell'Ordine nostro, di vendere, donare, & alienare qual si voglino beni, stabili però solamente; tanto paterni, quanto materni, d'Ascendenti, e Collaterali à loro spettanti, & appartenenti, per ragione d'eredità, e successione, o di legato, e di quelli disponere, così tra' viui, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperatione di detti beni, comparire, litigare, e trattare, così in giudicio, come fuori.

DE' CONTRATTI, E DELL'ALIENATIONI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

ESsendo per lo Statuto nono de' Contratti, e dell'Alienationi permesso a' Priori, & al Castellano d'Emposta di poter, secondo l'vsanza del Paese, dare, e concedere nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, i poderi, e le proprietà, che poca, o nessuna vtilità, e commodo apportassero alle Commende, & alla Religione, accioche fossero migliorate, & aumentate; con che ciò si facesse però, à tempo prefisso, che non ecceda ventinoue anni, ma per manco tempo, il quale finito, ritornassero tal cose date à censo, co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione; Ma perche da sì gran lunghezza di tempo erano seguiti grandi abusi, e liti; Statuimo, che per lo innanzi, le dette possessioni, poderi, e proprietà, non si diano più à ventinoue anni, com'è detto, ma solamente per noue anni, e non più; i quali finiti, e passati, simili cose, che saranno state date à censo annoale, ritornino co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione: Riuocando, e cassando lo Statuto antico, il quale permetteua, che si potessero concedere per ventinoue anni.

INDICE COPIOSISSIMO DI TVTTE LE MATERIE, CHE ne gli Statuti si contengono.

GLI STATVTI FATTI DALL'ILLVSTRISS. E REVERENDISS. MONSIG. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO,

Nel secondo suo Capitolo Generale, celebrato in Malta, l'Anno M. D. LXXXVIII.

DEL RICEVIMENTO DE' FRATELLI.

Chi hauerà essercitata Mercantia, non sia riceuuto per Fratello Caualiero.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

Parentes, dice il Latino. E chi s'intendino sotto questo nome Parentes, veggasi lo stat. 37. della sign. delle Parole.

STATVIMO, che chi hauerà egli stesso, o suoi Padri, essercitata mercantia, e saranno stati Banchieri, o Scrittori di Banco, Numularij, Argentieri, o come volgarmente si dice Cassieri, o Sensali, o vero in Fondaco, o Bottega haueranno misurato, o venduto panno di seta, o di lana, grano, e qual si voglia altra cosa; ancorche sia nobile di nome, e d'armi, sia di qual si voglia Dominio, Città, o Prouincia, non sia riceuuto per Fratello Caualiero.

Che

Che colui, il cui Padre, e Madre occupano beni dell'Ordine nostro, in quello non sia riceuuto.

IL MEDESIMO CARDINALE

GRAN MAESTRO.

PEr consuetudine consonante alla ragione, è stato determinato, che colui, ch'a qualche graue debito è obligato, non sia ammesso nell'Ordine nostro. E però statuimo, e dichiaramo, che nessuno, i Padri delquale, o vero egli stesso occupa Terre, possessioni, giurisdittioni, o qual si vogha altro bene del sudetto Ordine nostro, in quello non sia riceuuto; se prima non hauerà fatta la debita restitutione: Commandando, che i Commissarij deputati à fare le proue della nobiltà, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra ciò debbano essaminare Testimonij.

DEL COMMVN TESORO.

Del modo di pagare i debiti de' Fratelli Defonti.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

PEr leuare le differenze, che saranno nate tra' Creditori de' Fratelli Defonti, statuimo, che pagati prima i debiti del Tesoro, di qual si voglia sorte, etiandio per obligatione d'hipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e lo stipendio de' Seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri Creditori, non come fin'adesso s'è vsato di fare; ma secondo la legge, o sia ragion commune, ne' beni de' Morti, siano anteposti gli anteriori, a' posteriori.

Come si debbe fare l'Inuentario de gli Spogli.

IL MEDESIMO CARDINALE

GRAN MAESTRO.

DEterminiamo, ch'ogni volta, che'l Riceuitore, o'l Procuratore del Commun Tesoro, o chi da loro a questo effetto

Così nello statuto 40. del cōmun Tesoro.

Tesoro: Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de Cappellani, sia sodisfatto dal detto Tesoro.

DEL CAPITOLO.

Che i rescritti, e gratie ottenute dal Capitolo Generale, esponendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA
CARDINALE GRAN MAESTRO.

ANcorche'l Capitolo Generale sia l'vltimo, e soppremo Tribunale dell'Ordine nostro, nondimeno essendo dalle leggi determinato, che coloro, che malitiosamente espongono il falso, ó tacciono il vero, siano priui affatto delle cose impetrate; Statuimo, che i rescritti, e gratie ottenute dal nostro Capitolo Generale per subrettione, od obrettione, cioè esprimendo il falso, e tacendo il vero, ch'apporti vitio, e difetto secondo la legge, non siano d'alcuna forza, e vigore: Dichiarando, che'l Maestro, & il Consiglio conoschino, e giudichino sopra tale subrettione, & obrettione.

DEL MAESTRO.

Che'l Maestro possa dar licenza a' Fratelli di disponere de' Beni Patrimoniali.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA
CARDINALE GRAN MAESTRO.

AGgiungendo allo Statuto vndecimo, ordiniamo, che'l Maestro possa ancora dar licenza, & autorità a' Fratelli del-

dell'Ordine nostro, di vendere, donare, & alienare qual si voglino beni, stabili però solamente; tanto paterni, quanto materni, d'Ascendenti, e Collaterali à loro spettanti, & appartenenti, per ragione d'eredità, e successione, o di legato, e di quelli disponere, così tra' viui, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperatione di detti beni, compatire, litigare, e trattare, così in giudicio, come fuori.

DE' CONTRATTI, E DELL'ALIENATIONI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

ESsendo per lo Statuto nono de' Contratti, e dell'Alienationi permesso a' Priori, & al Castellano d'Emposta di poter, secondo l'vsanza del Paese, dare, e concedere nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, i poderi, e le proprietà, che poca, o nessuna vtilità, e commodo apportassero alle Commende, & alla Religione, accioche fossero migliorate, & aumentate; con che ciò si facesse però, à tempo prefisso, che non ecceda ventinoue anni, ma per manco tempo, il quale finito, ritornassero tal cose date à censo; co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione; Ma perche da sì gran lunghezza di tempo erano seguiti grandi abusi, e liti; Statuimo, che per lo innanzi, le dette possessioni, poderi, e proprietà, non si diano più à ventinoue anni, com'è detto, ma solamente per noue anni, e non più; i quali finiti, e passati, simili cose, che saranno state date à censo annoale, ritornino co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione: Riuocando, e cassando lo Statuto antico, il quale permetteua, che si potessero concedere per ventinoue anni.

INDICE COPIOSISSIMO
DI TVTTE LE MATERIE, CHE ne gli Statuti si contengono.

ti, &

citio,

Bagliui

Ballotta-

C

Capi-

Paggi

Commen-

D.

qual

Fra-

G

no

tu-

Gran

I

L

M

men-

Messe

N

O

Obe-

bees

della

Visi-

IL FINE DELL' INDICE DE GLI STATVTI.